



Deliberazione n. FVG/ 30 /2020/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE f.f :	dott. Emanuela Pesel
CONSIGLIERE:	dott. Daniele Bertuzzi (relatore)
REFERENDARIO:	dott. Tamara Lollis (correlatore)

Deliberazione del 16 giugno 2021

avente come oggetto la dichiarazione di affidabilità (DAS) del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2020 e di legittimità e regolarità delle relative operazioni

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti e visto in particolare l'art. 33 che demanda alla Sezione il compito di rendere al Consiglio Regionale una dichiarazione concernente l'affidabilità del rendiconto regionale e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, enunciando le modalità di scelta delle operazioni da controllare;

visto l'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/1/2021/INPR del 11 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2021;

vista l'ordinanza presidenziale n. 4 del 2021 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

vista la deliberazione n. FVG/3/2021/INPR del 16 febbraio 2021 con la quale è stato approvato lo specifico piano di lavoro e i criteri di campionamento delle operazioni ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021;

vista la delibera di generalità della Giunta regionale n. 676 del 30 aprile 2021 di approvazione del disegno di legge concernente il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020 (acquisita al protocollo della sezione al n. 2391 in data 18 maggio 2021);

considerato l'esito del contraddittorio con la Direzione Centrale Finanze della Regione tenutosi, in presenza, in data 10 giugno 2021 e delle risultanze dell'esame della documentazione, acquisita in contraddittorio, in risposta alle richieste istruttorie formulate dalle singole Direzioni competenti;

vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 15 giugno 2021 con la quale è stato convocato per la data del 16 giugno 2021 il III Collegio per l'approvazione degli esiti del controllo;

sentito il relatore, Consigliere Daniele Bertuzzi;

DELIBERA

- di approvare gli esiti del controllo finalizzato alla presentazione della dichiarazione di affidabilità quali risultano dalla relazione allegata alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante;

- di rendere al Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la seguente dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902:

“Nei termini e con le considerazioni espressi nell'allegata relazione istruttoria si dichiara l'affidabilità delle poste espresse nel rendiconto e la legittimità e regolarità delle relative operazioni”;

- Si richiama, tuttavia, l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di intervenire sulle criticità procedurali individuate nel corso dell'istruttoria, in conformità ai principi enunciati nella suddetta relazione, e di comunicare le misure che verranno conseguenzialmente adottate in esito ai riscontri rappresentati nell'allegata relazione;

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'unita relazione siano trasmesse al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale;

INCARICA la Segreteria

- di comunicare l'avvenuto deposito della presente deliberazione alla Direzione generale, al Segretariato generale e alla Direzione Centrale Finanze della Regione;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2021.

il relatore

Daniele Bertuzzi

il Presidente f.f.

Emanuela Pesel

Il Correlatore

Tamara Lollis

Depositata in Segreteria in data 22 giugno 2021

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E DI LEGITTIMITÀ E
REGOLARITÀ DELLE RELATIVE
OPERAZIONI
ESERCIZIO 2020**

DELIBERAZIONE DEL 16 GIUGNO 2021



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E DI LEGITTIMITÀ E
REGOLARITÀ DELLE RELATIVE
OPERAZIONI
ESERCIZIO 2020**

ESITI DEL CONTROLLO E CONCLUSIONI

Il significato e la finalità della Dichiarazione di affidabilità del rendiconto (DAS) trovano la loro sintesi in un effetto certificatorio che, in senso lato, consente al Consiglio Regionale di conoscere e valutare le fondamentali tematiche afferenti agli andamenti e agli equilibri della finanza regionale emergenti dal rendiconto 2020, in un contesto di dichiarata ragionevole certezza circa la veridicità, la legittimità e la regolarità dei singoli dati e l'osservanza delle procedure previste per la formazione del rendiconto medesimo.

In questo contesto in cui viene valorizzata la necessità di chiarezza e veridicità delle scritture contabili, la Dichiarazione di affidabilità (DAS) si configura come uno strumento appropriato a disposizione del Consiglio Regionale e, più in generale, dei cittadini della Regione, per comprendere e valutare meglio la regolarità delle procedure e degli atti che hanno prodotto le risultanze esposte nel rendiconto dell'esercizio interessato.

L'affidabilità è un concetto composito che esprime la sintesi tra il risultato della verifica in merito al rispetto dei principi e delle regole valide per la formazione del rendiconto e il risultato della verifica dell'esistenza, della legittimità e regolarità delle singole operazioni di cui il rendiconto è espressione.

In tale ambito, la veridicità dei dati è un presupposto dell'affidabilità: richiede infatti che i dati contabili attengano a realtà amministrative effettivamente esistenti, regolarmente e legittimamente formate.

La dichiarazione di affidabilità costituisce pertanto quel controllo di garanzia, in termini di legalità, la cui funzione veniva in precedenza assolta in modo statico, sul singolo atto, dal controllo preventivo di legittimità.

L'attività di verifica compiuta ai fini della DAS rende evidente, all'organo consiliare e all'Amministrazione, eventuali deficit organizzativi o procedurali, nonché carenze di passaggi procedurali atti a garantire la legittimità, ovvero carenze del controllo interno: in sintesi, l'insufficienza o l'inefficacia di controllo che sia causa dell'illegittimità o della non corretta rappresentazione delle poste racchiuse nei documenti contabili.

Le risultanze della DAS hanno anche valenza di stimolo e sollecitazione per l'Amministrazione che è chiamata a intervenire correttamente sulle criticità riscontrate.

I controlli posti in essere ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto della Regione Friuli Venezia Giulia sul rendiconto 2020, hanno in particolare evidenziato sul lato delle entrate,

con riferimento al titolo selezionato sul capitolo 7650, la mancata assunzione di un autonomo atto gestionale di accertamento (e di variazione), in conformità ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011, a fronte delle entrate derivanti dalla stipula con la Banca Europea degli Investimenti di un contratto di prestito.

Pur preso atto dell'avvenuta "convalida" degli accertamenti di cui trattasi, ora per allora, da parte della Direzione competente, non si può non ribadire, ai fini delle valutazioni inerenti alla regolarità dell'operazione, che l'esistenza di un atto gestionale di accertamento conforme alle prescrizioni dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria è un presupposto di regolarità contabile.

Giova ricordare e riaffermare che l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 indica che *"l'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza"*.

Il collegamento tra le rilevazioni contabili e gli atti amministrativi viene, invece, chiarito dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 (punto 3.1) il quale evidenzia come l'accertamento presupponga idonea documentazione e si perfezioni *"mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificatamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione"*.

Sempre con riferimento alle entrate, il controllo del credito n. 103409/2020 ha evidenziato alcune criticità inerenti, da un lato, alla corretta individuazione della documentazione sulla base della quale è stata operata la registrazione dell'accertamento, dall'altro, alla sequenzialità delle fasi di contabilizzazione delle operazioni descritta dal principio contabile con riguardo agli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni.

In merito si rappresenta che il decreto di accertamento, oltre a costituire un momento fondamentale per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 53 del d.lgs. 118/2011 ai fini della corretta registrazione del credito in contabilità, rappresenta anche la sede utile in cui definire la sequenza logica delle fasi connesse alla rilevazione di un'operazione che comporta una pluralità di registrazioni e che è volta a conseguire una corretta rappresentazione dei fatti di gestione in contabilità.

La verifica sui titoli di spesa esaminati ha dato esito sostanzialmente positivo. Il controllo sul titolo di spesa emesso sul cap. 250 ha tuttavia incidentalmente messo in luce che, per effetto delle funzionalità del programma informatico (Cosmo) di gestione contabile regionale, si è originato un disallineamento tra la data di emissione di una reversale di incasso associata al mandato oggetto di controllo (relativa all'IVA trattenuta per il versamento diretto all'Erario per effetto del meccanismo dello split payment) e la data di emissione del mandato medesimo, quest'ultima successiva a quella della reversale associata.

In sede di contraddittorio con l'Amministrazione regionale, la stessa, nel precisare che il nuovo sistema di contabilità recentemente adottato (Ascot) dovrebbe consentire di superare detta problematica, ha assicurato che il disallineamento di cui trattasi afferisce solamente alla datazione dei titoli di spesa/entrata e non comporta alterazioni di natura finanziaria.

Con riferimento ai controlli operati sul titolo di spesa n. 2020/54923, inoltre, è emersa incidentalmente la tardiva regolarizzazione dell'entrata vincolata attraverso la quale è stata finanziata la spesa (il credito vantato dalla Regione, accertato sulla base dell'avviso di incasso n. 107743, è stato versato dallo Stato in data 6.8.2020 mentre la relativa reversale di incasso è stata emessa tardivamente in data 9.11.2020 ed è stata sottoscritta in data 12.11.2020).

La disamina delle procedure concernenti la conservazione dei residui attivi e passivi, nei limiti della documentazione trasmessa dalla Regione e acquisita ai fini del controllo, può dirsi conclusa positivamente. Vale comunque la pena di osservare, nei confronti della conservazione del residuo passivo riferito a un contributo concesso a un Comune della Regione, nell'ambito del sistema della concertazione degli investimenti di sviluppo (come delineato dall'articolo 10, commi 69-71, della l.r. n. 29/2018) che, ai fini di assicurare un'adeguata chiarezza e trasparenza riguardo alle spese sostenute dal Comune medesimo e ammesse a finanziamento, il decreto di concessione del contributo di cui trattasi avrebbe dovuto specificare che il contributo in argomento finanziava anche le spese connesse alla progettazione preliminare (nello specifico lo studio di fattibilità tecnico economica dell'opera) ancorché affidata dall'ente in un periodo antecedente rispetto alla data di formale concessione del finanziamento. In sede di contraddittorio sulle osservazioni formulate dalla Sezione, l'Amministrazione regionale, con nota pervenuta al prot. n. 2565 il 10 giugno 2021, ha assicurato che il competente Servizio regionale provvederà ad aggiornare i testi degli analoghi decreti di concessione *“ con adeguate specificazioni, correlate alla configurazione giuridica del sistema della concertazione, relativamente alla sussistenza dei presupposti giuridici per l'ammissione a finanziamento di*

eventuali spese tecniche sostenute dal Comuni beneficiari in data antecedente rispetto a quella di formale concessione di finanziamento”.

Nell’ambito del controllo afferente alla procedura di cancellazione dei residui attivi sono stati esaminati quattro crediti: due risalenti all’esercizio 2013, uno all’esercizio 2019 e uno all’esercizio 2020.

A seguito dell’approfondimento svolto è emerso che la cancellazione dei crediti è stata ricostruita su ragioni di fatto e di diritto che ne giustificano l’eliminazione.

In un caso la cancellazione è avvenuta per assoluta inesigibilità del credito, mentre per altri casi la cancellazione è avvenuta per insussistenza determinata da fatti verificatisi successivamente all’accertamento dell’entrata.

Con riferimento alle suddette procedure di cancellazione si sono rilevate delle irregolarità nella fase di accertamento delle entrate (nei confronti del credito n. 30407 l’accertamento è avvenuto in due tempi diversi a valere su due diversi esercizi finanziari).

Per il credito n. 35562, invece, è stata riscontrata la mancanza di un atto gestionale autonomo di accertamento dell’entrata .

Quanto alla tutela del diritto di credito, in un caso di cui al credito n. 30407 l’amministrazione avrebbe potuto agire con maggior solerzia.

Infine, sempre riguardo alla procedura per la cancellazione dei residui attivi, si sono rilevate due irregolarità: per il credito n. 30407 la cancellazione è avvenuta in ritardo, mentre per il credito n. 35562, non sono state chiaramente indicate le ragioni a giustificazione della cancellazione del residuo attivo.

I controlli svolti sulle procedure riferite alla gestione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2020 hanno dato esito positivo.

Nello specifico, ai fini del controllo, sono state campionate sei operazioni, di cui tre di parte corrente e tre di parte capitale, tutte aventi ad oggetto l’erogazione di contributi o trasferimenti.

Per le operazioni selezionate, e in particolare per quelle la cui obbligazione giuridica è sorta nel 2020, il controllo ha in primo luogo verificato la regolarità dell’imputazione dell’impegno con riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata.

In secondo luogo, e precipuamente, è stato verificato che l’attivazione e la successiva gestione della spesa a mezzo del fondo pluriennale vincolato fosse stata effettuata in conformità alle norme di cui al d.lgs. n. 118/2011 e al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

I riscontri compiuti hanno rilevato la conformità della procedura seguita dall'Amministrazione alle norme richiamate.

Esito positivo hanno ottenuto anche i riscontri operati con riferimento alle variazioni di bilancio che sono stati effettuati in relazione al titolo 4 dell'entrata (entrate in conto capitale) e alla missione 50 della spesa (debito pubblico).

Il controllo, in questo caso, ha permesso di verificare il passaggio dallo stanziamento iniziale del bilancio di previsione 2020 a quello definitivo, a mezzo delle variazioni comunicate al Tesoriere regionale.

In via incidentale, con riferimento ai controlli sulle procedure afferenti all'escussione delle garanzie, la Sezione ha osservato nuovamente una tardiva regolarizzazione, mediante emissione dell'ordinativo di riscossione, di un'entrata, con potenziali ripercussioni sulla capacità delle scritture contabili di rappresentare in tempo reale lo stato delle riscossioni e di rilevare correttamente i flussi finanziari.

In particolare, i controlli operati su dette procedure di escussione, relativamente al credito 47109/2016, hanno evidenziato che l'avviso d'incasso n. 18144 del 14.2.2020 è stato regolarizzato solo in data 1.6.2020 e quindi oltre il termine di sessanta giorni indicato dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.

La verifica della regolarità delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che ha riguardato la sola fattispecie contemplata all'art. 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 118/2011, concernente gli acquisti di beni e servizi, ha interessato un campione limitato a due operazioni, che riguardano le obbligazioni di spesa dell'Amministrazione regionale nei confronti di terzi. Entrambe le due distinte tipologie di procedimento hanno evidenziato aspetti di criticità, originati essenzialmente da problematiche determinate da profili procedurali e di programmazione.

In particolare, nel caso dei capitoli 3306 - 3289 di spesa, il debito fuori bilancio è sorto a causa dello scostamento tra la spesa inizialmente impegnata ai fini del pagamento dei rimborsi spettanti alle banche per la gestione delle domande di edilizia agevolata e quella effettiva, successivamente accertata e rivelatasi superiore.

Tale scostamento si è manifestato per gli effetti conseguenti all'introduzione, da parte della l.r. n. 6/2019, di nuove fattispecie contributive che hanno ampliato l'oggetto dell'originaria convenzione, impattando sull'assetto contrattuale nonché sulla programmazione del fabbisogno finanziario

(programmazione che già richiedeva attenta attività di stima a fronte del riconoscimento di un corrispettivo in forma di rimborso per il servizio erogato dalle banche).

Trattasi di una forma di corrispettivo che, per le sue caratteristiche e le modalità concordate di erogazione, rende difficoltosa la previsione del fabbisogno finanziario sia per la distanza temporale intercorrente tra momento dell'impegno e l'esigibilità della spesa, sia perché soggetto a variabili mutevoli, essendo legata alle domande presentate dai cittadini nel corso dell'anno e, quindi, alle loro autonome scelte.

Nel secondo caso esaminato, di cui al capitolo 665 di spesa, il debito dell'Amministrazione regionale è dipeso dalla necessità di provvedere con urgenza al pagamento di quanto dovuto per l'incarico, autorizzato nel 2016 a un legale esterno, di un patrocinio legale.

In tale fattispecie mancava "a monte" l'assunzione dell'atto di impegno e la formalizzazione del rapporto con il professionista è avvenuta solamente al momento della corresponsione del relativo onorario.

Alla luce di quanto complessivamente emerso nelle risultanze istruttorie, la verifica in ordine a questa tipologia di spesa denota un quadro in cui le imprecisioni dal lato amministrativo e/o negoziale, nonché le irregolarità nella contabilizzazione, potrebbero non essere frutto di un fenomeno contingente e isolato, sia pur con le necessarie cautele dettate dall'esiguo numero di operazioni oggetto di verifica.

L'esame istruttorio ha evidenziato, infatti, che il debito fuori bilancio liquidato con decreto n. 3663/2020, non era la sola obbligazione passiva maturata nei confronti delle banche ma sussistevano, per le medesime ragioni legate all'insufficienza delle risorse impegnate, altri 12 debiti fuori bilancio per complessivi euro 106.540,00.

Il fenomeno dei debiti fuori bilancio non va sottovalutato, anzi, va presidiato anche e proprio nella considerazione che, pur a fronte dell'esiguo campione costituito da due debiti riconosciuti, si sono evidenziate, benché con intensità e modalità differenti, delle criticità.

In quest'ottica, tanto l'assenza dell'impegno di spesa che la carenza iniziale nella stima del costo della prestazione configurano un'ipotesi di debito fuori bilancio per la parte di spesa aggiuntiva priva di copertura finanziaria, ed espongono la Regione al rischio della formazione di oneri a carico del bilancio.

L'elemento di imprevedibilità, connaturato in queste fattispecie, pregiudica la corretta rappresentazione delle previsioni di spesa.

La sezione richiama, a tutela della salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione della normativa vigente in materia, sottolineando altresì la via eccezionale e non ordinaria dello strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio nonché la finalità del medesimo che va necessariamente ricondotta alle ipotesi tipizzate dall'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011.

L'applicazione dell'armonizzazione dei bilanci è esigenza indefettibile per i conti pubblici ed è custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria.

Il sistema contabile regionale deve rispettarne i principi fondamentali per una rappresentazione trasparente, puntuale, completa, ricordando sempre che il bilancio e le procedure sono un "*bene pubblico nel senso che il bilancio è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporre al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato*" (Corte Costituzionale sentenza n.184 del 2016).

In quest'ottica non vi può essere accertamento di entrate senza che vi sia a monte una norma che consente di iscrivere e poi incassare la risorsa; le eventuali eccezioni di legge dovrebbero essere riportate nella nota di bilancio.

Spendere una risorsa non debitamente accertata nel suo fondamento giuridico ed economico crea sicuramente un impatto problematico sull'equilibrio di bilancio.

Il confronto istruttorio intercorso e le risultanze del contraddittorio finale, avvenuto in presenza il 10 giugno 2021, nel corso del quale l'Amministrazione regionale ha preso atto delle problematiche emerse per quanto concerne le criticità esposte, consentono alla Sezione di rendere al Consiglio regionale una dichiarazione positiva, pur segnalando la necessità di intervenire tempestivamente potenziando anche il sistema dei controlli interni in un'ottica di prevenzione generale.

PREMESSA METODOLOGICA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI OGGETTO DI CONTROLLO

In questa sede introduttiva preordinata all'illustrazione delle caratteristiche metodologiche del controllo DAS, pare opportuno premettere che la dichiarazione di affidabilità è, in primo luogo, espressione della funzione ausiliaria che la Sezione esercita nei confronti del Consiglio regionale, al quale rende una dichiarazione che attesta l'attendibilità del rendiconto, quale frutto di una verifica di regolarità e legittimità delle operazioni che alimentano le sue risultanze. In secondo luogo, la DAS costituisce un controllo successivo di legittimità e di regolarità contabile, nei limiti e con gli effetti precisati nei precedenti atti di questa Sezione, che si inserisce nel controllo finalizzato alla parificazione del rendiconto regionale.

L'affidabilità oggetto della DAS è quindi una nozione di ampio spettro che "tende" a quella di regolarità (del rendiconto), con la quale non può peraltro di per sé identificarsi per l'impossibilità materiale di verificarla in capo a tutte le operazioni che alimentano il rendiconto stesso. Per questo motivo l'affidabilità richiede un riscontro di esistenza, di veridicità e di conformità alle regole di alcuni fatti, atti e sequenze procedurali che generano le risultanze del rendiconto da selezionare secondo metodi di campionamento statistico al fine di giungere ad un giudizio complessivo di ragionevolezza sull'attendibilità e regolarità delle operazioni, pur tenendo conto dei rischi insiti nei controlli di tipo statistico.

In questo contesto, la metodologia seguita per il controllo sul rendiconto 2020 si presenta in continuità con i criteri adottati per la dichiarazione di affidabilità dello scorso anno. Infatti, accanto a una selezione di operazioni basata esclusivamente su un criterio di casualità riferito a talune aggregazioni contabili previste dalla normativa di bilancio (missioni per la spesa e titoli per l'entrata) e agli atti presi in considerazione dalla metodologia di selezione utilizzata da altre Sezioni della Corte dei conti (titolo di pagamento per la spesa e ordinativo di incasso per le entrate), è stato affiancato anche un controllo riferito ad alcune procedure o sequenze contabili individuate sulla base di una scelta professionale che tenga conto della rilevanza di sottoporre a specifici controlli particolari aree di bilancio che possono manifestare maggiori profili di rischio. Ciò in applicazione di un principio metodologico fondamentale, secondo cui la regolarità del rendiconto è accertabile a mezzo di una verifica di regolarità non solo degli atti ma anche delle procedure contabili di gestione del bilancio. Viene in tal modo valorizzata la struttura del rendiconto quale risultanza di

una gestione di atti secondo specifiche sequenze procedurali individuate dalla normativa e preordinate al raggiungimento di determinati obiettivi previsti dalla legge.

In questa sede pare opportuno anche ricordare come la valutazione degli esiti del controllo DAS venga effettuata esclusivamente sulla base di un giudizio professionale basato sulla consistenza delle irregolarità riscontrate, che non si contano ma si pesano. Tale giudizio è pertanto frutto di una ponderazione basata sulla gravità dell'irregolarità, sotto il profilo della sua incidenza sulle logiche giuridiche e contabili che sovrintendono alla formazione del rendiconto, sulla sua significatività monetaria, sulle sue influenze sugli equilibri generali del rendiconto e sul suo carattere episodico o sistematico. In questo quadro, appare evidente l'importanza che riveste la specifica verifica sulla regolarità delle procedure preordinate alla formazione del rendiconto e che richiede un controllo che, per quanto possibile, verifichi la loro regolarità sistemica, non accertabile a mezzo di un esame di singole operazioni individuate sulla base di un criterio di sola casualità, che potrebbe anche non intercettare le irregolarità procedurali. La verifica della regolarità sistemica richiede appunto che si esaminino intere sequenze procedimentali o parti significative delle stesse, come pure che venga verificata la gestione contabile riservata a importanti istituti o a fattispecie nelle quali gli esiti dei precedenti controlli hanno evidenziato l'esistenza di criticità.

Purtroppo, il protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus COVID 19 e le relative ripercussioni sull'organizzazione del lavoro hanno influito sullo svolgimento del controllo che, pertanto, è stato espletato ai livelli minimi previsti dal programma, coniugandosi con il principio dell'economicità del controllo e cioè del miglior rapporto tra l'utilizzo delle risorse a disposizione del controllore e i risultati concretamente raggiungibili, tenendo conto dell'ambiente del controllo.

In conclusione, il campionamento operato ai fini DAS del rendiconto 2020 deriva da un duplice criterio: da un lato, una selezione di operazioni basata esclusivamente su un criterio di casualità e, dall'altro lato, una selezione di sequenze procedimentali operata sulla base di valutazioni di carattere professionale con individuazione delle relative operazioni effettuata anch'essa su base casuale.

Nello specifico, il primo criterio adottato, in continuità con le logiche seguite negli ultimi anni, è consistito nell'applicazione di una metodologia statistica casuale, nell'ambito della quale le operazioni da esaminare sono state individuate:

- per le entrate, con riferimento a un ordinativo di incasso per ciascun titolo di bilancio, per un totale di 7 operazioni, avendo cura di far sì che, per ragioni di significatività del campione, fossero escluse le operazioni di importo unitario inferiore a € 200,00 e che il campione presenti:

- a) due ordinativi di incasso di importo unitario compreso tra € 200,00 e € 15.000,00;
- b) due ordinativi di incasso di importo unitario compreso tra € 15.000,01 e € 125.000,00;
- c) tre ordinativi di incasso di importo unitario superiore a € 125.000,00;

- per le spese, con riferimento a un titolo di pagamento per ciascuna missione di spesa del bilancio, per un totale di 20 operazioni che, sempre per ragioni di significatività del campione, fossero escluse quelle di importo unitario inferiore a € 200,00 e che il campione presenti:

- a) sei titoli di pagamento di importo unitario compreso tra € 200,00 e € 15.000,00;
- b) sette titoli di pagamento di importo unitario compreso tra € 15.000,01 e € 125.000,00;
- c) sette titoli di pagamento di importo unitario superiore a € 125.000,00.

Il campionamento è quindi consistito in un primo step in cui, in modo casuale, è stata individuata, per ciascun titolo di entrata e ciascuna missione di spesa, la fascia di importo all'interno della quale selezionare l'operazione e, in un secondo step, in cui sempre casualmente sono stati campionati gli ordinativi di incasso e i titoli di pagamento da assoggettare a controllo con riferimento alla preindividuata fascia di importo.

Tabella 1 - Campionamento operazioni per il controllo delle entrate e delle spese.

Fasce di importo campionate per l'entrata

ENTRATE PER TITOLO		Operazioni tra € 200,00 e € 15.000,00	Operazioni tra € 15.000,01 e € 125.000,00	Operazioni superiori a € 125.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		X	
2	Trasferimenti correnti		X	
3	Entrate extratributarie	X		
4	Entrate in conto capitale	X		
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			X
6	Accensione Prestiti			X
9	Entrate per conto terzi e partite di giro			X
		2 ordinativi	2 ordinativi	3 ordinativi

Operazioni campionate in entrata

Numero ordine di riscossione	Data ordine di riscossione	Importo riscosso	Capitolo	Indicatore C o R	PDCF liv.I	Codice Tipologia	PDCF voce (IV liv.)
73250	10/12/2020	28.109,61	2345	C	1	103	E.1.01.03.99
18885	17/04/2020	102.148,94	11994	C	2	101	E.2.01.01.02
17083	16/04/2020	225,00	7011	C	3	100	E.3.01.02.01

Dichiarazione di affidabilità rendiconto Regione FVG esercizio 2020

63623	14/10/2020	295,15	1012	R	4	500	E.4.05.04.99
103409	29/12/2020	1.196.830,77	1753	C	5	400	E.5.04.06.01
90618	21/12/2020	3.773.921,31	7650	C	6	300	E.6.03.01.04
65601	28/10/2020	190.888,14	1820	C	9	100	E.9.01.01.02

Fasce di importo campionate per la spesa

MISSIONI DI SPESA		Operazioni tra € 200,00 e € 15.000,00	Operazioni tra € 15.000,01 e € 125.000,00	Operazioni superiori a € 125.000,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		X	
3	Ordine pubblico e sicurezza			X
4	Istruzione e diritto allo studio			X
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	X		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		X	
7	Turismo		X	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	X		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			X
10	Trasporti e diritto alla mobilità			X
11	Soccorso civile			X
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	X		
13	Tutela della salute		X	
14	Sviluppo economico e competitività			X
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		X	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	X		
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		X	
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	X		
19	Relazioni internazionali	X		
50	Debito pubblico			X
99	Servizi per conto terzi		X	
		6 titoli	7 titoli	7 titoli

Operazioni campionate in spesa

Estremi chiave tesoreria	Data emissione	Data di pagamento del titolo	Importo lordo del titolo	Oggetto del titolo	Cap.	Miss.	Prog.	Tipo titolo	PDCF voce (IV liv.)	C o R
2020/36076	05/06/2020	12/06/2020	30.518,81	Saldo fatt. v6-180 e v6-182 dd. 21/05/2020 biglietteria aerea rif. mese lug 2019 personale regionale t.i.	3581	1	10	mandato	U.1.03.02.02	R
2020/79392	17/11/2020	23/11/2020	330.000,00	Erogazione del contributo	7154	3	2	mandato	U.2.03.01.02	C
2020/7099	12/02/2020	19/02/2020	181.284,00	Liquidazione saldo e rendicontazione	3590	4	2	mandato	U.2.03.01.02	R

Dichiarazione di affidabilità rendiconto Regione FVG esercizio 2020

Estremi chiave tesoreria	Data emissione	Data di pagamento del titolo	Importo lordo del titolo	Oggetto del titolo	Cap.	Miss.	Prog.	Tipo titolo	PDCF voce (IV liv.)	C o R
2020/77372	11/11/2020	20/11/2020	625,00	Ulteriore contributo per le organizzazioni di riferimento slovene	5671	5	2	mandato	U.1.04.04.01	C
2020/5002074	27/05/2009	02/03/2020	40.000,00	Lr 12/07 art 16 ricreatorio Nordio comune di Trieste	6175	6	2	rata rsf	U.2.03.01.02	C
2020/56417	15/09/2020	22/09/2020	75.000,00	L.r. 21/2006, articoli 9 e 10. associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission: film fund anno 2017/1 liquidazione saldo	9198	7	1	mandato	U.1.04.04.01	R
2020/5004396	11/10/2006	30/06/2020	1.141,40	Pagamento rate in scadenza dal 30/06/2007 al 31/12/2021	274	8	2	rata rsf	U.2.03.02.01	C
2020/16237	26/03/2020	01/04/2020	312.054,78	Liquidazione euro 312.051,78 quota di euro 318.888,11 - economia: euro 29.611,89 - capitolo: 2145 - ud/lis-532	2145	9	1	mandato	U.1.04.03.99	R
2020/30281	19/05/2020	21/05/2020	1.337.928,00	Erogazione contributo	3779	10	3	mandato	U.2.03.03.03	C
2020/88969	27/11/2020	10/12/2020	2.060.114,81	Liquidazione al fondo regionale per la protezione civile da cap. 4148/s	4148	11	1	mandato	U.2.03.01.04	C
2020/34147	28/05/2020	05/06/2020	11.560,00		4927	12	2	mandato	U.2.03.01.02	C
2020/73942	11/11/2020	16/11/2020	86.102,37	Pagamento fattura n. a520202200006400 dd. 06/11/2020	250	13	7	mandato	U.1.03.02.07	C
2020/5004913	21/06/2018	29/06/2020	200.000,00	Apertura nuovo ruolo per contributo pluriennale cciaa per investimenti infrastrutturali rate dal 31/12/2018 al 31/12/2022	9091	14	2	rata rsf	U.2.03.01.02	C
2020/19551	07/04/2020	14/04/2020	36.097,95	Saldo rendiconto attività supporto 2018	5825	15	2	mandato	U.1.04.03.99	C
2020/11612	05/03/2020	11/03/2020	4.016,00		6225	16	1	mandato	U.2.03.03.03	C
2020/89459	27/11/2020	14/12/2020	21.832,09	Progetto secap - rimborso terzo rendiconto	7282	17	1	mandato	U.1.04.01.02	C
2020/54923	07/09/2020	11/09/2020	1.339,56	Liq. pag. contr. 5 per mille es. finanziario 2019 (art. 156 dl 34/20 conv. l. 77/20)	1766	18	1	mandato	U.1.04.01.02	C
2020/66023	28/10/2020	03/11/2020	2.646,68	Progetto Bluegrass - 5 richiesta di rimborso contributo nazionale italiano	2551	19	2	mandato	U.2.03.01.02	R
2020/93975	14/01/2021	31/12/2020	410.070,76	Mandato a copertura quota capitale rata in scadenza 31/12/2020	1575	50	2	mandato	U.4.03.01.04	C
2020/52983	31/08/2020	02/09/2020	23.375,12	Liquidazione contributo servizi scuolabus anno 2019	2923	99	1	mandato	U.7.01.99.01	C

Origine dei dati: Elaborazione della Sezione.

Il secondo criterio che la Sezione ha affiancato alla selezione operata con metodo statistico casuale ha riguardato una selezione, effettuata sulla base di valutazioni di carattere professionale, tesa a verificare la regolarità di sequenze procedimentali e la gestione di particolari istituti contabili che incidono in modo significativo sulle risultanze del rendiconto. Nello specifico sono state prese in

considerazione: la verifica della regolare composizione e gestione del fondo pluriennale vincolato, la verifica della regolare conservazione dei residui attivi e passivi, la verifica della regolare cancellazione dei residui attivi, la verifica della regolarità del procedimento contabile connesso e conseguente all'avvenuta escussione di garanzie prestate dalla Regione, la verifica sul riconoscimento di debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011, la verifica della regolarità delle variazioni di bilancio.

Anche in questo caso le operazioni da esaminare sono state individuate casualmente tenendo conto delle risultanze del bilancio finanziario gestionale al 31.12.2020, della delibera giuntale di riaccertamento ordinario dei residui (delibera n. 446 del 22.3.2021) e del rendiconto (approvato nella forma del disegno di legge in sede amministrativa con delibera "di generalità" della giunta regionale n. 676 del 30.4.2021).

Gli aspetti di dettaglio relativi alla metodologia e all'oggetto del controllo sulle procedure sono descritti nei paragrafi dedicati agli esiti del controllo sulle singole procedure contabili.

MISURE CONSEGUENZIALI ASSUNTE DALLA REGIONE IN ESITO AI CONTROLLI DAS

Monitoraggio del grado di riscontro fornito in relazione ai rilievi espressi dalla Sezione nella dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2019.

Posto che i controlli svolti dalla Sezione nei confronti dell'Amministrazione regionale sono finalizzati anche a dare impulso, laddove necessario, ad azioni correttive, i rilievi e le indicazioni che la stessa Sezione emana danno luogo, a seconda dei casi, all'adozione di misure consequenziali di adeguamento nella diversa forma di atti aventi forza di legge, o comunque di carattere sistemico e generale, oppure di puntuale atto amministrativo.

Il monitoraggio del grado di riscontro fornito in relazione ai rilievi espressi dalla Sezione si colloca nell'ambito delle verifiche sull'effettività dell'attività di controllo e posto che, per sua natura, impegna l'Amministrazione regionale in una puntuale riflessione sulle raccomandazioni formulate, è suscettibile di incidere positivamente sul miglioramento dell'azione amministrativa. Con riferimento ai rilievi formulati nell'ambito della dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2019, la Sezione di controllo ha deliberato di richiedere all'Amministrazione regionale la comunicazione delle misure consequenzialmente adottate in esito ai riscontri di irregolarità rappresentati nella relazione allegata alla deliberazione n. FVG/29/2020/FRG del 21 luglio 2020. La Direzione centrale finanze, con propria nota prot. n. 10734 del 17 settembre 2020, ha comunicato di aver trasmesso¹ alle Direzioni e strutture dell'Amministrazione regionale e, per conoscenza, all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), agli Enti di decentramento regionale (EDR) di Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine - affinché tengano in adeguata considerazione le osservazioni di carattere generale svolte dalla Sezione ancorché non riguardino attività poste in essere dagli Enti medesimi - la predetta deliberazione n. FVG/29/2020/FRG del 21.7.2020, unitamente alla successiva deliberazione n. FVG/30/2020/FRG del 23.7.2020 di riapprovazione degli esiti del controllo in argomento, sollecitando l'adozione di adeguate misure

¹ Nota prot. n. 10671 del 14 settembre 2020.

in esito ai profili di criticità evidenziati dalla Sezione e raccomandando alle strutture medesime la massima attenzione verso i contenuti e i principi esposti nella relazione allegata alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2019².

Prima di approfondire le misure intraprese dall'Amministrazione a seguito della dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2019, va segnalato che di particolare interesse si presenta, nel corso del 2020, ai fini che qui interessano, la circolare n. 5/2020 della Direzione centrale finanze, in tema di chiusura dell'esercizio finanziario 2020, adottata il 28.10.2020. Si richiama altresì la circolare del Segretariato generale n. 1 del 31.7.2020, con la quale è stata illustrata la disciplina di conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo applicabile all'Amministrazione regionale a seguito delle modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2020, n. 085/Pres., nonché la circolare della Direzione generale di data 18.12.2020 emessa a seguito del Tavolo di lavoro interdirezionale dedicato all'esame di alcune casistiche relative al controllo successivo di regolarità amministrativa per le quali è stato rilevato un esito non positivo.

Con riferimento ai principi dell'armonizzazione contabile, si ribadisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo n. 118/2011 (art. 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Risulta peraltro fondamentale che la Regione prosegua nel percorso di adeguamento della gestione del sistema contabile regionale ai principi dell'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, incluso il Titolo II dedicato alla sanità, anche al fine di poter disporre di un adeguato strumento contabile che consenta all'organo amministrativo di monitorare la spesa regionale, in conformità a regole condivise e foriere di risultati comparabili.

A tale proposito, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con propria nota prot. n. 3105 del 1° febbraio 2021, ha confermato la prosecuzione, in stretta collaborazione con la Direzione centrale finanze, dell'attività di verifica, accertamento e perimetrazione delle entrate e spese per la

² Sugli argomenti di carattere generale, sono pervenute comunicazioni anche da parte delle strutture regionali nei cui confronti, nella DAS 2019, non erano stati formulati rilievi né riscontrate irregolarità specifiche; si tratta, in particolare, della Direzione generale (nota della Direzione centrale finanze prot. n. 797 del 19.1.2021), del Segretariato generale (nota Direzione finanze prot. n. 253 dell'8.1.2021), dell'Ufficio di gabinetto (nota della Direzione centrale finanze prot. n. 799 di data 19.1.2021), della Direzione centrale cultura e sport (nota Direzione finanze prot. n. 419 del 12.1.2021), della Direzione centrale attività produttive (nota Direzione finanze prot. n. 798 del 19.1.2021), della Protezione civile della Regione (nota Direzione finanze pervenuta il 25.2.2021). Tutte le suddette strutture regionali hanno assicurato la massima attenzione, nello svolgimento delle rispettive attività, verso le tematiche affrontate, le osservazioni e i principi di carattere generale espressi nella sopra indicata DAS (si ricorda, fra tutti: chiarezza e precisione nella redazione degli atti, rispetto delle regole - sia amministrative che contabili - di proceduralizzazione della spesa, corretta imputazione contabile delle operazioni, corretta gestione della fase di accertamento delle entrate, corretta applicazione dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria).

gestione del Servizio sanitario regionale, già avviata in attuazione del citato Titolo II del d.lgs. n. 118/2011. In attuazione di detto processo, di elevata complessità attuativa e legislativa, che necessita di un approccio graduale e progressivo, l'Amministrazione ha valutato utile operare preliminarmente sul bilancio regionale al fine di giungere a una chiara e univoca definizione del perimetro della spesa sanitaria. Inoltre, al fine di migliorare l'affidabilità dei bilancio degli Enti del SSR e la corretta imputazione delle partite debitorie e creditorie tra gli enti e la Regione, sempre nell'ambito delle attività propedeutiche all'attuazione formale del titolo II del d.lgs. 118/2011, la stessa Amministrazione regionale ha preannunciato l'adozione di un vademecum sulla circolarizzazione di crediti e debiti al fine di assicurare l'impiego di una metodologia condivisa che sia funzionale a raccordare in modo coerente il bilancio regionale con il bilancio consolidato degli enti del SSR.

Tra i numerosi principi di cui al suddetto decreto legislativo in materia di armonizzazione contabile, si evidenzia infine quello di cui al punto 3.6 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011 che prevede l'onere, per l'amministrazione beneficiaria di un contributo, di accertare l'entrata correlata imputandola ai medesimi esercizi in cui l'ente erogante ha registrato i corrispondenti impegni di spesa: in tale ambito la già citata circolare della Direzione centrale finanze n. 5/2020 - di chiusura dell'esercizio finanziario 2020 - sottolinea, viepiù all'approssimarsi della fine dell'esercizio, la necessità di raccordarsi con le amministrazioni "armonizzate" beneficiarie di contributi regionali, in occasione dell'adozione di impegni e liquidazioni da parte delle strutture regionali, in considerazione degli effetti dei trasferimenti effettuati dalla Regione sui bilanci e sui programmi (e cronoprogrammi) della spesa di dette amministrazioni (reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili).

Nella tabella che segue sono espone le criticità rilevate nella dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2019³. Si sottolinea che l'esito del controllo di regolarità contabile e amministrativa svolto dalla Sezione ha consentito di fornire una valutazione positiva in termini di affidabilità del rendiconto regionale. Tuttavia, pur in un generale contesto di regolarità che contraddistingue il bilancio della Regione, le verifiche sul rendiconto 2019 hanno fornito, con riferimento ad alcune

³ I riscontri che seguono traggono origine dall'esame della documentazione trasmessa dalla Direzione centrale finanze con note prot. n. 10734 del 17.9.2020, prot. n. 11690 del 6.10.2020, prot. n. 12372 del 26.10.2020, prot. n. 821 del 19.1.2021, prot. n. 1407 del 28.1.2021, prot. n. 1648 del 1.2.2021, prot. n. 1649 del 1.2.2021, prot. n. 1668 del 1.2.2021, prot. n. 5359 del 15.4.2021, nonché dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio con note prot. n. 74988 del 9.12.2020 e prot. n. 22003 dell'1.4.2021 e dalla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi con nota prot. n. 24682 del 18.12.2020.

operazioni afferenti le spese, dei segnali di non piena rispondenza alle norme procedurali e/o ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria. Anche le verifiche effettuate sui capitoli di entrata selezionati per il controllo hanno evidenziato irregolarità legate alla tardiva regolarizzazione degli incassi e alla necessità di assicurare un'adeguata chiarezza alla fase dell'accertamento dell'entrata attraverso un atto gestionale autonomo e conforme alle prescrizioni dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria.

Diffuse criticità sono state infine riscontrate con riferimento ai controlli sulle sequenze procedurali che hanno interessato, nel corso dell'esercizio 2019, le operazioni assoggettate a controllo (operazioni afferenti il fondo pluriennale vincolato, conservazione dei residui attivi e passivi, cancellazione dei residui attivi, procedimento contabile connesso e conseguente all'avvenuta escussione di garanzie prestate dalla Regione, gestione dell'avanzo vincolato, verifica dell'esistenza dell'equilibrio tra entrate e spese delle operazioni relative ai servizi per conto terzi e della regolarità di tale allocazione contabile, regolarità delle variazioni di bilancio). Tra queste si sottolinea, quanto a rilevanza, la problematica di carattere sistemico emersa con riferimento al capitolo 719 delle entrate, relativa alla coesistenza in bilancio di più accertamenti di entrata a fronte di un unico fattore generatore del credito, nonché la problematica - inizialmente emersa nell'ambito della disamina sulle procedure di escussione delle garanzie e successivamente estesa al controllo sul conto economico e sullo stato patrimoniale che presentava analoghe problematiche afferenti l'attendibilità delle risultanze patrimoniali⁴ - relativa alla diffusa discrasia esistente tra le risultanze dello stato patrimoniale e i suoi allegati e/o note esplicative. Dette criticità hanno determinato il riconoscimento della irregolare gestione del capitolo 719 delle entrate e la non piena affidabilità delle risultanze dello stato patrimoniale⁵.

La Sezione, inoltre, dato atto delle criticità riscontrate nella conservazione dei residui attivi e in particolare nelle procedure di recupero dei crediti scaduti, si è riservata di verificare l'evoluzione delle singole situazioni pendenti anche nell'ambito dell'esame dei provvedimenti consequenziali

⁴ Alcune tematiche emerse nel corso del controllo sul conto economico e dello stato patrimoniale non hanno avuto una completa ed esaustiva definizione in sede di approvazione della relazione DAS sul rendiconto 2019. Si vedano pagg. 4-6 e capitolo "Disamina dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2019" della relazione DAS sul rendiconto 2019, approvata con deliberazione n. FVG/29/2020FRG del 21.7.2020.

⁵ Con deliberazione n. FVG/30/2020/FRG del 23 luglio 2020, alla luce della verifica della conformità della riapprovazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico alle osservazioni istruttorie svolte dalla Sezione nella propria deliberazione (e relazioni allegate) n. FVG/29/2020/FRG del 21.7.2020, sono stati riapprovati gli esiti del controllo finalizzato alla presentazione della dichiarazione di affidabilità quali risultano dalla relazione e dalla sua appendice allegate alla deliberazione adottata in data 21 luglio 2020, depositata il 23 luglio 2020 con il n. 29.

che verranno assunti dall'Amministrazione regionale.

Il controllo non ha invece riscontrato irregolarità né con riferimento alla verifica della regolare gestione dell'avanzo vincolato né con riferimento alla verifica dell'esistenza, a livello di capitolo, degli equilibri tra le entrate e le spese delle operazioni relative ai servizi per conto terzi e della regolarità di tale allocazione contabile. Parimenti, anche il controllo volto ad accertare la regolarità delle variazioni di bilancio ha dato esito positivo.

Corre l'obbligo di precisare che laddove la tabella fa riferimento alla "presa d'atto" l'intendimento è quello di affermare, salvo diversa indicazione, che la Sezione non ha ulteriori osservazioni da svolgere in merito. Inoltre, nei punti in cui la disamina fa riferimento a "future verifiche" ad opera della Sezione, i successivi accertamenti potranno svolgersi sia sul caso già evidenziato, eventualmente necessitante di ulteriori controlli, sia nei confronti di casi analoghi concernenti altre procedure o altri titoli di spesa.

Tabella 2 – Misure adottate dall'Amministrazione regionale in esito alle osservazioni formulate nella Das 2019

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p><u>CAPITOLI DI ENTRATA</u></p> <p><u>Necessità di assicurare un'adeguata chiarezza alla fase dell'accertamento dell'entrata attraverso un atto gestionale autonomo e conforme alle prescrizioni dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria:</u></p> <p>A seguito del controllo riferito al cap. 1610 E (rimborso da parte dell'I.N.P.D.A.P. e di altri enti previdenziali delle quote di indennità di buonuscita liquidate al personale regionale art. 144, l.r. 31.8.1981, n. 53) la Sezione aveva richiamato l'Amministrazione a individuare le forme e la sede più opportune, nel rispetto delle prescrizioni dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, per dare la dovuta evidenza all'accertamento dell'entrata afferente il rimborso alla Regione, da parte dell'INPS, dei pagamenti da essa anticipati ai dipendenti cessati, a titolo di quota parte dell'indennità di buonuscita dovuta dall'INPS. La Sezione aveva inoltre invitato l'Amministrazione a ricercare soluzioni che consentano maggiore tempestività ai rimborsi da parte dell'INPS o quantomeno che evidenzino la loro reale tempistica.</p> <p>In un altro caso, il controllo eseguito su un titolo riferito alla riscossione in conto residui dell'ultima parte del capitale di un mutuo concesso nel 2009 dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. alla Provincia di Udine, cui è subentrata la Regione a seguito dell'avvenuta soppressione delle Province, aveva evidenziato l'inidoneità della delibera di Giunta regionale che ha disciplinato il subentro nella titolarità dei</p>	<p>Con propria nota prot. n. 3770 del 13.2.2021 il Servizio amministrazione personale regionale della Direzione Centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha comunicato che, a seguito delle osservazioni svolte dalla Sezione e sulla base delle raccomandazioni fornite in merito dalla Direzione centrale finanze, il testo dei decreti di liquidazione dell'indennità di buonuscita emessi in data successiva all'approvazione della DAS sul rend. 2019, reca le informazioni inerenti l'accertamento dell'entrata corrispondente all'atteso rimborso da parte dell'INPS.</p> <p>Con riferimento al processo di recupero degli anticipi concessi dall'Amministrazione regionale, a seguito delle interlocuzioni intraprese con l'INPS, la stessa Amministrazione evidenzia la disponibilità dell'Istituto ad accogliere le richieste della Regione. In particolare, la nuova prassi proposta consentirebbe alla Regione di non procedere con l'esborso dell'intero TFS al termine del rapporto (la procura a riscuotere verrebbe infatti limitata al solo recupero dell'anticipazione erogata in corso di rapporto), evitando in tal modo le problematiche conseguenti agli eventuali disallineamenti tra l'importo erogato dall'Amministrazione e quanto effettivamente riconosciuto dall'INPS; la nuova procedura, consentirebbe infine all'INPS di limitare la frequenza dei rimborsi ed aumentarne la celerità risolvendo, nel contempo, le problematiche insorte in merito ai residui attivi e passivi.</p> <p>Già in sede di contraddittorio finale, la Direzione centrale finanze aveva assicurato pro-futuro, in casi simili, l'assunzione dell'accertamento mediante l'adozione di un atto gestionale autonomo. Inoltre, con propria nota prot. n. 10671 del 14.9.2020 indirizzata alle strutture ed enti regionali, la medesima Direzione ha raccomandato alle citate strutture di inserire nelle premesse e nel dispositivo dell'atto amministrativo cui è correlata un'entrata del</p>	<p>La Sezione prende positivamente atto di quanto comunicato.</p> <p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p>contratti di mutuo in argomento, a costituire atto di accertamento. La problematica era emersa con riferimento al cap. 3008 E (entrate da mutui accesi dalle Province).</p> <p><u>Tardiva regolarizzazione degli incassi:</u></p> <p>Nei confronti del cap. 989 E (Acquisizione di fondi dallo stato da destinare ai programmi d'intervento delle Comunità Montane del Canale del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena - parte capitale) e del cap. 1820 E (entrate derivanti da IVA addebitata quale acquirente di beni e servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment)), la Sezione aveva evidenziato una tardiva regolarizzazione delle somme incassate.</p> <p><u>Trasparenza e chiarezza dei documenti contabili:</u></p> <p>Con riferimento al cap. 1820 E (entrate derivanti da IVA addebitata quale acquirente di beni e servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment)), la Sezione aveva richiamato l'Amministrazione regionale a una maggiore trasparenza e chiarezza nell'esposizione della causale riportata nei titoli di incasso.</p>	<p>bilancio regionale, il disposto relativo all'accertamento d'entrata con specifica indicazione della ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva, del titolo giuridico a supporto del credito, del soggetto debitore, dell'ammontare del credito e della relativa scadenza.</p> <p>Non è pervenuta alcuna nota specifica in merito alla problematica di cui trattasi.</p> <p>Già in sede di contraddittorio finale, la Direzione centrale finanze aveva comunicato che, a decorrere dall'esercizio 2020, il sistema informatico attribuisce come causale delle reversali di incasso quanto indicato come oggetto nei relativi accertamenti.</p>	<p>La Sezione prende atto.</p> <p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>
<p><u>CAPITOLI DI SPESA</u></p> <p><u>Incompletezze nell'acquisizione di documentazione richiesta dalle procedure di spesa:</u></p>		

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p>Con riferimento al cap. 6183 S (Contributi pluriennali a Province, Comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanili), la Sezione aveva evidenziato la mancata puntuale indicazione, nei documenti contabili relativi al mandato di pagamento, del codice CUP dell'intervento al quale si riferiva il contributo liquidato.</p>	<p>Con propria nota trasmessa a mezzo PEC in data 1° aprile 2021, la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha confermato quanto già dedotto in sede istruttoria, ovvero che la mancata indicazione del CUP è da ascrivere a un mero errore materiale. La stessa Direzione ha altresì assicurato che terrà in debito conto quanto evidenziato dalla Sezione, anche per il trattamento di analoghe fattispecie contabili.</p>	<p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>
<p>In un altro caso riferito al cap. 2587 S (Contributo per progetto pilota Ponterosso - APEA Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata - investimenti art. 4, comma 4, l.r. 4.8.2017, n. 31) la Sezione aveva rilevato l'incompletezza formale del titolo di liquidazione per la mancata verifica del DURC e per la mancata acquisizione dell'attestazione relativa alla verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per i pagamenti superiori a 5.000 euro.</p>	<p>La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con propria nota prot. n. 2281 del 18.1.2021, ha assicurato il proprio impegno per il futuro a espletare le istruttorie in conformità alle indicazioni della Sezione.</p>	<p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>
<p><u>Corretta imputazione/contabilizzazione e conformità ai principi contabili del procedimento contabile di spesa con riferimento alla tempestività degli atti:</u></p> <p>I controlli eseguiti con riferimento al cap. 4185 S (Interventi nell'ambito del programma operativo regionale del fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - cofinanziamento statale) avevano fatto emergere una non corretta imputazione a bilancio della spesa e una non conformità del procedimento contabile di spesa ai principi contabili, con riferimento alla tempestività nell'assunzione del decreto di prenotazione della spesa nonché di quello di concessione dei contributi e di impegno.</p> <p><u>Conformità ai principi contabili della modalità di gestione in partite di giro dei pagamenti non andati a buon fine:</u></p>	<p>Già in sede di istruttoria l'Amministrazione aveva addotto motivazioni riconducibili alle modifiche ordinamentali intervenute nel corso del 2018 (passaggio di alcuni Comuni da un Ambito a un altro e riorganizzazione territoriale delle UTI) nonché all'urgenza di dare avvio all'intervento.</p> <p>La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con nota prot. n. 5440 del 21.1.2021, ha assicurato, oltre all'adozione di misure correttive in ordine alla corretta imputazione a bilancio della spesa in coerenza con gli interventi previsti, l'adozione di misure correttive per quanto attiene la corretta tempestiva di adozione degli atti del procedimento.</p>	<p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p>Nel corso delle verifiche inerenti il cap. 1984 S (Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti erroneamente riscossi in tesoreria regionale riguardanti pagamenti già effettuati ma non andati a buon fine - area istruzione, formazione e ricerca) la Sezione aveva rilevato il mancato rispetto integrale della procedura prevista dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all'esempio 11) dell'allegato tecnico, relativo ai pagamenti non andati a buon fine.</p> <p><u>Mancata emissione di un atto regolamentare a distanza di cinque anni dall'entrata in vigore della legge regionale che ne prevedeva l'approvazione:</u></p> <p>Nei confronti del cap. 2587 S (Contributo per progetto pilota Ponterosso - APEA Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata - investimenti art. 4, comma 4, l.r. 4.8.2017, n. 31) la Sezione aveva rilevato che il regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata) non era ancora stato approvato dalla Giunta regionale, decorsi cinque anni dall'emanazione della legge regionale n. 3/2015 che ne prevedeva l'emissione.</p>	<p>Già in sede di contraddittorio finale l'Amministrazione regionale aveva rappresentato che la problematica in argomento, determinata dalle rigidità delle funzionalità del software di contabilità utilizzato (Cosmo), era già stata evidenziata nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito nella fase di sperimentazione del progetto SIOPE+ e sarà oggetto di prossima trattazione.</p> <p>Già in sede di contraddittorio l'Amministrazione aveva fatto presente che la proposta di regolamento era stata oggetto, negli anni, di osservazioni e interlocuzioni con i consorzi di sviluppo economico locale e che la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e la Direzione centrale attività produttive stavano valutando l'opportunità di proporre una modifica normativa finalizzata al trasferimento della competenza a presentare alla Giunta regionale la proposta di regolamento all'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.</p> <p>Con propria nota prot. n. 2281 del 18.1.2021 la Direzione centrale difesa dell'ambiente ha confermato che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della l.r. 6.11.2020, n. 22, la competenza a presentare alla Giunta regionale la proposta di regolamento APEA è stata attribuita all'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.</p> <p>In sede di contraddittorio finale, la Direzione centrale attività produttive e turismo, con nota pervenuta al prot. n. 2568 il 10.6.2021, ha confermato di essersi attivata, al fine di addivenire all'approvazione del citato regolamento, presumibilmente entro la fine dell'anno in corso, anche tramite un fattivo coinvolgimento dei Consorzi di sviluppo economico locale.</p>	<p>La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni all'atto della realizzazione delle misure correttive della procedura.</p> <p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>
<p><u>GESTIONE OPERAZIONI AFFERENTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</u></p>		

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p><u>Corretta determinazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica ai fini dell'attivazione del FPV:</u></p> <p>Con riferimento al cap. 7194 S (contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti per interventi urgenti per la viabilità comunale nei casi di pericolo per l'incolumità pubblica, compresa la manutenzione straordinaria) la Sezione aveva evidenziato che, seppur alla data di emanazione dei decreti di concessione di contributi a favore di due Comuni per il finanziamento di interventi urgenti per la viabilità comunale le conseguenti obbligazioni giuridiche non fossero ancora esigibili (in parte o totalmente), l'Amministrazione aveva imputato i relativi impegni nell'esercizio di adozione dei provvedimenti di concessione, provvedendo solo successivamente, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, a reimputare le quote corrispondenti ai diversi esercizi secondo l'esigibilità e attivando solo in tale circostanza il fondo pluriennale vincolato.</p>	<p>Già in sede di contraddittorio l'Amministrazione regionale aveva assicurato il proprio impegno per espletare la propria attività contabile in modo conforme alle osservazioni formulate, nei limiti dell'applicabilità del fondo pluriennale vincolato alle procedure adottate nell'ambito dell'intero sistema di bilancio regionale. La Direzione centrale finanze, con propria nota prot. 10671 del 14.9.2020 indirizzata alle strutture e agli enti regionali, ha altresì raccomandato alle medesime strutture ed enti di porre particolare attenzione all'aspetto dell'esigibilità delle singole obbligazioni passive anche attraverso la periodica verifica della corretta imputazione delle somme già impegnate sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi finanziati. La Direzione centrale infrastrutture e territorio, con PEC trasmessa in data 1° aprile 2021, ha assicurato che terrà in debito conto le osservazioni formulate dalla Sezione, nei limiti dell'applicabilità dell'FPV alle procedure da adottare nell'ambito dell'intero sistema di bilancio regionale, nonché le raccomandazioni formulate dalla Direzione centrale finanze con la citata nota n. 10671 del 14.9.2020</p>	<p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>
<p><u>REGOLARE CONSERVAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</u></p> <p><u>Non pieno governo della procedura di riscossione del credito/tutela del diritto di credito:</u></p> <p>Nei confronti di un residuo attivo conservato sul cap. 1066 E (recupero di somme erogate su capitoli di spesa di competenza e relativi interessi artt. 49, 50, l.r. 20.3.2000 n. 7), la Sezione aveva rilevato diversi elementi di criticità legati al protrarsi della situazione debitoria connessa alla restituzione, da parte di un soggetto privato, di un contributo revocato, ben oltre il termine finale dell'adempimento previsto dal piano di rateizzazione concordato (peraltro in via non formale) nonché alla puntuale rappresentazione (e contezza) delle somme effettivamente incassate.</p> <p><u>Intempestività e inerzia protratta nelle procedure di recupero dei crediti:</u></p>	<p>La Direzione centrale infrastrutture e territorio, con propria PEC trasmessa in data 1 aprile 2021, ha assicurato che la situazione debitoria in argomento è oggetto di costante monitoraggio periodico da parte del competente Servizio edilizia che, all'occorrenza, provvede a sollecitare il rispetto dell'accordo di rientro, fermo restando la possibilità di ricorrere ad ulteriori azioni esecutive di recupero (peraltro ritenute antieconomiche in rapporto all'esiguità dell'importo ancora da incassare).</p>	<p>La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato, resta in attesa di ricevere notizie in merito alla definitiva riscossione del credito in argomento.</p>

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p>Con riferimento a due residui attivi conservati sul cap. 1164 E (rimborso da parte dell'I.N.P.D.A.P. e di altri enti previdenziali delle quote di indennità di buonuscita liquidate al personale regionale art. 144, l.r. 31.8.1981 n. 53), la Sezione aveva rilevato un'intemperatività e una protratta inerzia dell'Amministrazione regionale nel porre in essere le procedure di recupero dei suddetti crediti nei confronti dell'INPS, a fronte di quanto anticipato a titolo di indennità premio di servizio dalla Regione a favore di un dipendente cessato dal servizio con diritto a pensione.</p> <p>La medesima problematica è stata riscontrata anche con riferimento al residuo attivo conservato sul cap. 742 E (acquisizione di somme a titolo di cofinanziamento delle Regioni Veneto e Campania e dell'Agenzia del lavoro e della Provincia autonoma di Trento per</p>	<p>Già in sede di contraddittorio finale l'Amministrazione regionale aveva fatto presente che le somme dovute erano ancora integralmente esigibili e che avrebbe sollecitato l'INPS a versare quanto dovuto.</p> <p>Con propria nota prot. n. 3770 del 13.2.2021 il Servizio amministrazione personale regionale della Direzione Centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha comunicato che, a seguito dell'interlocuzione degli uffici regionali con le sedi provinciali dell'INPS/ex INPDAP l'Amministrazione regionale ha inviato all'INPS/ex INPDAP una nota (PEC di data 25.01.2021, prot. 1828/P) contenente una proposta di totale revisione della datata prassi di gestione dei rimborsi in atto.</p> <p>Detta nuova procedura, orientata alla risoluzione delle problematiche conseguenti agli eventuali disallineamenti tra l'importo erogato dalla Regione e quanto effettivamente riconosciuto dall'INPDAP nonché a una migliore gestione dei residui attivi e passivi, semplificando la gestione complessiva del procedimento, consentirebbe all'INPS di procedere a più limitati e meno frequenti rimborsi con maggiore celerità.</p> <p>A integrazione di quanto comunicato dalla Direzione centrale autonomie locali, l'Avvocatura della Regione, con propria nota Prot. 2345 del 14.4.2021, ha informato di essere stata investita delle problematiche emerse dal controllo in argomento, con riferimento ai profili di criticità segnalati dalla Sezione. La stessa Avvocatura si riserva di fornire eventuali futuri aggiornamenti sulla vicenda.</p> <p>In sede di contraddittorio finale la Direzione centrale Autonomie locali, con propria nota prot. n. 13741 del 9.6.2021 ha precisato che dal confronto in corso con l'INPS sono emersi ulteriori profili di problematicità che richiedono approfondimenti di natura giuridico/legislativa oltre che valutazioni di ordine sociale. L'Amministrazione ha assicurato l'impegno costante delle parti interessate nel salvaguardare la tempestività dei rispettivi adempimenti e la propria disponibilità a fornire ogni elemento utile alla Sezione all'esito della definizione dei rapporti tra i due enti.</p> <p>In sede di contraddittorio l'Amministrazione regionale aveva comunicato di aver inviato un ulteriore sollecito in data 13.7.2020 ai fini della corresponsione della somma ancora dovuta dalla Regione Campania. In caso di ulteriore inadempimento l'Amministrazione aveva in tale sede espresso l'intendimento di procedere, per il</p>	<p>La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato, resta in attesa di conoscere l'esito finale del confronto con l'INPS in merito alla nuova procedura di gestione proposta dall'Amministrazione regionale.</p> <p>La Sezione prende atto di quanto comunicato e resta in attesa di conoscere l'esito del procedimento di recupero del credito di cui trattasi.</p>

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p>l'attuazione del piano di azione di e-government - Progetto Adeline - art. 103, commi 1, 2, 3, legge 23.12.2000 n. 388) relativo all'acquisizione di somme a titolo di cofinanziamento della Regione Campania per l'attuazione del piano di e-government connesso al progetto Adeline per la realizzazione di un sistema di interoperabilità delle comunicazioni delle aziende in materia di lavoro. In tale caso tutti i solleciti inviati dall'Amministrazione regionale (l'ultimo dei quali risale al 2015) risultavano rimasti inevasi.</p> <p><u>Non conformità ai principi che governano l'esigibilità della spesa:</u></p> <p>Con riferimento a un residuo passivo conservato sul cap. 1474 S (spese per la pulizia relativa agli immobili e agli uffici regionali - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente art. 8, l.c. 31.1.1963 n. 1; art. 7, comma 29, l.r. 20.8.2007 n. 22; art. 14, comma 34, l.r. 29.12.2010, n. 22) la Sezione aveva rilevato l'imputazione di una quota di spesa a un esercizio diverso da quello in cui risultava adempiuta completamente la prestazione da cui scaturiva l'obbligazione in argomento.</p> <p>In un altro caso, riferito al residuo passivo conservato sul cap. 2059 S (spese per interventi di manutenzione ordinaria di opere idrauliche e degli alvei dei corsi d'acqua), la Sezione aveva rilevato la conservazione a residuo dell'intero debito relativo al finanziamento concesso a un Consorzio di bonifica, seppur il decreto primario di impegno prevedesse le modalità temporali di erogazione del medesimo trasferimento attraverso acconti e saldo sulla base della progressione della spesa. La documentazione acquisita non consentiva di valutare la correttezza della conferma a residui dell'intero importo impegnato, in assenza di notizie in merito a eventuali verifiche dell'Amministrazione sulla progressione della spesa ai fini di determinare l'esigibilità dell'impegno.</p>	<p>tramite dell'Avvocatura, alle azioni legali di recupero del credito, posto che non sussistevano i presupposti per una compensazione legale con eventuali debiti regionali.</p> <p>La Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, con nota prot. n. 18831 del 22.10.2020, ha comunicato di aver inviato la pratica agli uffici dell'Avvocatura della Regione affinché intraprenda tutte le azioni ritenute necessarie al fine del recupero del credito di cui trattasi.</p> <p>La Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, con nota prot. n. 18831 del 22.10.2020, ha assicurato profuturo una maggiore attenzione alla corretta imputazione dei residui passivi, anche attraverso un'attività di verifica volta ad accertare che gli atti assunti in via istruttoria, in sede di riaccertamento ordinario dei residui dai singoli responsabili di spesa, e la relativa documentazione probatoria siano conformi a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011.</p> <p>La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con nota prot. n. 2281 del 18.1.2021, ha provveduto a trasmettere la deliberazione n. 257 del 17.6.2020 del Consorzio di bonifica destinatario del finanziamento in argomento, con cui è stato aggiudicato l'appalto per i lavori finanziati.</p>	<p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p> <p>La Sezione prende atto della documentazione trasmessa.</p>

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p><u>REGOLARE CANCELLAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI</u></p> <p><u>Coesistenza di una pluralità di accertamenti in relazione allo stesso fatto generatore del credito:</u></p> <p>I controlli eseguiti sulla regolare cancellazione di alcuni residui afferenti il cap. 719 E (canoni derivanti dalla gestione del demanio marittimo statale in materia turistico ricreativa, nautica, diporto e altri usi - quota capitale - art. 9, d.lgs. 1.4.2004, n. 111; l.r. 13.11.2006, n.22) avevano evidenziato in tre casi che il concessionario di un'area demaniale, talvolta moroso nel pagamento dei canoni, aveva chiesto e ottenuto una rateizzazione per l'estinzione del debito pregresso, che era stato interessato da un nuovo accertamento con nuove imputazioni relative alla scadenza delle obbligazioni, senza provvedere tempestivamente alla cancellazione del residuo attivo derivante dall'originario accertamento. In un altro caso, sempre riferito al medesimo cap. 719 E, la Sezione aveva verificato una rideterminazione del canone concessorio nell'ambito di un rapporto concessorio ventennale decorrente dal 2008 e caratterizzato da un acceso contezioso promosso dal concessionario, di per sé parzialmente inadempiente nel pagamento dei canoni. Il residuo attivo di cui era stata disposta la (tardiva) cancellazione raffigurava l'accertamento originario persistente prima della rideterminazione del canone.</p> <p><u>Intempestività nella cancellazione del residuo:</u></p> <p>Con riferimento alla cancellazione del residuo conservato sul cap. 6326 E (restituzioni di anticipazioni finanziarie da soggetti che hanno richiesto il premio previsto dalle misure 11 e 10 del PSR 2014-2020 art. 1, comma 7, l.r. 3.3.2017, n. 1), la Sezione aveva rilevato una tardiva</p>	<p>Già in sede di contraddittorio finale, l'Amministrazione regionale aveva assicurato, pro-futuro, l'adozione di opportune misure per garantire la correttezza delle scritture contabili, anche attraverso una ricognizione volta a intercettare le fattispecie in cui permaneva tale duplicazione di accertamenti, al fine di disporre la tempestiva cancellazione/rettifica dell'originario accertamento. La Direzione centrale finanze, con propria nota prot. n. 8619 del 15.7.2020, aveva inoltre garantito una sollecitazione alle Direzioni regionali affinché provvedessero in futuro, in modo contestuale e sistematico, alla rettifica/cancellazione dell'originario accertamento in vigenza di un nuovo accertamento per uno stesso credito. Con propria nota prot. n. 11690 del 6.10.2020 la stessa Direzione centrale finanze ha ribadito l'avvio di una verifica volta a intercettare le fattispecie in questione al fine di sollecitare le Direzioni competenti a disporre la cancellazione del credito originario.</p> <p>La Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, con propria nota prot. n. 18831 del 22.10.2020 ha assicurato di aver avviato una verifica interna sui provvedimenti di rateizzazione già concessi, al fine di accertare la regolarità dei medesimi ed eventualmente disporre tempestivamente la cancellazione dell'accertamento del credito originario. Con successiva nota prot. n. 24682 del 18.12.2020, la stessa Direzione ha altresì comunicato che, al termine della suddetta ricognizione delle entrate inerenti i capitoli di propria competenza, sono stati adottati i dovuti decreti di cancellazione dei residui derivanti dall'originario accertamento laddove è stata riscontrata la presenza di un nuovo accertamento per il medesimo credito.</p> <p>Già in sede di contraddittorio la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche aveva rappresentato che l'intempestività nella cancellazione del residuo in argomento era stata determinata da incombenze straordinarie che avevano visto il personale interamente impegnato sul fronte dell'attuazione del</p>	<p>La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato, si riserva future verifiche anche su casi analoghi.</p> <p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p>cancellazione, avvenuta nel 2020, del residuo attivo formatosi nel 2018 causa la ritardata restituzione dell'anticipazione finanziaria da parte di un beneficiario.</p> <p>In un altro caso, riferito al residuo afferente il cap. 805 E (entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile), la Sezione aveva rilevato la tardiva cancellazione di un residuo relativo al canone annuale di affitto di fondi rustici di proprietà regionale, successivamente ceduti in proprietà a un Comune.</p>	<p>Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 al fine di evitare la perdita di importanti risorse comunitarie e favorire il massimo utilizzo dei fondi a disposizione. Con nota prot. n. 5273 del 26.1.2021, la stessa Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ha assicurato, pro-futuro, il proprio impegno nel garantire una maggiore tempestività nell'eliminazione dei residui attivi da cancellare.</p> <p>Con nota prot. n. 5273 del 26.1.2021, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ha concordato sul fatto che sarebbe stata opportuna la cancellazione tempestiva, in sede di trasferimento della proprietà dei fondi rustici al Comune (avvenuto in data 9.7.2018), dei residui attivi relativi ai canoni di affitto in argomento per le annualità in scadenza successivamente al trasferimento (dal 2019 fino al 2032) anziché, come è di fatto avvenuto, attendere il riaccertamento ordinario dei residui attivi dell'esercizio 2019 (effettuato a marzo 2020).</p>	<p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>
<p><u>VERIFICA REGOLARITA' PROCEDIMENTO CONTABILE INERENTE ESCUSSIONE DI GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE</u></p> <p><u>Assenza di una fedele rappresentazione dei fatti della gestione nelle pertinenti scritture:</u></p> <p>Il controllo non aveva evidenziato l'esistenza di specifiche irregolarità nelle procedure bensì tutta la regolarità contabile delle singole operazioni risentiva di una non fedele rappresentazione dei fatti della gestione nelle pertinenti scritture e documenti contabili.</p>	<p>La Direzione centrale finanze, con nota inviata alle strutture e Direzioni regionali prot. n. 10671 del 14.9.2020, ha precisato di aver provveduto a correggere la nota integrativa e lo Stato patrimoniale in conformità a quanto segnalato dalla Sezione.</p>	<p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>
<p><u>VERIFICA REGOLARE GESTIONE AVANZO VINCOLATO</u></p> <p><u>Predisposizione idonea documentazione comprovante accertamenti per cassa:</u></p>		

OSSERVAZIONI FORMULATE	RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
<p>Il controllo, pur non evidenziando l'esistenza di specifiche irregolarità nella procedura di gestione dell'avanzo vincolato, aveva incidentalmente rilevato, nei confronti del cap. 903 E (entrate relative alle tariffe per attività istruttorie connesse all'autorizzazione integrata ambientale i cui al d.lgs. 59/2005 art. 6, comma 26, l.r. 18.1.2006 n. 2) che il conto accertamenti e riscossioni non evidenziava l'atto che costituiva accertamento dell'entrata. Detta entrata consisteva in una tariffa accertata al momento della riscossione ovvero per cassa. La Sezione aveva sottolineato che condizione necessaria per l'assunzione contabile dell'accertamento delle entrate è la predisposizione, da parte del servizio regionale competente, della necessaria documentazione comprovante la ragione del credito, il suo titolo giuridico, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza, anche nel caso in cui il credito sia contestuale al pagamento presso la tesoreria regionale.</p>	<p>La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con nota prot. n. 2281 del 18.1.2021, ha assicurato di aver provveduto a definire, d'intesa con il competente servizio della Direzione centrale finanze, la procedura di trasmissione dell'idonea documentazione comprovante i presupposti dell'accertamento dei crediti in questione.</p>	<p>La Sezione prende atto di quanto comunicato.</p>

Origine dei dati: Corte dei conti - Sezione di controllo del FVG

Monitoraggio del grado di riscontro fornito in relazione ai rilievi espressi in esito ai controlli DAS precedenti il rendiconto 2019.

Per completezza, si dà in questa sede notizia anche dei riscontri forniti dall'Amministrazione⁶ su rilievi formulati in occasione di dichiarazioni di affidabilità di rendiconti precedenti il 2019, per situazioni specifiche che ancora nel 2019 risultavano non completamente definite o per le quali la Sezione si era riservata di verificare la validità, la fattibilità, l'efficacia, l'applicazione o gli sviluppi delle misure adottate.

⁶ I riscontri che seguono traggono origine dall'esame della documentazione trasmessa dalla Direzione centrale finanze con note pervenute alla Sezione in data 29.1.2020 e 13.2.2020.

Con riferimento alle misure consequenziali in esito ai controlli formulati in occasione di dichiarazioni di affidabilità di rendiconti precedenti il 2017, si evidenzia che nel corso del 2020 le sottoelencate situazioni pendenti hanno avuto la seguente evoluzione:

- conservazione di residui attivi (euro 15.493,71 relativi agli esercizi 1996-1998) sul capitolo 1510 dell'entrata⁷ (rientri delle anticipazioni concesse all'ERSA dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative, consorzi di bonifica e associazioni provinciali degli allevatori), connotata da obiettive incertezze circa la realizzazione dell'intero credito. A conferma dell'interesse della Sezione di ricevere un aggiornamento annuale della situazione, fino alla definitiva soluzione delle problematiche, si evidenzia che, già in occasione del controllo Das sul rendiconto 2016, la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche aveva comunicato di aver chiesto all'Ersa informazioni aggiornate sullo stato delle misure adottate al fine di riscuotere il credito vantato nei confronti del soppresso Consorzio Agrario Provinciale di Trieste, che ha dato luogo all'iscrizione, tra i residui attivi del bilancio regionale, dell'entrata relativa al versamento alla Regione, da parte dell'Agenzia, delle corrispondenti somme. Nell'ambito degli aggiornamenti inviati nel corso del 2017 alla medesima Direzione centrale risorse agricole, circa l'evolversi della situazione, l'Ersa⁸ aveva confermato che l'avvocato che assiste il Commissario liquidatore aveva ripetutamente cercato un confronto con i Ministeri coinvolti, senza tuttavia giungere a una risoluzione della problematica; oltre a ciò, sempre nel 2017, una società creditrice del soppresso Consorzio aveva presentato un ricorso al TAR del Lazio al fine di vedere soddisfatta la richiesta di accesso agli atti e ai documenti inerenti alla propria posizione creditoria.

Con propria nota prot. 12466 del 25 febbraio 2019, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche aveva fatto presente che la sentenza del TAR del Lazio n. 439/2018, con riferimento al ricorso della citata società creditrice volto ad ottenere l'accesso ai documenti concernenti la procedura liquidatoria di cui trattasi, aveva inequivocabilmente stabilito che, nel caso di specie, il soggetto istituzionalmente competente a gestire le fasi della procedura di liquidazione coatta amministrativa era il Ministero dello Sviluppo

⁷ Si veda pag. 52 della relazione DAS 2014 (delib. n. 69/2015).

⁸ Nota prot. n. 9979 del 9.10.2017.

economico, potendo quest'ultimo fornire anche le opportune direttive al Commissario liquidatore.

Per quanto attiene gli sviluppi della vicenda nel corso dell'esercizio 2020, la stessa Direzione centrale, con nota prot. 4742 del 25.1.2021, ha comunicato di aver nuovamente chiesto all'ERSA un aggiornamento della situazione della procedura in argomento dal quale emerge che il Commissario liquidatore del Consorzio ha confermato che in sede di assemblea di Federconsorzi del 17 novembre 2020 è stato assicurato un intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE) per superare le criticità che ostacolano la chiusura della liquidazione. La citata Direzione è pertanto in attesa di conoscere quali azioni il MISE intenda intraprendere per consentire al liquidatore di portare a termine il proprio incarico.

Alla luce della situazione rappresentata dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche è stato verificato, dal punto di vista contabile, il mantenimento del residuo attivo sul capitolo 1510/E anche per l'esercizio 2020⁹. La Sezione, preso atto di quanto su esposto, conferma l'interesse a ricevere notizie in merito alle azioni intraprese per la definitiva riscossione (o dichiarazione di inesigibilità) del credito in argomento.

- Permane, a seguito dei controlli DAS sul rendiconto 2014, una problematica afferente la definizione, a mezzo di compensazione, dei rapporti finanziari intercorrenti, a vario titolo, fra l'Anas e la Regione, in relazione al capitolo 3690 S¹⁰ (finanziamento all'Anas s.p.a. per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione degli assi stradali di interesse statale e regionale previsti dall'APQ 4.3.2005), seppure la situazione risulti monitorata sia dalla competente Direzione centrale infrastrutture e territorio sia dalla Direzione centrale finanze. In data 8.2.2017, la Direzione centrale infrastrutture e territorio aveva comunicato che il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, aveva provveduto con decreto di data 12.12.2016 alla liquidazione, a favore dell'Anas s.p.a., dell'importo di euro 1.001.457,01, a fronte delle risorse anticipate dalla medesima società, a saldo della compensazione della situazione debitoria/creditoria intercorrente con la Regione e con

⁹ In particolare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 446 del 22 marzo 2021, i già menzionati euro 15.493,71 (euro 5.164,57 per ciascuno degli esercizi di provenienza fondi 1996, 1997 e 1998) sono stati conservati tra le somme a residuo per il capitolo di entrata 1510 di cui trattasi.

¹⁰ Si veda pagg. 5 e 30 della relazione DAS 2015 (delib. n. 42/2016).

riferimento alle opere di cui all'Accordo di programma Quadro (APQ) sottoscritto in data 10 marzo 2005.

In esito all'interesse della Sezione di ricevere aggiornamenti in merito al riconoscimento da parte dell'Anas s.p.a. dei crediti vantati dalla Regione ai fini della compensazione a saldo operata nel 2016 (euro 625.354,84 per progettazione raccordo Villesse-Gorizia e euro 679.063,27 per intervento SS13 Pontebbana ingresso Est conurbazione pordenonese), la Direzione centrale infrastrutture e territorio, con nota di data 23.3.2018, aveva trasmesso il sollecito inviato nella stessa data all'Anas s.p.a.¹¹ affinché l'ente medesimo esprimesse la propria valutazione di merito sulla documentazione, a suo tempo fatta pervenire dall'Amministrazione regionale, comprovante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della compensazione di cui trattasi. Nel corso del 2019 la Direzione centrale infrastrutture e territorio aveva preso contatti diretti con il Presidente della stessa società e rappresentato nuovamente la necessità dell'Amministrazione regionale di avere un riscontro formale alle note a suo tempo inviate all'Anas s.p.a., con riferimento sia alla compensazione sia all'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Con nota prot. 74988 del 9 dicembre 2020 la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha comunicato che l'Anas spa, completata l'attività istruttoria sulla congruità degli importi oggetto di compensazione, ha comunicato alla Regione la non ammissibilità della compensazione per l'importo di euro 625.354,84, relativo all'intervento di progettazione dei lavori di adeguamento alle caratteristiche autostradali del raccordo Villesse-Gorizia, in quanto la spesa risulterebbe in capo alla società concessionaria Autovie Venete s.p.a. La stessa Anas s.p.a. ha altresì rappresentato alla Regione la necessità di ricevere il versamento della suddetta somma di euro 625.354,84. A seguito di tale comunicazione la Direzione centrale infrastrutture e territorio, da ultimo con propria nota trasmessa a mezzo PEC in data 1° aprile 2021, ha assicurato il proprio impegno a eseguire un approfondimento istruttorio al fine di definire la legittimità della richiesta avanzata dall'Anas s.p.a.

La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato, resta in attesa di ricevere aggiornamenti in merito all'epilogo della problematica rappresentata.

¹¹ Nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio prot. n. 20259 del 23.3.2018 indirizzata all'Anas s.p.a., alla Direzione generale dell'Anas s.p.a., alla Direzione centrale finanze della Regione e alla Sezione di controllo della Corte dei conti del FVG.

Conclusioni.

Il controllo sulle singole misure intraprese dalla Regione ha, in definitiva, evidenziato che l'Amministrazione regionale ha risposto a tutte le osservazioni svolte nella DAS dell'esercizio 2019, sostanzialmente assicurando una futura attenzione nei confronti delle problematiche individuate dal controllo. La rilevanza delle stesse può pertanto considerarsi definita ai fini del controllo sull'esercizio 2019. Le questioni trattate e gli esiti del controllo potranno costituire argomenti da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'oggetto di future disamine, che consentiranno anche di valutare l'attendibilità delle assicurazioni fornite dall'Amministrazione.

VERIFICA SULLE OPERAZIONI SELEZIONATE

Controllo sulle entrate. Considerazioni generali in esito all'istruttoria svolta ed esiti del controllo.

Di seguito si espongono le schede relative alle operazioni di entrata oggetto di controllo.

Titolo di entrata oggetto di controllo: n. 2020/73250

Titolo 1: "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"

Tipologia: 10103 "Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali"

Categoria: 1010399 "Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c."

Capitolo di entrata: 2345

Denominazione: Compartecipazione ai tributi erariali - altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.

Codice IV livello Piano dei conti: E.1.01.03.99.000 - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.

Norme di riferimento del capitolo: art. 49, l.c. 31.1.1963 n. 1; art. 1, comma 817, l. 27.12.2017 n. 205.

Ordine di riscossione: n. 73250

Data ordine di riscossione: 10 .12.2020

Importo riscosso: euro 28.109,61

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria.

Tipologia di entrata e momento gestionale dell'ordine di riscossione rispetto all'intera procedura:

L'entrata si riferisce alle quote di compartecipazione dei tributi erariali riversati dallo Stato alla Regione. L'accertamento fa riferimento alle riscossioni effettuate nel mese di novembre 2020 relativamente all'ex provincia di Udine.

Norme di riferimento della procedura di entrata:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

L'art. 49 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, così come modificato dall'art. 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), definisce le quote di gettito delle entrate tributarie che spettano alla Regione Friuli Venezia Giulia. L'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, siano individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione e siano disciplinate la procedura di riversamento

delle stesse, nonché le modalità di informazione. Con il decreto ministeriale del 26.9.2019 sono stati stabiliti i tributi erariali spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia; le tipologie delle entrate erariali che, nelle more dell'individuazione delle modalità di attribuzione diretta, continuano ad essere corrisposte alla Regione mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato; le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti; le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali e i dati informativi forniti alla Regione. In particolare, l'art. 15 del citato decreto stabilisce che, nelle more dell'individuazione delle modalità di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie di cui all'art. 49 dello statuto regionale riscosse a mezzo ruolo, ad eccezione di quella ai tributi disciplinati dagli articoli da 5 a 12 del presente decreto, è attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato. Le entrate tributarie che rientrano in detta fattispecie sono elencate nella tabella di cui all'allegato C del decreto, con l'indicazione del pertinente capitolo e articolo del bilancio dello Stato. L'art. 17 al comma 3 prevede che gli agenti della riscossione, trasmettano alla Regione la distinta riepilogativa dei versamenti effettuati nel mese precedente secondo uno schema definito nell'allegato E del decreto.

Descrizione dell'entrata riscossa:

L'ordine di riscossione si riferisce al riversamento dei versamenti effettuati nel mese di novembre 2020 relativi all'ex Provincia di Udine, afferenti le compartecipazioni erariali spettanti alla Regione. Il totale delle entrate da compartecipazione del mese di novembre spettanti alla Regione è pari a € 673.467,87 ed esse sono state iscritte in diversi capitoli di entrata del bilancio regionale (2348, 2349, 2350, 2355, 2358). Con particolare riferimento al capitolo 2345, nel mese di novembre sono state accertati e riscossi € 82.012,27 relativi a tutte le quattro ex Province della Regione.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'accertamento dell'entrata è stato fatto sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate del 9.12.2020 che ha trasmesso le distinte dei versamenti ricevuti nelle ex quattro province riferite al mese di novembre.

Risulta rispettato il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che al punto 3.7.7 prevede che *"l'accertamento da parte delle autonomie speciali delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa."*

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili, ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- nota della Direzione con cui sono spiegate le modalità di accertamento e di riscossione delle entrate;
- delibera di generalità n. 1560 del 13 settembre 2019 che individua i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione;
- comunicazione dall'Agenzia delle entrate che ha trasmesso le distinte riepilogative dei versamenti effettuati nel mese di novembre per le ex Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

- distinte riepilogative dei versamenti effettuati per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine in formato PDF e TXT;
- n. 43 avvisi di incasso relativi ai versamenti effettuati nel mese di novembre e registrati sul capitolo di entrata 2345;
- elenco degli avvisi di incasso;
- stampa dell'accertamento n. 63266 avente ad oggetto "novembre 2020 - riversamento ex SAC Provincia di Udine - compartecipazione ai tributi erariali - altri tributi.

Con nota del 29.4.2021 assunta al numero 2049 del protocollo, la Direzione centrale finanze ha fornito le seguenti precisazioni: *"In riscontro alla richiesta formulata con mail del 26 aprile u.s. si trasmette il prospetto illustrato nel corso dell'interlocuzione intercorsa nelle vie brevi il 23 aprile e si sintetizzano, di seguito, le fasi che caratterizzano la gestione delle entrate del capitolo 2345.*

- 1) *Ricevimento mensile (intorno ai primi giorni del mese) via PEC da Agenzia Entrate Riscossione (AER) di 4 file in formato txt riferiti al mese precedente, relativi a tutti i riversamenti eseguiti a carico dei capitoli del bilancio dello Stato, distinti per provincia (per la corrispondenza tra i capitoli dello Stato e i capitoli della Regione si rinvia al primo foglio del prospetto excel allegato);*
- 2) *pervengono giornalmente alla Regione gli avvisi di incasso dei riversamenti eseguiti da AER (mensilmente tra i 400 e i 500 avvisi). Gli avvisi riportano la data in cui il contribuente ha versato (inserita nella causale dell'avviso prima dell'indicazione del capo, capitolo e articolo del bilancio dello Stato), la data in cui AER riversa alla Regione (inserita nella causale dell'avviso dopo l'indicazione del capo, capitolo e articolo del bilancio dello Stato) e la data di accredito nel conto corrente della Regione (riportata nei campi "data valuta", "data versamento" e "data avviso");*
- 3) *viene eseguita (con riferimento alla data del protocollo di ricezione in arrivo della PEC di AER) la scrittura contabile di accertamento su tutti i capitoli regionali corrispondenti ai capitoli del bilancio dello Stato (si rinvia al foglio "accertamenti cap.ex sac nov 2020" del file allegato), distintamente per le 4 province;*
- 4) *viene disposta la riscossione degli avvisi di incasso imputandoli indistintamente agli accertamenti disposti sui singoli capitoli fino a concorrenza dell'importo accertato mensilmente con riferimento alle 4 province; si provvede a marciare con un "campo note" tutti gli avvisi pervenuti nel mese, collegandoli in tal modo a tutti gli accertamenti disposti sui diversi capitoli regionali (si rinvia al foglio "campo note avvisi tutti nov" del prospetto allegato);*
- 5) *gli avvisi che, a seguito delle operazioni di cui al punto 4, non risultano completamente contabilizzati vengono imputati agli accertamenti ancora rimasti da riscuotere (si rinvia al foglio "c.p.o note tt accert. solo 2345e" del prospetto allegato);*
- 6) *completate le operazioni di cui al punto 5 viene disposto l'invio al sistema del Mandato informatico di tutte le reversali emesse sui capitoli regionali oggetto di accertamento. mpo. "*

L'esame della documentazione ha evidenziato la regolarità della procedura seguita, la corretta imputazione dell'entrata, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata nonché la corretta attribuzione del codice di IV livello del piano dei conti.

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di entrata che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati,

il corretto accertamento dell'entrata, in particolare, la corretta attribuzione dei del codice di IV livello del piano dei conti, la sostanziale corrispondenza tra importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di entrata e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

Titolo di entrata oggetto di controllo: n. 2020/18885

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Tipologia 22101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Categoria 2010102: Trasferimenti correnti da amministrazioni locali

Capitolo di entrata: 11994

Denominazione: Concorso alla finanza pubblica da parte dei Comuni, art. 9, comma 2, l.r. n. 24/2019.

Codice IV livello Piano dei conti: E. 2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da amministrazioni locali.

Norme di riferimento del capitolo: l.r. n. 24/2019, art. 9, comma 13.

Codice gestionale: 2010102003 - Trasferimenti correnti da Comuni.

Ordine di riscossione: n. 18885

Data ordine di riscossione: 01.04.2020

Importo riscosso: euro 102.148,94

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - Servizio finanza locale.

Tipologia di entrata e momento gestionale dell'ordine di riscossione rispetto all'intera procedura:

La fattispecie di entrata si presenta peculiare in quanto trattasi di incasso derivante da un vincolo di commutazione in entrata delle risorse in oggetto di atto di liquidazione al Comune di Artegna nell'ambito dell'assegnazione dei finanziamenti a titolo di fondo unico comunale.

Norme di riferimento della procedura di entrata:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. 27 dicembre 2019, n. 24, art. 9, comma 13 (Legge di stabilità 2020).

Descrizione dell'entrata riscossa:

L'ordine di riscossione si riferisce all'incasso di euro 102.148,94 che costituisce l'importo dovuto dal Comune di Artegna per il concorso degli enti locali alla finanza pubblica ripartito ai sensi dell'art. 9, comma 13, della l.r. n. 24/2019, tabella P.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

Dalla documentazione pervenuta con nota prot. n. 4686 dd. 1.4.2021 non emergerebbe l'esistenza di un atto gestionale autonomo costituente accertamento.

Agli atti è presente il decreto n. 1080/AAL del 12.3.2020 con il quale il Servizio finanza locale ha provveduto a liquidare le risorse assegnate agli enti locali a titolo di fondo unico comunale sulle cui somme è stato attuato il recupero del concorso degli enti locali alla finanza pubblica 2020 ponendo un vincolo di commutazione in entrata sul capitolo del bilancio 11994/E. Tale vincolo di commutazione in entrata inserito nell'ambito della fase di liquidazione delle risorse assegnate al

Comune di Artegna, pari a euro 102.148,94, ha generato l'avviso di incasso n. 2020/36524, riscosso con la reversale n. 18885 del 1.4.2020.

Sembra desumersi, pertanto, che l'atto costituente accertamento vada individuato in un atto del procedimento volto all'erogazione dei trasferimenti regionali agli enti locali e, precisamente, nel decreto di liquidazione delle risorse a favore dei Comuni, commutate in entrata, il quale risulterebbe al contempo atto presupposto dell'accertamento.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili, ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decr. n. 1080/AAL del 12.03.2020 Fondo unico comunale 2020- Liquidazione a favore dei Comuni con recupero del concorso alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-Enti locali;
- accertamento quota 2020 Comune di Artegna (rif. n.3323 del 12.03.2020);
- stampa avvisi Comune di Artegna (rif. n. 36254 del 18.03.2020);
- ordine di riscossione n. 18885 del 1.04.2020.

L'esame della documentazione ha evidenziato la carenza dei seguenti atti:

- il decreto di impegno n. 719 del 12.02.2020;
- il decreto n. 807 del 19.02.2020.

Non è inoltre emersa evidenza circa l'esistenza di un atto di accertamento (quale ne sia la forma) recante gli elementi specificati al paragrafo 3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011; accertamento riguardante non solo le somme che trovano capienza nelle risorse del fondo unico comunale ma anche quelle che non trovano capienza e che devono essere versate direttamente dall'ente locale (nello specifico i Comuni di Lignano Sabbiadoro e di Sappada).

Con e-mail dd. 6.5.2021 sono state inoltrate richieste istruttorie integrative riscontrate con nota acquisita in ingresso al prot. n. 2165 dd. 7.5.2021.

Profili di criticità

Ad un primo esame istruttorio sulla base della documentazione pervenuta sono emersi alcuni profili di criticità in relazione alla fase dell'accertamento, come di seguito si rappresenta ricostruendo la fattispecie oggetto del presente controllo.

La l.r. n. 24/2019 (Legge di stabilità 2020) dispone all'art. 9, comma 2, che gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli -Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2020-2022, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.

Ai sensi del successivo comma 13 del medesimo articolo le risorse dovute dagli enti locali all'Amministrazione regionale per ciascuno degli anni del triennio 2020 - 2022 sono ripartite sulla base della Tabella P, recante la misura del contributo comunale alla finanza regionale con la relativa suddivisione degli importi dovuti dai singoli enti.

Il recupero dei suddetti importi, costituenti il concorso annuale degli enti locali alla finanza regionale, è realizzato in conformità alle disposizioni dei successivi commi 14 e 15 della l.r. n. 24/2019 "a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 5 per ciascuno degli anni del

triennio 2020-2022 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.”. Le corrispondenti entrate, pari a euro 69.357.570,99 per ciascun anno del triennio, “sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.”.

In buona sostanza, parte delle risorse che la Regione assegna annualmente alla finanza locale ad integrazione delle entrate proprie dei comuni e che sono destinate al finanziamento, tra le diverse voci, anche del fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi sono nel caso di specie utilizzate a copertura di quanto sarebbe dovuto alla Regione a titolo di concorso alla finanza regionale, in una sorta di compensazione tra due debiti, quello della Regione verso i Comuni e quello di questi ultimi nei confronti della Regione. In tal modo le risorse finanziarie regionali invece di essere destinate alla loro funzione di finanziamento integrativo a favore degli enti locali restano acquisite all'Amministrazione regionale consentendo in definitiva ai Comuni, ove il fondo sia capiente (non lo è per i soli Comuni di Lignano Sabbiadoro e Sappada), di non dover effettuare versamenti con risorse proprie.

Come si evince dalla lettura delle norme finanziarie sopra richiamate, lo stesso legislatore regionale ha disciplinato il modo del concorso e il relativo ammontare senza che ciò comporti tuttavia interferenze rispetto alla disciplina della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011 e ai relativi postulati e principi applicati.

Per quanto concerne il procedimento amministrativo - contabile seguito dal Servizio competente per l'attuazione del suddetto concorso degli enti locali risulta:

- a) un primo decreto n. 719 dd. 12.2.2020 di assunzione dell'impegno della spesa complessiva di euro 443.202.546,41 per l'anno 2020 a favore dei comuni a titolo di fondo unico comunale;
- b) un secondo decreto - non allegato - n. 807 dd. 19.2.2020 di quantificazione del concorso finanziario degli enti locali sia per singolo comune che in termini complessivi (per euro 69.357.570,99) il recupero del concorso finanziario distinguendo tra l'importo che trova capienza nelle risorse del fondo unico comunale (pari a euro 64.921.484,36) e quelle che non trova capienza e che va restituito dai Comuni di Lignano Sabbiadoro (per euro 4.346.637,78) e Sappada (per euro 89.448,85);
- c) infine, con il decreto n. 1080 dd. 12.3.2020 è disposta la liquidazione della quota di risorse del fondo unico comunale per euro 64.921.484,36 secondo la ripartizione a favore dei Comuni elencati nella tabella costituente allegato A al decreto medesimo, con richiesta di emissione di un ordinativo di pagamento sul quale è posto un vincolo di commutazione in entrata per l'intero importo a valere sul capitolo 11994/E. Agli atti è presente anche l'allegato contabile dove emerge l'assunzione dell'impegno a favore del comune di Artegna e relativa richiesta di emissione del mandato di pagamento al tesoriere con indicazione di commutazione in entrata.

Stante la documentazione pervenuta, sembrerebbe che nel procedimento sopra descritto l'atto di accertamento venga individuato e fatto coincidere con l'atto di liquidazione (il decreto di impegno sub a) non è allegato) tramite l'apposizione del vincolo di commutazione. Tuttavia, le operazioni di accertamento e quelle relative alla spesa sono concettualmente differenti e autonome tra loro e quindi la modalità seguita non sarebbe in linea con le norme contabili.

Conclusioni:

A seguito del riscontro alle richieste istruttorie integrative è pervenuto, in particolare, il decreto 10051/FIN assunto in data 15.12.2020 con il quale l'Amministrazione regionale, dopo aver dato atto nelle premesse della procedura seguita con riferimento al concorso degli enti locali alla finanza

regionale, ha provveduto a riscontrare gli accertamenti effettuati in conto competenza 2020 per complessivi euro 69.357.570,99 come da importi indicati nella tabella P di cui all'art. 9, comma 13, della l.r. n. 24/2019.

Trattasi in sostanza di una presa d'atto, ora per allora, degli accertamenti, anche con riferimento alle somme che non hanno trovato copertura nelle risorse del fondo unico comunale e dovute direttamente dai Comuni di Lignano Sabbiadoro e Sappada. Tale provvedimento è stato assunto, come rappresentato in sede istruttoria, in esito alle osservazioni formulate in sede di DAS 2019 con riferimento alla fase dell'accertamento dell'entrata.

Il riscontro istruttorio consente quindi di superare le criticità che erano state evidenziate, pur ritenendo opportuno richiamare, in via generale, l'Amministrazione sulla necessità di porre attenzione agli adempimenti contabili relativi alla fase dell'entrata secondo i principi contabili applicati di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e alla distinzione concettuale tra gli atti di accertamento e quelli di impegno.

Titolo di entrata oggetto di controllo: n. 2020/17083

Titolo 3: "Entrate extratributarie"

Tipologia 30100: "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"

Categoria 3010200: "Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi"

Capitolo di entrata: 7011

Denominazione: Conto privati motorizzazioni Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine L.1.12.1986 n. 870; art. 9, comma 5, decreto legislativo 1.4.2004 n. 111.

Codice IV livello Piano dei conti: E.3.01.02.01 - Entrata dalla vendita di servizi.

Norme di riferimento del capitolo: Legge n. 870/1986; d.lgs. n. 111/2004.

Codice gestionale: 3010201035 - Proventi da autorizzazioni.

Ordine di riscossione: n. 17083

Data ordine di riscossione: 09.3.2020

Importo riscosso: euro 225,00 (gestione competenza)

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio motorizzazione civile regionale.

Tipologia di entrata e momento gestionale dell'ordine di riscossione rispetto all'intera procedura:

L'entrata si riferisce alla riscossione dei versamenti pari a euro 225, effettuati ai sensi della legge n. 870/1986 da un'autoscuola per le sedute d'esami del 6 febbraio 2020 (avviso d'incasso n. 13860), del 12 febbraio 2020 (avviso d'incasso n. 18264) e del 19 febbraio 2020 (avviso d'incasso n. 19164).

Norme di riferimento della procedura di entrata:

D.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); legge regionale n. 21/2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale); legge n. 870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi

della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti); legge n. 111/2004 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).

Descrizione dell'entrata riscossa:

L'ordine di riscossione si riferisce al versamento di euro 225, riconducibili a tre diversi avvisi di incasso pari a 75 euro cadauno, eseguiti ai sensi della legge n. 870/1986 da un'autoscuola per le sedute d'esami del 6 febbraio 2020 (avviso d'incasso n. 13860), del 12 febbraio 2020 (avviso d'incasso n. 18264) e del 19 febbraio 2020 (avviso d'incasso n. 19164).

Atto costituente accertamento dell'entrata:

Accertamento n. 2202/2020 avente per oggetto: "Trieste-Servizio motorizzazione civile-conto privati mese di febbraio 2020"; avviso d'incasso n. 13860/2020, avviso d'incasso n. 18264/2020 e avviso d'incasso n. 19164/2020.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili, ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti in copia:

- nota della Direzione centrale finanze della Regione FVG, acquisita dalla Sezione al protocollo n. 1891 del 7 aprile 2021, con cui sono stati inviati i documenti inerenti al caso di specie;
- stampa avviso di incasso n. 13860/2020, avviso d'incasso n. 18264/2020 e avviso d'incasso n. 19164/2020;
- ricevuta applicativa di incasso del 17 aprile 2020;
- reversale di incasso n. 17083 del 2020;
- stampa ordine di riscossione;
- stampa accertamento n. 2202/2020;
- nota descrittiva dell'iter amministrativo-contabile;
- excel riepilogativo di vari dati (a titolo esemplificativo: estremi dell'accertamento e dell'avviso di incasso).

Profili di criticità:

L'esame della documentazione non ha evidenziato particolari criticità.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione il procedimento di emissione dell'ordine di riscossione all'esame risulta conforme alle norme in vigore.

Titolo di entrata oggetto di controllo: n. 2020/63623

Titolo 4: "Entrate in conto capitale"

Tipologia 40500: "Altre entrate in conto capitale"

Categoria: 4050400 - "Altre entrate in conto capitale n.a.c."

Capitolo di entrata: 1012

Denominazione: Rientri contributi concessi sul fondo regionale per l'edilizia residenziale non più spettanti. Art. 5, comma 55, l.r. 23.7.2009 n. 12.

Codice IV livello Piano dei conti: 4.05.04.99 Altre entrate in conto capitale n.a.c.
Norme di riferimento del capitolo: Art. 5, comma 55, l.r. 23.7.2009 n. 12.

Ordine di riscossione: n. 63623

Data ordine di riscossione: 16.10.2020

Importo riscosso: euro 295,15 (gestione residui)

Esercizio di provenienza fondi: 2018

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio edilizia.

Tipologia di entrata e momento gestionale dell'ordine di riscossione rispetto all'intera procedura:

Incasso di parte di una quota mensile relativa al rientro delle quote di contributo di edilizia agevolata non più spettanti ad un beneficiario a causa della revoca del contributo stesso.

Norme di riferimento della procedura di entrata:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); Art. 5, comma 55, l.r. 23.7.2009 n. 12 che istituisce il capitolo di entrata 1012 ai fini dell'accertamento e della riscossione delle quote di contributo e dei rientri non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoca o di decadenza di cui all'art. 11, c. 2, della l.r. 6/2003 come modificato dal comma 53; art. 11, c. 2 l.r. 6/2003 che stabilisce che nel Fondo per l'edilizia residenziale confluiscono, tra gli altri proventi, i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari di edilizia agevolata a seguito di revocche o decadenze.

Descrizione dell'entrata riscossa:

L'ordine di riscossione si riferisce all'incasso di una parte della quota mensile dei rientri conseguenti alla revoca di un contributo per l'acquisto della prima casa (edilizia agevolata).

Atto costituente accertamento dell'entrata:(estremi, data, oggetto, esigibilità del credito): accertamento n. 32283 del 12.6.2018 relativo ai rientri a seguito della revoca di un contributo regionale concesso per l'acquisto della prima casa ex art. 5 della l.r. n. 6/2003 per un importo complessivo pari a euro 10.044,82, con scadenza 31.12.2018. I rientri mensili sono conseguenti al pignoramento presso terzi promosso dall'Avvocatura della Regione nei confronti del Ministero delle finanze - ragioneria territoriale dello Stato di Udine (terzo pignorato) e dell'ordinanza del Tribunale di Udine che ha assegnato alla Regione creditrice l'importo mensile di un quinto delle spettanze "in coda" all'esecutato. Il debitore risulta dipendente del Ministero.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili, ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- provvedimento prot. 2094 del 16.12.2008 della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia che, in qualità di gestore dei contributi di edilizia agevolata, ha disposto la revoca del contributo concesso con precedenti provvedimenti del 5.5.2005 e del 20.5.2005, determinando l'importo da restituire in complessivi euro 10.265,87, di cui euro 9.525,07 a titolo di contributo ed euro 740,80 a titolo di interessi legali calcolati alla data del provvedimento medesimo;

- decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 593 del 19.7.2010 nei confronti dei debitori per il pagamento dell'importo di euro 10.819,67, l'interesse di euro 0,78 e le spese per la procedura giudiziaria di euro 634,87;
- atto di precetto del 15.3.2011 che intima il pagamento di euro 12.345,82 comprensivi dell'ammontare ingiunto e degli interessi;
- intimazione di pagamento del 19.7.2012 per l'importo ingiunto;
- atto di pignoramento presso terzi di data 15.11.2013 promosso dall'Avvocatura della Regione nei confronti della Ragioneria territoriale dello Stato di Udine considerato che il debitore presta servizio presso tale ufficio e, in virtù di tale rapporto di lavoro, vanta un diritto di credito;
- nota di data 6.6.2017 n. 3245 dell'Avvocatura della Regione che comunica che all'udienza del 3 febbraio 2014 il Giudice del Tribunale di Udine ha assegnato alla Regione l'importo mensile di un quinto delle spettanze "in coda" dell'esecutato sino al pagamento delle spese della procedura;
- nota prot. 1738 del 19.3.2018 dell'Avvocatura della Regione di trasmissione alla Ragioneria territoriale dello Stato di copia dell'ordinanza di assegnazione munita di registrazione e di formula esecutiva nonché della dichiarazione relativa al trattamento fiscale del credito vantato dalla Regione FVG con quantificazione del credito complessivamente vantato in base all'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate;
- nota prot. 2023 del 30.3.2018 dell'Avvocatura di richiesta al Servizio Entrate, tributi e programmazione finanziaria, di imputare le somme via via riversate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria territoriale dello Stato sul cap. 313, fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.659,55 per spese liquidate e anticipate dall'Avvocatura;
- nota prot. 39005 del 12.6.2018 del Servizio Edilizia della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio di richiesta di imputazione delle residuali somme sul cap. 1012 fino alla concorrenza di euro 9.525,07 (importo dovuto a titolo di contributo) e di euro 519,75 (importo dovuto a titolo di interessi maturati fino alla data della dell'11 giugno 2018), con riserva di aggiornare e comunicare gli importi riferiti alla quota interessi sulla base delle somme che sarebbero state versate mensilmente in nome e per conto del debitore;
- nota prot. 60093 del 14.10.2020 con cui il Servizio Edilizia ha comunicato al Servizio Entrate l'importo per interessi complessivamente maturati nel 2019 e nel 2020 fino alla data dell'ultimo versamento fatto dal Ministero il 29.9.2020, unitamente alla definizione del saldo del debito residuo, che si sarebbe estinto con la trattenuta prevista a gennaio 2021;
- nota prot. 5584 del 6.11.2020 con cui l'Avvocatura comunica il saldo del residuo debito al 29.9.2020 pari a 1.136,33. Comunica inoltre, che il debito complessivo sarà da considerarsi estinto

con il versamento delle rate di novembre e dicembre 2020 (di euro 320,46 ciascuna) e di gennaio 2021 (del minor importo di euro 174,95);

- accertamento n. 32283 del 12.6.2018 per euro 10.044,82 relativo ai rientri a seguito del pignoramento presso terzi per il recupero del credito derivante dalla revoca di un contributo regionale per l'acquisto della prima casa;
- d.g.r. n. 647 del 30.4.2020 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019 che conserva il credito residuo di cui all'accertamento n. 32283 del 12.6.2018;
- avviso di incasso n. 115002 del 28.8.2020 per euro 320,46 relativo ad una quota di rientro;
- accertamento n. 48649 del 14.10.2020 per euro 1.482,10 relativo ai rientri a seguito pignoramento presso terzi per il recupero del credito derivante da contributo regionale per l'acquisto della prima casa;
- ordine di riscossione n. 63623 del 14.10.2020 in conto residui relativo ad una quota dei rientri conseguenti al recupero del credito derivante dalla revoca del contributo regionale per l'acquisto della prima casa per euro 295,15, a valere sull'accertamento n. 32283 del 12.6.2018 (oggetto di esame);
- ordine di riscossione n. 63624 del 14.10.2020 in conto competenza relativo ad una quota dei rientri a seguito pignoramento presso terzi per il recupero del credito derivante da contributo regionale per l'acquisto della prima casa per euro 25,31, a valere sull'accertamento n. 48649 del 14.10.2020;

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di entrata che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, il corretto accertamento dell'entrata, in particolare, la corretta attribuzione dei codici di bilancio, la sostanziale corrispondenza tra gli importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di entrata e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

Titolo di entrata oggetto di controllo: n. 2020/103409

Titolo 5: "Entrate da riduzione di attività finanziarie"

Tipologia 400: "Altre entrate per riduzione di attività finanziarie"

Categoria 6: "Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla tesoreria unica"

Capitolo di entrata: 1753

Denominazione: Prelevamenti di somme depositate nel conto corrente n. 22917/1006 (risorse CEE - cofinanziamenti nazionali) aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

Codice IV livello Piano dei conti: E.5.04.06.01.000

Norme di riferimento del capitolo: art. 74 l. 19.2.1992 n. 142.

Ordine di riscossione: n. 103409

Data ordine di riscossione: 29.12.2020

Importo riscosso: euro 1.196.830,77

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale Finanze - Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria.

Tipologia di entrata e momento gestionale dell'ordine di riscossione rispetto all'intera procedura:

L'entrata si riferisce all'acquisizione di fondi trasferiti dall'UE e dallo Stato per la realizzazione di programmi Interreg.

Norme di riferimento della procedura di entrata: principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 3.12 (All. n. 4/2 al d.lgs. 118/2011). Il principio contabile evidenzia quanto di seguito riportato:

"Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:

- la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE,
- la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria,
- al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria."

Descrizione dell'entrata riscossa:

L'ordine di riscossione, dell'ammontare complessivo di euro 1.196.830,77, si riferisce all'introito dell'importo relativo a due finanziamenti afferenti al Programma Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020; uno nazionale, di euro 42.598,01, e uno europeo, di euro 1.154.232,76). L'ordine di riscossione è stato emesso in data 29.12.2020 e firmato in data 30.12.2020.

Dal "mod. 56T Unificato T.C." risulta che i trasferimenti erano stati accreditati presso la tesoreria centrale dello Stato in data 2.12.2020.

In merito alle successive fasi di contabilizzazione dell'entrata, finalizzate al trasferimento dei fondi dal conto di tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, al conto di tesoreria, risulta che in data 9.12.2020, la Regione aveva inoltrato una richiesta di prelevamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato I.GE.PA - e

che l'esigibilità delle somme era prevista per il 18.12.2020.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'accertamento dell'entrata, effettuato in data 10.12.2020, non risulta da uno specifico decreto. La stampa accertamenti e riscossioni evidenzia, quale documentazione di riferimento dell'accertamento di entrata, due decreti (n. 9198/FIN del 10/12/2020 e n. 9199 del 10/12/2020) concernenti l'impegno e la contestuale liquidazione sul cap. 9807 degli importi ricevuti al fine di consentire l'imputazione delle risorse al titolo IV dell'entrata e precisamente ai capitoli 1906/E (Acquisizione di fondi stato per il programma di cooperazione "Interreg V-A Italia Slovenia" 2014-2020 - in conto capitale art. 1, regolamento C.E.E. 17.12.2013 n. 1299) e 1907/E (Acquisizione di fondi Ue per il programma di cooperazione "Interreg V-A Italia Slovenia" 2014-2020 - in conto capitale art. 1, regolamento C.E.E. 17.12.2013 n. 1299).

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili, ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- mod. 56T Unificato T.C. dal quale risultano: in data 2.12.2020, due versamenti, rispettivamente di euro 42.598,01 e di euro 1.154.232,76; in data 18.12.2020, un prelevamento di fondi e per euro 11.659.029,98;
- richiesta di prelevamento n. 9 del 9.12.2020 di euro 11.659.029,98 relativa alle QTC n. 8, 13, 14, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49;
- decr. n. 9198/FIN del 10/12/2020 ad oggetto "Impegno e liquidazione sul capitolo di spesa 9807/C anno 2020 - QTC n. 49 dd. 2 dicembre 2020 per € 1.154.232,76 - Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - Finanziamento UE";
- decr. n. 9199/FIN del 10/12/2020 ad oggetto "Impegno e liquidazione sul capitolo di spesa 9807/C anno 2020 - QTC n. 48 dd. 2 dicembre 2020 per € 42.598,01 - Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - Finanziamento nazionale";
- stampa accertamento n. 63576/2020, afferente all'accertamento, in data 10/12/2020, di euro 1.196.830,77 sul cap. 1753/E;
- stampa dell'avviso d'incasso n. 181179 del 18/12/2020 dell'importo di euro 11.659.029,98 afferente ai prelevamenti di cui alle quietanze della tesoreria centrale n. 8, 13, 14, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49,
- ordine di riscossione n. 103409, firmato in data 30.12.2020, dell'importo di euro 1.196.830,77.

A seguito di specifica richiesta istruttoria gli uffici regionali hanno provveduto alla trasmissione del mandato di pagamento n. 89787 del 10/12/2020 dell'importo di euro 42.598,01 e del mandato di pagamento n. 89788 del 10/12/2020 dell'importo di euro 1.154.232,76.

Profili di criticità:

L'art. 53 comma 2 del d.lgs. 118/2011 indica che "L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da

incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza". L'esame degli atti trasmessi ha evidenziato che la registrazione del diritto di credito nel bilancio regionale è stata ricollegata ai decreti nn. 9198 e 9199 che pur menzionando la preventiva fase della registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE, dispongono esclusivamente l'impegno (sul cap. 9807/s) e la contestuale liquidazione degli importi introitati al cap. 1753/E. Di fatto, i richiamati decreti sono finalizzati all'emissione di due mandati in commutazione di entrata per la corretta registrazione dei fondi nei capitoli del bilancio regionale e riguardano fasi gestionali successive.

Constatato che i decreti di impegno n. 9198 e n. 9199 si limitano a citare le fasi preventive di accertamento e riscossione delle entrate ma non dispongono nulla al riguardo, la Sezione ha inoltrato una richiesta di chiarimenti alla Regione volta ad appurare l'esistenza di altro decreto per l'assunzione dell'accertamento. Con nota prot. n. 5803/P del 26.4.20121, la Direzione Centrale Finanze ha precisato che avrebbe provveduto a disporre con i decreti di impegno nn. 9198 e 9199 anche la preventiva registrazione dell'accertamento fornendo uno specifico atto di convalida.

In merito, si evidenzia che dalla lettura dei principi contabili emerge una sequenzialità logico-temporale nelle fasi di contabilizzazione delle entrate derivanti dagli incassi di fondi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni. Infatti, i principi contabili evidenziano come la contabilizzazione nel bilancio della Regioni comporti:

- "la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE" (questa fase risulta oggetto del presente controllo),
- "la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale" (disposta dalla Regione con i decreti nn. 9198 e 9199 e con mandati 89787/2020 e 89788/2020).

In merito alla sequenzialità delle operazioni di contabilizzazione descritta dal principio contabile, emerge che i mandati di pagamento n. 89788 e n. 89787 sono stati emessi in data 10.12.2020 ovvero in data anteriore all'emissione dell'ordine di riscossione n. 103409 (30.12.2020) afferente alla riscossione del finanziamento UE.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione si riscontra che il procedimento di emissione dell'ordine di riscossione all'esame evidenzia alcune criticità inerenti alla corretta individuazione della documentazione sulla base della quale è stata operata la registrazione dell'accertamento cui l'ordine di riscossione si riferisce.

Considerando l'operazione di acquisizione dell'entrata nel bilancio regionale nel suo complesso, si riscontra altresì che il mandato emesso in quietanza di entrata precede l'ordine di riscossione relativo all'introito delle risorse UE.

A seguito dei rilievi della Sezione, la Regione ha provveduto a trasmettere in occasione del contraddittorio, due decreti emessi al fine di regolarizzare le registrazioni contabili inerenti alle entrate incassate nel conto di tesoreria centrale.

In merito si sottolinea, tuttavia, che le osservazioni formulate non riguardavano tanto l'assenza di un atto formale di accertamento, quanto il fatto che la registrazione dell'entrata fosse fondata sul decreto di impegno, relativo ad una fase successiva di gestione delle risorse, e che l'assenza di un decreto iniziale in cui fosse descritto l'insieme delle fasi attraverso le quali contabilizzare l'operazione avesse comportato una gestione non coerente dei passaggi connessi alla registrazione

dei trasferimenti.

Nel caso esaminato, infatti, il decreto di accertamento, oltre a costituire un momento fondamentale per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 53 del d.lgs. 118/2011 ai fini della corretta registrazione del credito in contabilità, rappresenta anche la sede utile in cui definire la sequenza logica delle fasi connesse alla rilevazione di un'operazione che comporta una pluralità di registrazioni e che è volta a conseguire una corretta rappresentazione dei fatti di gestione in contabilità.

Titolo di entrata oggetto di controllo: n. 2020/90618

Titolo 6: "Accensione prestiti"

Tipologia 60300: "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine"

Categoria 6030100: "Finanziamenti a medio lungo termine"

Capitolo di entrata: 7650

Denominazione: Ricavo derivante dalle operazioni di ricorso al mercato finanziario destinate al finanziamento di spese di interesse regionale - mutuo BEI art. 1, comma 2, l.r. 26.2.2001 n. 4; art. 1, comma 2, l.r. 12.9.2001 n. 23.

Codice IV livello Piano dei conti: E.6.03.01.04 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese.

Norme di riferimento del capitolo: art. 1, comma 2, l.r. 26.2.2001 n. 4; art. 1, comma 2, l.r. 12.9.2001 n. 23.

Codice gestionale: 6030104999 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese.

Ordine di riscossione: n. 90618

Data ordine di riscossione: 21.12.2020

Importo riscosso: euro 3.773.921,31 (gestione competenza)

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria.

Tipologia di entrata e momento gestionale dell'ordine di riscossione rispetto all'intera procedura:

Regolarizzazione avviso di incasso seconda tranche di prestito contratto con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per spese di investimento.

Norme di riferimento della procedura di entrata:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); art. 1, c. 3, 4 e 6, l.r. n. 29/2018 (legge di stabilità 2019); l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione dell'entrata riscossa:

L'ordine di riscossione si riferisce alla regolarizzazione di un provvisorio di entrata (avviso di incasso) relativo all'incasso di un'erogazione (tranche a valere sulla "quota libera") riferita a un

contratto di prestito (n. 89128), stipulato con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), destinato a lavori sul patrimonio della Regione e all'erogazione di contributi agli investimenti di altre pubbliche amministrazioni.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

Accertamento iniziale effettuato sulla base dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1051 del 21.6.2019 (euro 125.000.000 di cui € 53.660.000 esigibili nel 2019, € 51.690.000 esigibili nel 2020 ed € 19.650.000 esigibili nel 2021). La quota esigibile nel 2020, in esame, è stata successivamente variata per garantire la copertura della correlata spesa a seguito delle modifiche apportate agli stanziamenti dalle leggi regionali n. 13, n. 16 e n. 24 del 2019. Da ultimo, la medesima quota è stata ridotta a € 3.773.921,31 "in base alla ricognizione informale effettuata a fine 2020 presso le direzioni regionali per la determinazione dell'importo da imputare all'anno 2020 sui correlati capitoli di spesa e di cui è stata chiesta l'erogazione alla Banca Europea degli Investimenti con la nota prot. n. 13906 del 01/12/2020".

Stampa contabile dell'accertamento n. 58353/2019 dalla quale risulta che la quota esigibile al 31.12.2020 è pari a € 3.773.921,31.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili, ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- richiesta prot. n. 13906 dell'1.12.2020 della Direzione centrale finanze – Servizio entrate – alla Banca Europea degli Investimenti (BEI), ai fini dell'erogazione, ai sensi del Contratto di prestito n. 89128, della somma di € 3.773.921,31 (secondo tiraggio "quota libera");
- lettera di offerta dell'erogazione dell'importo di € 3.773,921,31, relativa al citato Contratto di prestito, inviata dalla BEI alla Regione in data 7.12.2020 e accettazione della medesima offerta di erogazione, sottoscritta dal Direttore del Servizio Entrate della Regione nella medesima data, inviata alla BEI con nota prot. 14217 del 7.12.2020;
- decr. n. 9200 del 10.12.2020 del Direttore del Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria, con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, a favore della citata BEI, per complessivi € 3.897.395,43 necessari alla liquidazione degli interessi e delle quote capitale relativi alle rate di rimborso della suddetta tranche di prestito in scadenza dal 30.6.2021 al 30.6.2040 - secondo il piano di ammortamento allegato al decreto - nonché disposta la relativa liquidazione; sulle citate somme è stato altresì istituito un vincolo speciale in favore della BEI;
- stampa contabile accertamento n. 58353 di data 31.12.2020 (data efficacia 31.12.2019) assunto sul cap. 7650 e relativo a tre erogazioni a valere sul contratto di prestito Rep. 9861 stipulato il 4.7.2019 con la Banca Europea per gli investimenti;
- stampa avviso di incasso n. 180627 del 17.12.2020 della somma di € 3.773.921,31 versata a favore dell'Amministrazione regionale dall'European Investment Bank Lux;
- stampa contabile dell'ordine di riscossione n. 90618 del 21.12.2020, dell'importo di € 3.773.921,31, relativo all'incasso di cui all'avviso sopra indicato;

- reversale di incasso n. 90618 del 21.12.2020 dell'importo di € 3.773.921,21, a regolarizzazione dell'avviso di incasso n. 180627 summenzionato, relativa alla riscossione della seconda erogazione richiesta a valere sul contratto di prestito n. 89128 stipulato con la Banca Europea degli Investimenti (BEI).

È stata altresì acquisita, direttamente dal sito internet istituzionale dell'ente, la seguente ulteriore documentazione:

- deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 18.4.2019 con la quale, tra l'altro, è stato autorizzato l'aggiornamento e il prosieguo dell'attività istruttoria finalizzata all'ottenimento di un finanziamento di complessivi 125 milioni di euro presso la Banca Europea degli Investimenti per finanziare spese di investimento;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1051 del 21.6.2019 con la quale è stata autorizzata la stipula con la BEI di un contratto di prestito per l'importo massimo di euro 125.000.000,00 a copertura di interventi di investimento.

Con nota Prot. n. 5983 del 30.4.2021, a seguito di richiesta di integrazione istruttoria di data 22.4.2021, la documentazione di cui sopra è stata ulteriormente implementata dalla Direzione centrale finanze:

- con il decreto n. 912 del 29.4.2021, attraverso il quale è stata disposta la convalida delle scritture contabili di accertamento e ricognizione dei crediti esistenti nel bilancio regionale al 1.1.2021 con riferimento al capitolo di entrata in esame;
- con la nota della Banca Europea degli Investimenti di data 25.11.2020, attraverso la quale è stata apportata, tra l'altro, una modifica all'articolo 1.2.A (tranche) del primo paragrafo del Contratto di Prestito di cui trattasi, prevedendo che l'importo di ciascuna tranche erogata non dovrà essere inferiore a 2 milioni di euro (oppure, se inferiore, dovrà essere pari all'intero importo del credito non ancora erogato).

Profili di criticità:

L'esame della documentazione ha evidenziato che l'accertamento contabile n. 58353 del 2019 non risulta perfezionato attraverso un atto gestionale al momento del perfezionamento giuridico dell'obbligazione, come richiesto dai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria. Nel caso di specie, l'accertamento originario è stato assunto sulla base di un allegato alla deliberazione della giunta regionale che ha autorizzato la stipula con la Banca Europea degli Investimenti del contratto di prestito per euro 125.000.000. Detto accertamento, di cui in questa sede viene esaminata la quota esigibile (e riscossa) nell'esercizio 2020, è stato successivamente variato tenuto conto delle modifiche via via apportate agli stanziamenti della correlata spesa da diverse leggi regionali, nonché tenuto conto, per la determinazione dell'importo da imputare all'anno 2020, della ricognizione effettuata a fine del medesimo esercizio 2020 presso le direzioni regionali sui correlati capitoli di spesa (per cui è stata chiesta l'erogazione alla BEI).

Si evidenzia che l'esistenza di un atto gestionale di accertamento conforme alle prescrizioni dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria è un presupposto di regolarità contabile.

Va peraltro preso atto che, a seguito di richiesta di integrazione della documentazione istruttoria, la Direzione centrale finanze ha provveduto, con nota prot. n. 5983 del 30.4.2021, ad inviare il decreto n. 912 del 29.4.2021 con il quale sono state "convalidate" le scritture contabili di accertamento e ricognizione dei crediti esistenti nel bilancio regionale all' 1.1.2021, con riferimento al capitolo di entrata di cui trattasi, dato atto che "la registrazione delle scritture contabili di detti accertamenti e delle loro variazioni è avvenuta sulla base di presupposti di fatto e di diritto che fondano la

legittimità del credito ma che la sussistenza di tali presupposti non è stata recepita in un autonomo atto amministrativo di accertamento del credito”.

Si osserva, infine, che nella denominazione del capitolo di entrata 7650, come risultante dal bilancio finanziario gestionale al 31.12.2020, sono riportate norme di riferimento non aggiornate. Parrebbe opportuno dare evidenza alla l.r. 28.12.2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) e, in particolare, all’articolo 1, comma 6, che autorizza tra l’altro, in via alternativa alla contrazione di mutui per il triennio 2019-2021, il ricorso a forme di finanziamento con la Banca europea degli investimenti.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l’esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all’emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la mancata assunzione di un autonomo atto gestionale di accertamento (e di variazione), in conformità ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011, delle entrate derivanti dalla stipula con la Banca Europea degli Investimenti di un contratto di prestito. Viene peraltro dato atto della successiva “convalida” degli accertamenti di cui trattasi alla data del 1° gennaio 2021, avvenuta attraverso il decreto del Direttore del Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria n. 912 del 29.4.2021.

Si osserva incidentalmente che nella denominazione del capitolo di entrata 7650, come risultante dal bilancio finanziario gestionale al 31.12.2020, sono riportate norme di riferimento non aggiornate. Peraltro, in sede di contraddittorio finale, svoltosi in data 10 giugno 2021, l’Amministrazione regionale ha assicurato che provvederà all’aggiornamento dei citati riferimenti normativi.

Titolo di entrata oggetto di controllo: n. 2020/65601

Titolo: 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”

Tipologia: 90100 “Entrate per partite di giro”

Categoria: 9010100 “Altre ritenute”

Capitolo di entrata: 1820

Denominazione: Entrate derivanti da IVA addebitata quale acquirente di beni e servizi ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera b) legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment).

Codice IV livello Piano dei conti: E.E.9.01.01.02.000

Norme di riferimento del capitolo: art. 1, c. 629, lettera b) l. n. 190 del 23 dicembre 2014.

Ordine di riscossione: n. 2821/1

Data ordine di riscossione: 5.11.2020

Importo riscosso: euro 190.888,14

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze – Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria.

Tipologia di entrata e momento gestionale dell’ordine di riscossione rispetto all’intera procedura:

Entrata incassata nelle partite di giro, relativa all'IVA di una fattura per attività istituzionale e pertanto soggetta alla scissione contabile, trattenuta, mediante ritenuta fiscale, al momento del pagamento del fornitore.

Norme di riferimento della procedura di entrata:

L'art. 1, c. 629, lettera b), della l. n. 190 del 23 dicembre 2014 ha introdotto l'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (indicate dalla norma), per i quali queste non siano debtrici d'imposta, l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture va versata direttamente dall'Amministrazione acquirente all'Erario, anziché al fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Descrizione dell'entrata riscossa:

L'ordine di riscossione si riferisce all'IVA addebitata in fattura da un fornitore che, per il meccanismo dello split payment, viene incassata dalla Regione per essere successivamente riversata all'Erario.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'accertamento relativo alle entrate in argomento, e più in generale di tutte quelle connesse a ritenute fiscali, viene generato dalla Regione avvalendosi di una procedura presente nell'applicativo di contabilità (Cosmo), che consente di riunire e contabilizzare tutte le entrate afferenti alle singole tipologie di ritenuta che vanno imputate al medesimo capitolo (nel caso in esame cap. 1820 dedicato alle ritenute IVA da split payment). L'accertamento è registrato nel primo giorno lavorativo del mese di riferimento e ad esso sono successivamente associati tutti gli avvisi di riscossione relativi alle trattenute effettuate dal tesoriere nel mese, per provvedere all'emissione delle relative reversali di incasso.

Nel caso in esame l'accertamento (credito) cui è stata imputata l'operazione è il n. 49786, registrato in data 3 agosto 2020, nella competenza 2020, con oggetto "Agosto 2020 - split payment ex art. 17 - ter Dpr 633/72 attività istituzionali", dell'importo complessivo di € 6.104.638,88.

L'imputazione dell'accertamento risulta rispettosa del principio della competenza finanziaria potenziata e in particolare del punto 7.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, in deroga al principio generale, che l'imputazione delle operazioni per partite di giro e servizi per conto terzi avvenga all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili, ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- stampa dell'accertamento n. 49786 del 3.8.2020 di € 6.104.638,88 avente ad oggetto: "Agosto 2020 - split payment ex art. 17 - ter DPR 633/72 - attività istituzionali";
- stampa dell'ordine di riscossione di € 190.888,14 sull'accertamento 2020/49786 da cui si rileva che la data di versamento della somma è il 7.8.2020, n. avviso 2020/107978/1;
- reversale di incasso n. 65601 del 26.10.2020 di € 190.888,14 avente come causale "Agosto 2020 - split payment ex art. 17 - ter DPR 633/72 - attività istituzionali";
- ricevute di carico e incasso del Tesoriere di € 190.888,14 datate 5.11.2020;

- breve nota esplicativa afferente all'iter amministrativo contabile del credito sul cap. 1820/E;
- fattura n. 20-102-187 del 28.7.2020 di € 2.099.769,51 di cui IVA pari a € 190.888,14 di un'azienda di trasporti relativa al servizio di trasporto pubblico locale di persone per l'unità di gestione pordenonese dal 1.5.2020 al 10.6.2020 - acconto del 90% del corrispettivo contrattuale;
- decreto n. 2991/TERINF del 31.7.2020 con cui il Direttore del servizio trasporto pubblico regionale e locale ha liquidato alla società di trasporti l'importo di € 2.090.225,10 (€ 1.899.336,96 per imponibile decurtato della ritenuta a garanzia pari a € 9.544,41 ed IVA per € 190.888,14 da versare ai sensi dell'articolo 17ter del DPR 633/1972) relativo all'acconto del corrispettivo per gli oneri derivanti dal contratto di servizio di trasporto pubblico locale di persone nell'unità di gestione pordenonese;
- mandato n. 47815 del 6.8.2020 a favore della società di trasporti con cui è stato effettuato il pagamento dell'importo lordo di € 2.090.225,10, trattenendo € 190.888,14 per IVA;
- decreto n. 2165/FIN del 25.9.2020 con è stata liquidata l'IVA da split payment di agosto 2020 per € 6.160.621,55, a favore dell'Agenzia delle entrate e € 64,04 a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (per recupero IVA su note di credito);
- tabulato "Iva attività istituzionali" del mese di agosto 2020, in cui è ricompresa la ritenuta IVA 10% di € 190.888,14 oggetto di controllo;
- mandati n. 57614 del 28.9.2020 di € 6.104.574,84, n. 57615 del 28.9.2020 di € 53.120,16, n. 57616 del 28.9.2020 di € 64,04, n. 57617 del 28.9.2020 di € 2.926,55 per versamento split payment di agosto 2020 a regolarizzazione accredito tesoreria provinciale Stato.

La documentazione presentata risulta regolare. L'imputazione contabile, sia con riferimento alla classificazione di bilancio sia in relazione al principio della competenza finanziaria potenziata, risulta congrua.

L'esame della documentazione ha evidenziato la coerenza dell'operazione sia con riferimento alla correlata operazione di spesa che ne costituisce antecedente e presupposto, sia con riferimento all'operazione di versamento dell'imposta all'Erario che costituisce la conclusione del ciclo IVA da split payment.

Profili di criticità:

Non sono stati rilevati profili di criticità.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa, l'esame e le analisi riferite al procedimento di entrata che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, il corretto accertamento dell'entrata, in particolare, la corretta attribuzione dei codici di bilancio, la corrispondenza tra importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di entrata e la relativa conformità ai principi contabili, in particolare a quello applicato relativo alla contabilità finanziaria (punto 5.7 "La scissione dei pagamenti per IVA (split payment)").

Controllo sulle spese. Considerazioni generali in esito all'istruttoria svolta ed esiti del controllo.

Di seguito si espongono le schede relative alle operazioni di spesa oggetto di controllo.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/36076

Missione 1: "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 10: "Risorse umane"

Titolo: 1 - Spese correnti

Capitolo di spesa: 3581

Denominazione: Oneri per il pagamento dei biglietti aerei del servizio di teleticketing e di web check-in derivanti dalla stipula della convenzione prevista dall' articolo 49, comma 3 della l.r. 31/1997 - teleticketing personale a tempo indeterminato.

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Norme di riferimento del capitolo: artt. 116, 117, L.R. 31.8.1981 n. 53; art. 49, comma 3, L.R. 9.9.1997 n. 31; art. 35, comma 3, L.R. 29.5.2015 n. 13.

Codice gestionale: 1030202001

Mandato: n. 36076

Data pagamento: 12.6.2020

Importo pagato: euro 30.518,81

Esercizio di provenienza fondi: 2019

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio amministrazione personale regionale.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Pagamento delle fatture V6 - 180 dell'importo di € 30.285,34 e V6 - 182 dell'importo di € 233,47 a favore di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a. (d'ora innanzi Aeroporto FVG) per il servizio di biglietteria aerea del mese di luglio 2019 per il personale regionale assunto a tempo indeterminato.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

L'articolo 49, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, autorizza la Regione a stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con agenzie di viaggio o società di trasporto, anche aereo, al fine di ottenere una maggior riduzione della spesa per l'attività di missione dei dipendenti regionali.

L'articolo 16, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare apposite convenzioni con agenzie o società fornitrici di servizi di trasporto per l'attività di missione degli Amministratori e dei dipendenti regionali.

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di due fatture a favore di Aeroporto FVG per il servizio

di biglietteria aerea del mese di luglio 2019 per il personale regionale a tempo indeterminato

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Con decreto n. 1720 del 10.6.2019 è stato assunto un impegno di spesa di € 264.000,00 a valere sul capitolo 3581 per l'acquisto in convenzione con Aeroporto FVG di biglietti aerei che il personale regionale a tempo indeterminato utilizza in occasione di viaggi di servizio per la durata della convenzione stipulata tra la Regione e Aeroporto FVG.

La convenzione è stata sottoscritta in data 10.6.2019 con una durata di mesi quattro e la spesa è stata imputata all'esercizio finanziario 2019. Risulta rispettato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che al punto 5.2 lettera b) stabilisce che nel caso di acquisto di beni e servizi la spesa vada imputata *nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione.*

Con decreto n. 3581 del 20.1.2020, è stato mantenuto l'impegno in conto residui 2019 in quanto l'obbligazione giuridica sottostante era scaduta, liquida ed esigibile. Anche in questo caso la procedura è rispettosa del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che al punto 9.1 prevede che *tutte le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- delibere n. 1363 del 23.7.2018 e n. 1340 del 31.7.2019 afferenti l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale;
- decreto n. 1715 del 7.6.2019 che ha prenotato l'importo di € 264.000,00 sul capitolo 3581 per la spesa di emissione dei biglietti aerei del personale regionale assunto a tempo indeterminato;
- scrittura privata prot. n. 391 del 10 giugno 2019 relativa all'affidamento dei servizi di teleticketing e telecheck-in connessi all'attività di missione del personale regionale, stipulata tra la Regione e Aeroporto FVG;
- decreto n. 1720 del 10.6.2019 con cui è stato impegnato sul capitolo 3581 l'importo di € 264.000,00 per l'acquisto in convenzione con Aeroporto FVG dei biglietti aerei del personale regionale assunto a tempo indeterminato;
- decreto n. 1722 del 10.6.2019 che ha impegnato sul capitolo 3083 l'importo di € 14.274,00 per far fronte alla spesa derivante dai costi di service charge su teleticketing e web check-in dei biglietti aerei che il personale regionale utilizza in occasione di viaggi di servizio;
- decreto di riaccertamento ordinario dei residui 2019 n. 694 dell'8.4.2020 con il quale sono accertati quali residui passivi dell'esercizio 2019 nel Bilancio per gli esercizi 2020-2022 euro 389.402,09 sul capitolo 3581, euro 15.835,99 sul capitolo 3582 ed euro 25.203,92 sul capitolo 3803;
- nota del 7.8.2019 con cui Aeroporto FVG conferma la propria denominazione della ragione

- sociale e trasmette la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari;
- la stampa delle fatture in formato elettronico V6 - 180 dell'importo di € 30.285,34 e V6 - 182 dell'importo di € 233,47 del 21.5.2020 emesse da Aeroporto FVG e relative ai biglietti aerei emessi nel mese di luglio 2019;
 - attestazione di conformità della prestazione del 29.5.2020;
 - DURC con validità 24.2.2020 - 23.6.2020;
 - decreto n. 1938 del 10.6.2020 che ha disposto la liquidazione, tra gli altri, sul capitolo 3581 dell'importo di € 30.518,81 e ha chiesto l'emissione degli ordini di pagamento.

Profili di criticità:

La Sezione di controllo ha chiesto conferma del fatto con il decreto n. 1720 sia stata impegnata solamente la spesa necessaria all'acquisto dei biglietti; ha chiesto la modalità di affidamento del servizio dei servizi di Teleticketing e Telecheck-in. È stato chiesto il motivo per cui sia intercorso un lungo periodo di tempo dal momento dell'erogazione del servizio al momento dell'emissione delle fatture e, infine, sono stati chiarimenti sul pagamento del bollo di € 4,00.

Con nota del 14.5.2021 assunta al numero 2356 del protocollo la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha fornito le seguenti precisazioni:

1) *Si conferma che con il decreto n. 1720/FPS del 10 giugno 2019 è stata impegnata solamente la spesa necessaria all'acquisto dei biglietti, mentre con il decreto n. 1722/FPS del 10 giugno 2019 è stata impegnata la somma per il costo del servizio di emissione dei biglietti (c.d. service charge). Si trasmettere il citato decreto n. 1722/FPS/2019.*

2) *La procedura seguita per l'affidamento del servizio alla società Aeroporto FVG S.p.A., disciplinata dal d.lgs 50/2016, è indicata nel decreto a contrarre n. 1714/FPS del 07/06/2019, richiamato nel decreto di impegno n. 1722/FPS/2019, come da allegato di cui al punto 1), ed è quella di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici (affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00). Si evidenzia che il valore complessivo stimato dell'affidamento di cui trattasi era pari ad € 11.700,00.*

3) *Le modalità e le tempistiche di fatturazione fanno capo al soggetto erogatore del servizio. Ciò precisato, è innegabile che le esigenze contabili dell'A.R. (distinti capitoli di bilancio, riaccertamenti delle risorse a fine anno, diverse fonti di finanziamento...) rendono molto articolato il processo in questione. Si evidenzia ad ogni modo che dal ricevimento della fattura alla sua liquidazione, l'A.R. rispetta sempre il termine di 60 giorni previsto dalla Convenzione attualmente in essere tra le parti.*

4) *La fattura V6-180 ha un importo complessivo di € 30.285,34, comprensivo di € 2,00 di bollo; la fattura V6-182 ha un importo complessivo di € 233,47, comprensivo di € 2,00 di bollo. La somma delle due fatture è € 30.518,81, comprensiva quindi di € 4,00 di bolli.*

Detto importo complessivo di € 30.518,81, comprensivo di € 4,00 di bolli, è stato interamente pagato con il mandato di pagamento n. 36076/2020.

Si allega il mandato n. 36076/2020.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dalla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, l'esame della

documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la sostanziale legittimità degli atti esaminati, la corretta attribuzione dei codici identificativi dell'operazione, la sostanziale corrispondenza degli importi presenti nella documentazione, la corretta imputazione della spesa.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/79392

Missione 3: "Ordine pubblico e sicurezza"

Programma 2: "Sistema integrato sicurezza urbana"

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 7154

Denominazione: Fondo concertazione enti locali per interventi strategici sviluppo unioni territoriali intercomunali e dei comuni non partecipanti ad alcuna unione - sistema integrato sicurezza urbana - secondo mutuo cassa depositi e prestiti 2019 art. 10, l.r. 28.12.2018, n. 29

Codice IV livello Piano dei conti: U. 2.03.01.02.000

Norme di riferimento del capitolo: l.r. 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)

Codice gestionale: 2030102003

Mandato: n. 79392

Data pagamento: 17.11.2020

Importo pagato: euro 330.000,00 (gestione competenza)

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica sicurezza e politiche immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Il titolo di spesa (*rectius* il mandato n. 79329/2020) si riferisce alla liquidazione e pagamento della quota di contributo concesso a favore del Comune di Ragogna, per l'anno 2020, pari a euro 330.000,00 destinato al completamento della riqualificazione tecnologica dell'illuminazione pubblica per l'incremento della sicurezza urbana sul territorio con decreto n. 3771/AALL del 17.11.2020. Va rilevato, infatti, che il decreto in parola ha disposto anche la liquidazione e il pagamento della quota di contributo per l'anno 2019, già concessa nel 2019, pari a euro 10.000,00 con richiesta di due diversi ordinativi di pagamento.

In sintesi, il decreto n. 3771/AALL dispone la liquidazione ed erogazione del complessivo contributo di euro 340.000,00 suddiviso in euro 10.000,00 per l'anno 2019 ed euro 330.000,00 per l'anno 2020 secondo il cronoprogramma indicato dal Comune di Ragogna.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

L.r. n. 18 del 17 luglio 2015, art. 7, comma 1 (La disciplina della finanza locale del FVG); l.r. 28 dicembre 2018, n. 29, art. 10, commi 69, 70 e 71 (Legge di stabilità 2019).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della quota di contributo, relativa all'anno 2020, a favore del Comune sopra citato per la realizzazione dell'investimento per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica.

Trattasi di quota parte, per l'anno 2020, del contributo complessivo di euro 340.000,00 per la realizzazione del su descritto investimento assegnato con la l.r. n. 29/2018 - tabella R - di ripartizione dei contributi in conto capitale relativi alla concertazione 2019 - 2021 degli investimenti strategici di sviluppo delle UTI e dei Comuni non partecipanti alle UTI. Detta quota di contributo è stata concessa con precedente decreto di impegno n. 1864/ AAL del 5.6.2020, mentre con altro precedente decreto di concessione n. 4104/ AAL del 29.11.2019 è stata impegnata la quota di contributo agli investimenti per l'anno 2019 pari a euro 10.000,00 imputando la spesa nel medesimo esercizio 2019 sulla base del cronoprogramma indicato dall'ente.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

L'atto costituente impegno e imputazione della spesa è il decreto n. 1864/ AAL del 5.6.2020 con il quale è stata concessa la parte di contributo pari ad euro 330.000,00, per l'anno 2020, demandando la liquidazione ed erogazione a successivo atto su richiesta dell'ente locale nel rispetto degli adempimenti richiesti (presentazione progetto di fattibilità). L'imputazione della suddetta spesa relativa alla concessione del contributo a favore dell'ente locale risulta impegnato nell'esercizio 2020 ed imputato al medesimo esercizio.

La liquidazione ed erogazione del predetto importo è invece avvenuta con il decreto n. 3771/ AAL del 17.11.2020, cui è correlato il mandato n. 79392 del 20.11.2020 estratto in sede di controllo. Si ricorda che tale decreto ha disposto la liquidazione ed erogazione dell'intero importo del contributo pari a euro 340.000,00 provvedendo al pagamento anche della quota relativa all'anno 2019 concessa ed impegnata con il decreto n. 4104/ AAL del 29.11.2019.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decr. n. 4104/ AAL del 29.11.2019 (l. reg 18/2015, art.7, comma 1- L.reg. 29/2018, art. 10, commi 69-71. Concertazione 2019-2021 investimenti strategici sviluppo UTI e Comuni non partecipanti alle UTI- Comune di Ragogna);
- nota prot. 0028083 del 11.12.2019 (completamento riqualificazione illuminazione pubblica incremento sicurezza urbana);
- decr. n. 1864/ AAL del 5.6.2020 (concessione contributo e relativo impegno 2020);
- decr. n. 3771/ AAL del 17.11.2020 (erogazione contributo);
- nota prot. 0007876 del 7.04.2021 (fascicoli titoli di spesa);
- delibera n. 1992 del 26.10.2018 (priorità regionali di sviluppo e linee guida concertazione Regione-Autonomie locali, l.reg. 18/2015).

L'esame della documentazione ha evidenziato la carenza dei seguenti documenti:

- la nota del Comune di Ragogna del 10.4.2019 assunta con prot. n. 5769;
- la nota del Comune di Ragogna del 19.11.2019 assunta con prot. n. 25327;

- il decreto n. 4073 del 28.11.2019 di prenotazione dei fondi;
- il mandato relativo alla quota di euro 10.000,00.

Non risulta, inoltre, dalla documentazione istruttoria, trasmessa a corredo del controllo, se la Direzione competente sia intervenuta in sede di riaccertamento ordinario dei residui adottando decreto di conservazione in conto residui della somma pari ad euro 10.000,00, relativa all'impegno assunto con decreto n. 4104/AAL del 29.11.2019 per la quota di contributo impegnata e imputata all'esercizio 2019 e/o ad atto di reimputazione della stessa nell'esercizio 2020.

Con e-mail dd. 4.5.2021 sono state chieste integrazioni istruttorie riscontrate con messaggio e-mail dd. 5.5.2021.

Profili di criticità:

Ad un primo esame istruttorio la procedura contabile relativa all'erogazione dei contributi in conto capitale da concedersi da parte della Regione ad aiuto degli investimenti strategici di sviluppo delle UTI e dei Comuni non partecipanti alle UTI medesime, sono emersi degli aspetti che richiedevano integrazione e chiarimento istruttorio.

Si ritiene utile, a migliore contezza della vicenda, premettere una breve sintesi relativamente al percorso che ha condotto alla concessione della contribuzione in parola e alla fonte delle risorse destinate agli investimenti a favore dei Comuni e, nella fattispecie, a favore del Comune di Ragogna.

Con legge regionale n. 18/2015 (Disciplina della finanza locale) il legislatore ha previsto, all'art. 7, comma 1, che *"La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali."* Il successivo comma 2 dispone che la Giunta regionale dichiari le priorità regionali complessive di sviluppo del territorio, individuando in particolare gli ambiti di interesse della concertazione, quelli esclusi ed eventuali priorità di scelta degli investimenti. Per quanto concerne l'ambito di concertazione riferito al triennio 2019 - 2021 la Regione ha indicato con la deliberazione n. 1992 del 26.10.2018, tra le priorità regionali di sviluppo del territorio da considerare per il riparto di risorse per gli investimenti l'ambito delle autonomie locali e sicurezza e, nello specifico, gli interventi in materia di sicurezza urbana invitando gli enti locali a presentare le proprie proposte di investimento ai fini dell'avvio della concertazione.

Gli esiti della concertazione sono stati poi recepiti nella legge di stabilità regionale 2019 i sensi dell'art. 7, comma 3, della l.reg. n. 18/2015 laddove prevede che *"La legge di stabilità, con riferimento agli esiti della concertazione (...) e in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicura con il fondo di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b), una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e il riparto tra i beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessità o alla dimensione dell'ente locale realizzatore."*

Le risorse disponibili per il triennio 2019 - 2021, derivanti da specifico contratto di mutuo sottoscritto con la Cassa Depositi e prestiti, sono state quindi assegnate a favore degli enti locali con la l.r. n. 29/2018 (legge di stabilità 2019) che, all'art. 10, ha così previsto:

- di assegnare risorse pari a complessivi euro 93.165.212 milioni di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, a favore degli enti e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo indicati nella Tabella R;

- di concedere tali risorse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente corredata di relazione illustrativa dell'intervento e del cronoprogramma di attuazione - di - di erogarle sempre su domanda dell'ente locale corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

Ciò premesso con riferimento al quadro generale normativo dei finanziamenti a favore degli enti locali, si rileva che il Comune di Ragnogna risulta, dalla tabella R, destinatario di un contributo in conto capitale per complessivi euro 340.000 per il completamento della riqualificazione tecnologica dell'illuminazione pubblica da suddividersi in euro 40.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020.

A seguito dell'approvazione della legge di stabilità, detto Comune ha inoltrato richiesta alla Direzione competente chiedendo una rimodulazione del cronoprogramma dell'investimento accolta dalla Direzione centrale competente con decreto n. 4104 del 29.11.2019 con il quale si è stabilito:

- di concedere e impegnare la somma di euro 10.000 con riferimento al capitolo 7154 per l'anno 2019;
- di provvedere con successivo atto alla concessione del restante contributo pari a euro 330.000 per l'anno 2020;
- di liquidare ed erogare il finanziamento concesso per l'anno 2019 su richiesta dell'ente locale corredata del progetto di fattibilità.

Dall'esame del decreto e relativo allegato contabile emerge, quindi, che la spesa per la quota parte del contributo per l'anno 2019 pari euro 10.000 è stata impegnata a valere sull'esercizio 2019 e imputata al medesimo esercizio anche se si evidenzia che alla liquidazione si provvederà successivamente a richiesta del Comune con relativa presentazione del progetto di fattibilità.

Ne deriva che l'impegno è stato registrato nel momento in cui l'obbligazione si è giuridicamente perfezionata ed imputato nel medesimo esercizio (2019) in conformità al cronoprogramma indicato dallo stesso ente comunale; anche se come si vedrà nel prosieguo la scadenza, ovvero l'esigibilità dell'obbligazione, è intervenuta nell'esercizio successivo 2020. Va, comunque, osservato che l'esigibilità della quota parte del contributo era rimessa alla specifica richiesta dell'ente e che, pertanto, non era del tutto certo che la sua liquidazione ed erogazione sarebbe intervenuta nel 2019. Con il decreto n. 1864/AAL del 5.6.2020, la Direzione competente tenuto conto che l'art. 1, comma 4, della l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020) autorizzava l'Amministrazione regionale a iscrivere nello stato di previsione del bilancio 2020 gli importi, previsti dalla legge di stabilità 2020 relativi ai mutui contratti per gli investimenti, non accertati e non impegnati nell'esercizio 2019, ha disposto:

- di concedere la restante quota di contributo al Comune di Ragnogna per euro 330.000;
- di procedere alla liquidazione ed erogazione il finanziamento concesso per l'anno 2020 su richiesta dell'ente locale corredata del progetto di fattibilità.

Come in precedenza, dall'esame del decreto e relativo allegato contabile emerge che la spesa per la quota parte del contributo per l'anno 2020 pari euro 330.000 è stata impegnata a valere sull'esercizio 2020 e imputata al medesimo esercizio, pur specificando che alla liquidazione si provvederà successivamente a richiesta del Comune con relativa presentazione del progetto di fattibilità.

L'effettiva corresponsione del contributo è avvenuta con decreto n. 3771/AAL dd. 17.11.2020 dietro richiesta del Comune interessato. Tuttavia, dal decreto emerge che la Direzione competente ha proceduto alla liquidazione di entrambe le quote già impegnate e concesse, rispettivamente, per l'anno 2019 e 2020, con due distinti ordinativi di pagamento. Inoltre, nel dispositivo si legge che la

spesa complessiva di euro 340.000 per entrambi gli importi concessi in due esercizi distinti grava sullo stato di previsione del bilancio per l'anno 2020 in conto competenza, come si trova conferma nell'allegato contabile laddove entrambi i suddetti importi risultano indicati come di competenza dell'esercizio 2020.

Ciò tuttavia non sembrerebbe rispettoso, fermo restando la necessità di integrazione istruttoria, dei principi della contabilità armonizzata e, precisamente, con riferimento alla gestione dei residui per quanto concerne la quota di contributo impegnata nell'esercizio 2019, imputata nel medesimo esercizio, ma diventata effettivamente esigibile nell'esercizio 2020. Avuto riguardo all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e, precisamente, al capitolo 9, si rileva che nell'ambito della gestione dei residui la ricognizione annuale dei medesimi, attivi e passivi, consente di rettificare crediti e debiti che non risultano di competenza dell'esercizio in cui sono stati imputati in quanto non esigibili in tale esercizio. Il loro riaccertamento si collega anche a quanto previsto nel capitolo 5.3. in materia di spese d'investimento laddove si legge che *"L'impegno delle spese d'investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni dello stesso, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti"*.

Conclusioni:

In esito alla risposta istruttoria e relativa integrazione documentale si è rilevato che con decreto n. 652/AAL dd. 7.2.2020 è intervenuta la ricognizione dei residui passivi riferiti al capitolo 7154 in sede di riaccertamento ordinario. Dall'allegato contabile al decreto emerge che la somma di euro 10.000 a favore del Comune di Ragogna è stata correttamente imputata all'esercizio 2020 in quanto obbligazione giuridica perfezionata non prescritta ma non esigibile alla data del 31.12.2019.

Le perplessità emerse in sede di primo esame istruttorio, in quanto l'operazione di riaccertamento non era citata negli atti contabili pervenuti, possono dirsi superate.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/7099

Missione: 04 "Istruzione e diritto allo studio"

Programma: 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria"

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 3590

Denominazione: Fondo regionale per l'edilizia scolastica

Piano dei conti: U.2.03.01.02.000

Norme di riferimento del capitolo: art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 l.r. 4.8.2014 n. 15

Codice gestionale: U.2.03.01.02.003

Mandato: n.7099 del 18 febbraio 2020

Data pagamento: 19.2.2020

Importo pagato: euro 181.284

Esercizio di provenienza fondi: 2019

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Mandato di pagamento per la liquidazione del saldo di euro 181.284,00 del contributo totale pari a euro 350.000 concesso a un Comune per l'adeguamento sismico delle scuole elementare e media ai sensi dell'art.7, comma 8 della legge regionale 15 del 2014.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); l.r. n. 15/2014 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento del saldo di euro 181.284,00 del contributo totale pari a euro 350.000 concesso a un Comune per l'adeguamento sismico delle scuole elementare e media ai sensi dell'art.7, comma 8 della legge regionale n. 15 del 2014.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decreto n. 1309/2019; decreto n. 4980/2019 e decreto n. 727/2020.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti in copia:

- decreto 1309/2019 di impegno e relativo allegato contabile;
- decreto 4980/2019 di liquidazione acconto e proroga fine lavori e relativo allegato contabile;
- decreto 727/2020 di liquidazione del saldo e relativo allegato contabile;
- domanda di contributo del Comune dell'11 febbraio 2019, aggiornamento della relazione di vulnerabilità sismica, relazione illustrativa-costo sommario dei lavori e quadro economico, carta d'identità e tessera sanitaria del Sindaco;
- integrazione della domanda di contributo del Comune dell'8 marzo 2019;
- determinazione del Comune di Arta Terme 640 del 31 dicembre 2019 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Richiamo di coerenza - nell'ambito della determinazione di approvazione di detti documenti - del saldo richiesto dal Comune rispetto a quanto spettante secondo l'atto di concessione del contributo integrativo regionale;
- nota del Sindaco del Comune del 31 dicembre 2019 avente ad oggetto la dichiarazione di rendicontazione;
- mandato di pagamento 7099/2020 del 18 febbraio 2020;
- interrogazione del sistema COSMO del 31 marzo 2021.

Profili di criticità:

Non si rilevano particolari criticità.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione del titolo di spesa all'esame risulta sostanzialmente conforme alla legge.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/77372

Missione 05: "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"

Programma 02: "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"

Titolo: 1 - Spese correnti

Capitolo di spesa: 5671

Denominazione: contributo a sostegno dell'attività istituzionale delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena - fondi statali. Art. 9, c. 14, l.r. 6.8.2020 n. 15, art. 6 c. 9, 10, l.r. 16.11.2007 n. 26; art. 6, c. 33, l.r. 30.12.2009 n. 24; art. 6, c. 210, l.r. 25.7.2012 n. 14

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.04.04.01- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private.

Norme di riferimento del capitolo: art. 9, c. 14, l.r. 6.8.2020 n. 15, art. 6 c. 9, 10, l.r. 16.11.2007 n. 26; art. 6, c. 33, l.r. 30.12.2009 n. 24; art. 6, c. 210, l.r. 25.7.2012 n. 14.

Codice gestionale: 1040401001

Mandato: n. 77372 del 19.11.2020

Data pagamento: 20.11.2020

Importo pagato: euro 625,00 (gestione competenza)

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Liquidazione della somma complessiva di euro 625,00 corrispondente ad una componente dell'ammontare complessivo dell'ulteriore contributo concesso a sostegno dell'attività istituzionale realizzata da un'organizzazione di riferimento della minoranza linguistica slovena.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); artt. 3, 8, 16 e 21 l. 38/2001 (norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia) che ai fini della tutela della minoranza linguistica slovena prevede appositi finanziamenti statali da trasferire alla Regione; art. 6 c. 9 e 10 l.r. 26/2007 (norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) che, con riferimento ai fondi di cui all'art. 16 della l. 38/2001 (fondi destinati alle istituzioni della minoranza slovena), autorizza la concessione annuale di un contributo a sostegno dell'attività istituzionale delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena e l'erogazione anticipata del contributo stesso; d.p.r. n. 226 del 2011 di riconoscimento quali organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena per gli effetti dell'art. 6 della l.r. 26/2007 di due organizzazioni (organizzazione A e organizzazione B); art. 1 c. 524 l. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che autorizza la Regione a

rimodulare gli interventi previsti dagli art. 3, 8, 16 e 21 della l. 21/2007 stabilendo in euro 10 milioni annui le risorse previste a decorrere dal 2016; art. 18 ante l.r. 26/2007 (articolo aggiunto da l.r. 20/2015) (norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) ai fini della suddetta rimodulazione è disposto che la legge finanziaria preveda la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi di cui agli artt. 18 (fondo per il sostegno delle attività degli organismi della minoranza linguistica slovena - art.16 l. 38/2001), 19 (contributi statali per l'uso della lingua slovena nella p.a. - art. 8 l. 38/2001), 20 (interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena - art. 21 l. 38/2001) e art. 18 ante, c. 1 bis l.r.26/2007 (quota di accantonamento da ripartire per le medesime finalità suddette per far fronte ad esigenze imprevedibili o straordinarie). La ripartizione della quota di accantonamento è definita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena; art. 9, c. 125 e 126 l.r. 24/2019 dispone che con la quota di accantonamento di cui all'art. 18 ante, comma 1 bis della l.r. 27/2007, la cui percentuale è prevista nella tabella R, sono finanziati, tra gli altri, gli interventi previsti dall'art. 6, c. 9 e 10 a sostegno dell'attività istituzionale delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica. È previsto inoltre, che a tal fine siano destinati fondi per euro 400.000,00 nell'ambito delle risorse degli artt. 3, 8, 16, 21 della l. 38/2001 e alla loro rimodulazione); art. 9 c. 14 l.r. 15/2020 ("Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10 novembre 2015, n. 26") consente per l'anno 2020 l'ulteriore contributo di euro 200.000,00 a favore delle suddette organizzazioni per l'attuazione degli artt. 3, 8, 16, 21 della l. 38/2001 e la loro rimodulazione. A tal fine sono utilizzate le quote di accantonamento di cui alla l.r. 24/2019 (art. 9 c. 125); l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce alla liquidazione ad una delle due organizzazioni riconosciute con d.p.r. 226/2011 (organizzazione A) di un importo pari a euro 625,00 a fronte del contributo aggiuntivo assegnato a termini dell'art. 9, c. 14 della l.r. 15/2020. Si tratta di una quota della liquidazione disposta con decreto di concessione e liquidazione del contributo.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa: decr. n. 3646 del 11.11.2020 di impegno e contemporanea liquidazione a valere sul capitolo 5671 per l'anno 2020.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decr. n. 2151 del 29.6.2020 di concessione ad una delle due organizzazioni riconosciute con d.p.r. 226/2011 (organizzazione A) del finanziamento per l'importo pari a euro 200.000,00 a sostegno all'attività istituzionale dell'ente per il 2020 a termini dell'art. 6 della l.r. 26/2007. Contestualmente è impegnato e liquidato l'importo concesso con imputazione al cap. 5671 del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l'anno 2020;
- domanda di data 9.10.2020 del legale rappresentante dell'organizzazione A ai fini della concessione di un contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 9 c. 14 e 16 della l.r. 15/2020. In allegato alla domanda sono presenti il documento di traduzione del "quadro d" della domanda e il preventivo di spesa per euro 100.000,00;

- nota di data 9.10.2020 del Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione diretta alla confederazione beneficiaria di richiesta di integrazione della documentazione da allegare alla domanda;
- nota di data 15.10.2020 del Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione diretta alla confederazione beneficiaria di comunicazione dell'avvio del procedimento;
- nota di data 22.10.2020 della confederazione beneficiaria di integrazione del preventivo di spesa;
- decr. n. 3646 del 11.11.2020 di concessione del contributo pari a euro 100.000,00 all'organizzazione A che ha beneficiato del contributo ex l.r. 26/2007 (decr. 2151/2020). Il contributo è concesso a termini dell'art. 9, c. 14 della l.r. 15/2020 che autorizza l'ulteriore assegnazione di euro 200.000,00 a favore delle suddette organizzazioni per le stesse finalità (attività istituzionali). Contestualmente è impegnato e liquidato l'importo concesso con imputazione al cap. 5671 del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l'anno 2020;

Con mail di data 22 aprile 2021, la Sezione ha chiesto alcuni chiarimenti in merito ad aspetti non del tutto chiari emersi dall'istruttoria del mandato in esame. La Direzione centrale delle finanze, con nota assunta al protocollo di questa Sezione al n. 2029 del 26.4.2021, ha fornito le precisazioni richieste. In particolare, l'amministrazione a proposito delle componenti della spesa, ha precisato che "il sistema informatico di gestione della contabilità regionale, fin dalla sua adozione, rappresenta lo stanziamento di bilancio in quote, chiamate "componenti". Nel caso di capitoli destinati alla contabilizzazione di assegnazioni statali vincolate le componenti consentono di porre in ordinata relazione ciascuna quota di stanziamento di spesa con la corrispondente entrata, riconducendo entrambe ad un dato atto o provvedimento statale che, in sostanza, giustifica l'iscrizione dello stanziamento. La componente nasce, quindi, con la finalità di preservare l'equilibrio delle assegnazioni vincolate e svolge la sua funzione nell'esercizio in cui tali risorse sono iscritte. L'amministrazione ha inoltre chiarito che la componente di spesa su cui è emesso il mandato in esame è riconducibile all'avanzo vincolato del 2019, iscritto nell'esercizio 2020.

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2019, sulla base della documentazione trasmessa, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, la corretta imputazione della spesa e, in particolare, la corretta attribuzione dei codici di bilancio, la sostanziale corrispondenza tra gli importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di spesa e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/5002074

Missione 6: "Politiche giovanili, sport e tempo libero"

Programma 2: "Giovani"

Titolo 02: Spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 6175

Denominazione: Contributi pluriennali a province, comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanili.

Codice IV livello Piano dei conti: U.2.03.01.02.000

Norme di riferimento del capitolo: art. 6, c. 21 l.r. 11.8.2011 n. 11; art. 6, c. 368, l.r. 31.12.2012 n. 27

Codice gestionale: 2030102003

Mandato: n. 5002074

Data pagamento: 18.2.2020

Importo pagato: euro 40.000,00

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Edilizia.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Trattasi dell'erogazione di un contributo ventennale a favore del Comune di Trieste per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e restauro del ricreatorio "F. A. Nordio" (terzo lotto secondo stralcio). In merito alle modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 (punto 5.2) evidenzia che le modalità di contabilizzazione sono quelle previste per i trasferimenti correnti.

Per i contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente, il medesimo principio contabile stabilisce che gli impegni devono essere imputati negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito. Per gli esercizi ancora non gestiti deve essere predisposto l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

art. 16 della l.r. n. 12/2007 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani); d.p.reg. n. 36 del 12 febbraio 2008 (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, c. 6 della l. r. 23 maggio 2007, n. 12); l.r. 18/2008 (Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009"); l.r. n. 14/2002 (disciplina organica dei lavori pubblici); D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento dell'annualità relativa al 2020 del contributo ventennale di complessivi euro 800.000,00, concesso al Comune di Trieste per il completamento della ristrutturazione e il restauro del ricreatorio Nordio – 3° lotto 2° stralcio

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

L'impegno di spesa relativo all'ordinativo in esame è stato assunto con decr. n. 506/PO.PG del 27.5.2009. Il decreto prevedeva il pagamento delle prime due annualità di contributo nel 2009 autorizzando l'apertura di un ruolo di spesa fissa per le successive diciotto annualità.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decr. n. 506 del 27.05.2009 recante "Legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni. "Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani" - articolo 16 - Centro di aggregazione giovanile. Piano di riparto 2008. Concessione del contributo annuo ventennale assegnato al comune di Trieste - Ricreatorio Nordio (TS)";
- stampa dettaglio ruoli di spesa fissa;
- ricevuta del tesoriere del 2 marzo 2020 relativa all'effettuazione del pagamento di euro 40.000,00;
- mandato di pagamento n. 5002074 del 18 febbraio 2020 dell'importo di euro 40.000,00.

L'esame della documentazione ha evidenziato la corretta imputazione della spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadenza e la rispondenza degli importi alla documentazione presentata.

A seguito di specifica richiesta istruttoria l'ente ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione attestante la conclusione dei lavori entro il 30.11.2013 da parte del Comune di Trieste, nonché quella attestante la spesa sostenuta:

- nota prot. 9343/2012 del Comune di Trieste con la quale si provvedeva alla trasmissione del verbale di ultimazione dei lavori,
- verbale di ultimazione dei lavori del 24.5.2012 al quale risulta allegato (all. A) un elenco di opere che avrebbero dovuto essere ultimate entro il 30.6.2012,
- determinazione dirigenziale del Comune di Trieste n. 4517/2012 del 14.11.2012 di approvazione del certificato di regolare esecuzione con allegato il CRE,
- determinazione dirigenziale n. 1747/2013 del 5.6.2013 di approvazione del quadro economico finale,
- dichiarazione del Rup.

In merito all'esistenza di un'economia di spesa di euro 369,73 rilevabile dal quadro economico finale dell'opera, la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio precisava, (nota acquisita al protocollo della Sezione n. 2383 del 18.5.2021), che il mancato recupero dell'economia generata era legato a quanto disposto dall'art. 56 comma 2bis della l.r. 7/2000 ("L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro") e dall'art. 56 comma 4 bis della L.R. 14/2002 ("Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di

contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.”).

In merito alla copertura, attraverso il finanziamento regionale, di spese non strettamente connesse alla “realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia” (il quadro economico dell’opera evidenziava che euro 1.369,85 erano stati destinati all’aumento di potenza a 25 Kw e allo spostamento gruppo di misura, mentre dall’allegato A al “Processo verbale di ultimazione lavori” del 24.5.2012, emergeva tra le opere da ultimare la voce “arbusti e recinzione in legno”), la Direzione, nella stessa nota specificava che le voci di spesa relative ad allacciamenti a pubblici servizi venivano sempre ammesse nei quadri economici, sulla base di quanto disposto dal Regolamento D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 art. 16 “Quadri economici”, e che le sistemazioni esterne dovevano intendersi come connaturate al tipo di investimento di cui trattasi.

In merito alle modalità di rendicontazione del contributo difformi rispetto a quelle previste nel decreto di concessione (la documentazione prodotta non era costituita da copie autenticate e non era corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ma da una dichiarazione che attestava la destinazione dei fondi alla realizzazione dell’opera, con evidenza del quadro economico finale della spesa sostenuta), la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio indicava che la modalità di rendicontazione applicata, anche per non creare disparità di trattamento tra enti locali, faceva riferimento all’articolo 42 della l.r. n. 7/2000 che prevedeva la rendicontazione semplificata per gli Enti locali, e che erroneamente il decreto di concessione n.506/PO.PG., indicava estremi di legge diversi.

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l’esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all’emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la regolarità nei documenti contabili relativi al mandato di pagamento.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/56417

Missione 7: “Turismo”

Programma 1: “Sviluppo e valorizzazione del turismo”

Titolo: 1 - Spese correnti

Capitolo di spesa: 9198

Denominazione: Finanziamenti all’Associazione F.V.G. F. C. per il sostegno delle produzioni cinematografiche audiovisive e assimilate, per le iniziative e le attività di promozione e di finanziamento e per le spese connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale mediante la dotazione del fondo denominato Film Fund - art. 9, comma 1, art. 10, commi 2, 3, l.r. 6.11.2006 n. 21.

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private.

Norme di riferimento del capitolo: art. 9, comma 1 e art. 10, commi 2, 3, l.r. 6.11.2006 n. 21.

Codice gestionale: U.1.04.04.01.001 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private.

Mandato: n. 56417

Data pagamento: 22.9.2020

Importo pagato: euro 75.000,00 (gestione residui 2017)

Esercizio di provenienza fondi: 2017

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale attività produttive – Servizio turismo.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Finanziamento regionale a favore dell'associazione F.V.G. F. C., a valere sullo stanziamento denominato "Film Fund" per l'anno 2017, destinato alla concessione di contributi per la realizzazione di produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate. Liquidazione saldo finanziamento a fronte di un lungometraggio ammesso a contributo nel 2017.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); l.r. n. 7/2000 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); artt. 9 e 10 l.r. n. 21/2006; d.p.reg. n. 086/Pres. del 6.5.2015 come modificato dal d.p.reg. n. 0296/Pres. del 29.12.2017; l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento del saldo del finanziamento regionale concesso all'associazione F.V.G. F.C., per un'iniziativa ammessa a contributo regionale nel 2017 a valere sullo stanziamento denominato "Film Fund", finalizzato a sostenere produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate che favoriscano l'occupazione, lo sviluppo dell'economia turistica, la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e ambientali del territorio regionale.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decreto primario di impegno n. 1338 del 1.6.2017. Conservazione residuo come da delibera di riaccertamento d.g.r. n. 647/2020 e successiva d.g.r. n. 970/2020.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- verbale n. 1/2017 della prima seduta del 6.4.2017 del Comitato tecnico di valutazione delle iniziative ammissibili a contributo regionale a valere sullo stanziamento denominato "Film Fund" e assegnato all'associazione F.V.G. F.C., ai sensi del regolamento di cui al d.p.reg. 6 maggio 2015, n. 086/Pres. e succ. modifiche;
- decr. n. 1309 del 29.5.2017, del Direttore del Serv. turismo, con il quale è stata approvata la graduatoria delle opere ammissibili a contributo, risultante dal verbale di cui all'alinea precedente;

- decr. n. 1338 del 1.6.2017 e relativo allegato contabile, del Direttore del Serv. turismo, con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per € 150.000 a favore dell'associazione F.V.G. F. C. a valere sul Film Fund a fronte del contributo per il lungometraggio "Skin sulla pelle";
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in data 7.9.2020, del presidente e legale rappresentante dell'associazione F.V.G. F.C. con la quale dichiara che l'attività della produzione oggetto di finanziamento è stata regolare ed è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia, del relativo regolamento, e di ogni altra condizione posta, comprese quelle di cui al decreto di concessione;
- decr. n. 3144 del 15.11.2019, del Vicedirettore centrale della Direz. centrale attività produttive, compreso il relativo allegato contabile, con il quale è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 75.000,00 quale anticipo dello stanziamento denominato Film Fund per l'anno 2017, all'associazione F.V.G. F. C., a fronte del progetto cinematografico "Skin sulla pelle";
- decr. n. 2246 del 15.9.2020, del Vicedirettore centrale della Direz. centrale attività produttive, compreso il relativo allegato contabile, con il quale è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 75.000,00 quale saldo dello stanziamento denominato Film Fund per l'anno 2017, all'associazione F.V.G. F. C., a fronte del già citato progetto cinematografico;
- mand. n. 56471 emesso il 21.9.2020 per l'importo lordo complessivo di € 75.000,00 a favore dell'associazione F.V.G. F. C., a fronte del pagamento del saldo del contributo, a valere sul Film Fund per l'anno 2017, per il progetto cinematografico "Skin sulla pelle".

L'esame della documentazione ha evidenziato la corretta imputazione della spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadenza, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata nonché la corretta attribuzione del codice di V livello del piano dei conti.

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, la corretta imputazione della spesa e, in particolare, la corretta attribuzione dei codici identificativi dell'operazione, la sostanziale corrispondenza tra importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di spesa e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

Si osserva, incidentalmente, che il decreto n. 1309 del 29.5.2017 del Direttore del servizio turismo, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al Film Fund 2017 a seguito del verbale del Comitato tecnico di valutazione delle iniziative ammissibili a contributo regionale a valere sul citato stanziamento n. 1 del 6.4.2017, è stato adottato oltre il termine previsto dall'art. 11 del regolamento approvato con d.p.reg. n. 086/Pres. del 6 maggio 2015.

In sede di contraddittorio con l'Amministrazione regionale, in merito all'osservazione relativa alla tardiva adozione del decreto di approvazione della graduatoria relativa al Film Fund 2017 la Direzione centrale attività produttive e turismo, con propria nota pervenuta al prot. n. 2568 il 10 giugno 2021, ha precisato il proprio impegno al fine di evitare, in futuro, il ripetersi di tale situazione.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/5004396

Missione 8: "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

Programma 2: "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare"

Titolo: 2 "Spese in conto capitale"

Capitolo di spesa: 274

Denominazione: Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata.

Codice IV livello Piano dei conti: U.2.03.02.01.000 "Contributi agli investimenti a famiglie".

Norme di riferimento del capitolo: legge regionale n. 75 del 1° settembre 1982

Codice gestionale: 2030201001 - Contributi agli investimenti a famiglie.

Mandato: n. 5004396

Data pagamento: 20.5.2020

Importo pagato: euro 1.141,40

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio edilizia.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura: rata semestrale di ruolo di spesa fissa, in scadenza il 30 giugno 2020, relativa a un contributo costante erogato a fronte del mutuo per il finanziamento della costruzione di alloggi in edilizia convenzionata.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

L'articolo 85 della legge regionale n. 75 del 1° settembre 1982 (abrogato a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 6/2003) autorizzava l'Amministrazione regionale a finanziare interventi di edilizia convenzionata nei settori delle nuove costruzioni e del recupero di abitazioni esistenti, attraverso la concessione di contributi semestrali costanti, per una durata non superiore a venti anni, a fronte dei mutui a tal fine contratti. L'articolo 45 della medesima legge regionale indicava che la scelta degli acquirenti o assegnatari degli alloggi di edilizia convenzionata avvenisse a mezzo di un bando di concorso il cui contenuto doveva essere approvato dal Comune sede degli alloggi.

L'articolo 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 15 del 4.8.2014 ha previsto il riallineamento delle imputazioni contabili dei ruoli di spesa alle relative date di scadenza, autorizzando il Ragioniere generale a provvedere alla reimputazione delle singole rate e del relativo impegno con proprio decreto.

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della rata semestrale del contributo costante concesso a

fronte del mutuo a finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, versato a favore degli acquirenti, con delega ad una banca di credito cooperativo.

Atti costituenti impegno/imputazione della spesa e liquidazione delle rate del ruolo di spesa fissa:

L'impegno di spesa relativo all'ordinativo in esame è stato inizialmente assunto con decreto n. 1463 del 19.11.2002, con il quale è stato concesso un contributo ventennale e disposto l'impegno di spesa annuo di € 91.312,00 sugli esercizi dal 2001 al 2020, disponendo che alla liquidazione definitiva si sarebbe provveduto successivamente, ai sensi dell'art. 120 della l.reg. n. 75/1982.

Con decreto n. 1636 del 19.310.2005 l'Amministrazione ha provveduto a liquidare il predetto contributo ventennale, disponendo il frazionamento dello stesso a favore dei primi 36 acquirenti degli alloggi e autorizzando l'emissione di 36 ruoli di spesa fissa a partire dalla rata scadente il 30.6.2006 e fino al 31.12.2022, provvedendo alla liquidazione sugli impegni assunti con decreto n. 1463/2002 negli esercizi dal 2006 al 2020.

Con successivo decreto n. 994 del 11.10.2006 l'Amministrazione ha provveduto a rideterminare e liquidare definitivamente il contributo, disponendo il disimpegno delle ultime due semestralità e il frazionamento dello stesso a favore degli ulteriori 4 acquirenti degli alloggi; autorizzando l'emissione di 4 ruoli di spesa fissa a partire dalla rata scadente il 30.6.2007 e fino al 31.12.2021, provvedendo alla liquidazione sugli impegni assunti con decreto n. 1463/2002 negli esercizi dal 2007 al 2019.

In relazione alla previsione di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 15 del 4.8.2014, il Ragioniere genale con decreti n. 2721 e 2727 del 3.12.2014 provvedeva al riallineamento delle imputazioni contabili del ruolo di spesa alle relative date di scadenza.

Il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria stabilisce, tra l'altro, che le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. In particolare, quelli a carattere pluriennale vanno imputati agli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito.

Con riferimento specifico all'operazione oggetto di controllo si rileva che l'Amministrazione, in anticipo rispetto all'applicazione in Regione dell'armonizzazione contabile, ha provveduto a conformarsi al sopra richiamato principio contabile disponendo, con l'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 15/2014, il riallineamento delle imputazioni contabili dei ruoli di spesa alle relative date di scadenza (es. rata scadente nel 2015 liquidata nella competenza 2015, in luogo dei residui 2013).

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decreto n. 1463 del 19.11.2002 con cui è stato concesso un contributo ventennale, per un totale di 40 semestralità di € 45.656, a favore di un'impresa di costruzione per la realizzazione di 40 alloggi in comune di Reana del Rojale a fronte del mutuo ventennale da questa assunto. Con il medesimo decreto è stato disposto l'impegno di spesa annuo di € 91.312,00 sugli esercizi dal 2001 al 2020, disponendo che alla liquidazione definitiva si sarebbe provveduto successivamente, ai sensi dell'art. 120 della l.reg. n. 75/1982;
- decreto n. 1636 del 19.310.2005 con cui l'Amministrazione ha provveduto a liquidare il contributo ventennale, disponendo il frazionamento dello stesso a favore dei primi 36 acquirenti degli alloggi e autorizzando il pagamento di complessivi € 82.180,80 annui, mediante emissione dei mandati pagamento a saldo delle semestralità 2005 e l'emissione di 36 ruoli di spesa fissa a

- partire dalla rata scadente il 30.6.2006 e fino al 31.12.2022, provvedendo alla liquidazione sugli impegni assunti con decreto n. 1463/2002 negli esercizi dal 2006 al 2020;
- decreto n. 994 del 11.10.2006 con cui l'Amministrazione ha provveduto a rideterminare e liquidare definitivamente il contributo, disponendo il disimpegno delle ultime due semestralità e il frazionamento dello stesso a favore degli ulteriori 4 acquirenti degli alloggi; autorizzando l'emissione di 4 ruoli di spesa fissa a partire dalla rata scadente il 30.6.2007 e fino al 31.12.2021, provvedendo alla liquidazione sugli impegni assunti con decreto n. 1463/2002 negli esercizi dal 2007 al 2019;
 - decreti n. 2721/FIN e n. 2727/FIN del 3.12.2014 con cui il Ragioniere generale, ai fini del riallineamento delle imputazioni contabili rispetto alle date di scadenza dei ruoli di spesa fissa, ha provveduto al relativo disimpegno e reimpegno.

La Sezione, in relazione al titolo esaminato, ha chiesto, per le vie brevi, chiarimenti all'Amministrazione in ordine a taluni aspetti contabili, tra cui l'imputazione contabile del ruolo di spesa fissa, nonché informazioni in merito all'eventuale attività di controllo svolta ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2000, il quale prevede che "in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo". L'Amministrazione regionale ha prontamente risposto, evidenziando tra l'altro che il Servizio edilizia opera regolarmente controlli a campione sul rispetto degli obblighi fissati dal decreto di liquidazione/frazionamento a carico dei beneficiari finali. In particolare è stato precisato che ogni anno viene estratta una quota pari al 5% dei rapporti di edilizia convenzionata e agevolata ex L.R. 75/1982 e precedenti, ancora in corso al 31 dicembre precedente, sui quali vengono svolti accertamenti in ordine al rispetto degli obblighi per il mantenimento del contributo (proprietà dell'alloggio mediante consultazione della banca dati catastale, residenza presso anagrafi comunali, pagamento delle rate di ammortamento presso banche mutuanti o entrate regionali).

L'esame della documentazione ha evidenziato la regolarità della procedura seguita, la corretta imputazione della spesa, la rispondenza degli importi, nonché la corretta attribuzione al codice di bilancio. La spesa è coerente con la classificazione del bilancio.

L'istruttoria svolta ha altresì evidenziato lo svolgimento da parte dell'Amministrazione regionale di un'opportuna attività di controllo a campione in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti a carico dei beneficiari.

Profili di criticità:

Non sono stati rilevati profili di criticità.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa, l'esame e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, la corretta imputazione della spesa e dei codici di bilancio, la corrispondenza degli importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di spesa e la sua conformità ai principi contabili.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/16237

Missione 09: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 1: "Difesa del suolo"

Titolo: 1 - Spese correnti

Capitolo di spesa: 2145

Denominazione: Gestione e manutenzione di opere di laminazione e di drenaggio di comprensori idraulici.

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese.

Norme di riferimento del capitolo: L.R. 29.4.2015 n. 11.

Codice gestionale: 1040399999

Mandato: n. 16237 del 31.3.2020

Data pagamento: 1.4.2020

Importo pagato: euro 312.054,78

Esercizio di provenienza fondi: 2018

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Liquidazione finale di € 312.054,78 a favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per la gestione e la manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Palmanova e Visco.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

La legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 disegna un nuovo modello organizzativo delle competenze relative all'attuazione degli interventi di difesa del suolo che interessano la rete idrografica regionale, ripartendo le funzioni tra Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. Le diverse funzioni vengono svolte in rapporto alla classificazione dei corsi d'acqua regionali. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 stabilisce che l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica spetta alla Regione. L'articolo 16 indica le funzioni delegate ai consorzi di bonifica; in particolare il comma 2 prevede che sui corsi d'acqua di classe 4, si possano realizzare interventi di manutenzione e di regimazione degli alvei, l'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione di nuove opere, nonché gli interventi concernenti gli invasi, relativi alle opere idrauliche di rilevanza consortile. Il comma 9 dell'articolo 16 della citata legge regionale prevede che i Consorzi di bonifica realizzino gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse trasferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 10. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 11/2015, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni e i Consorzi di bonifica presentino alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, un programma triennale degli interventi che deve essere corredato, per ciascun intervento previsto, di documentazione contenente gli elementi conoscitivi, dell'indicazione di eventuali altre fonti di

finanziamento e deve comprendere lo stato di attuazione degli interventi già finanziati. Gli interventi sono inseriti in base ai criteri di priorità in ordine decrescente. Il Programma regionale degli interventi, che ha durata triennale, è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla presentazione dei programmi triennali, dalle strutture regionali competenti, sentita la Protezione civile della Regione, ed è approvato, anche per stralci, con deliberazione della Giunta Regionale. Detto Programma regionale può essere modificato, in ogni tempo, con la medesima procedura prevista per l'approvazione, anche ai fini della destinazione al medesimo soggetto delle eventuali economie derivate dalla realizzazione di un intervento. L'art. 62 differisce l'efficacia del citato articolo 11 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), stabilendo che fino all'entrata in vigore del regolamento si continuassero ad applicare le norme previgenti (Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce alla liquidazione di € 312.054,78 a favore del Consorzio di Bonifica Friulana per la gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteorologiche del reticolo idrografico di classe 4 nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Palmanova e Visco.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Con decreto n. 3166 del 23.10.2017 è stato assunto l'impegno di spesa di € 410.000 al fine del trasferimento dei fondi al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per la gestione e la manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Palmanova e Visco. Sulla base del cronoprogramma che prevedeva l'esecuzione di tutte le opere entro il termine del 31.10.2018, la spesa di € 68.333,33 è stata imputata a carico dell'esercizio 2017 e la spesa di € 341.666,67 a carico dell'esercizio 2018. È stata autorizzato l'accreditamento del 15% del finanziamento complessivo, pari a € 68.333,33 corrispondente a € 61.500 sulla base della previsione temporale dei lavori, ai fini dell'erogazione del finanziamento medesimo. È stato fissato al 31.12.2019 il termine per la rendicontazione dei lavori.

In data 3.10.2018, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha trasmesso un nuovo cronoprogramma che prevedeva la fine dei lavori entro il 15.2.2019. Con il decreto n. 3781 del 17.10.2018, è stato prorogato il termine di conclusione dei lavori al 15.2.2019 e il termine per la rendicontazione al 30.6.2020. L'esigibilità dell'obbligazione giuridica è stata, pertanto, spostata all'esercizio 2019 ma in sede di riaccertamento dei residui non si è proceduto alla cancellazione dell'impegno con relativa reimputazione all'esercizio 2019 e conseguente attivazione del fondo pluriennale vincolato. L'impegno è stato mantenuto a residui, nonostante il debito non fosse esigibile.

A seguito di richiesta istruttoria, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia sviluppo sostenibile con nota del 13.5.2021 assunta al protocollo al numero 2312 ha precisato che "rivalutata la pratica in oggetto, si concorda con le osservazioni formulate e ci si impegna pro futuro ad operare secondo le indicazioni espresse da questa rispettabile Sezione di controllo"

La Sezione prende atto e osserva che l'imputazione della spesa non risulta rispettosa del principio della competenza finanziaria potenziata e in particolare dei seguenti punti:

- 5.2. lett. C) che prevede che *per la spesa relativa a trasferimenti correnti, l'imputazione dell'impegno avvenga nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene*

a scadenza.

- 5.4.2 che, stabilisce che a prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, *il fondo pluriennale vincolato può essere costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.*
- 9.1, che prevede che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente, tra gli altri, *i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile* e che stabilisce che con una delibera di Giunta, si procede a costituire il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato. Nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese. Nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- nota prot. n. 8375 del 9.10.2017 con cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha trasmesso la relazione con il cronoprogramma dei lavori da effettuare;
- la relazione del Servizio Difesa del suolo del 9.10.2017 che ha evidenziato la necessità di svolgere gli interventi richiesti dal Consorzio;
- la delibera della Giunta regionale n. 1978 del 13.10.2017 che ha approvato la relazione del Servizio Difesa del suolo e prenotato l'importo di 410.000 di cui € 68.333,33 a carico dell'esercizio 2017 e € 341.666,67 a valere sull'esercizio 2018;
- stampa del CUP assegnato al progetto;
- il decreto n. 3166 del 23.10.2017 che con cui è stata impegnata la spesa di € 410.000,00, erogato l'acconto di € 61.500,00 e fissato il termine per la rendicontazione al 31.12.2019;
- la nota del 3.10.2018 con cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha comunicando un nuovo termine di fine lavori (15.2.2019) allegando il cronoprogramma aggiornato;
- il decreto n. 3781 del 17.10.2018 che ha dato atto del nuovo termine per la fine dei lavori e ha aggiornato al 30.6.2020 il termine per la rendicontazione;
- la nota prot. n. 51661 del 19.10.2018 con cui è stato trasmesso il decreto n. 3781 al Consorzio;
- la nota prot. n. 2469 del 14.3.2019 con cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, stante un'economia di circa € 50.000,00, nelle more della stipula della Convenzione per la gestione e manutenzione delle opere, ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle somme per assicurare la funzionalità del complesso sistema idraulico che garantisce la sicurezza dei centri abitati;
- la nota prot.n. 13357 del 15.3.2019 del Servizio difesa del suolo che autorizza il Consorzio ad utilizzare le economie per le spese di manutenzione ordinaria nelle more della stipula della Convenzione in quanto i fondi impegnati con decreto n. 3166 hanno la medesima finalità;

- la nota prot. n. 11514 del 5.3.2020 con cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha trasmesso gli atti di rendicontazione;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto del 14.5.2019 per un totale complessivo di € 204.592,25 al netto dell'IVA;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori in affidamento diretto del 8.1.2020 che riporta un totale di € 81.935,00 IVA compresa;
- la relazione sul conto finale del Responsabile del procedimento del 13.1.2020 che attesta il totale generale della spesa in € 380.388,11 composto da: € 249.602,54 (IVA compresa) per i lavori in appalto; € 81.935,00 (IVA compresa) per lavori in affidamento diretto, € 48.850,57 per spese generali e tecniche;
- la dichiarazione del 13.1.2020 del Responsabile del procedimento che attesta la conformità al progetto;
- la delibera del Consorzio di bonifica del 21.2.2020 di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- il decreto n. 1590 del 26.3.2020 che dando atto della regolarità amministrativa e contabile della documentazione della rendicontazione, ha disposto la liquidazione del saldo di € 318.888,33 chiedendo l'emissione di due mandati di pagamento. Il primo di € 6.833,33 (imputato a carico dell'esercizio 2017) e il secondo di € 312.054,78 (imputato a carico dell'esercizio 2018). Col medesimo decreto si è altresì provveduto a disimpegnare l'importo di € 26.611,89 a seguito dell'accertamento di un'economia.

Profili di criticità:

Il finanziamento a favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è disciplinato dalla legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 che all'articolo 11 prevede che la Giunta regionale approvi un Programma regionale degli interventi entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla presentazione del programma triennale da parte dei comuni e dei Consorzi di bonifica. L'articolo 14 comma 1 lettera a), stabilisce che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della citata legge, siano definiti con regolamento regionale gli elementi conoscitivi e i criteri di priorità ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11. Da ultimo, l'articolo 62 comma 1 lettera a) differisce l'efficacia dell'articolo 11 all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 14 e stabilisce che nelle more trovino applicazione le disposizioni previgenti. Dall'esame della documentazione, è emerso che per il finanziamento oggetto del presente controllo, sia stata applicata la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. La Sezione di controllo ha chiesto conferma del fatto che alla data di assunzione dell'impegno di spesa relativo al finanziamento de quo, il citato regolamento non fosse stato emanato, e, se a distanza di sei anni dall'approvazione della legge regionale, fosse stato approvato ed eventualmente a che punto fosse l'iter per la sua emanazione. La Direzione con nota del 13.5.2021 assunta al protocollo al numero 2312 ha precisato che "Il regolamento previsto dalla norma citata non era stato emanato alla data di assunzione del provvedimento di impegno. A tutt'oggi il regolamento non è stato emanato e non è in fase di predisposizione in quanto la previsione normativa regionale è stata superata dalla modifica dell'articolo 68 del D. Lgs. 152/06, istitutiva delle Autorità di distretto idrografico, a cui la norma nazionale ha attribuito la competenza della programmazione degli interventi di prevenzione delle inondazioni tramite il Piano di Gestione del Rischio

Alluvioni (PGRA).

Per chiarezza: il contenuto dell'articolo 14 comma 1 lettera a) è il seguente: «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

a) gli elementi conoscitivi e i criteri di priorità, previo parere della Commissione consiliare competente, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11».

Il regolamento avrebbe quindi la funzione di stabilire i criteri di priorità per predisporre il programma degli interventi.

Tuttavia, coeva all'adozione della norma regionale, intervenne la modifica del contenuto degli articoli da 66 e ss. del D.Lgs. 152/06, con cui si stabilì la competenza dell'Autorità di distretto idrografico nel programmare e pianificare gli interventi strutturali e non strutturali utili per ridurre il rischio alluvioni. Detta competenza è stata esercitata con l'approvazione della delibera del Comitato istituzionale n. 1 del marzo 2016, con la quale si è adottato il Piano Gestione Rischio Alluvioni, poi recepito con D.P.C.M. del 27/10/2016.

L'avvenuto esercizio di detta competenza, avendo fissato sia le misure che la loro graduazione di priorità e di attuazione temporale (per il territorio dell'intero distretto che coincide con le regioni Veneto, Trentino alto Adige e Friuli Venezia Giulia), vuota di contenuto ogni possibile atto regolamentare regionale volto a stabilire criteri di priorità di interventi in ambito di difesa idraulica. Si provvederà a proporre l'aggiornamento normativo per chiarezza di diritto."

La Sezione prende atto delle precisazioni fornite dalla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia sviluppo sostenibile.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la sostanziale legittimità degli atti esaminati, la corretta attribuzione dei codici identificativi dell'operazione, la sostanziale corrispondenza degli importi presenti nella documentazione. Con riferimento alla corretta imputazione della spesa si rimanda a quanto già precisato in precedenza.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/ 30281

Missione : 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"

Programma : 03 "Trasporto per vie d'acqua"

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 3779

Denominazione: interventi per lo sviluppo della portualità e della logistica - spese di investimento.

Piano dei conti: U.2.03.03.03.000 contributi agli investimenti a altre imprese

Norme di riferimento del capitolo: art. 5, comma 6, l.r. 29.12.2010 n. 22.

Codice gestionale: U.2.03.03.03.999

Mandato: n. 30281 del 20 maggio 2020

Data pagamento: 21.5.2020

Importo pagato: euro 1.337.928,00

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio porti,

navigazione interna e logistica.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Mandato di pagamento per l'erogazione del contributo per lo sviluppo del trasporto combinato previsto dalla l.r. n. 7 del 2004. Dalla ricevuta applicativa del 21 maggio 2020 e dalla copia dell'interrogazione del sistema COSMO del 2 aprile 2021, l'importo risulta pagato il 21 maggio 2020.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); legge regionale n. 7 del 2004, rubricata "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato".

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento a un'impresa di un contributo per lo sviluppo del trasporto combinato previsto dalla l.r. n. 7 del 2004.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decreto n. 4777/2019 e decreto n. 2069/2020

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Quanto alla classificazione della spesa, si ritiene che si tratti di spesa finalizzata agli interventi previsti dalla legge regionale n.7 del 2004, che vincolano il beneficiario a realizzare l'attività finanziata. Si riporta a titolo esemplificativo l'art. 3, comma 3 della predetta legge: "Per i fini indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:

- impiantare, potenziare, integrare e rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato;
- acquisire beni strumentali, purché dotati di dispositivi per il trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci;
- acquisire beni strumentali di nuova costruzione e in linea con le normative comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, quali natanti e mezzi nautici ad esclusivo servizio e assistenza delle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata e uscita nelle zone portuali commerciali della regione".

Inoltre, l'art. 5 del predetto decreto n. 2069/2020 prevede che: "Si fa obbligo al beneficiario medesimo, ai sensi del comma 2, art. 6 del Regolamento di applicazione della L.R. 7/2004, di osservare, quale vincolo di destinazione dei beni oggetto del presente contributo, il periodo di anni tre per l'acquisto delle attrezzature, tenuto conto della data delle relative fatturazioni".

Sono presenti in atti in copia:

- decreto 4777/2019 di impegno e relativo allegato contabile;
- decreto 2069/2020 di liquidazione e relativo allegato contabile;
- mandato di pagamento 30281-2020 del 20 maggio 2020;
- interrogazione del sistema COSMO del 2 aprile 2021;

- domanda di contributo del beneficiario;
- documentazione inviata dal beneficiario al fine di rendicontare gli interventi effettuati (a titolo esemplificativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con elenco fatture) e relativo documento della Regione concernente l'arrivo di tale documentazione con n. di protocollo 23168 2020;
- fatture inerenti agli interventi effettuati (a titolo esemplificativo fatture per trattori) e dichiarazione da parte delle imprese che hanno effettuato gli interventi che le fatture sono quietanzate;
- dichiarazione di un'impresa sulle caratteristiche dei prodotti acquistati dal beneficiario;
- carta d'identità del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, acquisita dalla Sezione con numero di protocollo 2373 del 17 maggio 2021, di riscontro alla prima richiesta istruttoria, con cui si forniscono le informazioni riportate nella sezione "conclusioni" della presente scheda e i seguenti documenti:
 - DURC del beneficiario
 - Comunicazione da parte della Prefettura di Trieste, in merito alla richiesta avanzata dal beneficiario di poter permanere iscritto nella "white list", che un'istruttoria è in corso e che nel mentre resta efficace l'iscrizione;
 - documentazione concernente la pubblicazione del contributo datata 3 maggio 2021 (probabilmente per un errore materiale l'importo riportato è di euro € 1.338.181,00 e non euro € 1.337.928,00);
 - nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, acquisita dalla Sezione con numero di protocollo 2484 del 31 maggio 2021, di riscontro alla seconda richiesta istruttoria. Con tale nota si forniscono le informazioni riportate nella sezione "conclusioni" della presente scheda e in allegato la comunicazione del 25 maggio 2021 da parte del fornitore di alcuni prodotti acquistati dal beneficiario che le "dotazioni ivi indicate costituiscono, rispetto al modello base rispondente alla normativa comunitaria Euro VI, migliorie in termini di sicurezza e di tutela ambientale".

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione, si è ritenuto necessario formulare due richieste istruttorie di seguito riportate.

Con mail del 27 aprile 2021 è stata richiesta alla Regione la trasmissione di alcuni documenti, tra cui:

- 1) il DURC del beneficiario;
- 2) l'attestazione della presenza del beneficiario nella "white list";
- 3) i documenti di trasporto delle merci acquistate e i certificati di regolare esecuzione delle opere;
- 4) i documenti che attestano la regolarità della posizione fiscale del beneficiario;
- 5) informazioni sulla pubblicazione della concessione del contributo.

Con nota e relativi allegati, acquisiti dalla Sezione in data 17 maggio 2021 con numero di protocollo

2373/2021, la Regione ha inviato le seguenti comunicazioni e documenti.

Con riferimento al **punto 1)**, è stato trasmesso il documento richiesto, mentre per il **n. 2)** la comunicazione da parte della Prefettura di Trieste, in merito alla richiesta avanzata dal beneficiario di poter permanere iscritto nella "white list", che un'istruttoria è in corso e che nel mentre resta efficace l'iscrizione.

Per quanto concerne il **punto 3)**, - la Regione ha comunicato che " *agli atti, nell'ambito della documentazione giustificativa della spesa presentata per la rendicontazione ed erogazione a saldo del contributo, risultano acquisite - ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 20/3/2000, n. 7 - le copie non autenticate delle fatture annullate in originale e debitamente quietanzate, corredate di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della società beneficiaria attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6, comma 3 e 13, comma 3 del D.P.Reg. 30 agosto 2017, n. 0199/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato"). Non risultano pertanto acquisiti agli atti i Documenti di trasporto (DDT) delle merci trasportate né i certificati di regolare esecuzione dei lavori, in quanto non richiesti né dalla Legge regionale né dal relativo Regolamento attuativo". A tal proposito, si reputa necessaria, per controllare l'avvenuta effettuazione a regola d'arte dei lavori e delle forniture dei beni prima di liquidare il contributo, l'acquisizione sia del certificato di regolare esecuzione dei lavori che attesti l'esistenza di lavori eseguiti a regola d'arte ai sensi del Codice dei contratti pubblici, che dei documenti di trasporto. Questi ultimi, disciplinati dall'art.21 del D.P.R. 633/72 sull'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e dall'art.1 del D.P.R.472/1996 sulla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, svolgono, come noto, il compito di certificare un trasferimento di merci tra due soggetti, cedente-venditore e cessionario-acquirente e sono funzionali non solo ad esigenze di carattere fiscale, ma anche ad esigenze di carattere civilistico quali la tutela e la garanzia delle parti, nonché ai fini di una corretta gestione amministrativa.*

In ordine al **punto 4)**, la Regione ha fatto presente che " *in conseguenza dell'emergenza Covid, alla data della firma del decreto di liquidazione era vigente la sospensione delle verifiche inadempimenti ex art. 48-bis del DPR 602/1973, disposta fino al 31/8/2020 dal decreto legge 19/5/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020, n. 177, il quale all'art. 153, comma 1, dispone che "Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". Per mero errore materiale non è stata cancellata dal testo del decreto di liquidazione n. 2069/2020 la seguente frase "DATO ATTO che si è provveduto alla puntuale verifica degli obblighi fiscali tramite il sito Agenzia delle Entrate - Riscossioni, con esito positivo".*

Per ciò che concerne il **punto 5)**, la Regione ha comunicato che " *è stata effettuata una pubblicazione tardiva delle informazioni previste dagli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente". Si raccomanda a tal proposito una pubblicazione tempestiva.*

In data 14 maggio 2021, la Sezione, al fine di assicurare la completezza dell'istruttoria, ha richiesto la trasmissione delle seguenti informazioni:

- 1) la disamina, nel corso dell'istruttoria propedeutica alla concessione del contributo, della questione della compatibilità dello stesso con la normativa in materia di aiuti di Stato;
- 2) la previa ricognizione e l'accertamento dell'esistenza di alcuni requisiti del beneficiario per la concessione del contributo, come il requisito previsto dall'art.4 della L.R. n.7 del 2004 o quello enunciato dall'art.2 della Legge Regionale n. 7 del 2004;
- 3) per quanto riguarda la misura dei contributi, in particolare per quello di € 497.056,00, pari al 40% arr.to della spesa ammissibile di € 1.242.640,00, sugli interventi di cui all'art. 3, comma 3,

lettera c) e comma 5 della L.R. 7/2004, l'indicazione dei beni per i quali tale contributo è stato concesso, i documenti di riferimento sullo standard comunitario di sicurezza e/o di tutela ambientale e la conseguente verifica che i prodotti acquistati ne posseggono uno più rigoroso;

4) per quanto concerne gli interventi descritti nelle fatture pervenute con la dicitura "Immobiliare", a quali tipologie previste dalla L.R.n.7 del 2004 si riferiscono.

La Regione ha replicato con nota e allegati acquisiti dalla Sezione con numero di protocollo 2484/2021 del 31 maggio 2021. Si riporta il testo della nota e le osservazioni sulla stessa.

Con la **RISPOSTA al quesito 1**, la Regione ha comunicato che la Commissione europea ha certificato con propria Decisione la compatibilità della L.R. 7/2004 e del relativo Regolamento attuativo. La Regione ha altresì richiamato l'art.36 del Regolamento UE n. 651/2014 e ha sostenuto che la verifica istruttoria ha solo la finalità di accertare che la tipologia da acquistare rientri nelle categorie e con le caratteristiche previste. Tuttavia, a tal proposito, si osserva quanto segue.

Prendendo atto del richiamo alla Decisione della Commissione europea, non allegata, si fa presente che nel testo del Decreto regionale di liquidazione 2069/2020 non vi è riferimento alle norme sopracitate, ma il richiamo alla Legge Regionale 7/2004 e tra gli altri all'art.3 comma 5 che prevede che: *"5.Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale concede contributi unicamente sulle maggiori spese, nella percentuale massima del 40 per cento per le grandi imprese, 50 per cento per le medie imprese e 60 per cento per le piccole imprese, necessarie per l'acquisto di mezzi, strumentazioni e apparecchiature dotati di standard di sicurezza e/o di tutela ambientale più rigorosi rispetto a quelli attualmente in vigore nell'ordinamento comunitario, da sostenersi in occasione dell'acquisto di nuovi trattori stradali e di nuovi mezzi nautici di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo"*.

In ordine all'art. 36 del Regolamento UE 651/2014, riportato nella nota della Regione, esso dispone quanto segue: *" Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme 1. **Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni: a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione; b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea. 3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore. 4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per: a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data; b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione. 5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente; b) in tutti gli altri casi, il costo***

dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. 6. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. 7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. 8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato”.

Se, pertanto, l'aiuto rientra in quelli descritti nell'art.36 del predetto Regolamento (UE) n.651/2014, si reputa necessaria, anche per il futuro, l'inclusione di tale riferimento nel testo del Decreto di liquidazione del contributo e si rimanda a quanto osservato successivamente, in merito alla risposta numero 3, sull'importanza della previa acquisizione di elementi a testimonianza dell'impatto ambientale positivo e aggiuntivo degli interventi finanziati.

Inoltre, con riferimento al Decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0199 richiamato dalla Regione (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante interventi per lo sviluppo del trasporto combinato), non risulta nella relazione della domanda di ammissione al contributo presentata dal beneficiario quanto previsto dall'art.2 , comma 2, secondo cui per gli interventi di cui all'art.3, comma 3, lettera a) e b) “...la relazione allegata alla domanda deve altresì contenere in modo esplicito le dichiarazioni indicate dall'art. 3 e dall'art. 4 del presente regolamento. Art. 3. Condizioni di ammissibilità delle iniziative di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettere a) e b), della legge 1. I beneficiari degli interventi previsti dal comma 1 all'art. 3 e dal comma 3, lettere a) e b) , della legge, sono soggetti privati che devono rispettare le seguenti condizioni: a) assicurare l'accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti; b) rispettare, nell'affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi, la normativa europea in materia di appalti pubblici di servizi; c) non pregiudicare la concorrenza nel mercato del trasporto e non creare distorsioni tra terminal della stessa area; d) non essere una impresa in difficoltà ai sensi della definizione di cui agli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”. Non risulta inoltre, con riferimento alle condizioni di ammissibilità delle iniziative di cui all'articolo 3, commi 3, lettera c) , e 5 della legge, quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del medesimo Regolamento secondo cui la “ relazione allegata alla domanda [del beneficiario] deve altresì contenere in modo esplicito le dichiarazioni indicate dall'art. 10 e dall'art. 11 del presente regolamento” . L'art.10 dispone che “1. I beneficiari degli interventi previsti dai commi 3, lettera c) , e 5 dell'art. 3 della legge, sono soggetti privati che devono rispettare le seguenti condizioni: assicurare l'accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti; b) rispettare, nell'affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi, la normativa europea in materia di appalti pubblici di servizi; c) non pregiudicare la concorrenza nel mercato del trasporto e non creare distorsioni tra terminal della stessa area; d) non essere una impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 18 del regolamento 651/2014/UE” . Infine, sempre per gli interventi di cui all'articolo 3, commi 3, lettera c), e 5 della legge, non si rinviene quanto prescritto dall'art.11, comma 3 del predetto Regolamento, ai sensi del quale “nel caso di acquisto di nuovi trattori stradali, il richiedente dovrà altresì fornire un programma che preveda la dismissione di un numero di trattori equivalente a quello per cui viene presentata la richiesta dell'aiuto. Il rispetto di tale programma sarà garantito mediante acquisizione, entro un termine predefinito, di apposita autocertificazione” .

RISPOSTA "2. *Si evidenzia che l'impresa beneficiaria in questione possiede entrambi i requisiti previsti sia dall'art. 2 che dall'art. 4 della L.R. 7/2004 (peraltro è uno dei maggiori operatori nazionali ed europei del settore)".* Si prende atto della dichiarazione della Regione; si ritiene che il riscontro positivo dell'esistenza di tali requisiti, sostenuto da elementi a supporto, avrebbe dovuto essere inserito nel Decreto di liquidazione 2069/2020.

RISPOSTA "3. *Si invia in allegato la dichiarazione integrativa trasmessa dalla Concessionaria dei mezzi".* Si ritiene che tale dichiarazione, importante per la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo, avrebbe dovuto essere presentata e acquisita prima della concessione dello stesso e accompagnata da qualche verifica, anche a campione.

RISPOSTA "4. *Gli interventi decritti nelle fatture presentate dall'impresa beneficiaria con la dicitura "immobiliare" si riferiscono alla tipologia di investimento prevista dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. 7/2004."* Si prende atto della dichiarazione della Regione; si ritiene che il riscontro positivo dell'esistenza di tali requisiti, sostenuto da elementi a supporto con evidenza dell'interesse pubblico perseguito, avrebbe dovuto essere inserito nel Decreto di liquidazione 2069/2020, alla stregua del riferimento all'art.1, comma 1, lettera a), invece non presente.

In conclusione, sebbene sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione il procedimento di emissione del titolo di spesa all'esame risulti formalmente conforme al procedimento contabile, si raccomanda nel procedimento amministrativo propedeutico a quello contabile di materiale effettuazione della spesa maggiore aderenza a quanto prescritto dalle predette norme di riferimento e controlli, anche a campione, sugli interventi finanziati.

Si ritiene infatti che quando si è in presenza di sovvenzioni che devono svolgere i loro effetti nel tempo e che presuppongono da parte del beneficiario il rispetto di alcune clausole a garanzia della finalità pubblica perseguita, riscontri debbano essere effettuati sul rispetto di dette clausole derivanti da normative di rango primario e secondario che sono alla base della concessione.

Ai fini del contraddittorio finale, con nota prevenuta al prot. n. 2565 il 10 giugno 2021, la Direzione centrale infrastrutture e territorio, nel prendere atto di quanto sopra evidenziato, ha assicurato che, negli ulteriori provvedimenti che saranno emessi dal Servizio porti, navigazione interna e logistica ai sensi della l.r. n. 7/2004 (contributi per lo sviluppo del trasporto combinato), verrà integrato il riferimento normativo richiamando espressamente il Regolamento UE n. 651/2014 e verrà altresì fatto esplicito rinvio ai riscontri effettuati in ordine alla sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi, così come previsti dalla normativa di riferimento.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/88969

Missione 11: "Soccorso civile"

Programma 01: "Sistema di protezione civile"

Titolo: II - Spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 4148

Denominazione: finanziamenti del “fondo regionale per la protezione civile” – ricorso al mercato finanziario artt. 9, 10, 11, c. 1, 12, c. 1, 2, art. 33 l.r. 31.12.1986 n. 64; art. 14 l.r. 9.5.1988 n. 27, art. 9, c. 12, 13 l.r. 10.11.1998 n. 14, art. 27, c. 11.r. 20.4.1999 n. 9, art. 32 bis, c. 1, art. 32 quinquies, c. 1 l.r. 31.12.1986 n. 64, art. 11, c. 1, l.r. 10.11.1998 n. 14, art. 4, c. 39, l.r. 22.2.2000 n. 2, art. 5, c. 1,2,3,4,5,6,7,8, l.r. 3.7.2000 n. 13, art. 4 l.r. 11.9.2000 n. 18, art. 4, c. 5, l.r. 20.8.2003 n. 14, art. 6, c. 5, l.r. 18.1.2006 n. 2.

Codice IV livello Piano dei conti: U.2.03.01.04 – Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali dell’amministrazione.

Norme di riferimento del capitolo: artt. 9, 10, 11, c. 1, 12, c. 1, 2, art. 33 l.r. 31.12.1986 n. 64; art. 14 l.r. 9.5.1988 n. 27, art. 9, c. 12, 13 l.r. 10.11.1998 n. 14, art. 27, c. 11.r. 20.4.1999 n. 9, art. 32 bis, c. 1, art. 32 quinquies, c. 1 l.r. 31.12.1986 n. 64, art. 11, c. 1, l.r. 10.11.1998 n. 14, art. 4, c. 39, l.r. 22.2.2000 n. 2, art. 5, c. 1,2,3,4,5,6,7,8, l.r. 3.7.2000 n. 13, art. 4 l.r. 11.9.2000 n. 18, art. 4, c. 5, l.r. 20.8.2003 n. 14, art. 6, c. 5, l.r. 18.1.2006 n. 2.

Codice gestionale: 2030104001 – Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali dell’amministrazione.

Mandato: n. 88969

Data pagamento: 10.12.2020

Importo pagato: euro 2.060.114,81(gestione competenza)

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Presidenza della Regione – Protezione civile della Regione.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell’ordinativo rispetto all’intera procedura: liquidazione a favore del fondo regionale per la protezione civile dei fondi impegnati con i decreti n. 1322 del 18.11.2013 e n. 1451 del 27.11.2013.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); art. 33 l.r. 31.12.1986, n. 64 (“organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”) istitutivo del fondo regionale per la protezione civile, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 9 della l. 25.11.1971, n. 1041. È prevista l’iscrizione annuale al fondo di uno stanziamento corrispondente al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell’amministrazione regionale, alle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia e ad ogni altra entrata eventuale; l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di euro 2.060.114,81 a carico del cap. 4148 del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l’anno 2020 quale conferimento al fondo regionale per la protezione civile istituito presso il tesoriere regionale a valere sul decreto di impegno n. 1322 del 18.11.2013.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

decreti di impegno n. 1322 del 18.11.2013 (per euro 2.060.114,81) e n. 1451 del 27.11.2013 (per euro 709.547,87). Tali fondi sono stati reimputati al 2020 in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- d.g.r. n. 1407 del 9.8.2013 di prenotazione delle risorse per euro 13.530.680,65 a carico dei capitoli 2899, 4111, 4148, 4161, 4341 e 6246 del bilancio per l'esercizio 2013 a favore del fondo regionale per la protezione civile;
- d.g.r. n. 1460 del 23.9.2013 di prenotazione delle risorse per euro 1.940.723,55 a carico dei capitoli 2899, 4109 e 4161 del bilancio per l'esercizio 2013 a favore del fondo regionale per la protezione civile;
- decr. n. 1068 del 20.9.2013 di impegno dell'importo pari a euro 10.313.043,69 a carico dei capitoli 2899, 4111, 4148, 4161 e 6246 del bilancio per l'esercizio 2013 a favore del fondo regionale per la protezione civile;
- decr. n. 1322 del 18.11.2013 di **impegno** dell'importo pari a euro 2.060.114,81 a carico del cap. 4148 del bilancio per l'esercizio 2013 a favore del fondo regionale per la protezione civile;
- decr. n. 1451 del 27.11.2013 di **impegno** dell'importo complessivo pari a euro 1.157.522,15 a carico dei cap. 4148 e 4341 del bilancio per l'esercizio 2013 a favore del fondo regionale per la protezione civile. Il provvedimento, tra l'altro, impegna euro 709.547,87 a valere sul cap. 4148.
- d.g.r. n. 1400 del 26.7.2016 che provvede, tra l'altro, alla re-imputazione al 2018 dei fondi impegnati sul cap. 4148 con decreto n. 1322 del 2013 (per euro 2.060.114,81) e con decreto 1451/2013 (per euro 709.547,87);
- d.g.r. n. 532 del 29.3.2019 che provvede, tra l'altro, alla re-imputazione al 2020 dei fondi impegnati sul cap. 4148 con decreto n. 1322 del 2013 (per euro 2.060.114,81) e con decreto 1451/2013 (per euro 709.547,87);
- decr. n. 67 del 16.10.2017 di liquidazione di euro 3.000.000,00 a carico del cap. 4148 del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017 a valere sul decreto di impegno n. 1068 del 20.9.2013;
- decr. n. 68 del 17.10.2017 di liquidazione di euro 3.650.337,32 a carico del cap. 4148 del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l'anno 2017 a valere sul decreto di impegno n. 1068 del 20.9.2013;
- decr. n. 64 del 27.11.2020 di liquidazione di euro 2.769.662,68 a carico del cap. 4148/C del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l'anno 2020 a valere sui decreti di impegno n. 1322 del 18.11.2013 (per euro 2.060.114,81) e n. 1451 del 27.11.2013 (per euro 709.547,87);

la documentazione acquisita è stata integrata a seguito di richiesta istruttoria. La documentazione integrativa è stata trasmessa in data 29.4.2021 e acquisita al protocollo della Sezione n. 2048 del 2021.

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2019, sulla base della documentazione trasmessa, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, la corretta imputazione della spesa e, in particolare, la corretta attribuzione dei codici di bilancio, la sostanziale corrispondenza tra gli importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di spesa e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/ 34147

Missione 12: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Programma 02: "Interventi per la disabilità"

Titolo 2: Spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 4927

Denominazione: finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche nelle abitazioni private.

Codice IV livello Piano dei conti: U.2.03.01.02.000

Norme di riferimento del capitolo: art. 16, c. 1, l.r. 25.9.1996 n. 41

Codice gestionale: 2030102003

Mandato: n. 34147

Data pagamento: 4.6.2020

Importo pagato: euro 11.560,00

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio integrazione sociosanitaria.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

il titolo di spesa concerne l'erogazione di un trasferimento a favore del comune di Corno di Rosazzo per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere per il superamento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

art. 16 della l.r. 25 settembre 1996, n. 41 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove siano residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale; d.p.reg. n. 137 del 6 luglio 2016, con il quale è stato approvato il regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della l.r. 41/1996; l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione per gli anni 2020-2022); D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al versamento dell'importo di euro 11.560,00 al Comune di Corno di Rosazzo finalizzato all'erogazione di due contributi, a privati in possesso dei requisiti individuati dalla legge regionale, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle loro abitazioni.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

decr. n. 920/SPS del 28.5.2020 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità - Servizio Integrazione Sociosanitaria con il quale è stata impegnata e liquidata la spesa relativa ai contributi previsti dall'art. 16 della l.r. 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 del d.lgs. 118/2011 (punto 5.2) indica che le modalità di assunzione degli impegni di spesa per trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti.

In particolare, gli impegni relativi a trasferimenti correnti devono essere assunti nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente deve rilevare l'accertamento di entrata relativo al trasferimento e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- det. n. 94 del 30.1.2020 con la quale il Responsabile del servizio amministrativo, affari generali e istituzionali del Comune di Rosazzo ammetteva a contributo due domande pervenute all'ente, in quanto, in capo ai richiedenti, sussistevano i requisiti previsti per legge;
- nota del 3.2.2020 con la quale, il Responsabile del servizio amministrativo e affari generali comunica alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, comunicava alla Regione che il fabbisogno complessivo per l'anno 2019 del comune, relativamente ai contributi per il superamento delle barriere architettoniche, ammontava a euro 11.560,00;
- decr. n. 855/SPS del 15.5.2020 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità - Servizio Integrazione Sociosanitaria - ad oggetto "Contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni - approvazione graduatoria 2020.";
- decr. n. 920/SPS del 28.5.2020 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità - Servizio Integrazione Sociosanitaria - ad oggetto "Contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni - impegno e liquidazione annualità 2020.";
- mand. n. 34147 del 4.6.2020 relativo al pagamento di euro 11.560,00 a favore del comune di Corno di Rosazzo;

- prospetto "Interrogazioni della spesa", dalla quale risulta il pagamento in data 5.6.2020, da parte del tesoriere, dell'importo dovuto.

In merito all'iter da seguire per l'erogazione dei contributi dal d.p.reg. n. 137 del 6 luglio 2016, con il quale è stato approvato il regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della l.r. 41/1996, emerge che:

- 1) le domande di contributo devono essere presentate dai privati beneficiari entro il 31 dicembre di ogni anno al comune dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto di intervento. In merito si riscontra che le domande oggetto del finanziamento regionale sono state presentate entro il 31.12.2019,
- 2) il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda svolge l'istruttoria verificando la completezza della documentazione, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal Regolamento e la congruità delle spese alle opere da realizzare. Dagli atti trasmessi risulta che il Comune di Corno di Rosazzo ha provveduto con determinazione n. 94 del 30.01.2020 a definire il fabbisogno di risorse stilando la relativa graduatoria,
- 3) entro il 31 marzo di ogni anno i comuni inviano alla Direzione regionale competente in materia di servizi sociali un elenco delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e ritenute ammissibili. In merito risulta che il comune di Corno di Rosazzo ha provveduto in data 3.2.2020 alla trasmissione del fabbisogno di risorse alla Regione,
- 4) la Direzione centrale entro il 20 maggio di ogni anno provvede a formare una graduatoria generale delle domande trasmesse in relazione alla classe di invalidità e all'ISEE. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi secondo l'ordine della graduatoria. Dalla documentazione emerge che la Direzione ha provveduto con decr. n. 855/SPS del 15.5.2020 ad approvare la graduatoria generale delle domande,
- 5) entro il 30 maggio la Direzione provvede all'adozione del provvedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi ai comuni/uti secondo l'ordine della graduatoria. In merito si riscontra che la Direzione ha provveduto ad emanare il decr. n. 920/SPS in data 28.5.2020,
- 6) ai fine della rendicontazione dei contributi, i comuni/uti, presentano, entro il termine stabilito con il provvedimento di erogazione, la documentazione prevista dall'art. 13 del Regolamento, con l'indicazione della relativa motivazione. Dal decr. n. 920/SPS del 28.5.2020 emerge che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha stabilito il termine del 31 ottobre 2021 per la trasmissione, da parte degli Enti interessati, della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 42 della l.r. 20 marzo 2000, n. 7.

Con riferimento agli importi da erogare si osserva che gli stessi sono stati determinati dal comune sulla base dei preventivi dei soggetti richiedenti e tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento regionale (i contributi "sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali ricevuti o richiesti per i medesimi interventi secondo i seguenti parametri: a) per importi preventivati fino a Euro 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile; b) per importi preventivati da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000 Euro; c) per importi preventivati da Euro 10.001,00 a Euro 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000 Euro"). Inoltre, spetta ai comuni assegnare anche il punteggio della domanda

per il suo inserimento in graduatoria regionale tenendo conto di due parametri: invalidità e ISEE dei soggetti richiedenti.

L'esame della documentazione ha evidenziato la corretta imputazione della spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadenza, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata.

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la regolarità nei documenti contabili relativi al mandato di pagamento.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/73942

Missione 13: "Tutela della salute"

Programma 7: "Ulteriori spese in materia sanitaria"

Titolo: 1 - Spese correnti

Capitolo di spesa: 250

Denominazione: Spese piano SIIR sanità - utilizzo beni di terzi - art. 4, comma 2, l.r. 14.7.2011 n. 9; art. 39, comma 1, l.r. 12.12.2019 n. 22.

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.03.02.07.000 - utilizzo di beni di terzi.

Norme di riferimento del capitolo: art. 4, comma 2, l.r. 14.7.2011 n. 9; art. 39, comma 1, l.r. 12.12.2019 n. 22.

Codice gestionale: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Mandato: n. 73942

Data pagamento: 16.11.2020

Importo pagato: euro 86.102,37 (gestione competenza)

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - servizio sistemi informativi e privacy.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Pagamento a saldo fattura emessa per il servizio di gestione del SIIR Sanità nell'anno 2020 nell'ambito del Piano operativo SIIR Sanità per il triennio 2020-2022.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); l.r. n. 9/2011 (disciplina del sistema informativo integrato regionale del FVG); l.r. n. 22/2019; l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di complessivi € 86.102,37 a favore della società in house Insiel s.p.a., a saldo della fattura elettronica n. A52020202200006400 di data 6.11.2020 emessa per servizi, previsti nell'ambito del Piano operativo SIIR Sanità per il triennio 2020-2022, svolti nell'esercizio 2020 come da rapporto di rendicontazione delle attività n. 2020/108 - trasmesso dalla suddetta società con nota prot. n. 6775 del 29.10.2020 e approvato dalla Regione con nota prot. 24722 del 2.11.2020.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decr. primario di impegno n. 422 del 4.3.2020 (atto di prenotazione primario n. 553/2016). Decr. di integrazione impegni a seguito dell'approvazione Piano operativo SIIR sanità 2020-2022 - 1^ variazione - n. 1359 del 27.7.2020. Decr. di liquidazione n. 2268 del 11.11.2020.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decreto n. 553 del 15.4.2016 del Direttore del Servizio sistema informativo salute e politiche sociali, con il quale è stata effettuata la prenotazione della spesa a favore di Insiel s.p.a., in relazione al Piano operativo SIIR Sanità 2016-2018 - esercizio 2016 - per l'importo complessivo di € 27.811.516,69, di cui € 1.458.329,44 al capitolo di spesa n. 250 del bilancio regionale per l'esercizio 2016;
- decreto n. 1431 del 20.10.2017 del Direttore del servizio sistema informativo salute e politiche sociali, con il quale è stato aggiornato il Repertorio applicativo (Sezione II) del Repertorio elaborato dal Servizio sistema informativo salute e politiche sociali approvato con delibera della Giunta regionale n. 1163 del 23.6.2016, ampliandone i contenuti;
- decreto n. 307 del 17.9.2019, del Direttore del servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government, con il quale è stata approvata una nuova versione dei documenti "Regole" e "Catalogo dei servizi" che regolano i rapporti tra la Regione e Insiel s.p.a. nell'ambito del disciplinare di servizio relativo ai servizi di supporto e gestione del SIIR (sistema informativo integrato regionale) e delle infrastrutture di telecomunicazione;
- documenti "Regole" e "Catalogo dei servizi", allegati al decreto di cui al punto precedente, aggiornati rispettivamente a settembre ed agosto 2019;
- decreto n. 422 del 4.3.2020 del Direttore di staff Sistema informativo della Direzione centrale salute, con il quale è stato approvato il Piano operativo SIIR Sanità per il triennio 2020-2022 e impegnate le relative risorse per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 provvedendo, contestualmente, a disimpegnare gli importi già iscritti nel bilancio regionale a favore di Insiel s.p.a. in relazione al Piano operativo SIIR Sanità 2019-2021 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021;
- documentazione trasmessa da Insiel s.p.a. alla Regione con nota prot. 4499 del 21.7.2020, relativa alle modifiche concordate dal Coordinamento Piani al Piano Operativo SIIR Sanità 2020-2022 - 1^ variazione;

- decreto del Direttore di Staff del Sistema informativo n. 1359 del 27.7.2020, con il quale è stato approvato il predetto Piano Operativo - 1^a variazione - disponendo contestualmente la modifica e l'integrazione dell'impegno dei fondi a carico del bilancio regionale già disposto con il citato decreto n. 422 del 4.3.2020;
- documenti di rendicontazione relativi ai rimborsi del Piano operativo Sanità 2020/2022 1^a variazione trasmessi dalla società Insiel s.p.a. alla Regione con nota prot. n. 6775 del 29.10.2020, tra cui il rapporto di rendicontazione n. 2020/108 riferito alle attività imputate al capitolo di spesa n. 250 - V livello Piano Finanziario U.1.03.02.07.999 - per complessivi € 70.575,71;
- nota della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità prot. n. 24722 del 2.11.2020 con la quale comunica all'Insiel s.p.a. la validità della rendicontazione ricevuta e autorizza la fatturazione delle attività in argomento;
- fattura elettronica n. A52020202200006400 di data 6.11.2020 dell'importo totale di € 86.102,37, emessa dall'Insiel s.p.a., relativa al servizio di gestione del SIIR nell'anno 2020 come evidenziato nel rapporto di rendicontazione n. 2020/108 riferito al capitolo 250 (V livello Piano Finanziario: U.1.03.02.07.999);
- decreto n. 2268 del 11.11.2020 del Direttore del Servizio sistemi informativi e privacy della Direzione centrale salute, con il quale, tra l'altro, è stata disposta la liquidazione a favore di Insiel s.p.a. dell'importo lordo di € 86.102,37, a saldo della fattura n. A52020202200006400 del 6.11.2020, nonché autorizzata la richiesta di ordinazione di pagamento a favore di Insiel s.p.a. per la somma netta di € 70.575,71, dando atto che l'importo dell'IVA (pari a € 15.526,66) verrà versato direttamente all'Erario come previsto dalla disciplina dello split payment;
- mandato di pagamento n. 73942 del 13.11.2020 a favore di Insiel s.p.a. dell'importo lordo di € 86.102,37 (di cui imponibile € 70.575,71 e IVA € 15.526,66) a saldo della fattura sopra citata;
- reversale di incasso n. 68711 del 10.11.2020, associata al mandato di cui al precedente alinea, dell'importo di € 15.526,66 a fronte della ritenuta operata sul medesimo mandato di pagamento a fronte della scissione dei pagamenti (split payment IVA);
- interrogazione Cosmo "dettaglio mandato di pagamento" di data 26.3.2021, relativa al mandato di pagamento n. 73942 in esame.

L'esame della documentazione ha evidenziato la corretta imputazione della spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadenza nonché la rispondenza degli importi alla documentazione presentata.

Profili di criticità:

Non sono stati rilevati profili di criticità. Tuttavia, si rimanda alle osservazioni espresse in calce alle successive conclusioni, riferite rispettivamente alla data di emissione della reversale di incasso associata al mandato in esame nonché all'univocità del codice IPA.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, la corretta imputazione della spesa e, in particolare, la sostanziale corrispondenza tra importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di spesa e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

Si osserva tuttavia che la reversale di incasso n. 68711 del 10.11.2020 dell'importo di € 15.526,66, associata al mandato in esame n. 73942 del 13.11.2020, e relativa all'IVA trattenuta per il versamento diretto all'Erario da parte della Regione per effetto del meccanismo dello split payment, seppur sottoscritta nella medesima data di emissione del mandato, risulta essere stata emessa in data antecedente a quella di emissione del mandato medesimo.

Si osserva inoltre incidentalmente che il codice IPA 858NAJ indicato nel mandato, pur corrispondendo al codice dell'amministrazione destinataria evidenziato nella fattura elettronica, si riferisce più propriamente al codice univoco dell'unità organizzativa "Finanze". Il codice IPA per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risulterebbe infatti il seguente: r_friuve.

In sede di contraddittorio sulle osservazioni formulate dalla Sezione, l'Amministrazione regionale, con nota pervenuta al prot. n. 2563 del 10 giugno 2021, ha precisato che la reversale di incasso n. 68711, di cui sopra, è stata emessa "contestualmente all'inserimento nel sistema informatico della richiesta di ordine di pagamento". Il mandato informatico, invece, viene numerato dal sistema informatico di contabilità Cosmo, progressivamente, al momento della sua emissione ovvero "alla data di ordinazione di pagamento della spesa disposta dall'organo di controllo dopo che sia stata accertata la regolarità contabile dell'atto di liquidazione ed a fronte della richiesta di emissione del mandato contenuta nell'allegato contabile al decreto medesimo". L'Amministrazione regionale, nel corso della riunione relativa al contraddittorio finale svoltasi in data 10 giugno 2021, nel precisare che il nuovo sistema di contabilità recentemente adottato (Ascot) dovrebbe consentire di superare detta problematica, ha assicurato che il disallineamento di cui trattasi afferisce solamente alla datazione dei titoli di spesa/entrata e non comporta alterazioni di natura finanziaria.

Quanto all'osservazione relativa al codice IPA indicato nel mandato di pagamento in esame, l'Amministrazione ha specificato che detto codice "corrisponde al dato <codice_ipa_ente_siope> del mandato informatico che, secondo lo standard OPI (ordinativi di pagamento e incasso), deve contenere il codice IPA del destinatario della fattura come indicato nella fattura stessa. Non sarebbe pertanto conforme allo standard OPI riportare il dato del codice IPA della Regione (r_friuve)".

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/5004913

Missione 14: "Sviluppo economico e competitività"

Programma 2: "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori"

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 9091

Denominazione: Finanziamenti pluriennali alle CCIAA di Udine e Pordenone per investimenti infrastrutturali per attività emporiali.

Codice IV livello Piano dei conti: U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a amministrazioni locali.

Norme di riferimento del capitolo: legge regionale n. 1 del 23.1.2007, articolo 7, comma 96 e seguenti.

Codice gestionale: 2030102007- Contributi agli investimenti a Camere di Commercio.

Mandato: n. 5004913

Data pagamento: 20.5.2020

Importo pagato: euro 200.000,00 (gestione competenza)

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale attività produttive - Servizio commercio.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura: rata semestrale di ruolo di spesa fissa, in scadenza il 30 giugno 2020, relativa a un contributo costante pluriennale alla CCIAA di Pordenone per investimenti infrastrutturali.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

L'art. 7, comma 96, della legge regionale n. 1 del 23.1.2007 autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di stimolare una costante innovazione delle piccole e medie imprese e di offrire alle stesse sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione, scambio reciproco di conoscenze, a concedere finanziamenti pluriennali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone per investimenti infrastrutturali, programmati e oggetto di apposito accordo, in modo da contenere i costi di accesso alle attività emporiali. Il successivo comma 97 ha autorizzato, in particolare, l'assunzione di due limiti di impegno quindicennali, a partire dall'anno 2007, di cui uno di euro 500.000,00 a favore della CCIAA di Udine e uno di euro 400.000,00 a favore della CCIAA di Pordenone.

L'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 15 del 4.8.2014 ha previsto il riallineamento delle imputazioni contabili dei ruoli di spesa alle relative date di scadenza, autorizzando il Ragioniere generale a provvedere alla reimputazione delle singole rate e del relativo impegno con proprio decreto.

L'art. 2, commi 56 e 57, della legge regionale n. 31 del 4 agosto 2017 ha autorizzato la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone a destinare le risorse finanziarie riferibili al finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 7, commi 96 e 97, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, non utilizzate a seguito di economie derivanti da minori spese realizzative delle opere programmate e/o generate dalla rinegoziazione dei mutui contratti per il finanziamento delle stesse, per ulteriori investimenti strutturali da realizzare nel rispetto delle finalità e dei vincoli previsti dalla legge medesima.

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della rata semestrale del contributo costante quindicennale concesso alla CCIAA di Pordenone per investimenti infrastrutturali.

Atti costituenti impegno/imputazione della spesa e liquidazione delle rate del ruolo di spesa fissa:

Il decreto n. 3714/PROD del 16.11.2007, in conformità all'art. 7, comma 97, della legge regionale 1/2007 che autorizzava la costituzione di un limite di impegno quindicennale dal 2007 al 2021, aveva imputato le rate del contributo alla CCIAA di Pordenone agli esercizi dal 2007 al 2021. Con successivo decreto n. 1304/PROD/MTPROM del 25.8.2011 l'erogazione del contributo veniva subordinata alla presentazione del contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento, ai fini della definizione della corretta gestione contributiva. Questa è intervenuta con decreto n. 147/PROD/MTPROM del 21.2.2013, con cui l'Amministrazione ha proceduto all'emissione di mandati per € 2.000.000,00 corrispondenti a 5 annualità con imputazione a residui agli esercizi dal 2007 al 2011 e all'emissione di un ruolo di spesa fissa relativamente a 20 semestralità (10 annualità), a partire dal 30.6.2013 e fino al 31.12.2022 con imputazione agli esercizi dal 2012 al 2021.

In relazione alla previsione di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 15 del 4.8.2014, il Ragioniere genale con decreti n. 2722 e 2728 del 3.12.2014 provvedeva al riallineamento delle imputazioni contabili del ruolo di spesa alle relative date di scadenza.

Infine, con decreto 2178/PROTUR del 21.6.2018, a seguito della rinegoziazione di un mutuo operata dalla CCIAAA, è stata disposta la chiusura del precedente ruolo di spesa fissa (n. 184516) e l'emissione di un nuovo ruolo di spesa fissa (n. 171 /rag. n. 186184) ai fini della liquidazione delle 9 semestralità di € 200.000,00 ciascuna in scadenza dal 31.12.2018 al 31.12.2022, con imputazione alla competenza di ciascun esercizio (ultima rata scadente il 31.12.2022 alla competenza 2022).

Il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria stabilisce, tra l'altro, che le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. In particolare, quelli a carattere pluriennale vanno imputati agli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate sulla base del piano di ammortamento del prestito.

Con riferimento specifico all'operazione oggetto di controllo si rileva che prudenzialmente e cautelativamente l'Amministrazione regionale ha collegato l'erogazione delle rate del contributo, scadenti a partire dall'anno 2013, a quelle di ammortamento del mutuo contratto dal beneficiario. Si rileva altresì che, in anticipo rispetto all'applicazione in Regione dell'armonizzazione contabile, l'Amministrazione ha provveduto a conformarsi al sopra richiamato principio contabile disponendo, con l'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 15/2014, il riallineamento delle imputazioni contabili dei ruoli di spesa alle relative date di scadenza.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decreto n. 3714/PROD del 16.11.2007, con cui è stata approvata la convenzione stipulata in data 16.11.2007 tra l'Amministrazione regionale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone in materia di investimenti infrastrutturali; concesso all'Ente il contributo annuo quindicennale di € 400.000,00, a decorrere dal 2007 e fino al 2021, necessario per la copertura degli oneri per investimenti infrastrutturali indicati nella convenzione e assunta la spesa complessiva di € 6.000.000,00, in rate di € 400.000,00 distribuite in quindici anni dal 2007 al 2021 (con rate semestrali), nella competenza di ciascun esercizio del capitolo 9091;
- decreto n. 1304/PROD/MTPROM del 25.8.2011 con cui, tra l'altro, è stato confermato il contributo pluriennale di cui al decreto n. 3714/PROD del 16.11.2007 e previsto di procedere

all'erogazione del contributo a fronte della presentazione da parte del beneficiario del contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento, ai fini della definizione della corretta gestione contributiva;

- decreto n. 147/PROD/MTPROM del 21.2.2013 con cui si è proceduto all'emissione di mandati di pagamento per € 2.000.000,00 corrispondenti a 5 annualità con imputazione a residui agli esercizi dal 2007 al 2011 e all'emissione di un ruolo di spesa fissa relativamente a 20 semestralità (10 annualità), a partire dal 30.6.2013 e fino al 31.12.2022;
- decreti n. 2722/FIN e n. 2728/FIN del 3.12.2014 con cui il Ragioniere generale, ai fini del riallineamento delle imputazioni contabili rispetto alle date di scadenza dei ruoli di spesa fissa, ha provveduto al relativo disimpegno e reimpegno;
- decreto 2178/PROTUR del 21.6.2018 con cui, a seguito della rinegoziazione del mutuo operata dalla CCIAAA, è stata disposta la chiusura del precedente ruolo di spesa fissa (n. 184516) e l'emissione di un nuovo ruolo di spesa fissa (n. 171 /rag. n. 186184) ai fini della liquidazione delle 9 semestralità di € 200.000,00 ciascuna in scadenza dal 31.12.2018 al 31.12.2022, con imputazione alla competenza di ciascun esercizio (ultima rata scadente il 31.12.2022 alla competenza 2022).

Con nota prot. n. 2093 del 5 maggio 2021 venivano richiesti chiarimenti all'Amministrazione in ordine all'imputazione contabile del ruolo di spesa fissa e informazioni in merito alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle economie per minori spese realizzative delle opere inizialmente programmate e dalla rinegoziazione del mutuo.

Con distinte note del 10 e 11 maggio 2021 l'Amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti, specificando, tra l'altro, che la legge regionale n. 31 del 4 agosto 2017 ha autorizzato la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone a destinare le risorse finanziarie riferibili al finanziamento concesso e non utilizzate a seguito di economie derivanti da minori spese realizzative delle opere programmate e/o generate dalla rinegoziazione dei mutui contratti per ulteriori investimenti strutturali. In particolare, tali risorse sono state destinate alla realizzazione di una hall di ingresso, con relativi servizi accessori, a servizio della zona sud del quartiere fieristico di Pordenone.

L'esame della documentazione ha evidenziato, sulla base di quanto sopra evidenziato in merito a quanto disposto dalla legge regionale n. 1 del 23.1.2007 e dalla successiva legge regionale n. 15 del 4.8.2014 (in tema di riallineamento delle imputazioni contabili dei ruoli di spesa alle relative date di scadenza), la regolarità della procedura seguita, la corretta imputazione della spesa, la rispondenza degli importi, nonché la corretta attribuzione al codice di bilancio. La spesa è coerente con la classificazione del bilancio.

Profili di criticità:

Non sono stati rilevati profili di criticità.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa, l'esame e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, la corretta imputazione della spesa e dei codici di bilancio, la corrispondenza degli importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di spesa e la sua conformità ai principi contabili.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/19551

Missione 15 : "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"

Programma 02: "Formazione professionale"

Titolo: 1 - Spese correnti

Capitolo di spesa: 5825

Denominazione: Finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.04.03.99.000 - trasferimenti correnti a altre imprese.

Norme di riferimento del capitolo: art. 68, comma 5, d.lgs 17.5.1999 n. 144; art. 118, comma 16, l. 23.12.2000 n. 388; art. 16, l. 24.6.1997 n. 196.

Codice gestionale: 1040399999

Mandato: n. 19551

Data pagamento: 14.4.2020

Importo pagato: euro 36.097,95

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio formazione.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

liquidazione del saldo del contributo a favore dell'operatore capofila dell'Associazione Temporanea di impresa Apprendisti. fvg per l'attività di supporto alle imprese (attività non formativa) inerente le Direttive per l'attuazione delle attività previste dalle linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

Legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 che disciplina il settore della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia. Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 approvato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0232/Pres.

La Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 che prevede che la Regione promuova un'offerta stabile di formazione a lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 il quale prevede la

predisposizione da parte delle regioni di un'offerta formativa pubblica rivolta ai lavoratori assunti con contratti di apprendistato professionalizzante e finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. La delibera di Giunta regionale n. 2318 del 5 dicembre 2014 che ha approvato le linee guida regionali per la formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante.

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di una parte del saldo del contributo a favore dell'operatore capofila dell'Associazione Temporanea di impresa Apprendisti. fvg per l'attività di supporto alle imprese (attività non formativa) finalizzata ad agevolare e facilitare l'impresa nell'assolvimento dell'obbligo formativo rivolto al personale assunto con contratto di apprendistato.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Con riferimento al contributo in esame, la spesa è stata assunta con il decreto. 14773 del 29.11.2019. In sede di riaccertamento ordinario dei residui, con la delibera n. 647 del 30 aprile 2020 si è provveduto a reimputare a valere sull'esercizio 2020 l'impegno imputandolo in conto competenza 2020.

L'imputazione della spesa risulta rispettosa del principio della competenza finanziaria potenziata e in particolare dei seguenti punti:

- 5.2. lett. C) che prevede che nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

- 5.4.2 che, stabilisce che *a prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto cui si riferisce.*

- 9.1, che prevede che *la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente, tra gli altri, i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile e che stabilisce che con una delibera di Giunta, si procede a costituire il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato. Nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese. Nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.*

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- delibera di Giunta regionale n. 2318 del 5 .12.2014 che ha approvato le Linee guida regionali per la formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante;
- delibera di Giunta regionale n. 2018 del 16.10.2015 che ha approvato l'avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle operazioni a carattere formativo e non, connesse al contratto di apprendistato;

- delibera di Giunta Regionale n. 2534 del 22.12.2015 che ha apportato modifiche ed integrazioni al documento Unità di costo standard (UCS) ed ha approvato il testo coordinato;
- decreto n. 76 del 19.1.2016 che ha approvato la graduatoria delle candidature presentate e ha individuato il soggetto attuatore fissando il termine di 60 giorni per formalizzare l'Associazione Temporanea di Impresa;
- nota del 22.1.2016 della Direzione che ha comunicato all'Associazione Temporanea di Impresa l'approvazione della graduatoria delle candidature e precisando che l'affidamento dell'incarico era condizionato alla formalizzazione dell'Associazione Temporanea entro sessanta giorni dalla data nota;
- nota della capofila del 14.3.2016 che ha comunicato che con atto rep. 65423 dell'8 marzo 2016 era stata costituita dell'Associazione temporanea d'impresa per la gestione delle attività formative e non formative connesse al contratto di apprendistato professionalizzante;
- decreto n. 1646 del 21.3.2016 che ha approvato le Direttive per l'attuazione delle attività previste dalle Linee guida regionali per la formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante;
- delibera di Giunta Regionale n. 606 del 13.4.2016 che ha introdotto nuove UCS in particolare in relazione all'attività di coordinamento all'attività di Associazioni temporanee complesse, a cui va ricondotta l'attività svolta dai referenti dell'Associazione Temporanea individuata a seguito dell'Avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2018 del 16 ottobre 2015;
- decreto n. 3095 del 2.5.2016 che ha approvato le Direttive per l'attuazione delle attività previste dalle Linee guida regionali per la formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante - Versione aprile 2016;
- decreto n. 5415 del 20.7.2016 che ha prenotato € 349.960,00 a valere sul capitolo 5825 esercizio 2016 per il finanziamento delle attività di supporto alle imprese e relativo allegato contabile - annualità 2016;
- decreto n. 9736 del 2.12.2016 che ha concesso all'Associazione Temporanea Apprendisti.fvg un contributo di € 349.960,00, ha impegnato la relativa somma a carico del capitolo 5825 (annualità 2016) e contestualmente ha disposto l'erogazione di una somma a titolo di anticipo pari a € 209.976,00 ;
- decreto n. 5182 del 30.6.2017 che ha prenotato una somma di € 110.000,00 a valere sul capitolo 5825 esercizio 2017 per il finanziamento delle attività di supporto alle imprese e relativo allegato contabile - annualità 2016;
- decreto n. 8106 del 29.9.2017 ha concesso all'Associazione Temporanea Apprendisti.fvg un contributo di € 110.000,00, ha impegnato la relativa somma a carico del capitolo 5825 in conto competenza 2017 - annualità 2016;
- decreto n. 11438 del 30.11.2017 che ha modificato gli articoli 5, 12, 17 e 18 riferiti alle "Direttive per l'attuazione delle attività previste dalle Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di

apprendistato professionalizzante”;

- decreto n. 11847 del 12.12.2017 che ha prenotato la somma di € 1.037.804,00 a carico del capitolo 5825 competenza per l’esercizio finanziario 2017 afferente all’annualità 2017;
- decreto n. 11857 del 12.12.2017 che ha impegnato la somma di € 937.846,00 a carico del capitolo 5825 competenza 2017 afferente all’annualità 2017;
- decreto n. 497 del 9.2.2018 che ha modificato gli articoli 9, commi 3 e 4, e 11 riferiti alle “Direttive per l’attuazione delle attività previste dalle Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante”;
- decreto n. 2923 del 13.4.2018 che ha disposto liquidazione a favore del capofila dell’Associazione Temporanea Apprendisti.fvg dell’importo di € 248.248,00 e ha disposto il disimpegno di € 1.736,00 afferente all’annualità 2016;
- decreto n. 2921 del 13.4.2018 che ha modificato gli articoli 5 e 11 riferiti alle “Direttive per l’attuazione delle attività previste dalle Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante”;
- decreto n. 4318 del 25.5.2018 che ha prenotato la somma di € 499.980,00 a carico del capitolo 5825 competenza per l’esercizio finanziario 2018 afferente all’annualità 2018;
- decreto n. 4496 del 31.5.2018 che ha concesso a favore dell’Associazione Temporanea Apprendisti fvg un contributo di € 499.980.00 per il finanziamento dell’operazione afferente le attività non formative di supporto alle imprese e ha contestualmente impegnato il citato importo a carico del capitolo 5825 a valere sull’esercizio 2018 (annualità 2018);
- decreto n. 8374 del 24.9.2018 che ha disposto la liquidazione del saldo del contributo pari a € 903.552,00 relativa all’annualità 2017 e disimpegnato € 34.294,00;
- decreto n. 8887 del 9.10.2018 che disposto la liquidazione dell’acconto di € 299.988,00 pari al 60% del contributo concesso relativo all’annualità 2018;
- decreto n. 9134 del 15.10.2018 che ha autorizzato la spesa per ulteriori € 622.629,00 per l’annualità 2018 e ha prenotato i fondi sul capitolo 5825 competenza 2018;
- decreto n. 9251 del 17.10.2018 che ha concesso un contributo di € 500.00,00 all’Associazione Temporanea Apprendisti.fvg per la realizzazione delle attività non formative di supporto alle imprese ed ha impegnato l’importo a carico del capitolo 5825 a valere sull’esercizio 2018 - annualità 2018;
- decreto n. 11549 del 29.11.2018 che ha concesso un contributo di € 122.629,00 all’Associazione Temporanea Apprendisti.fvg per la realizzazione delle attività non formative di supporto alle imprese ed ha impegnato l’importo a carico del capitolo 5825 a valere sull’esercizio 2018 - annualità 2018;
- decreto n. 796 del 5.2.2019 che ha accertato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal capofila dell’Associazione Temporanea Apprendisti.fvg a titolo di rendiconto

del contributo assegnato per la gestione delle attività di supporto alle imprese riferita nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 aprile 2018 comportante un contributo di € 335.920,00;

- decreto n. 2031 del 8.3.2019 che ha accertato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal capofila dell'Associazione Temporanea Apprendisti.fvg a titolo di rendiconto del contributo assegnato per la gestione delle attività di supporto alle imprese riferita nel periodo 1° maggio 2018 – 31 agosto comportante un contributo di € 408.200,00;
- decreto n. 14773 del 29.11.2019 che ha integrato il finanziamento di € 101.437,95 prenotando € 36.437,95 a carico del capitolo 5825 e € 65.000,00 a carico del capitolo 7987 dell'esercizio 2019;
- decreto n. 14782 del 29.11.2018 che ha concesso un ulteriore contributo di € 101.437,95 all'Associazione Temporanea Apprendisti.fvg per la realizzazione delle attività non formative di supporto alle imprese ed ha impegnato l'importo di € 36.437,95 a carico del capitolo 5825 e l'importo di € 65.000,00 a carico del capitolo 7987 a valere sull'esercizio 2019;
- decreto n. 3405 del 7.4.2020 che ha accertato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal capofila dell'Associazione Temporanea Apprendisti.fvg a titolo di rendiconto del contributo assegnato per la gestione delle attività di supporto alle imprese riferita nel periodo 1° settembre 2018 – 31 dicembre 2018 comportante un contributo di € 474.344,00, ha disposto la liquidazione della somma di € 918.476,00 a titolo di saldo del contributo assegnato ed ha constatato una minore spesa di € 5.581,95.

Profili di criticità:

La Sezione ha chiesto dei chiarimenti in merito alla rendicontazione relativa al periodo 1° settembre – 31 dicembre 2018.

Con nota del 21.5.2021 assunta al numero 2430 di protocollo, la Direzione centrale, lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha precisato che *Il servizio di supporto alle imprese è rivolto a quei soggetti che assumono apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 1° gennaio 2016.*

Le Direttive presentano una struttura triennale in modo da rispecchiare la durata dell'incarico affidato all'ATI Apprendisti.fog, mentre la disciplina delle attività poste in essere (sia formative che non formative) è legata ad una precisa un'annualità di riferimento (2016, 2017 e 2018) per ottimizzare il monitoraggio dei flussi finanziari.

L'articolo 17, comma 3 delle Direttive, nella versione approvata con decreto il n. 1646/LAVFORU/2016, prevedeva che la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni venisse presentata annualmente entro 60 giorni dall'esaurimento del finanziamento per ogni annualità.

Dall'avvio dell'affidamento dell'incarico triennale all'ATI Apprendisti.fog e dall'esperienza maturata dal medesimo soggetto, sono state riscontrate le seguenti difficoltà:

- 1) *identificare il momento in cui le risorse disponibili venivano ad esaurirsi (termine da cui decorrono i 60 giorni per poter presentare il rendiconto): trattandosi di supporto erogato senza soluzione di continuità da 21 soggetti partner dell'ATI, calcolare l'avvenuto esaurimento delle risorse in tempo reale attraverso la raccolta delle certificazioni di supporto si è rivelato irrealizzabile;*
- 2) *impossibilità di recuperare tutte le certificazioni debitamente compilate e sottoscritte dal datore di lavoro/aziende nei tempi prestabiliti per poter essere poi essere allegate al rendiconto.*

Stante il perdurare delle difficoltà descritte al punto 2) anche durante l'annualità 2017, con decreto n. 11438/LAVFORU del 30.11.2017 è stata introdotta una scansione temporale infrannuale prestabilita al fine

di migliorare la funzionalità delle modalità di rendicontazione delle operazioni in un'ottica di maggiore semplificazione, rapportando un quadrimestre dell'anno ad una scadenza precisa:

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Presentazione rendiconto</i>
<i>Certificazioni relative a: 1° gennaio - 30 aprile</i>	<i>30 giugno</i>
<i>Certificazioni relative a: 1° maggio - 31 agosto</i>	<i>15 novembre</i>
<i>Certificazioni relative a: 1° settembre - 31 dicembre</i>	<i>28 febbraio</i>

I termini per la presentazione dei rendiconti indicati non sono qualificati come perentori essendo di fatto funzionali alle esigenze di monitoraggio delle risorse assegnate, nonché finalizzati ad agevolare la raccolta e la presentazione della documentazione rendicontale alla Direzione da parte degli enti formativi.

La Direzione ha riconosciuto la possibilità di ammettere a rendiconto tutte le certificazioni di servizi supporto erogati anche per periodi antecedenti a quello di riferimento, purché riferiti all'ambito temporale triennale dell'incarico 2016-2018, in tutti quei casi in cui non era stato possibile presentare le certificazioni firmate per ritardo nella consegna del documento da parte del soggetto che aveva beneficiato del supporto.

Si ricorda che i servizi di supporto alle imprese sono interventi che la Regione promuove e che sono finalizzati, da un lato, ad agevolare e facilitare la medesima impresa/datore di lavoro nell'assolvimento dell'obbligo formativo stabilito, dall'altro a garantire la qualità della formazione erogata (Deliberazione giunta n. 242 del 19 febbraio 2016).

Si desidera evidenziare che costituiscono il rendiconto tutti i modelli riepilogativi dei singoli interventi di supporto realizzati suddivisi per ciascun partner dell'ATI Apprendisti.fvg, i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato e tutte le certificazioni delle attività di supporto erogate per ciascun apprendista assunto. Tutti i documenti citati vengono puntualmente sottoposti a controllo senza che vi sia una procedura di campionamento di tali documenti ai fini della verifica rendicontale. I controlli in argomento includono la corretta attribuzione delle singole certificazioni ad un solo rendiconto infrannuale, garantendo che la spesa ad esse connessa venga esposta una volta sola e assicurando la legittima conferma del contributo in sede di verifica del rendiconto."

La Sezione ha chiesto ulteriori precisazioni, in particolare:

- 1) la data in cui è stata fatta la comunicazione di approvazione della graduatoria all'ATI Apprendisti.fvg, la data di inizio dell'incarico affidato all'Associazione temporanea e la trasmissione di eventuale documentazione;
- 2) chiarimenti in merito ai fondi prenotati e impegnati e la trasmissione del decreto n. 5415/2016;
- 3) se gli impegni di spesa assunti con i decreti n. 4496 del 31.5.2018, n. 9251 del 17.10.2018, n. 11549 del 29.11.2018 e n. 14782 del 29.11.2019 (per un totale di € 1.159.046,95) facessero riferimento solamente all'annualità 2018;
- 4) l'ammontare del costo totale dell'incarico affidato all'ATI Apprendisti.fvg e se per ogni annualità si sia proceduto alla concessione del contributo con relativa assunzione dell'impegno di spesa.

La Direzione centrale, lavoro, formazione, istruzione e famiglia con nota del 31.5.2021 assunta al numero 2486 di protocollo, ha trasmesso altra documentazione e ha fatto le seguenti precisazioni.

1) *La comunicazione del decreto di affidamento dell'incarico n. 76/LAVFORU del 19/01/2016 è stata formalizzata a mezzo PEC con nota prot. n. 3884/P del 22/01/2016.*

Come previsto dall'Avviso la data della comunicazione in argomento sancisce l'inizio dell'incarico all'ATI Apprendisti.fvg....

2) *L'attività di supporto alle imprese, come precisato nella precedente nota integrativa, è stata suddivisa nelle tre annualità 2016, 2017 e 2018 al fine di ottimizzare il monitoraggio dei flussi finanziari.*

Per chiarire la corrispondenza tra attività realizzata/spese sostenute e contributi concessi/erogati, si fornisce di seguito il dettaglio riepilogativo.

Per l'annualità 2016

- decreto n. 1646/LAVFORU del 21/03/2016 – stanziare risorse per 350.000,00 euro
- decreto n. 3780/LAVFORU del 23/05/2016 – approvata la proposta di operazione afferente il supporto alle imprese per euro 349.960,00
- decreto n. 5415/LAVFORU del 20/07/2016 - prenotate risorse per euro 349.960,00
- decreto n. 9736/LAVFORU del 02/12/2016 - concesso il contributo per euro 349.960,00 ed erogazione anticipo per euro 209.976,00
- decreto n. 5182/LAVFORU del 30/06/2017 - stanziare risorse per 110.000,00 euro
- decreto n. 8106/LAVFORUA del 29/09/2017 - concesso il contributo per euro 110.000,00 euro
- decreto n. 2923/LAVFORU del 13/04/2018 – saldo per euro 248.248,00 e disimpegno per euro 1.736,00

TOTALE CONCESSO: 459.960,00 EURO

ANTICIPO: 209.976,00 EURO

SALDO: 248.248,00 EURO

DISIMPEGNO: 1.736,00 EURO

COSTO TOTALE ANNO 2016: 458.224,00 EURO

Per l'annualità 2017

- decreto n. 11438/LAVFORU del 30/11/2017 – aggiornamento risorse stanziare per attività di supporto per gli anni 2016 e 2017 per un totale di 1.440.000,00 euro (di cui 460.000,00 per l'anno 2016 e 980.000,00 per l'anno 2017)
- decreto n. 11847/LAVFORU del 12/12/2017 – approvata la proposta di operazione afferente il supporto alle imprese per euro 937.846,00 e contestualmente prenotate le risorse.
- decreto n. 11857/LAVFORU del 12/12/2017 – concesso il contributo per euro 937.846,00
- decreto n. 8374/LAVFORU del 24/09/2018 – saldo per euro 903.552,00 e disimpegno per euro 34.294,00

TOTALE CONCESSO: 937.846,00 EURO

SALDO: 903.552,00 EURO

DISIMPEGNO: 34.294,00 EURO

COSTO TOTALE ANNO 2017: 903.552,00 EURO

Per l'annualità 2018

- decreto n. 2921/LAVFORU del 13 aprile 2018 - stanziare risorse per 500.000,00 euro
- decreto n. 4310/LAVFORU del 25/05/2018 – approvata la proposta di operazione afferente il supporto alle imprese per euro 499.980,00 e contestualmente prenotate le risorse.
- decreto n. 4496/LAVFORU del 31/05/2018 – concesso il contributo per euro 499.980,00
- decreto n.8887/LAVFORU del 9 ottobre 2018 – erogato anticipo per euro 299.988,00
- decreto n. 9134/LAVFORU del 15/10/2018 stanziare e prenotate risorse per 622.629,00 euro
- decreto n. 9251/LAVFORU del 15/10/2018 - concesso il contributo per euro 500.000,00 (a valere sul decreto n. 9134/LAVFRU/2018)
- decreto n. 11549/LAVFORU del 17/10/2018 - concesso il contributo per euro 122.629,00 (a valere sul decreto n. 9134/LAVFRU/2018)
- decreto n. 14773/LAVFORU del 29/11/2019 – stanziare e prenotate risorse per 101.437,95 euro
- decreto n. 14782/LAVFORU del 29/11/2019- concesso il contributo per euro 101.437,95;
- decreto n. 3405/LAVFORU del 07/04/2020 – saldo per euro 918.476,00 e disimpegno per euro 5.582,95

TOTALE CONCESSO: 1.224.046,95 EURO

ANTICIPO: 299.988,00 EURO

SALDO: 918.476,00 EURO

DISIMPEGNO: 5.582,95 EURO

COSTO TOTALE ANNO 2018: 1.218.464,00 EURO

Il costo totale dell'incarico per la realizzazione delle attività di supporto alle imprese sulle tre annualità ammonta a complessivi 2.580.240,00 euro.

La Sezione prende atto.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la sostanziale legittimità degli atti esaminati, la corretta attribuzione dei codici identificativi dell'operazione, la sostanziale corrispondenza degli importi presenti nella documentazione, la corretta imputazione della spesa.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/11612

Missione 16: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"

Programma 1: "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"

Titolo: 2 - spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 6225

Denominazione: Contributi agli apicoltori per l'acquisto di attrezzature apistiche art. 13, comma 1, lettera b), l.r. 18.3.2010 n. 6.

Codice IV livello Piano dei conti: U.2.03.03.03 - contributi agli investimenti a altre imprese.

Norme di riferimento del capitolo: art. 13, comma 1, lettera b), l.r. 18.3.2010 n. 6.

Codice gestionale: 2030303999 - Contributi agli investimenti a altre imprese.

Mandato: n. 11612

Data pagamento: 11.3.2020

Importo pagato: euro 4.016,00 (gestione competenza)

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agroalimentare.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Mandato di pagamento del 10 marzo 2020 di un contributo a favore del beneficiario per l'acquisto di macchinari ed attrezzature, comprese le arnie, destinate all'esercizio dell'attività apistica ed alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari ai sensi della l.r. n. 6/2010. Dalla ricevuta applicativa dell'11 marzo 2020 presente in atti l'importo risulta pagato.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); legge regionale n. 21/2007 (Norme in materia di programmazione

finanziaria e di contabilità regionale); Reg. (UE) n. 1408/2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo); l.r. n. 6/2010 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di un contributo a favore del beneficiario per l'acquisto di macchinari ed attrezzature, comprese le arnie, destinate all'esercizio dell'attività apistica ed alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa

Decreto n. 2788/2018 e decreto n. 1885/2020.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti in copia:

- decreto n. 2788/2018 e relativo allegato contabile;
- decreto n. 1885/2020 e relativo allegato contabile;
- mandato di pagamento n. 11612 del 10 marzo 2020;
- ricevuta applicativa di pagamento dell'11 marzo 2020;
- documenti relativi all'intero iter istruttorio che ha portato alla concessione del contributo (a titolo esemplificativo domanda del beneficiario finale, fatture, verbale di verifica post-acquisto dell'incaricata dal Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni);
- interrogazione del sistema Cosmo del 30 marzo 2020 che riporta come data di pagamento l'11 marzo 2020;
- nota della Regione FVG, acquisita dalla Sezione al protocollo n. 1643 del 31 marzo 2021, di trasmissione dei predetti documenti;
- ulteriore nota della Regione FVG, acquisita dalla Sezione al protocollo n. 1873 del 2 aprile 2021, di trasmissione della Relazione ricognitiva dell'iter precedente all'emissione del decreto di liquidazione e altro documento che indica come data di pagamento l'11 marzo 2020.

Profili di criticità:

L'esame della documentazione non ha evidenziato particolari criticità.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione del titolo di spesa all'esame risulta conforme alle norme in vigore.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/89459

Missione 17: "Energia e diversificazione delle fonti energetiche"

Programma 01: "Fonti energetiche"

Titolo: 1 - Spese correnti

Capitolo di spesa: 7282

Denominazione: Interventi nell'ambito del programma INTERREG V-A Italia Slovenia 2014-2020 progetto SECAP - supporto alle politiche energetiche e di adattamento

climatico -spese per trasferimenti a università e città metropolitana di Venezia - fondi UE art. 1 regolamento CEE 17.12.2013 n. 1299.

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.04.01.02 - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali.

Norme di riferimento del capitolo: art 1 regolamento CEE 17.12.2013 n. 1299.

Codice gestionale: 1040102008 - Trasferimenti correnti a Università.

Mandato: n. 89459

Data pagamento: 14.12.2020

Importo pagato: euro 21.832,09 (gestione competenza 2020)

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Trattasi della liquidazione di una parte del finanziamento a favore dell'Università IUAV di Venezia relativo alle spese certificate riferite al terzo rendiconto del progetto SECAB.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022); Regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.12. 2013 (disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di una parte del finanziamento, effettuato a favore dell'Università IUAV di Venezia, delle spese relative al terzo rendiconto a valere sulla quota di contributo FESR. Le spese sono finalizzate all'attuazione del progetto "SECAP - supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico" promosso nell'ambito del programma INTERREG V-A Italia Slovenia 2014-2020. Il progetto ha durata di 36 mesi a partire dal 1.11.2018.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

La spesa è stata impegnata con decr. n. 2030 del 10.5.2019 complessivamente per euro 2.194.244,21 di cui euro 706.704,99 a valere sul cap. 7282.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- d.g.r. n. 24 del 15.1.2016 con la quale si prende atto della decisione di esecuzione C(2015) 9285 del 15.12.2015 relativa al Programma di Cooperazione "Interreg V-A Italia-Slovenia", si adotta il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, si nomina, quali rappresentanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e membri votanti nell'ambito del Comitato di Sorveglianza 2014-2020 il vice direttore centrale pro-tempore della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e

comunitarie e il Direttore pro-tempore del Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali;

- d.g.r. n. 368 del 23.2.2018 con la quale la Direzione centrale ambiente ed energia e sviluppo sostenibile è autorizzata a partecipare, in qualità di lead partner, al bando n. 5/2018 per la presentazione delle proposte di progetti strategici a valere sul Programma di cooperazione Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020 con il progetto “SECAP- Supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico/Podpora energetske in klimatskih politikah “. La deliberazione prende atto che la partecipazione al progetto non prevede alcun finanziamento da parte della Regione FVG mediante fondi propri, in quanto la quota di cofinanziamento del 15% da aggiungere ai fondi FESR è interamente coperta dal Fondo di rotazione nazionale. Infine, autorizza il direttore centrale a sottoscrivere gli atti successivi di approvazione del progetto e quelli necessari per la sua attuazione.
- d.g.r. n. 2390 del 14.12.2018 che prende atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, con decisione del 25 luglio 2018, del progetto “supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico” (SECAP), a valere sul Bando mirato per progetti strategici n. 05/2018. Il costo complessivo del progetto SECAP, così come approvato dal Comitato di Sorveglianza del è pari a 2.940.351,30 euro, di cui 2.499.298,58 euro di quota FESR e 441.052,72 euro di cofinanziamento dei partner. Il budget spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia ammonta a complessivi 358.887,50 euro, di cui 305.054,37 euro di quota FESR e 53.833,13 euro di cofinanziamento nazionale garantito dal Fondo di Rotazione Nazionale. Risulta inoltre, che in data 15 ottobre 2018 è stato firmato da parte dell’Autorità di gestione il Contratto di concessione del finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il lead partner (contratto n. 3924 del 2018). È dato atto anche, che il progetto di cui trattasi ha durata complessiva di 36 mesi con avvio al 1.11.2018 e conclusione al 31.10.2021. Infine, la delibera autorizza il Direttore centrale Ambiente ed energia ad adottare tutti gli atti necessari al fine di assicurare la corretta attuazione del progetto SECAP da parte della Regione, in qualità di lead partner.
- manuale sull’ammissibilità delle spese;
- contratto 3924 del 15.10.2018 tra l’Autorità di gestione e il lead partner che definisce, tra l’altro, gli obblighi delle parti derivanti dalla concessione del finanziamento;
- d.g.r. n. 227 del 15.2.2019 di variazione al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale;
- nota della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile rivolta all’autorità di certificazione di richiesta di rimborso del contributo spettante ai beneficiari del progetto SECAP a fronte del terzo rendiconto relativamente alle spese convalidate;

- decr. n. 2356 del 15.10.2018 del Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria della Direzione finanze di impegno di euro 2.499.298,58 quale quota di contributo FESR a favore del lead partner (decreto considerato nel decr.3460 del 2020 e non trasmesso);
- decr. n. 1112 del 28.2.2019 della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di prenotazione a favore dei partner di progetto del progetto SECAB della somma complessiva di euro 2.194.244,21 sui capitoli di spesa 7282, 7283 e 7284. Euro 706.704,99 sono prenotati sul capitolo 7282;
- decr. n. 2030 del 10.5.2019 della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di impegno della spesa complessiva pari a euro 2.194.244,21 sui capitoli di spesa 7282, 7283 e 7284 a copertura dei trasferimenti delle quote provenienti dal FESR dovuti ai singoli partners del progetto SECAB. Euro 706.704,99 sono impegnati sul capitolo 7282;
- decr. n. 2598 del 29.6.2020 della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di liquidazione a favore dei partners di progetto della quota FESR di competenza relative al secondo rendiconto per l'importo complessivo di euro 106.522,40 a valere sui capitoli di spesa 7282, 7283 e 7284. Euro 46.980,13 sono liquidati a valere sul capitolo 7282;
- decr. n. 2599 del 29.6.2020 della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di liquidazione a favore dei partners di progetto della quota FESR di rispettiva competenza per l'importo complessivo di euro 51.998,88 a valere sui capitoli di spesa 7282 e 7284. Euro 28.284,13 sono liquidati a valere sul capitolo 7282;
- certificato di convalida delle spese di data 31.7.2020 relativo alle spese sostenute dall'Università IUAV di Venezia per euro 57.346,41;
- decr. n. 3460 del 28.10.2020 del Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria di liquidazione a favore della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, lead partner del progetto SECAB, dell'importo complessivo di euro 380.123,68 relativo alla quota di contributo FESR a valere sul cap. 2553. La liquidazione si riferisce alla quota FESR delle spese ammesse a contributo e convalidate dai controllori di primo livello e comprende, tra gli altri beneficiari del progetto SECAB, l'Università degli studi di Trieste (quota FESR per euro 35.861,36), la città metropolitana di Venezia (quota FESR per euro 98.646,37) e Università IUAV di Venezia (quota FESR per euro 48.744,45).
- decr. n. 4868 del 27.11.2020 della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di liquidazione a favore dei partners di progetto della quota FESR relativa al terzo rendiconto per l'importo complessivo di euro 347.087,04 a valere sui capitoli di spesa 7282, 7283 e 7284. Euro 183.252,18 sono liquidati a valere sul capitolo 7282, (euro 21.832,09 con il mandato oggetto di controllo);

La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con nota assunta al protocollo di questa Sezione n. 2323 del 15.5.2021 trasmessa a mezzo PEC, ha fornito le integrazioni documentali richieste da questa Sezione del controllo con mail del 12.5.2021.

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, la corretta imputazione della spesa e, in particolare, la corretta attribuzione dei codici di bilancio, la sostanziale corrispondenza tra importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di spesa e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/ 54923

Missione 18: "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali"

Programma 01: "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali"

Titolo 1: Spese correnti

Capitolo di spesa: 1766

Denominazione: Trasferimenti ai comuni derivanti da assegnazioni statali connesse al gettito del cinque per mille a favore dei comuni.

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali.

Norme di riferimento del capitolo: art. 1, comma 154, l. 23.12.2014 n. 190.

Codice gestionale: 1040102003

Mandato: n. 54923

Data pagamento: 10.9.2020

Importo pagato: euro 1.339,56

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio finanza locale.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Trattasi di spesa finanziata con un'assegnazione vincolata statale.

Conformemente a quanto previsto dal Principio contabile concernente la contabilità finanziaria, di cui all'All. 4/2 del d.lgs. 118/2011 (punto 5.2), l'impegno della spesa è stato assunto nell'esercizio finanziario in cui è stato adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo da parte dello Stato.

Infatti, dalla documentazione prodotta, risulta che con comunicazione del 6 agosto 2020 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Finanza Locale, ha trasmesso al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali sicurezza e politiche

dell'immigrazione l'elenco dei comuni beneficiari delle risorse spettanti a titolo di quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il versamento delle somme dovute ai comuni della regione da parte dello Stato è avvenuto in data 6.8.2020 (avviso d'incasso n. 107743/2020). In data 7.9.2020, a seguito della variazione n. 25 al bilancio di previsione finanziario 2020, è stato adottato il decr. n. 2758/AAL da parte della Direzione Centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione al fine dell'impegno e della liquidazione delle somme spettanti ai comuni, secondo quanto comunicato dallo Stato.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

l.r. n. 17 del 30 dicembre 2008 – art. 11, c. 62, che dispone l'assegnazione a favore dei comuni della quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati; d.l. n. 40 del 25 marzo 2010, - art. 2, c. 4-novies, lett. d) (convertito con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2010, n. 73) che stabilisce, per l'anno finanziario 2010 e con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, la possibilità di destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, a favore delle attività sociali svolte dal comune di residenza; l. 23 dicembre 2014, n. 190 – art. 1, c. 154 – che dispone che quanto statuito dall'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 73 del 22 maggio 2010, si applica anche all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente; d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 - art. 156 (convertito in l. n. 77 del 17 luglio 2020) che prevede di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019; D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di euro 1.339,56, a favore del Comune di Rive d'Arcano, a titolo di assegnazione statale della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata ad attività sociali svolte dagli enti locali.

Dalla documentazione fornita dalla Direzione emerge che il Ministero dell'Interno ha erogato alla Regione l'importo complessivo di euro 692.313,08, da riversare ai comuni della regione a titolo di contributo del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'esercizio finanziario 2019. L'elenco dei comuni beneficiari e le relative spettanze sono stati comunicate dal Ministero. Il Servizio Finanza Locale, con il decreto di impegno e liquidazione n. 2758/2020, ha provveduto a liquidare e pagare ai comuni quanto assegnato dallo Stato.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

decr. n. 2758 del 7.9.2020 della Direzione Centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione con il quale, a seguito del versamento sul conto corrente di tesoreria della Regione dell'importo di euro 692.313,08 da parte del Dipartimento per gli affari interni relativo al trasferimento statale della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (avviso di incasso numero 107743 del 6 agosto 2020), veniva impegnato l'importo complessivo di euro 692.313,08 e veniva disposta la liquidazione delle risorse spettanti ai Comuni individuati all'allegato A).

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi

compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decr. n. 2758 del 7.9.2020 della Direzione Centrale autonomie locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche Dell'Immigrazione recante "COMUNI - Assegnazione statale della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata ad attività sociali svolte dai comuni. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77. Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, articolo 11, comma 62. Impegno e liquidazione delle risorse.";
- mail del 6.8.2020 con la quale l'Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali del Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, inoltrava alle Amministrazioni regionali l'elenco dei pagamenti relativi al 5 per mille spettanti ai comuni per l'esercizio 2020 e relativamente ai quali era stato eseguito il versamento a favore delle regioni in data 4 agosto 2020;
- d.g.r. n. 1336 del 28.8.2020 ad oggetto "L.R. 26/2015 artt. 2, 5, 8 e 9. Variazione n. 25 al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2020";
- avviso d'incasso n. 107743 del 6.8.2020 dal quale risulta il versamento di euro 692.313,08 da parte del Dipartimento affari interni relativamente al 5 per mille spettante ai comuni della regione;
- d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Circolare F.L. n. 12/2019 ad oggetto "Assegnazioni anno 2019. Quote del 5 per mille destinato ai comuni - anno d'imposta 2016 - esercizio finanziario 2017. Modalità per la predisposizione del rendiconto delle spese per le attività sociali.";
- Circolare FL 17/2018 ad oggetto "Quote del 5 per mille dell'Irpef destinato ai Comuni. Poteri ispettivi e di controllo effettuati da codeste Autorità di Governo. D.P.C.M. del 23 aprile 2010 modificato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016.";
- Circolare F.L. 10/2018 ad oggetto "Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018."
- Circolare F.L. 4/2017 ad oggetto "Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque per mille introdotte con D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010."
- D.p.C.M. 7 luglio 2016 recante "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" pubblicato nella GU n.185 del 9.8.2016;
- Comunicato della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 24.5.2016 contenente il modello per la rendicontazione delle somme percepite dagli enti;
- Circolare FL 13/2015 ad oggetto "Quote del 5 per mille destinato ai comuni - anno d'imposta 2012 - esercizio finanziario 2013. Assegnazione e modalità per la predisposizione del rendiconto

circa la destinazione al sostegno delle attività sociali.”.

A seguito di specifica richiesta istruttoria l'Amministrazione regionale ha provveduto altresì alla trasmissione della reversale d'incasso n. 66836 del 9.11.2020 dell'importo di euro 692.313,08 e la "Stampa accertamento", precisando che la registrazione del credito è stata effettuata sulla base dell'avviso di incasso.

L'esame della documentazione ha evidenziato la corretta imputazione della spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadenza, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata nonché la corretta attribuzione del codice di V livello del piano dei conti.

Tuttavia, in via incidentale, si rileva che la regolarizzazione dell'incasso dell'entrata di euro 692.313,08 di cui all'avviso n. 107743 del 6.8.2020 è avvenuta solo in data 12.11.2020.

Profili di criticità:

Si rileva una tardiva regolarizzazione dell'entrata relativa al trasferimento statale.

Il credito, accertato sulla base dell'avviso di incasso n. 107743, è stato versato dallo Stato in data 6.8.2020 mentre la relativa reversale di incasso è stata emessa in data 9.11.2020 ed è stata sottoscritta in data 12.11.2020. Secondo quanto disposto dall'art. 54 del d.lgs. 118/2011 la regolarizzazione degli incassi deve avvenire entro 60 giorni dall'introito delle somme da parte del tesoriere.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la regolarità nei documenti contabili relativi al mandato di pagamento.

Si evidenzia, tuttavia, la tardiva regolarizzazione dell'entrata vincolata attraverso la quale è stata finanziata la spesa.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/66023

Missione 19: "Relazioni internazionali"

Programma 2: "Cooperazione territoriale"

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 2551

Denominazione: "Interreg I Italia-Slovenia" 2014-2020 - fondi statali - trasferimenti ai Comuni e ad altre amministrazioni locali art. 1, Regolamento C.E.E. 17.12.2013 n. 1299

Codice IV livello Piano dei conti: U.2.03.01.02 - Contributi agli investimenti a amministrazioni locali.

Norme di riferimento del capitolo: art. 1, Regolamento C.E.E. 17.12.2013 n. 1299.

Codice gestionale: 2030102008 - Contributi agli investimenti a Università.

Mandato: n. 66023

Data pagamento: 3.11.2020

Importo pagato: euro 2.646,68 (gestione residui 2019)

Esercizio di provenienza fondi: 2019

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze – servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Pagamento della quota di cofinanziamento nazionale italiano, effettuato da parte dell'Autorità di certificazione al Lead partner, riferita a un progetto a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Pagamento della quota residua sui fondi 2019.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); regolamento C.E.E. n. 1299 del 17.12.2013; l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento, in conto residui 2019, di una quota di cofinanziamento nazionale italiano da parte della Regione - Autorità di certificazione – all'Università Cà Foscari Venezia - Lead partner - riferita al progetto Bluegrass nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decreto primario di impegno n. 150 del 26.1.2018.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- contratto di concessione del finanziamento tra l'Autorità di gestione (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e il Lead partner (Università Cà Foscari Venezia) per l'attuazione del progetto Bluegrass al fine di promuovere lo sviluppo di un agroalimentare verde mediante l'introduzione dell'acquaponica, nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020;
- decreto n. 150 del 26.1.2018 del Direttore del Servizio adempimenti fiscali, gestione fondo coordinamento e certificazione di spesa della programmazione comunitaria, con il quale sono stati assunti gli impegni di spesa per la quota di contributo FESR, a favore dell'Università Cà Foscari Venezia, Lead partner, e per la quota di contributo nazionale italiano, a favore dei beneficiari italiani pubblici, a fronte del progetto Bluegrass nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020;
- integrazione n. 1 al Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il Lead Partner, che l'ha sottoscritta in data 22.6.2020, con la quale è stata prorogata la conclusione del progetto Bluegrass al 31.7.2020;

- certificati di convalida delle spese del progetto Bluegrass di data 30.6.2020 emessi dalla struttura dei Controlli di Primo livello del Programma, per complessivi € 45.777,58 convalidati a favore dell'Università Cà Foscari di Venezia;
- richiesta di rimborso delle quote di cofinanziamento FESR e cofinanziamento nazionale italiano presentata dall'Università Cà Foscari Venezia con la quale chiede, tra l'altro, che la liquidazione del cofinanziamento nazionale italiano venga effettuata ai singoli partner progettuali (€ 4.372,56 a favore dell'Università Cà Foscari Venezia - lead partner) e check list compilata a cura del Segretariato congiunto in data 8.10.2020; tale documentazione è stata anticipata dal Segretariato congiunto all'Autorità di certificazione con PEC di data 9 ottobre 2020;
- richiesta di rimborso dell'Autorità di gestione - Direzione centrale finanze della Regione Friuli Venezia Giulia - prot. n. 11801 del 9.10.2020, inviata all'Autorità di Certificazione - Direzione centrale finanze e patrimonio - Servizio adempimenti fiscali, gestione fondo coordinamento e certificazione di spesa della programmazione comunitaria - per i progetti riferiti al Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, tra cui il progetto Bluegrass a favore del Lead Partner Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica;
- decreto n. 2239 del 6.10.2020 del Direttore del servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria, con il quale è stato modificato il beneficiario dell'impegno assunto a favore di uno dei partner di progetto, nello specifico l'"Unione Territoriale Intercomunale del Noncello" relativo al progetto Bluegrass nell'ambito dell'Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020, con il nuovo beneficiario "Comune di Pordenone" a seguito della liquidazione dell'UTI in argomento;
- durc on line (data richiesta 16.10.2020) con scadenza validità 13.2.2021 dal quale risulta che l'Università Cà Foscari Venezia risulta regolare con i versamenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- decreto n. 3452 del 28.10.2020, del Direttore del servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria, con il quale è stata liquidata nonché richiesta l'emissione dell'ordine di pagamento, tra l'altro, della somma di € 4.372,56 a titolo di cofinanziamento nazionale italiano a favore del Partner italiano (Lead Partner) Università Cà Foscari Venezia, di cui € 2.646,68 a residui 2019 ed € 1.725,88 a competenza 2020;
- mandato di pagamento n. 66023 del 2.11.2020 dell'importo di € 2.646,68, a favore dell'Università Cà Foscari di Venezia, a saldo di una quota del contributo nazionale italiano riferito al progetto Bluegrass nell'ambito dell'Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020;
- stampa contabile dettaglio di pagamento di data 24.3.2021 riferito al mandato sopra citato.

L'esame della documentazione ha evidenziato la corretta imputazione della spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadenza, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata nonché la corretta attribuzione del codice di V livello del piano dei conti.

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, la corretta imputazione della spesa e, in particolare, la corretta attribuzione dei codici identificativi dell'operazione, la sostanziale corrispondenza tra importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di spesa e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2021/93975

Missione 50: "Debito pubblico"

Programma 02: "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari"

Titolo: 4 "Rimborso prestiti"

Capitolo di spesa: 1575

Denominazione: Rimborsi del capitale derivante dalle operazioni di finanziamento di interventi di interesse regionale con ricorso al mercato finanziario.

Codice IV livello Piano dei conti: U.4.03.01.04.000

Norme di riferimento del capitolo: articoli 7 e 52 legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963.

Codice gestionale: 4030104003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA".

Mandato: n. 93975

Data: 19.1.2021

Importo pagato: euro 410.070,76

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Pagamento della quota capitale in scadenza al 31.12.2020 relativa al contratto di mutuo rep. 9795 del 22 maggio 2017 stipulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

L'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017) ha autorizzato l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto regionale, a ricorrere al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura

massima complessiva di 68 milioni di euro per l'anno 2017.

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al mandato a copertura del pagamento della quota capitale in scadenza al 31.12.2020 relativa al mutuo di euro 20.000.000,00 contratto dalla Regione per 20 anni, al tasso fisso 2,801%, destinato al finanziamento di investimenti nella Regione per il servizio sanitario nazionale.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Con decreto n. 1555/FIN del 22.5.2017 è stata impegnata a favore della Cassa Depositi e Prestiti Spa la somma complessiva di € 25.956.251,60 necessaria a sostenere gli oneri di ammortamento ventennale in linea capitale ed in linea interessi, rispettivamente a carico del capitolo di spesa 1575 e del capitolo 1568, con imputazione agli esercizi di scadenza delle rate di ammortamento dal 2017 al 2036, in conformità al piano di ammortamento.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- copia contratto rep. 9795 del 22.5.2017 (posiz. n. 4559225) di prestito ordinario di scopo, senza preammortamento ad erogazione unica, con Cassa Depositi e Prestiti Spa dell'importo di € 20.000.000,00;
- piano di ammortamento del mutuo posiz. 4559225, con rate semestrali scadenti dal 30.6.2017 al 31.12.2036, tra cui quella in scadenza il 31.12.2020 composta da quota capitale per € 410.070,76 e da quota interessi per € 238.835,53;
- decr. n. 1555/FIN del 22.5.2017 di impegno di spesa a favore della Cassa Depositi e Prestiti Spa degli oneri di ammortamento in linea capitale ed in linea interessi del mutuo ventennale di euro 20.000.000,00;
- decr. n. 1/FIN del 1.1.2019 di autorizzazione al Tesoriere regionale a provvedere direttamente al pagamento mediante addebito con provvisori di uscita, prima dell'emissione del mandato a copertura, per una serie di fattispecie, tra cui le spese dovute per i pagamenti regolati attraverso SDD (Sepa Direct Debit) determinate dagli ordini di incasso elettronici inviati dalla Cassa depositi e prestiti Spa (lettera c);
- decr. n. 67/FIN del 14.1.2021 con cui è disposta la liquidazione e l'emissione di due mandati di pagamento a favore della Cassa Depositi e Prestiti Spa, a carico dell'esercizio finanziario 2020, rispettivamente di € 410.070,76 sul cap. 1575 per rimborso quota capitale e di € 238.835,53 sul cap. 1568 di € 238.835,53. Mandati emessi a copertura del provvisorio di uscita 2020-97924.

La documentazione presentata risulta regolare, l'imputazione contabile a bilancio è congrua con riferimento alla classificazione e rispettosa dei principi della competenza finanziaria potenziata: la spesa per rimborso prestiti (quota capitale e quota interessi) è imputata all'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento del mutuo.

Si rileva che il mandato di pagamento in analisi è datato 19.1.2021, esso pertanto è stato emesso nell'anno successivo rispetto alla competenza di imputazione (2020). Tale procedimento risulta conforme a quanto previsto dal punto 6.3 del principio applicato concernente la contabilità

finanziaria, il quale prevede che "I titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo".

Profili di criticità:

Non sono stati rilevati profili di criticità.

Conclusioni:

Relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2020, sulla base della documentazione trasmessa, l'esame e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la legittimità degli atti esaminati, la corretta imputazione della spesa e dei codici di bilancio, la corrispondenza degli importi presenti nella documentazione, la regolarità del procedimento contabile di spesa e la sua conformità ai principi contabili.

Titolo di spesa oggetto di controllo: n. 2020/ 52983

Missione : 99 " Servizi per conto terzi"

Programma : 01" Servizi per conto terzi e partite di giro"

Titolo: 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo di spesa: 2923

Denominazione: versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti erroneamente riscossi in tesoreria regionale riguardanti pagamenti già effettuati ma non andati a buon fine.

Piano dei conti: U .7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine.

Norme di riferimento del capitolo: art. 2033 r.d. 16.3.1942 n. 262.

Codice gestionale: U.7.01.99.01.001

Mandato: n. 52983 del 1°settembre 2020

Data pagamento: 2.9.2020

Importo pagato: euro 23.375,12

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura:

Mandato di pagamento 52983-2020 emesso a valere su partite di giro, (in quanto l'originario non era andato a buon fine per il cambiamento dell'IBAN del beneficiario) riguardante un contributo finalizzato alla copertura delle spese sostenute da un Comune per la realizzazione di servizi di scuolabus per l'anno 2019.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

D.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009, n. 42).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa è il mandato di pagamento 52983-2020 emesso a valere su partite di giro, (in quanto l'originario non era andato a buon fine per il cambiamento dell'IBAN del beneficiario), riguardante un contributo finalizzato alla copertura delle spese sostenute da un Comune per la realizzazione di servizi di scuolabus per l'anno 2019.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decreto 2137/2019, decreto 2159/2019, decreto 2517/2020, decreto 3188/2020.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

L'esempio 11 sui pagamenti non andati a buon fine tratto dall'allegato sulla contabilità finanziaria del d.lgs 118/2011 prevede" 11) - *Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine. A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriere/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente effettua le seguenti registrazioni:*

a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),

b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);

c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);

d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon fine, a valere dell'accertamento effettuato in partita di giro; (lettera a);

e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell'impegno cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine.

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere/cassiere".

Nel caso in esame, l'ordinativo di pagamento è stato effettuato a valere sull'impegno assunto sul capitolo 2923, Missione 99 "Servizi per conto terzi", Programma 01 "Servizi per conto terzi e partite di giro" e non su quello originario sulla base del quale era stato effettuato il pagamento non andato a buon fine (cap.5381). Si rimanda alla sezione "conclusioni" della presente scheda.

Sono presenti in atti in copia:

- decreto 2137/2019 di prenotazione della spesa e ripartizione delle risorse e relativo allegato contabile;
- decreto 2159/2019 (originario) di impegno e relativo allegato contabile;
- decreto 2517/2020 di disimpegno di parte dell'importo originariamente previsto e liquidazione su IBAN errato e relativo allegato contabile;
- decreto 3188/2020 di impegno e liquidazione e relativo allegato contabile;
- domanda di contributo del Comune datata 4 marzo 2019;
- rendicontazione semplificata del Comune datata 19 maggio 2020;

- comunicazione di nuovo IBAN da parte del Comune datata 8 luglio 2020
- decreto del Ragioniere della Regione 1289 del 17 luglio 2020, di variazione di competenza e cassa di capitoli di partita di giro e relativo allegato;
- mandato di pagamento 52983-2020 del 1° settembre 2020;
- interrogazione del sistema COSMO del 2 aprile 2021.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione del titolo di spesa all'esame risulta sostanzialmente conforme con i principi generali in materia di servizi per conto terzi e partite di giro e con il d.lgs. n. 118/2011. Infatti, tale modalità di pagamento ha permesso di ottenere la neutralità dell'operazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione e del risultato di esercizio.

CONTROLLO SULLE PROCEDURE CONTABILI

Premesse

Il piano di lavoro ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2020, approvato con deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2021, prevede la verifica della regolarità di alcune preindividuate sequenze procedurali di natura contabile che attengono a istituti che incidono in modo significativo sulle risultanze del rendiconto.

Il piano di controllo sulle procedure ricomprende in particolare la verifica della:

1. regolare composizione e gestione del fondo pluriennale vincolato;
2. regolare gestione dei residui con particolare riferimento alla relativa conservazione a bilancio (in relazione sia ai residui attivi sia ai residui passivi) e cancellazione (con riferimento ai soli residui attivi);
3. regolare gestione del procedimento contabile connesso e conseguente all'avvenuta escussione di garanzie prestate dalla Regione;
4. regolare gestione delle variazioni di bilancio.

Inoltre, in considerazione dell'esito positivo dei controlli eseguiti in sede di DAS 2019 sulla gestione dell'avanzo vincolato e sull'esistenza degli equilibri tra entrate e spese delle operazioni relative a servizi per conto terzi e partite di giro e della regolarità di tale allocazione contabile, la Sezione ha inteso approfondire, con riferimento al rendiconto 2020, procedure contabili non oggetto di precedenti controlli e segnatamente quelle relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011 (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa).

Con riferimento alle sopra citate procedure contabili, le operazioni assoggettate a controllo sono state determinate con riferimento agli impegni e/o agli accertamenti, alle variazioni e alle attività gestionali che hanno generato le risultanze contabili dei capitoli cui attengono le fattispecie prese in considerazione dal controllo. L'individuazione delle medesime operazioni è avvenuta alla luce delle risultanze del bilancio finanziario gestionale al 31.12.2020 o del rendiconto.

Da quanto sopra enunciato consegue l'applicazione di una metodologia diversificata e integrata di selezione delle operazioni da controllare, le quali da un lato vengono individuate con riferimento ai titoli di spesa o di incasso selezionati con un criterio statistico casuale, e dall'altro, hanno come oggetto atti e/o sequenze di atti individuati con criterio professionale nell'ambito delle procedure

contabili interessate dal controllo e con riferimento ai capitoli sui quali esse incidono, questi ultimi selezionati in modo casuale.

Va precisato infine che il permanere della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID 19 ha indotto a mantenere il controllo entro i limiti (quantitativamente) minimi previsti dalla programmazione.

Verifica della regolare attivazione e gestione del fondo pluriennale vincolato

Il controllo in argomento è preordinato a verificare la legittimità e la regolarità della costituzione e gestione del fondo pluriennale vincolato. Le verifiche su tale istituto contabile vengono effettuate a livello aggregato nell'ambito della parificazione del rendiconto, mentre in sede di dichiarazione di affidabilità del rendiconto il controllo opera in riferimento a singole operazioni all'uopo campionate. A questo proposito, il piano di lavoro DAS 2020, approvato con deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2021, ha previsto di selezionare un numero limitato di operazioni che, in considerazione delle contingenze, è stato quantificato in un totale di sei, a loro volta suddivise, per opportunità di estensione di analisi, equamente tra la parte corrente e la parte capitale del bilancio. Il campionamento è stato estratto casualmente con riferimento al complesso degli impegni di spesa che nel riaccertamento ordinario approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 446 del 22 marzo 2021, sono stati oggetto di reimputazione ad esercizi successivi al 2020¹². L'individuazione di detta popolazione statistica è stata effettuata, pur nella consapevolezza che essa comprende solo una parte delle spese che alimentano complessivamente il fondo pluriennale vincolato, in ragione del fatto che risulta più strettamente collegata all'attività gestionale dell'esercizio 2020 su cui la presente dichiarazione di affidabilità del rendiconto rivolge la propria attenzione.

Con nota istruttoria prot. n. 2038 del 28 aprile 2021 è stato chiesto all'Amministrazione regionale di trasmettere, per le operazioni selezionate, gli atti presupposti e correlati all'attivazione del fondo

¹² Con esclusione, attraverso la verifica di codici all'uopo evidenziati, di quelle operazioni che hanno dato luogo alla contestuale reimputazione di entrate e spese correlate, in quanto, ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011), esse non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato.

pluriennale vincolato e di descrivere, per ciascuna, il percorso contabile cui è stata nel tempo assoggettata l'operazione stessa, con riferimento anche alla copertura finanziaria che essa aveva ricevuto nonché alle imputazioni, ai riaccertamenti e alle reimputazioni da cui è stata interessata.

Tabella 3 - Operazioni selezionate ai fini del controllo della regolare composizione e gestione del FPV.

N. decreto primario	Capitolo	Tit.	Miss.	Prog.	Piano dei conti	EPF	Importo 2020	Conservato 2020	Eliminato	Reimputato 2021	Reimputato oltre 2021
20620	9287	1	15	15	U.1.04.03.99.999	2020	19.550,00	-	-	19.550,00	
20200	8737	1	15	15	U.1.04.03.99.999	2020	512,12	-	-	512,12	-
4996	3435	2	5	5	U.2.03.04.01.001	2020	45.000,00	-	-	45.000,00	-
1033	1165	2	7	7	U.2.03.01.02.003	2020	91.194,83	72.956,00	-	18.238,83	-
2142	9225	1	7	7	U.1.04.04.01.001	2020	7.500,00	-	-	7.500,00	-
8113	7961	2	16	16	U.2.03.03.03.999	2020	902,17	-	-	902,17	-

Origine dei dati: Elaborazione della Sezione.

Il principio contabile che viene in rilievo con riferimento all'analisi dell'istituto contabile in argomento è quello applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011) e, in particolare, il punto 5.4. A tal proposito si ricorda che il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi pertanto di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli anni successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse. Il fondo pluriennale vincolato è quindi formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Va peraltro precisato che, come eccezione a quanto sopra indicato, prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Ciò premesso, in sede di controllo delle operazioni campionate, tenendo conto delle più analitiche indicazioni contenute nell'allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011, si è in primo luogo esaminato, in riferimento specifico alle operazioni la cui obbligazione giuridica è sorta nel 2020, il decreto di impegno per verificare la regolarità dell'iniziale imputazione in conformità al più volte richiamato principio della competenza finanziaria potenziata. A questo proposito si ricorda che esso prevede, in estrema sintesi e semplificando, che la registrazione contabile debba intervenire nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili¹³. In tal senso risulta di particolare ausilio il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale indica analiticamente come debba avvenire l'imputazione di ciascuna tipologia di spesa, sia di parte corrente sia di investimento. Il controllo ha poi esaminato la documentazione attinente all'attivazione e/o gestione del fondo pluriennale vincolato per le verifiche sulla relativa regolarità.

Tutte le operazioni campionate, sia di parte corrente sia in conto capitale, avevano ad oggetto trasferimenti o contributi, per i quali si ricorda che l'imputazione dell'impegno deve avvenire, ai sensi del punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo o, nel caso in cui questo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Con riferimento invece al momento temporale in cui è sorta l'originaria obbligazione giuridica si evidenzia che delle sei operazioni selezionate solo due si riferivano a periodi antecedenti al 2020: quella al capitolo di spesa 3435 sorta nel 2019 e quella al capitolo 1165 sorta nel 2017, per le quali è stata verificata che l'attivazione del fondo pluriennale vincolato fosse intervenuta già alla chiusura dell'esercizio di nascita dell'obbligazione e che la gestione negli esercizi successivi e, in particolare nel 2020, fosse giustificata. Con riguardo alle quattro operazioni sorte nel 2020 è stata verificata, come già accennato, oltre la correttezza dell'imputazione dell'impegno di spesa, soprattutto la modalità di attivazione del fondo pluriennale vincolato. Questa è intervenuta per tre operazioni (sui capitoli 9287, 7961 e 8737) tramite la delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020, previa ricognizione dei residui passivi operata con decreto da ciascuna unità organizzativa. Mentre per una sola operazione (sul capitolo 9225) l'Amministrazione ha effettuato un riaccertamento

¹³ Fatte salve le eccezioni previste dal medesimo allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011.

parziale dei residui a mezzo di decreti del Ragioniere generale con conseguente attivazione del fondo pluriennale vincolato, i cui esiti sono stati recepiti dalla successiva delibera di Giunta regionale n. 446/2021 di riaccertamento ordinario, conformemente a quanto prescritto dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Le verifiche sulle operazioni campionate hanno dato sostanzialmente esito positivo come riportato nelle schede relative di seguito riportate.

Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, operazione collegata all'impegno assunto con decreto n. 20620/LAVFORU del 28.9.2020 sul capitolo di spesa 9287

Oggetto della spesa: finanziamento per la realizzazione di misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio politiche del lavoro

Capitolo di spesa: 9287 "Interventi nell'ambito del programma operativo regionale del Fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - cofinanziamento UE - programma specifico 84/18" (Missione: 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma: 02 "Formazione professionale", Titolo: 1 "Spese correnti")

Capitolo fondo pluriennale vincolato (di spesa): 109287 (Missione: 15, Programma: 02, Titolo: 1) con uno stanziamento finale a rendiconto di € 243.225,00

Entrata vincolata collegata: l'operazione campionata ai fini del controllo è imputata al capitolo di spesa 9287, il quale costituisce la quota parte di spesa relativa al cofinanziamento europeo. Si evidenzia infatti che la spesa complessiva impegnata con il decreto n. 20620/LAVFORU del 28.9.2020 è imputata anche a capitoli di spesa cofinanziati da fondi statali (cap. 9286) e regionali (cap. 9285). Il capitolo di spesa 9287 è stato finanziato nel 2020 da avanzo vincolato, quest'ultimo correlato all'entrata di cui al capitolo 1961 "Acquisizione di fondi relativi al programma operativo regionale del fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - cofinanziamento FSE"

Atto di impegno: decreto n. 20620/LAVFORU del 28.9.2020

Importo impegnato: € 39.100,00

Imputazione della spesa:

Con il decreto n. 20620/LAVFORU del 28.9.2020 la spesa complessiva di € 39.100,00 è stata impegnata per € 19.550,00 sul cap. 9287 (cofinanziamento UE), per € 13.685,00 sul cap. 9286 (cofinanziamento statale) e per € 5.865,00 sul cap. 9285 (cofinanziamento regionale), imputandola interamente all'esercizio 2020

Esigibilità della spesa: dagli atti non risultano evidenziati elementi relativi all'esigibilità della spesa

Liquidazioni di spesa: sull'impegno assunto non sono state effettuate liquidazioni

Attivazione del fondo pluriennale vincolato:

L'attivazione del fondo pluriennale vincolato è intervenuta con delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020. L'importo impegnato con decreto 20620/LAVFORU del 28.9.2020, pari a € 39.100,00, inizialmente imputato all'esercizio 2020 è stato reimputato all'esercizio 2021 sui corrispondenti capitoli.

Peraltro, si evidenzia che con decreto n. 349/LAVFORU del 21.1.2021 del 21.1.2021 l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei residui passivi al fine del riaccertamento ordinario 2020.

Regolarità dell'imputazione dell'impegno di spesa e dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato:

La spesa oggetto del controllo, definita dal decreto n. 20620/LAVFORU del 28.9.2020 "finanziamento", rientra tra le spese per trasferimenti, essendo infatti stata imputata al titolo 1 del bilancio (spese correnti), macroaggregato 4 (trasferimenti correnti).

Tale fattispecie di spesa è disciplinata dettagliatamente al punto 5.2, lettera c), il quale prevede, con riferimento ai trasferimenti correnti, che vengano imputati "nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza".

Con riferimento alla reimputazione delle spese e all'attivazione del fondo pluriennale vincolato vengono in rilievo, in primo luogo, il punto 5.4.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che definisce "Il fondo pluriennale vincolato [...] un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata" e il successivo punto 5.4.3 in cui viene precisato che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese". Il medesimo punto continua poi precisando che, a prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito "in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce". Infine, risulta utile richiamare anche il punto 9.1 il quale prevede, tra l'altro, che la ricognizione annuale dei residui individuali formalmente: "i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile".

Con riferimento alla spesa oggetto di controllo, il decreto di impegno non riporta le modalità temporali e le scadenze per l'erogazione del trasferimento, esso è stato pertanto imputato contabilmente all'esercizio finanziario 2020, di adozione dell'atto di attribuzione del contributo. In una nota separata l'Amministrazione ha precisato che il progetto non è stato avviato dal beneficiario nel corso del 2020, ma verrà avviato nel 2021 e, pertanto, l'impegno è stato reimputato a tale esercizio.

Conclusioni:

Relativamente all'attivazione del fondo pluriennale vincolato per la spesa in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, il controllo ha evidenziato la regolarità della relativa attivazione.

Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, operazione collegata all'impegno assunto con decreto n. 20200/LAVFORU del 17.9.2020 sul capitolo di spesa 8737

Oggetto della spesa: finanziamento per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di "smart working"

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio politiche del lavoro.

Capitolo di spesa: 8737 "Interventi nell'ambito del programma operativo regionale del Fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - cofinanziamento regionale - programma specifico 101/20" (Missione: 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma: 02 "Formazione professionale" 1, Titolo: 1 "Spese correnti").

Capitolo fondo pluriennale vincolato (di spesa): 108737 (Missione: 15, Programma: 02, Titolo: 1) con uno stanziamento finale a rendiconto di € 167.563,80.

Accertamento di entrata vincolata: l'operazione campionata ai fini del controllo è imputata al capitolo di spesa 8737, il quale non è propriamente finanziato da una entrata vincolata, trattandosi della quota parte di cofinanziamento regionale. Si evidenzia che la spesa complessiva impegnata con il decreto n. 20200/LAVFORU del 17.9.2020 è imputata anche, per quota parte, a capitoli di spesa cofinanziati da fondi statali e della UE i quali si correlano pertanto ad entrate vincolate.

Atto di impegno: decreto n. 20200/LAVFORU del 17.9.2020.

Importo impegnato: € 7.414,15

Imputazione della spesa:

Con decreto n. 20200/LAVFORU del 17.9.2020 la spesa complessiva di € 7.414,15 è stata impegnata per € 3.414,15 su capitoli relativi alla spesa corrente (cap. 8737, 8738 e 8739 in base alla tipologia di cofinanziamento) e per € 4.000,00 su capitoli di parte capitale (cap. 8911, 8912, 8913 in base alla tipologia di cofinanziamento), imputandola interamente all'esercizio 2020.

Esigibilità della spesa: sulla base delle informazioni fornite dall'Amministrazione risulta che il progetto oggetto di contributo dovesse originariamente concludersi entro il 30 settembre 2020, ma è stato successivamente prorogato fino al 28 febbraio 2021.

Liquidazioni di spesa: Sull'impegno assunto non sono state effettuate liquidazioni.

Attivazione del fondo pluriennale vincolato:

L'attivazione del fondo pluriennale vincolato è intervenuta con delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020. L'intero importo impegnato con decreto n. 20200/LAVFORU del 17.9.2020 pari a € 7.414,15, inizialmente imputato all'esercizio 2020, è stato reimputato all'esercizio 2021 sui corrispondenti capitoli.

Peraltro, si evidenzia che con decreto n. 377/LAVFORU del 21.1.2021 l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei residui passivi al fine del riaccertamento ordinario ed ha previsto la reimputazione al 2021.

Regolarità dell'imputazione dell'impegno di spesa e dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato:

La spesa oggetto del controllo, definita dal decreto n. 20200/LAVFORU del 17.9.2020 "finanziamento" rientra tra le spese per trasferimenti/contributi, essendo infatti stata imputata in parte al titolo 1 del bilancio (spese correnti), macroaggregato 4 (trasferimenti correnti) e in parte al titolo 2 (spese in conto capitale), macroaggregato 3 (contributi agli investimenti).

Tali fattispecie di spese sono disciplinate dettagliatamente al punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale prevede, con riferimento ai trasferimenti correnti, che vengano imputati "nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza", precisando altresì che "Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti".

Con riferimento alla reimputazione delle spese e all'attivazione del fondo pluriennale vincolato vengono in rilievo, in primo luogo, il punto 5.4.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che definisce "Il fondo pluriennale vincolato [...] un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata" e il successivo punto 5.4.3 in cui viene precisato che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese". Il medesimo punto continua poi precisando che, a prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito "in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce". Infine, risulta utile richiamare anche il punto 9.1 il quale prevede, tra l'altro, che la ricognizione annuale dei residui individuali formalmente: "i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile".

Con riferimento alla spesa oggetto di controllo, il decreto di impegno non riporta le modalità temporali e le scadenze per l'erogazione del trasferimento, tuttavia l'Amministrazione ha precisato, in una nota separata, che il progetto avrebbe dovuto originariamente concludersi entro il 30 settembre 2020, ma è stato successivamente prorogato fino al 28 febbraio 2021. All'atto dell'impegno di spesa, pertanto, il contributo era astrattamente esigibile entro la fine dell'esercizio 2020, con conseguente imputazione a tale esercizio. Essendo stati prorogati i termini e non essendo stata effettuata alcuna liquidazione, la spesa è stata reimputata all'esercizio 2021.

Conclusioni:

Relativamente all'attivazione del fondo pluriennale vincolato per la spesa in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, il controllo ha evidenziato la regolarità della relativa attivazione.

Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale, operazione collegata all'impegno assunto con decreto n. 4996/TERINF del 12.11.2019 sul capitolo 3435

Oggetto della spesa: contributo per lavori di risanamento conservativo di una chiesa parrocchiale 1° lotto, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983.

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio edilizia.

Capitolo di spesa: 3435 “Contributi una tantum per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze” (*Missione:* 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, *Programma:* 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, *Titolo:* 2 “Spese in conto capitale”).

Capitolo fondo pluriennale vincolato (di spesa): 103435 (*Missione:* 05, *Programma:* 02, *Titolo:* 2) con uno stanziamento finale a rendiconto di € 4.111.470,81.

Accertamento di entrata vincolata: la spesa non è correlata a una entrata vincolata; il capitolo di spesa risulta coperto da fondi regionali ordinari (tipo copertura R1).

Atto di impegno: decreto n. 4996/TERINF del 12.11.2019.

Importo impegnato: € 45.000,00

Imputazione della spesa:

Con il decreto n. 4996/TERINF del 12.11.2019, l'intera spesa di € 45.000,00 è stata impegnata sul cap. 3435/S, imputandola interamente all'esercizio 2019.

Esigibilità della spesa: l'atto di impegno prevede che il pagamento del contributo avvenga ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 14/2002.

Liquidazioni di spesa: nel 2019 e nel 2020 sull'impegno assunto non sono state effettuate liquidazioni. Con decreto n. 1475/TERINF del 30.3.2021 è stato liquidato un anticipo di € 22.500,00.

Attivazione del fondo pluriennale vincolato:

L'attivazione del fondo pluriennale vincolato è intervenuta, una prima volta, con delibera di Giunta regionale n. 647 del 30.4.2020 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019, con cui l'intero importo dell'impegno, pari a € 45.000,00, inizialmente imputato all'esercizio 2019, è stato reimputato all'esercizio 2020. Successivamente con delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021, relativa al riaccertamento ordinario dei residui

attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020, il medesimo è stato reimputato all'esercizio 2021. Peraltro, si evidenzia che con decreti n. 436/TERINF del 23.01.2020 e n. 590/TERINF del 4.2.2021, l'Amministrazione aveva provveduto, rispettivamente per gli esercizi 2019 e 2020, ad effettuare la ricognizione dei residui passivi al fine del riaccertamento ordinario, prevedendo la reimputazione dell'impegno in argomento.

Regolarità dell'imputazione dell'impegno di spesa e dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato:

La spesa oggetto del controllo riguarda un trasferimento in conto capitale a favore di un ente ecclesiastico, essa pertanto rientra nell'ipotesi di cui al punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, secondo cui "Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti". Per i trasferimenti correnti il principio stabilisce che la spesa venga imputata "nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza".

Con riferimento alla reimputazione delle spese e all'attivazione del fondo pluriennale vincolato vengono in rilievo, in primo luogo, il punto 5.4.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che definisce "Il fondo pluriennale vincolato [...] un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata" e il successivo punto 5.4.3 in cui viene precisato che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese". Il medesimo punto continua poi precisando che, a prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito "in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce". Infine, risulta utile richiamare anche il punto 9.1 il quale prevede, tra l'altro, che la ricognizione annuale dei residui individui formalmente: "i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile".

Con riferimento all'esigibilità della spesa oggetto di controllo, il decreto di impegno prevede che il pagamento del contributo avvenga ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 14/2002. Quest'ultimo stabilisce, al comma 1, che i finanziamenti in conto capitale possano essere erogati per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare (non eccedente la somma di euro 155.000) previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori e che la rimanente parte venga erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62 della medesima legge. Al comma 2 viene previsto che, in alternativa, possa essere corrisposto l'intero finanziamento concesso su domanda del beneficiario e subordinatamente alla prestazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati.

In merito all'iniziale imputazione contabile della spesa all'esercizio 2019, l'Amministrazione ha dichiarato che essa è stata effettuata "in considerazione del fatto che il soggetto beneficiario privato poteva realizzare l'intervento anche prima dei termini fissati nel decreto di impegno n. 4996/2019 e poteva quindi chiedere l'erogazione del finanziamento concesso in conto capitale entro la fine dell'esercizio 2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 della L.R. 14/2002 [...]". Le successive reimputazione al 2020 e 2021 sono state effettuate in quanto nei precedenti esercizi non era pervenuta alcuna richiesta di erogazione del finanziamento.

L'impostazione dell'Amministrazione appare condivisibile in quanto, all'atto dell'impegno di spesa, il contributo risultava astrattamente esigibile entro la fine dell'esercizio, con conseguente imputazione a tale esercizio. Non essendo stata richiesta l'erogazione del contributo, la spesa è stata successivamente reimputata.

Conclusioni:

Relativamente all'attivazione del fondo pluriennale vincolato per la spesa in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, tenuto conto della precisazione dell'Amministrazione, il controllo ha evidenziato la regolarità della relativa attivazione.

Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale, operazione collegata all'impegno assunto con decreto n. 1033/SG del 16.11.2017 sul cap. 1165

Oggetto della spesa: contributo a favore del comune di Cimolais per lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento ed ampliamento del campeggio di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 2, commi da 38 a 42 della legge regionale n. 25/2016.

Struttura regionale di riferimento: Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Capitolo di spesa: 1165 "Contributi in conto capitale ai proprietari e ai conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica o privata - amministrazioni locali" (Missione: 07 "Turismo", Programma: 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo: 2 "spese in conto capitale").

Capitolo fondo pluriennale vincolato (di spesa): 101165 (Missione: 07, Programma: 01, Titolo: 2) con uno stanziamento finale a rendiconto di € 18.238,83.

Accertamento di entrata vincolata: la spesa non è correlata a una entrata vincolata (tipo copertura capitolo R1 - fondi regionali ordinari).

Atto di impegno: decreto n. 1033/SG del 16.11.2017.

Importo impegnato: € 95.323,52

Imputazione della spesa:

Con il decreto n. 1033/SG del 16.11.2017, l'intera spesa di € 95.323,52 è stata impegnata sul cap. 1165/S, imputandola interamente all'esercizio 2017.

Esigibilità della spesa: il decreto n. 1033/SG del 16.11.2017 prevede che al contributo si applichino le condizioni dettate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017, n. 060/Pres. Quest'ultimo, all'articolo 15 "(Rendicontazione ed erogazione del contributo)",

prevede che “1. Il beneficiario presenta la documentazione attestante la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC. 2. Il beneficiario presenta la documentazione di spesa ai fini dell'erogazione del contributo a titolo di acconto, in misura non inferiore al 70% della spesa ammessa”.

Attivazione del fondo pluriennale vincolato:

L'attivazione del fondo pluriennale vincolato è intervenuta, la prima volta, con delibera di Giunta regionale n. 910 del 13.4.2018 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2017, con cui l'intero importo dell'impegno, pari a € 95.323,52, inizialmente imputato all'esercizio 2017, è stato reimputato all'esercizio 2018. Negli esercizi successivi la somma è stata reimputata come segue:

- con delibera di Giunta regionale n. 532 del 29.3.2019 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2018, l'intero importo di € 95.323,52 è stato reimputato all'esercizio 2019;
- con delibera di Giunta regionale n. 647 del 30.4.2020 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019, è stata confermata al 2019 l'imputazione di € 4.128,69 e reimputato all'esercizio 2020 l'importo di € 91.194,83;
- infine, con delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020, è stata confermata al 2020 l'imputazione di € 72.956,00 e reimputato all'esercizio 2021 l'importo di € 18.238,83.

Con riferimento all'esercizio 2020, si evidenzia inoltre che con decreto n. 1452/AGFPR del 24.2.2021, l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei residui passivi al fine del riaccertamento ordinario 2020.

Regolarità dell'imputazione dell'impegno di spesa e dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato:

La spesa oggetto del controllo riguarda un contributo agli investimenti a favore di un Comune, essa pertanto rientra nell'ipotesi di cui al punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, secondo cui “Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti”. Per i trasferimenti correnti il principio stabilisce che la spesa venga imputata “nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza”.

Con riferimento alla reimputazione delle spese e all'attivazione del fondo pluriennale vincolato vengono in rilievo, in primo luogo, il punto 5.4.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che definisce “Il fondo pluriennale vincolato [...] un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata” e il successivo punto 5.4.3 in cui viene precisato che “Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese”. Il medesimo punto continua poi precisando che, a prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito “in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce”. Infine, risulta utile richiamare anche il punto 9.1 il quale prevede, tra l'altro, che la ricognizione annuale dei residui individui formalmente: “i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile”.

Con riferimento all'esigibilità della spesa oggetto di controllo, il decreto di impegno stabilisce che al contributo si applichino le condizioni dettate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017, n. 060/Pres. Quest'ultimo, all'articolo 15 "*(Rendicontazione ed erogazione del contributo)*", prevede che "1. Il beneficiario presenta la documentazione attestante la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC. 2. Il beneficiario presenta la documentazione di spesa ai fini dell'erogazione del contributo a titolo di acconto, in misura non inferiore al 70% della spesa ammessa".

In merito all'iniziale imputazione contabile della spesa all'esercizio 2017, si osserva incidentalmente, che essa non appare rispettosa del sopra riportato punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in quanto il decreto di impegno richiama espressamente l'applicazione del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017, n. 060/Pres., il quale, ai fini dell'erogazione del contributo, richiede la presentazione della documentazione delle spese già sostenute. Conseguentemente la spesa non risultava esigibile nell'esercizio 2017.

Ai fini dello specifico oggetto del presente controllo DAS, vale a dire la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato 2020, l'Amministrazione ha trasmesso a questa Sezione il cronoprogramma di spesa dell'opera inviato, a firma del Sindaco del comune di Cimolais, in data 23.2.2021. Quest'ultimo evidenzia la seguente scansione temporale: 2019 € 4.128,69, 2020 € 72.956,00 e 2021 € 18.238,84. La gestione del fondo pluriennale vincolato 2020 risulta coerente con il citato cronoprogramma.

Conclusioni:

Relativamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato 2020 per la spesa in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, il controllo ne ha rilevato la regolarità.

La Sezione evidenzia incidentalmente, in quanto non oggetto del controllo della DAS 2020, la non coerente imputazione iniziale dell'impegno, di cui al decreto n. 1033/SG del 16.11.2017, all'esercizio 2017 in quanto non conforme all'esigibilità della spesa prevista dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017, n. 060/Pres.

Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, operazione collegata all'impegno assunto con decreto n. 2142/PROTUR del 28.8.2020 sul capitolo di spesa 9225

Oggetto della spesa: contributo a favore di un'associazione per la realizzazione dell'iniziativa Trieste film festival 31^a edizione, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale n. 21/2016.

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo.

Capitolo di spesa: 9225 "Contributi a soggetti pubblici e privati per attività promozionali in ambito turistico - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private" (*Missione:* 07 "Turismo", *Programma:* 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", *Titolo:* 1 "Spese correnti").

Capitolo fondo pluriennale vincolato (di spesa): 109225 (Missione: 07, Programma: 01, Titolo: 1) con uno stanziamento finale a rendiconto di € 1.804.400,00.

Accertamento di entrata vincolata: la spesa non è correlata a una entrata vincolata; il capitolo di spesa risulta coperto da fondi regionali ordinari (tipo copertura R1).

Atto di impegno: decreto n. 2142/PROTUR del 28.8.2020.

Importo impegnato: € 15.000,00

Imputazione della spesa:

Con il decreto n. 2142/PROTUR del 28.8.2020, l'intera spesa di € 15.000,00 è stata impegnata sul cap. 9225/S, imputandola interamente all'esercizio 2020.

Esigibilità della spesa: l'atto di impegno prevede l'erogazione immediata del 50% del contributo a titolo di anticipo, mentre il pagamento del saldo è effettuato ad avvenuta approvazione della rendicontazione di spesa, la cui documentazione va presentata dal beneficiario entro il 31 maggio 2021.

Liquidazioni di spesa: sull'impegno assunto è stato liquidato a titolo di anticipo l'importo di € 7.500,00, pari al 50% del contributo.

Attivazione del fondo pluriennale vincolato:

Con decreto n. 180/PROTUR del 19.1.2021 l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei residui passivi dei capitoli 9424 e 9425 al fine del riaccertamento ordinario, evidenziando la necessità di reimputare al 2021 la somma di € 7.500,00 impegnata con decreto 2142/PROTUR del 28.8.2020.

L'attivazione del fondo pluriennale vincolato per la spesa in argomento è intervenuta con decreto n. 407/FIN del 2.3.2021, di eliminazione definitiva di residui passivi relativi a spese non esigibili al 1.1.2021 destinate ad essere reimputati e con decreto n. 411/FIN del 2.3.2021 di reimpegno delle predette spese. Con i citati atti amministrativi il Ragioniere generale, nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo di riaccertamento ordinario dei residui, ha infatti provveduto ad una parziale reimputazione di impegni, al fine di effettuare i pagamenti segnalati urgenti dalle Strutture direzionali e di rendere agevole il monitoraggio dei capitoli di spesa interessati dalle prime operazioni di chiusura dell'esercizio 2020. La successiva delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020 ha recepito il predetto riaccertamento parziale.

Regolarità dell'imputazione dell'impegno di spesa e dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato:

La spesa oggetto del controllo riguarda un trasferimento corrente a favore di un'associazione, essa pertanto rientra nell'ipotesi di cui al punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il quale prevede, con riferimento ai trasferimenti correnti, che vengano imputati "nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza". Con riferimento alla reimputazione delle spese e all'attivazione del fondo pluriennale vincolato vengono in rilievo il punto 5.4.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria, che definisce *“Il fondo pluriennale vincolato [...] un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata”* e soprattutto il punto 9.1 del medesimo principio applicato, il quale espressamente prevede che *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario [...] è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario [...] effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”*.

Con riferimento all’imputazione iniziale dell’impegno, al momento della concessione del contributo, il trasferimento risultava astrattamente esigibile entro la fine dell’esercizio 2020, qualora il beneficiario avesse presentato all’Amministrazione regionale la documentazione relativa alla rendicontazione e questa fosse stata approvata; conseguentemente la spesa è stata imputata al 2020. Non essendo intervenuta la liquidazione entro la fine dell’esercizio 2020, l’importo relativo al saldo del contributo è stato reimputato al 2021.

La procedura seguita dall’Amministrazione di riaccertamento parziale dei residui con decreti del Ragioniere generale n. 407 e 411 del 2.3.2021, con i quali, tra l’altro, si è provveduto all’attivazione del fondo pluriennale vincolato della spesa oggetto di controllo, risulta conforme a quanto prescritto dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, essendo la spesa stata liquidata con decreto n. 756/PROTUR del 9.3.2021 e avendo la successiva delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2020 recepito il predetto riaccertamento parziale.

Conclusioni:

Relativamente all’attivazione del fondo pluriennale vincolato per la spesa in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, il controllo ha evidenziato la regolarità della relativa attivazione.

Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale, operazione collegata all’impegno assunto con decreto n. 8113/AGFOR del 6.11.2020 sul capitolo 7961

Oggetto della spesa: contributo in conto capitale ad azienda agricola condotta da giovane imprenditore che si impegna a mantenere la residenza in montagna, ai sensi dell’articolo 3, commi 67-78, della legge regionale n. 24/2019.

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agroalimentare.

Capitolo di spesa: 7961 “Intervento finalizzato a contrastare l’abbandono del territorio montano” (Missione: 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma: 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo: 2 “Spese in conto capitale”).

Capitolo fondo pluriennale vincolato (di spesa): 107961 (Missione: 16, Programma: 01, Titolo: 2) con uno stanziamento finale a rendiconto di € 2.995.988,88.

Accertamento di entrata vincolata: la spesa non è correlata a una entrata vincolata (tipo copertura capitolo R1 – fondi regionali ordinari).

Atto di impegno: decreto n. 8113/AGFOR del 6.11.2020

Importo impegnato: € 9.021,74

Imputazione della spesa:

Con il decreto n. 8113/AGFOR del 6.11.2020, l'intera spesa di € 9.021,74 è stata impegnata sul cap. 7961/S, imputandola interamente all'esercizio 2020.

Esigibilità della spesa:

Il decreto n. 8113/AGFOR del 6.11.2020 prevede che il contributo venga liquidato previo accertamento documentale dell'acquisto del bestiame e dell'attrezzatura preventivata, le cui spese devono essere sostenute dal beneficiario entro 12 mesi dal ricevimento del decreto. È inoltre previsto che possa essere erogato, in via anticipata, fino al 90% dell'importo del contributo, su richiesta del beneficiario da far pervenire entro 10 giorni dal ricevimento del decreto.

Liquidazioni di spesa: con decreto n. 8424/AGFOR del 13.11.2020 è stato liquidato l'importo di € 8.119,57 pari al 90% del contributo.

Attivazione del fondo pluriennale vincolato:

L'attivazione del fondo pluriennale vincolato è intervenuta con delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020. L'importo impegnato con decreto n. 8113/AGFOR del 6.11.2020 è stato reimputato all'esercizio 2021 per € 902,17.

Peraltro, si evidenzia che con decreto n. 211/AGFOR del 13.1.2021 l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei residui passivi al fine del riaccertamento ordinario 2020.

Regolarità dell'imputazione dell'impegno di spesa e dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato:

La spesa oggetto del controllo riguarda un contributo in conto capitale a favore di un'azienda agricola, essa pertanto rientra nell'ipotesi di cui al punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, secondo cui "Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti". Per i trasferimenti correnti il principio stabilisce che la spesa venga imputata "nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza".

Con riferimento alla reimputazione delle spese e all'attivazione del fondo pluriennale vincolato vengono in rilievo, in primo luogo, il punto 5.4.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che definisce "Il fondo pluriennale vincolato [...] un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata" e il successivo punto 5.4.3 in cui viene precisato che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese". Il medesimo punto continua poi precisando che, a prescindere dalla natura vincolata

o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito *“in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce”*. Infine, risulta utile richiamare anche il punto 9.1 il quale prevede, tra l’altro, che la ricognizione annuale dei residui individuali formalmente: *“i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile”*.

Con riferimento alla spesa oggetto di controllo, il decreto di impegno stabilisce che la liquidazione del contributo sia subordinata all’accertamento documentale degli acquisti preventivati, prevedendo tuttavia la possibilità di un’erogazione anticipata fino ad un ammontare pari al 90% dell’importo complessivo. Il contributo risultava pertanto astrattamente esigibile entro la fine dell’anno 2020, con conseguente imputazione dell’impegno a tale esercizio. La quota non liquidata è stata reimputata al 2021.

Conclusioni:

Relativamente all’attivazione del fondo pluriennale vincolato per la spesa in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, il controllo ha evidenziato la regolarità della relativa attivazione.

Verifica della regolare gestione dei residui.

Verifica della regolare conservazione a bilancio dei residui attivi e passivi.

Premesso che il principio della competenza finanziaria potenziata dovrebbe teoricamente comportare quantomeno una stabilizzazione, se non proprio una riduzione, nella formazione dei residui, ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020 si analizzano gli aspetti procedurali che hanno condotto alla conservazione dei residui attivi e passivi, come più sotto specificati. Nel dettaglio, successivamente all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui operato con delibera giuntale n. 446 del 22 marzo 2021, sono stati campionati e assoggettati a controllo, verificando in particolare che sussistessero i presupposti giuridici per la loro conservazione, i seguenti due residui attivi e due residui passivi presenti nei capitoli di entrata e di spesa sottoindicati. La selezione è stata effettuata con campionamento casuale, escludendo i residui di importo inferiore a 200 euro.

Tabella 4 - Operaz. selezion. ai fini del controllo della regolare conservazione a bilancio di residui attivi e passivi.

ENTRATE

AA CR	NUM CR	EPF	ESG	OGGETTO	ELIM.	CONSERV.	REIM. 2021	REIM. 2022	REIM. 2023	CAP	COD VOCE	T I T	TIP
2015	31024	2015	2020	SURROGA REGIONE A SEGUITO DELL'ESCUSSIONE DI GARANZIA PRESTATA ALLA DITTA XXX COME DA DECR 1819/SPROG/ DELLA DIREZ. CENTR. FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	0	144.000,00	0	0	0	1345	E.5.03.13.99.999	5	300
2019	57614	2019	2020	LR N 26/2014 - TRASFUNZ SANZIONATORIE IN MATERIA DI RIFIUTI E SCARICHI -PRESA D'ATTO DELLA TITOLARITA' DEI CREDITI DEI RESIDUI ATTIVI E DAI RUOLI DELLA EX PROV DI TRIESTE - DEC N 5055/AMB DD 31/12/2018	0	1.549,00	0	0	0	219	E.3.02.02.01.002	3	200

SPESE

ANN O DEC.	N. DEC.	CAP.	C / R	EPF	OGGETTO	ELIM.	CONSER V.	REIM. 2021	REIM. 2022	REIM. 2023	PDC	T I T	M.	PR
2015	2730	1826	R	2015	DEPOSITO CAUZIONALE	0	350,88	0	0	0	U.7.02.04. 02.001	7	99	99
2019	4682	7165	C	2020	L.R. 18/2015, ART. 7, COMMA 1 - L.R. 29/2018 ART. 10, COMMI 69-71. CONCERTAZIONE 2019-2021 DEGLI INVESTIMENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UTI E DEI COMUNI NON PARTECIPANTI ALLE UTI - UTI DEL NONCELLO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI FONTANAFREDDA	0	34.082,41	315.917,59	0	0	U.2.030.1. 02.003	2	4	4

Origine dei dati: Elaborazione della Sezione.

Ai sensi dell'articolo 60 (gestione dei residui) del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. costituiscono residui attivi "le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo" e costituiscono residui passivi "le somme impegnate [...], liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo". Lo stesso articolo specifica che non è ammessa la conservazione in conto residui di somme non impegnate e non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione.

La Direzione centrale finanze, con proprie circolari n. 1/2021 e n. 5/2021, ha provveduto a comunicare alle strutture regionali l'avvio delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2020 invitando i singoli centri di responsabilità amministrativa a provvedere alla verifica dei presupposti per il mantenimento dei residui, per la loro cancellazione o, in alternativa, per la loro reimputazione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 446 del 22 marzo 2021 avente per oggetto il riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio finanziario 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed

integrazioni, ha preso atto della conservazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché della conservazione dei residui passivi liquidati, oltre che dell'eliminazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate, nonché dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili al 31 dicembre 2020, destinati a essere reimputati agli esercizi successivi, secondo le relative scadenze.

Ai fini del controllo di cui trattasi la Sezione, con nota istruttoria prot. n. 2038 del 28 aprile 2020, ha chiesto alla Direzione centrale finanze della Regione di trasmettere la documentazione utile alla verifica della regolare conservazione dei residui, consistente negli atti e nelle valutazioni emessi ai fini del mantenimento di due residui attivi e due residui passivi, con riferimento ai capitoli evidenziati nelle premesse.

L'amministrazione regionale ha evaso la richiesta della Sezione con note pervenute dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio il 7.5.2021, dalla Direzione centrale finanze il 10 e 11 maggio 2021 e dalla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile l'11.5.2021.

La disamina delle procedure concernenti la conservazione dei residui attivi e passivi, nei limiti della documentazione trasmessa dalla Regione e acquisita ai fini del controllo, può dirsi conclusa positivamente.

Di seguito si espongono le schede relative ai singoli residui controllati.

ENTRATE

Residuo attivo oggetto di controllo: € 144.000 sul cap. 1345 EPF 2015 (accertam. n. 31024)

Titolo 5: "Entrate da riduzione di attività finanziarie"

Tipologia 300: "Riscossione crediti di medio-lungo termine"

Categoria 1300: "Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese"

Capitolo di entrata: 1345

Denominazione: Entrate derivanti dalla surroga dell'Amministrazione regionale nei diritti del creditore garantito a seguito di escussione per garanzia prestata - articolo 1949 Codice Civile R.D. 16.3.1942 n. 262.

Codice IV livello Piano dei conti: E.5.03.13.99.000 - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese.

Norme di riferimento del capitolo: art. 1949 Codice Civile R.D. 16.3.1942 n. 262.

Codice gestionale: 5031399999 - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese.

Accertamento: n. 31024 del 2015

Esercizio di provenienza fondi: 2015
Importo conservato a residui: euro 144.000,00

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria.

Tipologia di entrata cui si riferisce il credito: Il credito si riferisce all'importo maturato a fronte della surroga, da parte della Regione, nei diritti del creditore garantito (ai sensi dell'art. 1949 del C.C.) a seguito dell'escussione di garanzie prestate a un'impresa a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI e sulla quota garantita dai Confidi Pordenone.

Norme di riferimento della procedura di conservazione del residuo:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); art. 1949 Codice Civile; art. 14, c. 1, l.r. n. 11/2009 (autorizzazione rilascio controgaranzie da parte della Regione); l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione dell'entrata da riscuotere: L'entrata si riferisce al credito vantato dalla Regione nei confronti di un'impresa, per effetto della surroga, a seguito di escussione della controgaranzia rilasciata dalla medesima Amministrazione (le procedure di recupero dei crediti sorti a seguito dell'escussione della garanzia prestata sono curate dal Fondo regionale di garanzia per le PMI e dai Confidi).

Atto costituente accertamento dell'entrata:

Decreto n. 1819 del 22.9.2015 con il quale è stata impegnata e liquidata la somma complessiva di € 144.000, rispettivamente € 64.000 a favore di Confidi Pordenone ed € 80.000 a favore del Fondo di garanzia per le PMI, nonché accertato il credito di € 144.000, intestato alla Regione nei confronti di un'impresa, per effetto dell'escussione della controgaranzia prestata al citato Confidi Pordenone e al Fondo di garanzia per le PMI.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili e delle norme che regolano la procedura di conservazione dei residui:

Sono presenti in atti:

- lettera di controgaranzia, prot. n. 19264 del 8.8.2013, rilasciata dalla Regione a favore del Confidi Pordenone, con la quale l'Amministrazione si impegna a pagare, previa escussione della garanzia prestata da Confidi in favore di un'impresa, fino all'importo di euro 96.000, pari all'80% della quota di rischio garantita dal medesimo Confidi;
- lettera di controgaranzia prot. n. 20369 del 29.8.2013, rilasciata dalla Regione a favore del Fondo regionale di garanzia per le PMI, con la quale l'Amministrazione si impegna a pagare, previa escussione della garanzia prestata dal Fondo medesimo in favore di un'impresa, fino all'importo di euro 120.000, pari al 100% della quota di rischio garantita dal Fondo citato;
- decr. n. 1819 del 22.9.2015 del Direttore del Servizio programmazione finanziaria, con il quale sono stati assunti gli impegni di spesa, e disposta la relativa liquidazione, a favore di Confidi Pordenone, per la somma di € 64.000, e a favore del Fondo regionale di garanzia per le PMI, per

- la somma di € 80.000, a titolo di escussione delle anzidette controgaranzie; con il medesimo decreto è stato contestualmente accertato il credito di € 144.000 intestato alla Regione nei confronti dell'impresa debitrice per effetto dell'escussione delle garanzie prestate dai citati Confidi e Fondo regionale di garanzia;
- mandati di pagamento n. 12710 del 28.9.2015 e n. 12709 del 28.9.2015, rispettivamente dell'importo di € 64.000 ed € 80.000, a favore del Consorzio garanzia fidi Commercio Pordenone e del Fondo regionale di garanzia per le PMI, relativi al pagamento delle controgaranzie di cui ai punti precedenti;
 - stampa contabile accertamento n. 31024 del 2015 sul cap. 1345, dell'importo di € 144.000 (scadenza 31.12.2015);
 - note prot. 30027 e n. 30028 della Direzione centrale finanze, di data 15.12.2015, con le quali informa il Confidi Pordenone e il Fondo di rotazione iniziative economiche - Comitato di gestione - Servizi di segreteria FRIE - dell'avvenuta liquidazione delle somme richieste alla Regione a titolo di escussione delle summenzionate controgaranzie;
 - richiesta della Direzione centrale finanze prot. n. 13404 del 20.11.2020, indirizzata, tra l'altro, al Fondo di rotazione iniziative economiche - Comitato di gestione - Servizi di segreteria FRIE e ai Confidi, con la quale, nel rammentare che i medesimi soggetti sono obbligati ad attivare e curare le procedure di recupero dei crediti sorti a seguito dell'escussione delle garanzie prestate nonché a riversare alla Regione le somme da questa pagate in ragione della controgaranzia escussa, chiede di venire a conoscenza della situazione in essere con riferimento alla tutela del credito vantato dalla Regione nei confronti dei debitori a seguito di escussione della citata controgaranzia;
 - comunicazione prot. n. 14979 del 2020 del Confidi Friuli nella quale viene evidenziata la situazione del credito di € 64.000 vantato dalla Regione sorto a seguito dell'escussione della garanzia prestata da Confidi Pordenone a favore di un'impresa che, alla data della comunicazione, risultava in concordato preventivo;
 - stampa contabile definitiva, prodotta in esito alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi di competenza della Direzione centrale finanze in data 16.43.2021, dalla quale risulta che il credito, peraltro di difficile esigibilità, n. 31024 del 2015 dell'importo di € 144.000, nei confronti di un'impresa a fronte della surroga della Regione a seguito dell'escussione della garanzia prestata, deve essere conservato a residui 2015;
 - comunicazione della Direzione centrale finanze prot. n. 6445 del 7.5.2021 con la quale viene tra l'altro evidenziato che *“sulla base delle informazioni pervenute che evidenziano un quadro ancora incerto in ordine all'esito della procedura di liquidazione tutt'ora in corso, si sono ritenuti sussistere i presupposti per la conservazione dei residui in parola”*.

La documentazione è stata successivamente integrata dalla Direzione centrale finanze, a mezzo PEC del 18.5.2021, con la comunicazione prot. n. 107/2021/PDN/edm di data 17.5.2021, del Comitato di gestione di cui all'art. 10 della l.r. 2/2012 - Segreteria F.R.I.E. - nella quale viene evidenziata la situazione del credito di € 80.000 vantato dalla Regione sorto a seguito dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo Regionale di garanzia per le PMI a favore di un'impresa. Nella nota citata viene in particolare specificato che le procedure di recupero del credito di cui trattasi sono a carico della Banca Mediocredito FVG S.p.a. che nulla ha comunicato in merito allo stato della pratica in argomento.

L'esame della documentazione ha evidenziato la regolarità della procedura seguita con riferimento alla conservazione, a rendiconto 2020, del residuo attivo oggetto di controllo, interamente esigibile nell'esercizio considerato (2015).

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla conservazione del residuo selezionato hanno evidenziato la fondatezza giuridica del credito, la permanenza della posizione creditoria, la legittimità degli atti esaminati, la sostanziale corrispondenza tra gli importi presenti nella documentazione nonché la regolarità della procedura contabile di conservazione del residuo attivo in esame.

Residuo attivo oggetto di controllo: € 1.549,00 sul cap. 219 EPF 2019 (accertam. n. 57614)

Titolo 3: "Entrate extratributarie"

Tipologia 200: "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"

Categoria 200: "Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"

Capitolo di entrata: 219

Denominazione: Proventi sanzioni amministrative pecuniarie per abbandono rifiuti e veicoli fuori uso - famiglie - art. 13 decreto legislativo 24.6.2003 n. 209; art. 255, commi 1, 2, art. 256 bis, commi 1, 6, art. 262, decreto legislativo 3.4.2006 n. 152.

Codice IV livello Piano dei conti: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie.

Norme di riferimento del capitolo: art. 13 decreto legislativo 24.6.2003 n. 209; art. 255, commi 1, 2, art. 256 bis, commi 1, 6, art. 262, decreto legislativo 3.4.2006 n. 152.

Accertamento: n. 57614 del 2019

Esercizio di provenienza fondi: 2019

Importo conservato a residui: euro 1.549,00

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Tipologia di entrata cui si riferisce il credito: Il credito si riferisce a una sanzione amministrativa per violazione della normativa in materia di rifiuti a favore della ex Provincia di Trieste, il cui introito è transitato in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia a seguito della soppressione del predetto ente.

Norme di riferimento della procedura di conservazione del residuo:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); l.r. n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative); l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione dell'entrata da riscuotere: L'entrata si riferisce al credito vantato dalla Regione nei confronti di un soggetto privato, per effetto del subentro nella titolarità dei crediti precedentemente spettanti alla ex Provincia di Trieste, relativo a una sanzione amministrativa per un'infrazione inerente al trasporto di rifiuti, iscritta a ruolo dalla Provincia di Trieste al n. 2013/16936.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

Decreto n. 5055 del 31.12.2018 con il quale è stato accertato, tra l'altro, il credito di € 1.549,00 sul cap. 219 dell'esercizio 2019, intestato alla Regione nei confronti di un soggetto privato, per effetto del subentro nella titolarità dei crediti relativi ai ruoli della ex Provincia di Trieste nonché nella competenza all'introito.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili e delle norme che regolano la procedura di conservazione dei residui:

Sono presenti in atti:

- ordinanza di ingiunzione n. 3186 del 20.10.2010, emessa dal Dirigente del controllo territorio e promozione ambientale della Provincia di Trieste nei confronti di un soggetto privato, con la quale viene ingiunto il pagamento della somma di € 1.549,00, a titolo di sanzione amministrativa per un'infrazione inerente al trasporto di rifiuti di materiale edile da demolizione, pena l'esecuzione forzata;
- relazioni di notificazione della suddetta ingiunzione al trasgressore e al soggetto obbligato in solido con relativi avvisi di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata dai quali emerge che i citati soggetti non hanno ritirato presso l'ufficio postale depositario il plico non recapitato per mancanza dei medesimi destinatari;
- decr. n. 5055 del 31.12.2018 della Direzione centrale ambiente ed energia, di presa d'atto della titolarità dei crediti di cui ai residui attivi e ai ruoli della ex Provincia di Trieste, a seguito del trasferimento delle funzioni sanzionatorie in materia di rifiuti e scarichi, nonché della correlata competenza all'entrata delle relative sanzioni amministrative ai sensi della l.r. n. 26/2014 spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia; tra i citati crediti di cui ai ruoli della Provincia di Trieste sussiste quello di € 1.549,00, da imputare al cap. 219/E di cui al n. ruolo 16936/2013;

- stampa riaccertamento ordinario dei residui attivi effettuato nel 2021, trasmessa dalla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile alla Direzione centrale finanze, dalla quale emerge che il credito in esame, n. 57614/2019 della somma di € 1.549,00 accertato sul cap. 219, deve essere conservato a residuo EPF 2019 in quanto "in attesa di pagamento a seguito riscossione coattiva";

L'esame della documentazione ha evidenziato la regolarità della procedura seguita con riferimento alla conservazione, a rendiconto 2020, del residuo attivo oggetto di controllo, interamente esigibile nell'esercizio considerato (2019).

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla conservazione del residuo selezionato hanno evidenziato la fondatezza giuridica del credito, la permanenza della posizione creditoria, la legittimità degli atti esaminati, la sostanziale corrispondenza tra gli importi presenti nella documentazione nonché la regolarità della procedura contabile di conservazione del residuo attivo in esame.

SPESE

Residuo passivo oggetto di controllo: € 350,88 su cap. 1826 (decr. n. 2730 del 2015) EPF 2015

Missione 99: "Servizi per conto terzi"

Programma 1: "Servizi per conto terzi e partite di giro"

Titolo: 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo di spesa: 1826

Denominazione: Somme giacenti a titolo di deposito definitivo - partita di giro - art. 2041 del Codice civile R.D. 16.3.1942 n. 262.

Codice IV livello Piano dei conti: U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Norme di riferimento del capitolo: art. 2041 del Codice civile R.D. 16.3.1942 n. 262.

Codice gestionale: 7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi.

Decreto primario di impegno: n. 2730 del 2015

Esercizio di provenienza fondi: 2015

Importo conservato a residui: euro 350,88

Prot. assegnazione: 99108752 - *Prot. amministrativo:* 99109602

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - Servizio contabile e rendiconto.

Tipologia di spesa cui si riferisce l'impegno: L'impegno è stato assunto a fronte di un deposito cauzionale (previsto dall'art. 43, comma 16, della l.r. n. 11/2015) versato da un'azienda agricola a seguito della concessione di una derivazione idrica.

Norme di riferimento della procedura di conservazione del residuo:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); l.r. n. 11/2015 (disciplina in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque); d.P.Reg. n. 030/Pres. del 9.2.2015 (aggiornamento dei canoni per utilizzatori di acque pubbliche); l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione della spesa da liquidare e pagare:

La spesa si riferisce alla restituzione del deposito cauzionale definitivo versato da un'azienda agricola a fronte della concessione di una derivazione idrica.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decreto primario di impegno n. 2730 del 3.12.2015 con il quale è stata impegnata la somma di € 350,88 sul cap. 1826 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2015. In conformità al punto 7.2 "Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi" dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 l'impegno di spesa in argomento è stato registrato e imputato all'esercizio in cui l'obbligazione si è perfezionata.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili e delle norme che regolano la procedura di conservazione dei residui:

Sono presenti in atti:

- nota prot. 23176 del 3.9.2015 della Direzione centrale ambiente ed energia, avente ad oggetto, tra l'altro, il versamento della somma di € 350,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo da parte di un'azienda agricola a fronte dell'istanza, presentata dalla medesima azienda, volta al riconoscimento del diritto di continuare a derivare acqua pubblica mediante due pozzi in Comune di Pozzuolo del Friuli;
- decr. di impegno n. 2730 del 3.12.2015 del Servizio distaccato di ragioneria, conseguente alla riscossione della somma summenzionata a titolo di deposito cauzionale definitivo per la concessione di una derivazione d'acqua, con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per € 350,88, sul cap. 1826 del bilancio 2015, a favore dell'azienda agricola concessionaria, ai fini della restituzione del citato deposito cauzionale;
- decr. n. 166/AMB del 10.2.2016 della Direzione centrale ambiente ed energia, con il quale è stato riconosciuto, anche all'azienda agricola sopra citata, il diritto a continuare a derivare acqua pubblica fino alla data del 31.12.2020 verso un canone annuo di € 350,88;
- decreto di ricognizione dei residui passivi al fine del riaccertamento ordinario del direttore del Servizio contabile e rendiconto della Direzione centrale finanze, n. 426 del 5.3.2021, con il quale è stata tra l'altro decretata la conservazione in conto residui 2015 del residuo passivo di € 350,88 in argomento sul cap. 1826;
- nota prot. n. 6513 della Direzione centrale finanze, pervenuta a mezzo PEC in data 10 maggio 2021 e acquisita al protocollo in data 11.5.2021 con il n. 2228, con la quale evidenzia, tra l'altro, che la conservazione del residuo in questione si è ritenuta necessaria "nella persistente efficacia del rapporto concessorio e in mancanza di provvedimenti di svincolo o di incameramento del deposito".

L'esame della documentazione ha evidenziato la regolarità della procedura seguita per la conservazione del residuo passivo in esame.

Profili di criticità: nessuno.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla conservazione del residuo selezionato hanno evidenziato la permanenza della situazione debitoria, la corretta classificazione e imputazione della spesa in bilancio, la legittimità degli atti esaminati, la sostanziale corrispondenza degli importi presenti nella documentazione nonché la regolarità della procedura contabile di conservazione del residuo passivo.

Residuo passivo oggetto di controllo: € 34.082,41 su cap. 7165 (decr. n. 4682 del 2019) EPF 2020

Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio"

Programma 3: "Edilizia scolastica" (solo per le Regioni)

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Capitolo di spesa: 7165

Denominazione: Fondo concertazione enti locali per gli interventi strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni non partecipanti ad alcuna Unione. Edilizia scolastica - Secondo mutuo Cassa Depositi e prestiti 2019 - art. 10, l.r. 28.12.2018 n. 29.

Codice IV livello Piano dei conti: U.2.03.01.02 - contributi agli investimenti a amministrazioni locali.

Norme di riferimento del capitolo: art. 10, l.r. n. 29 del 28.12.2018.

Codice gestionale: 2030102003 - Contributi agli investimenti a Comuni

Decreto primario di impegno: n. 4682 del 2019

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Importo conservato a residui: euro 34.082,41

Prot. assegnazione: 99109170 - *Prot. amministrativo:* 99111221

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio.

Tipologia di spesa cui si riferisce l'impegno: La spesa si riferisce a un contributo, concesso all'UTI del Noncello, con riferimento all'intervento per la realizzazione della nuova sede della Direzione didattica di Fontanafredda, di cui alla Tabella R allegata alla l.r. n. 29/2018. Il beneficiario è stato successivamente modificato a favore del Comune di Fontanafredda a seguito del passaggio delle funzioni già esercitate dalle UTI ai Comuni titolari delle stesse, unitamente ai rapporti giuridici attivi e passivi a queste collegate, per effetto dell'art 29, c. 3, della l.r. n. 21/2019.

Norme di riferimento della procedura di conservazione del residuo:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); l.r. n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale); l.r. n. 29/2018 in materia di concertazione degli investimenti strategici di sviluppo delle

UTI e dei Comuni non partecipanti alle UTI per il triennio 2019-2021 (art. 10 c. 69-71); l.r. n. 21/2019 in materia di esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e di istituzione degli Enti di decentramento regionale (art. 29); l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); l.r. n. 25/2019 (bilancio di previsione 2020-2022).

Descrizione della spesa da liquidare e pagare:

La spesa si riferisce al contributo concesso all'UTI del Noncello, cui è successivamente subentrato il Comune di Fontanafredda, per la realizzazione della nuova sede della Direzione didattica di Fontanafredda.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decreto primario di impegno n. 4682 del 24.10.2019. Detto decreto prevede, tra l'altro, che "alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvederà con atto successivo ai sensi dell'art. 57 della L.R. 14/2002, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile dell'Ente beneficiario".

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili e delle norme che regolano la procedura di conservazione dei residui:

Sono presenti in atti:

- decr. n. 4682 del 24.10.2019 del responsabile delegato di p.o. del Servizio edilizia, con il quale è stato concesso all'UTI del Noncello un contributo di € 600.000,00 per la realizzazione della nuova sede della Direzione didattica di Fontanafredda, assumendo i relativi impegni di spesa e imputando l'importo di € 350.000 all'esercizio 2020 e l'importo di € 250.000 all'esercizio 2021; con il medesimo decreto sono stati fissati i termini per l'inizio, l'ultimazione e la rendicontazione dei lavori;
- decr. n. 3108 del 24.8.2020 del responsabile delegato di p.o. del Servizio edilizia, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 21/2019, si prende atto dell'avvenuta modifica del beneficiario del contributo sopra citato - ora previsto a favore del Comune di Fontanafredda;
- richiesta di proroga dei termini di inizio, ultimazione e rendicontazione lavori, presentata in data 15 ottobre 2020 dal Comune di Fontanafredda;
- decr. n. 4608 del 25.11.2020 del responsabile delegato di p.o. del Servizio edilizia, con il quale sono stati prorogati i termini di inizio e ultimazione dei lavori per l'intervento di realizzazione della nuova sede della Direzione didattica di Fontanafredda, unitamente al termine per la presentazione della rendicontazione;
- richiesta di data 3.11.2020, inviata a mezzo mail dalla Regione al Comune di Fontanafredda, al fine di conoscere l'importo delle somme maturate e imputate sui lavori in argomento a tutto il 2020 per consentire la corretta imputazione della spesa;
- risposta di data 4.11.2020, inviata a mezzo mail dal Comune di Fontanafredda alla Regione, dalla quale si evince che le somme maturate e imputate al 2020, a fronte dei lavori di cui trattasi,

ammontano a complessivi € 34.082,41 (impegni di spesa già assunti per spese tecniche) mentre la restante somma di € 345.917,59 dovrà essere reimputata al 2021 (spese tecniche di competenza 2021 e quota lavori);

- decreto del responsabile delegato di p.o. del Servizio edilizia n. 374 del 26.1.2021 di ricognizione dei residui passivi ai fini, tra l'altro, del riaccertamento ordinario del residuo passivo in esame sul capitolo 7165;
- decr. del Ragioniere generale della Regione n. 337 del 17.2.2021 con cui si è provveduto al riaccertamento parziale di residui passivi, tra cui il residuo in esame;
- richiesta presentata dal Comune di Fontanafredda in data 1.2.2021 finalizzata all'erogazione della quota di contributo riferita all'annualità 2020, pari a € 34.082,41, a fronte delle somme già maturate e liquidate alla data del 31.12.2020 relative a spese tecniche connesse all'opera di cui trattasi;
- decr. del responsabile delegato di p.o. del Servizio edilizia prenumero 955 del 19.2.2021 con il quale è stata disposta la liquidazione e l'erogazione al Comune di Fontanafredda del primo acconto del contributo concesso con decr. 4682/2019, pari a € 34.082,41 sul cap. 7165 del bilancio regionale, in conto residui, come imputato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui passivi disposto con decreto del Ragioniere generale n. 337 del 17.2.2021 e relativi allegati contabili.

La Direzione centrale infrastrutture e territorio ha successivamente integrato la documentazione già presentata con i seguenti documenti:

- nota prot. 33799 del 21.5.2021 con la quale evidenzia tra l'altro che, nell'ambito del sistema normativo delineato dall'articolo 10, commi 69-71, della l.r. n. 29/2018, deve ritenersi che il beneficiario del finanziamento in argomento, attribuito ex lege, pur non avendo ancora adempiuto all'obbligo di presentare la domanda formale, fosse già autorizzato ad assumere obbligazioni di spesa a fronte di attività giuridicamente rilevanti e perfezionate;
- comunicazione prot. n. 7792 del 9.10.2019 inviata dall'UTI del Noncello alla Direzione centrale infrastrutture e territorio con la quale, con riferimento alla concertazione Regione-A autonomie locali 2019/2021, chiede la concessione del contributo di € 600.000 di cui al n. 131 della Tabella R allegata alla l.r. n. 29/2018 per la realizzazione della nuova sede della Direzione didattica di Fontanafredda, indicando quale cronoprogramma dell'intervento l'esercizio 2020.

L'esame della documentazione ha evidenziato la regolarità della procedura seguita con riferimento alla conservazione, a rendiconto 2020, del residuo passivo oggetto di controllo, interamente esigibile nell'esercizio considerato (2020).

Profili di criticità:

Il residuo passivo in esame è stato conservato sulla base della comunicazione degli impegni già assunti alla data del 4.11.2020, da parte del Comune di Fontanafredda, per spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, verifica archeologica), come risulta dalla mail trasmessa dal medesimo Comune in data 4.11.2020 alla Regione.

Dalla richiesta del Comune di Fontanafredda di data 1° febbraio 2021, ai fini dell'erogazione della quota di contributo maturata nel 2020 pari a € 34.082,41, tuttavia, si evince che detta quota è riferita anche a una spesa, relativa alle spese tecniche inerenti l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica dell'opera, parzialmente finanziata (€ 5.959,89) con il contributo regionale in argomento, il cui importo è stato liquidato dal Comune medesimo nel corso del 2019 (sulla base di un incarico affidato il 28.12.2018), in data antecedente (17.6.2019) rispetto a quella del decreto di impegno di spesa per la concessione dello stesso contributo (24.10.2019).

Con propria nota prot. n. 33799 del 21.5.2021 la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha evidenziato, tra l'altro, che, nell'ambito del sistema normativo delineato dall'articolo 10, commi 69-71, della l.r. n. 29/2018, deve ritenersi che il beneficiario del finanziamento in argomento attribuito *ex lege*, pur non avendo ancora adempiuto all'obbligo di presentare la domanda formale, fosse già autorizzato ad assumere obbligazioni di spesa a fronte di attività giuridicamente rilevanti e perfezionate. Con la medesima comunicazione, la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha altresì affermato che *"la suddetta configurazione giuridica del sistema della concertazione risulta quindi coerente con la considerazione della necessità che l'ammissione a finanziamento di tutte le spese tecniche, ivi compresa la progettazione preliminare, è funzionale all'azione amministrativa di sostegno degli interventi di finanziamento di lavori pubblici in quanto l'esecuzione dell'opera pubblica è intrinsecamente connessa alla sua progettazione"*.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla conservazione del residuo selezionato hanno evidenziato la regolarità della procedura contabile di conservazione del residuo passivo in esame.

Va peraltro osservato che, ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, il decreto di concessione del contributo di cui trattasi avrebbe dovuto specificare che il medesimo contributo finanzia anche lo studio di fattibilità tecnico economica dell'opera ancorché affidato dall'ente in data antecedente rispetto a quella di formale concessione del finanziamento.

In sede di contraddittorio sulle osservazioni formulate dalla Sezione, l'Amministrazione regionale, con nota pervenuta al prot. n. 2565 il 10 giugno 2021, ha assicurato che il competente Servizio edilizia provvederà ad aggiornare i testi dei decreti di concessione *"con adeguate specificazioni, correlate alla configurazione giuridica del sistema della concertazione, relativamente alla sussistenza dei presupposti giuridici per l'ammissione a finanziamento di eventuali spese tecniche sostenute dai Comuni beneficiari in data antecedente rispetto a quella di formale concessione di finanziamento"*.

La Sezione prende atto di quanto espresso dall'Amministrazione.

Verifica della regolare cancellazione dei residui attivi.

I principi della contabilità armonizzata prevedono che in sede di ricognizione annuale dei residui si individuino formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i crediti e non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito è esigibile.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, si valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

In sede di controllo si impone pertanto una adeguata verifica della tutela assicurata dall'Amministrazione all'interesse creditorio a mezzo di un riscontro dell'esistenza dei presupposti legali che l'hanno determinata e della regolarità delle procedure contabili che sono state all'uopo attivate.

Ai fini del controllo sono state selezionate le cancellazioni di residui indicate nella tabella che segue.

Tabella 5 - Operazioni selezionate ai fini del controllo delle procedure di cancellazione dei residui attivi.

Anno acc.	N. cred.	EPF	Capit.	Oggetto	importo elimin.	Importo conservato	Importo reimp. 2021
2020	33562	2020	1927	ACQUISIZIONE FONDI RELATIVI AL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 NELL' AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" FINANZIAMENTO UEREGOLAMENTI(CE)17122013 N 1303/2013 E 17122013 N 1304/2013	5.500,00	788.359,58	676.327,65
2013	30407	2013	889	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE LATTE	98.007,20	-	-
2013	15876	2013	1318	DOCUP OB2 - PROGRAMMAZIONE 2000-2006 - AZIONE 211: AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ANNULLAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REVOCATO NUOVO CALCOLO DEL DEBITO RESIDUO E DEI RELATIVI INTERESSI	1.630,32	-	-
2019	84802	2019	309	PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE CON ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE DEL 20-09-2019, PRONUNCIATA NEL GIUDIZIO RGN 1607/2018 PROMOSSO DA REGIONE FVG C/ CENTROALLERTA SRL - REVOCA CONTRIBUTO DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006 - AZIONE 211 AIUTI AGLI INVE	15.444,50	-	-

Origine dei dati: elaborazione della Sezione.

La disamina delle operazioni concernenti la cancellazione dei residui attivi ha innanzitutto evidenziato che essa è dipesa da circostanze che hanno interessato direttamente il credito regionale. In un caso (n. 15876) la cancellazione del credito è avvenuta per assoluta inesigibilità dello stesso. A seguito di revoca di un contributo, il beneficiario ha interrotto la restituzione rateale precedentemente pattuita con la Regione. L'Amministrazione regionale ha utilizzato tutti i mezzi amministrativi e giudiziari a sua disposizione a tutela del proprio diritto di credito senza riuscire però a recuperare l'intera somma. La Direzione centrale attività produttive e turismo ha disposto la cancellazione del credito sulla base di una delibera della Giunta regionale e a seguito di una nota dell'Avvocatura regionale che comunicava di aver recuperato quasi interamente l'importo dovuto ma che la situazione economica della ditta era notevolmente peggiorata e la stessa era inattiva da parecchi anni. Per gli altri tre crediti, la cancellazione è avvenuta per insussistenza del credito stesso, per fatti verificatisi successivamente all'accertamento dell'entrata. In un caso (n. 84802) il credito, costituito dalle spese legali che la parte soccombente avrebbe dovuto pagare alla Regione,

è stato cancellato in quanto nel giudizio di secondo grado è stato accolto il ricorso della parte soccombente e la Regione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio. Per il credito n. 33562 l'eliminazione è dipesa dalla rinuncia da parte del beneficiario di un contributo che ha comportato la contestuale cancellazione del residuo passivo e del residuo attivo. Infine, nel caso del credito n. 30407, la cancellazione è avvenuta a seguito dell'approvazione di una legge regionale che ha modificato le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria già irrogata al soggetto sanzionato.

Analizzando le procedure contabili, si sono rilevate delle irregolarità nella fase della registrazione delle entrate. Per il credito n. 30407 l'accertamento dell'entrata è avvenuto in due tempi diversi: euro 98.007,20 sono stati accertati sulla base del verbale di contestazione a valere sull'esercizio 2013, euro 2.000,00 sono stati registrati a seguito dell'avviso di incasso a valere sull'esercizio 2014. Nel caso del credito n. 35562, manca un atto gestionale autonomo di accertamento dell'entrata.

Con riferimento alla tutela del diritto di credito, nel caso del credito n. 30407 si osserva che la Direzione regionale avrebbe potuto agire con maggior solerzia.

Riguardo alla procedura per la cancellazione dei residui attivi, si sono rilevate due irregolarità; per il credito n. 30407 la cancellazione è avvenuta in ritardo, mentre per il credito n. 35562, non sono state chiaramente indicate le ragioni a giustificazione della cancellazione del residuo attivo.

In conclusione, le cancellazioni dei quattro crediti analizzati, si fondano su ragioni di fatto e di diritto che ne giustificano l'eliminazione ma vi sono state delle criticità nelle fasi di accertamento dell'entrata, di tutela del diritto di credito e di cancellazione del residuo attivo.

Credito oggetto di controllo: n. 2020/33562

Titolo 4: "Entrate in conto capitale"

Tipologia 200: "Contributi agli investimenti"

Categoria 500: "Contributi agli investimenti dall'unione europea e dal resto del mondo"

Capitolo di entrata: 1927

Denominazione: acquisizione di fondi relativi al Programma operativo regionale del Fondo Sociale europeo per il periodo 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - cofinanziamento FSE

Codice IV livello Piano dei conti: E.4.02.05.04.000 - Fondo Sociale Europeo (FSE)

Norme di riferimento del capitolo: art. 3, Regolamento C.E.E. 17.12.2013 n. 1304; art. 5, l. 16.4.1987 n. 183

Accertamento: n. 35562

Data disposizione di eliminazione: 15.3.2021

Importo eliminato: euro 5.500,00

Esercizio di accertamento: 2020

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Tipologia di entrata e momento gestionale della cancellazione del credito rispetto all'intera procedura:

Con decreto n. 20235 del 17.9.2020 è stato concesso un contributo di € 11.000,00 a valere su risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 di cui alla "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4.4.2020 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la deliberazione numero 1011 del 3.7.2020 con la quale è stata approvata la realizzazione del Programma Specifico 105/2020 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogazione della formazione a distanza con riferimento alle attività rivolte agli adulti. EMERGENZA DA COVID-19.

Con nota del 14.10.2020 il beneficiario ha comunicato di voler rinunciare al citato contributo.

Con il decreto n. 436 del 25.1.2021 è stata disposta l'eliminazione dell'impegno di spesa assunto con il decreto numero 20235.

In sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi, la Direzione ha disposto la cancellazione di quota parte del credito, pari a € 5.500,00, correlativamente all'eliminazione del residuo di spesa, di pari importo, imputato al capitolo 8448.

Norme di riferimento della procedura di cancellazione del residuo attivo:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'accertamento dell'entrata è stato fatto sulla base della Decisione della Commissione Europea c(2014) 9883 final del 17 dicembre 2014 che ha approvato il programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decreto n. 18567 del 15.7.2020 che ha approvato l'avviso relativo alla presentazione di operazioni a valere sul programma specifico n. 105/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogazione della formazione a distanza con riferimento alle attività rivolte agli adulti EMERGENZA DA COVID-19 - previsto dal PPO 2020 nell'ambito dell'asse 3 - Istruzione e formazione - del POR FSE;
- decreto n. 19512 del 21.8.2020 che ha approvato le operazioni a valere sull'Asse 3 -istruzione e formazione;
- decreto n. 20235 del 17.9.2020 che ha concesso un contributo di € 11.000,00 nell'ambito del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - FSE Programmazione 2014/2020. La spesa è stata imputata per € 1.650,00 a carico dei capitoli 8446 (quota regione), per € 3.850,00 a carico del capitolo 8447 (quota Stato) e per € 5.550,00 a carico del capitolo 8448 (quota UE);
- nota del 14.10.2020 con cui il beneficiario ha comunicato di voler rinunciare al contributo di € 11.000,00;

- stampa dell'avviso di accertamento del 31.12.2020 pari a € 788.359,58 afferente all'acquisizione del fondo relativo al Programma Operativo FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- decreto n. 436 del 25.1.2021 di ricognizione dei residui passivi al fine del riaccertamento ordinario e relativo allegato contabile, tra cui tra gli altri, vi è la disposizione per la cancellazione del residuo passivo connesso al decreto di impegno n. 20235 del 17.9.2020;
- PEC della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia che ha trasmesso la stampa definitiva delle operazioni dei residui attivi, tra cui tra gli altri, ha disposto la cancellazione del residuo di € 5.500,00 connesso al credito n. 33562;
- nota Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia contenente precisazioni utili ai fini del controllo.

Profili di criticità:

La Sezione ha chiesto dei chiarimenti tesi a capire se il contributo cui ha rinunciato il beneficiario potesse essere concesso ad altro soggetto e, quale sia la procedura per la gestione dei fondi europei nei casi di rinuncia e/o revoca dei contributi concessi. È stato altresì chiesto di trasmettere l'atto gestionale con cui è stato effettuato l'accertamento, il relativo avviso di accertamento e il decreto mediante il quale è stato disposto l'annullamento del residuo attivo oggetto del controllo.

La Direzione centrale finanze con nota del 31.5.2021 assunta al numero 2488 di protocollo ha precisato che:

...." a) il contributo di cui si tratta è previsto, nell'ambito del POR FSE 2014/2020, dall'Avviso pubblico per la presentazione di operazioni approvato con Decreto 18567/LAVFORU del 15 luglio 2020 alla cui disciplina si rinvia., con particolare riguardo agli articoli 7, 8 e 9 (Allegato 1);

b) con decreto 19512/LAVFORU del 21 agosto 2020 (Allegato 2) sono state approvate le operazioni a valere sull'Asse 3 – Istruzione e formazione – scadenza 13 agosto 2020.

c) mancando il caso di progetti approvati ma non finanziati per mancanza di risorse, non vi è la possibilità di riassegnare i contributi oggetto di rinuncia;

d) le risorse rese disponibili dalla rinuncia al contributo saranno destinate ad altre attività previste dal POR FSE 2014/2020 secondo le disposizioni della Giunta Regionale.

Per quanto attiene alle ulteriori richieste istruttorie, si rappresenta che il credito in esame trova il suo titolo giuridico nella Decisione della Commissione Europea c(2014) 9883 final del 17 dicembre 2014 che ha approvato il programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, come risulta dalla stampa dell'accertamento n. 33562/2020 (Allegato 3).

In sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha disposto la cancellazione di quota parte del credito, pari a € 5.500,00, correlativamente all'eliminazione del residuo di spesa, di pari importo, imputato al capitolo 8448 ed in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2021.

Tale operazione è stata formalizzata con la nota prot. n. 72356 del 15 marzo 2021 della medesima Direzione Lavoro, trasmessa via PEC alla Direzione centrale Finanze unitamente alla stampa definitiva dei risultati delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi (già in possesso di Codesta Corte dei Conti); in particolare, la quota di credito di cui si è disposta la cancellazione con riferimento all'accertamento n. 33562/2020, è rappresentata a pagina 60 della citata stampa."

In merito all'atto gestionale mediante il quale è stato fatto l'accertamento dell'entrata, la Sezione richiama il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che al punto 3

precisa che mediante l'accertamento il soggetto cui è affidata la gestione, verifica e attesta: la ragione del credito; il titolo giuridico che supporta il credito; l'individuazione del soggetto debitore; l'ammontare del credito e la relativa scadenza. L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

La Sezione osserva che l'accertamento dell'entrata è stata effettuato in assenza di un atto autonomo di gestione dell'Amministrazione regionale. Sul tema si richiama quanto già osservato con riferimento alla dichiarazione di affidabilità sul rendiconto 2019.

Con riferimento al decreto che ha disposto la cancellazione del credito si osserva che nella nota e nella stampa citate, non sono indicate le ragioni che hanno giustificato la cancellazione del credito. Il citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 9 prevede *“Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale....”*

La Sezione osserva che la cancellazione del credito è avvenuta senza che fossero indicate le motivazioni alla base della sua eliminazione.

In sede di contraddittorio finale, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni per la cancellazione del credito, l'Amministrazione regionale ha assicurato che, per il futuro, verrà richiesto a tutte le Direzioni regionali di indicare le ragioni della cancellazione dei crediti.

La Sezione prende atto.

Conclusioni:

La cancellazione del residuo è connessa alla cancellazione del residuo passivo derivante dalla rinuncia del contribuente da parte del beneficiario ed è fondata su ragioni di fatto e di diritto.

La Sezione rileva l'assenza di un autonomo atto gestionale di accertamento dell'entrata e che la cancellazione del credito è avvenuta senza che siano state indicate le motivazioni alla base della sua eliminazione.

Credito oggetto di controllo: n. 2013/30407

Titolo 3: “Entrate extratributarie”

Tipologia 200: “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”

Categoria 300: “Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”

Capitolo di entrata 889

Denominazione: Sanzioni pecuniarie amministrative in applicazione dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

Codice IV livello Piano dei conti: E.3.02.03.01.000 - proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese.

Norme di riferimento del capitolo: articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468 d.l. 28.3.2003 n. 49; l. 30.5.2003 n. 119; art. 2, commi 40, 41, l.r. 12.8.2016 n. 14.

Accertamento: n. 304707

Data disposizione di eliminazione: 9.3.2021

Importo eliminato: euro 98.007,20

Esercizio di accertamento: 2013

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni.

Tipologia di entrata e momento gestionale della cancellazione del credito rispetto all'intera procedura:

L'entrata è stata accertata sulla base del verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa n. 205/2013 del 10 dicembre 2013 prot. n. 39313. Con detto verbale il Direttore del servizio produzioni agricole contestava ad un consorzio, la violazione del disposto del comma 2, ovvero del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge n 49/2003, convertito dalla legge 119/2003, per aver omesso il versamento del prelievo supplementare di € 388.096,85 riferito all'eccedenza di latte conferito da n. 25 produttori nel mese di agosto del 2013. Al legale rappresentante del Consorzio è stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 5, comma 5 del citato decreto legge che prevede che essa non possa essere inferiore a € 1.000,00 e superiore a € 100.000,00. Al legale rappresentante veniva ricordata la possibilità del pagamento in misura ridotta di € 100.000,00 entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, oltre € 7,20 per spese di notifica. Nelle premesse, era stato precisato che, secondo le indicazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole, confermate con nota del 5 giugno 202 prot. n. 3440, si escludeva l'applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 689/1981 che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole pari al doppio del minimo edittale.

Il 9 gennaio 2014 il Consorzio ha versato € 2.000,00 alla tesoreria della Regione a titolo di pagamento della sanzione ridotta. In data 14 gennaio 2014, il legale rappresentante del Consorzio ha presentato delle memorie difensive in cui rilevava la nullità o quantomeno l'annullabilità del verbale in quanto, a suo detta, l'importo della sanzione era stato calcolato in maniera errata e non era stato applicato l'art. 16 della legge 689/81. Secondo il ricorrente, pertanto, la violazione poteva essere estinta con il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale ossia con la somma di € 2.000,00.

Nel frattempo è stata approvata la legge regionale n. 14 del 11 agosto 2016 che all'articolo 2, ha stabilito che *nell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003 è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento oltre alle spese del procedimento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale anche nel caso di sanzione stabilita in misura proporzionale. In via transitoria la disposizione di cui al comma 40 si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata adottata l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.*

Con il decreto n. 1806 del 9.3.2021 è stata disposta la cancellazione di crediti nei confronti del Consorzio, tra cui anche il credito n. 30407 di € 98.007,20

Norme di riferimento della procedura di cancellazione del residuo attivo:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

L'art. 16 della legge 689/81 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza

parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

L'articolo 5 del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, dispone che il mancato rispetto degli obblighi o dei termini riportati nei primi commi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

L'articolo 2, commi 40 e 41 della legge regionale 14 del 11 agosto 2016, ha stabilito che nell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003 è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento oltre alle spese del procedimento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale anche nel caso di sanzione stabilita in misura proporzionale. In via transitoria la disposizione di cui al comma 40 si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata adottata l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'entrata è stata accertata sulla base del verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa n. 205/2013 del 10 dicembre 2013 prot.n. 39313.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- comunicazione di versamento del prelievo mensile del 5.11.2013 da cui emerge il mancato pagamento di 388.096,85 da parte del Consorzio;
- verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa n. 205/2013 del 10 dicembre 2013 prot.n. 39313;
- pagina 2689 del CAR 2013 competenza;
- stampa accertamento n. 30407;
- copia del bonifico del 9.1.2014 da cui emerge il pagamento di € 2.000,00 a titolo di pagamento della sanzione ridotta;
- pagina 2805 del CAR 2014 competenza;
- stampa accertamento n. 424;
- memorie difensive depositata il 14.1.2014 dal legale rappresentante del Consorzio;
- decreto n. 1806 del 9.3.2021 che ha disposto la cancellazione di crediti nei confronti del Consorzio, tra cui anche il credito n. 30407 di € 98.007,20;
- pagina 1044 del CAR 2020 residui.

Profili di criticità:

La Sezione con mail del 26.5.2021 ha chiesto se il verbale n. 205 del 10 dicembre 2013, prot. n. 39313 sia stato annullato in autotutela e, in caso contrario, se sia stata emessa l'ordinanza di ingiunzione di pagamento; ha chiesto il motivo per cui sia decorso un notevole periodo di tempo tra il venir meno del diritto di credito vantato dalla Regione a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 14 del 11 agosto 2016 e la cancellazione del residuo attivo disposta in data 9.3.2021. Infine, è stata chiesta la trasmissione del decreto di accertamento dell'entrata e la stampa dell'avviso di accertamento.

Con nota del 31.5.2021 assunta al n. 2490 di protocollo, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ha trasmesso i chiarimenti del Servizio valorizzazione e qualità delle produzioni che ha precisato che il credito n. 30407 di € 98.007,20 sul capitolo 889 del bilancio regionale, ha tratto origine dal verbale sanzionatorio n. 205 del 10 dicembre 2013, prot. n. 39313.

Con nota del 3.6.2021 assunta al numero 2522 del protocollo, la Direzione centrale finanze ha trasmesso la pagina 2689 del CAR 2013 competenza e la pagina 1044 del CAR 2020 residui. Dall'esame del CAR 2013 competenza, è emerso che, con riferimento al credito n. 30407 è stato accertato un importo di € 98.007,20 anziché di € 100.007,20 come invece previsto dal verbale n. 205 del 10 dicembre 2013. Con nota del 4.6.2021 assunta al numero 2528 del protocollo, la Direzione centrale finanze, ha precisato che *"a fronte del verbale sanzionatorio n. 39313 del 10.12.2013 sono stati disposti due accertamenti:*

- accertamento n. 30407/2013 sul capitolo 889 per euro 98.007,20 disposto nel 2014 nell'ambito delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2013 con efficacia 31.12.2013;
- accertamento n. 424/2014 sul capitolo 889 per euro 2.000,00, accertamento sul quale è stato riscosso il pagamento di euro 2.000,00 effettuato dal debitore in data 9.1.2014. "

Si osserva che per la medesima fattispecie di entrata vi sono due accertamenti: il n. 30407 di € 98.007,20 del 2013 disposto nel 2014 e il n. 424 di € 2.000,00 del 2014.

La Sezione richiama l'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 che stabilisce che *"l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, il quale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d'entrata e impegni di spesa, nonché operazioni di cassa, riferiti all'anno precedente."*

La Sezione osserva che l'accertamento dell'entrata è stato fatto in violazione del principio generale dell'annualità.

Con riferimento all'atto che ha disposto l'accertamento, da un lato in via teorica, il verbale di contestazione potrebbe ritenersi idoneo al perfezionamento dell'accertamento perché consente di verificare e attestare le ragioni del credito; il titolo giuridico; il soggetto debitore; l'ammontare del credito e la relativa scadenza così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Dall'altro lato, nella pratica, è emerso che invece il verbale non ha consentito di effettuare un accertamento corretto nel *quantum* e, pertanto, si ritiene che un autonomo atto di gestione, da intendersi quale un decreto, probabilmente avrebbe evitato l'errore.

In merito all'annullamento del verbale sanzionatorio n. 205 del 10 dicembre 2013, prot. n. 39313, il Servizio valorizzazione e qualità delle produzioni ha chiarito che esso, *non è stato annullato in autotutela dal Servizio allora competente che ha ritenuto provata la fondatezza dell'accertamento e che al verbale sanzionatorio non è seguita l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2016, pur tenendo in ogni caso in debita considerazione quanto previsto dall'articolo 28 della legge n. 689/1981 in tema di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate."*

Il citato verbale, notificato in data 17.12.2013, contestava l'omesso versamento del prelievo

supplementare di € 388.096,85 e applicava la sanzione prevista dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 49/2013 convertito nella legge n. 119/2013 pari a € 100.000,00, oltre € 7,20 per le spese di notifica. Il legale rappresentante del Consorzio, in data 9.1.2014 ha pagato solamente € 2.000,00 e in data 14.1.2014 ha presentato delle memorie difensive in cui rilevava la nullità o quantomeno l'annullabilità del verbale in quanto, a suo detta, l'importo della sanzione era stato calcolato in maniera errata e non era stato applicato l'art. 16 della legge 689/81. Secondo il ricorrente, pertanto, la violazione poteva essere estinta con il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale ossia con la somma di € 2.000,00. L'Amministrazione regionale, nonostante la presentazione delle memorie difensive del ricorrente e del pagamento di una sanzione in misure notevolmente ridotta rispetto a quanto previsto nel verbale, è rimasta inerte. Non ha emesso l'ordinanza di ingiunzione ma non ha neppure agito in autotutela annullando il verbale. Il Servizio valorizzazione e qualità delle produzioni ha affermato che il citato verbale, non è stato annullato dal Servizio allora competente perché era provata la fondatezza dell'accertamento. Se, si riteneva fondato l'accertamento e quindi legittimo il verbale, sfugge il motivo per cui non si sia stata emessa l'ordinanza di ingiunzione di pagamento e perché non siano stati impiegati tutti i mezzi amministrativi e/o giudiziari a tutela del credito vantato nei confronti del Consorzio. L'articolo 2, commi 40 e 41 della legge regionale 14 dell'11 agosto 2016, che ha stabilito che nell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, è ammesso il pagamento oltre alle spese del procedimento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale anche nel caso di sanzione stabilita in misura proporzionale, è entrata in vigore il 13 agosto 2016, oltre due anni e mezzo dopo la notifica del verbale di contestazione.

La Sezione ritiene che l'Amministrazione regionale non abbia agito a tutela del credito vantato nei confronti del Consorzio impiegando tutti i mezzi amministrativi e/o giudiziari a disposizione.

Con riferimento al periodo intercorso tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 11 agosto 2016 e la cancellazione del residuo attivo, il Servizio valorizzazione e qualità delle produzioni ha precisato che vi era la necessità di verificare tutta la documentazione sanzionatoria emessa nel corso degli anni nei confronti del Consorzio (nonché degli altri primi acquirenti latte operanti in regione) e, in particolare, tutti i verbali relativi alle violazioni accertate per ogni mese delle campagne lattiero casearie dal 2007 al 2015. Ha aggiunto, che il Consorzio e gli altri primi acquirenti latte, sono ricorsi più volte al Giudice avverso le sanzioni contestate dal Servizio, nei vari gradi di giudizio, e che la gestione di tale contenzioso ha impegnato in maniera rilevante gli uffici regionali, in una materia in cui si sono registrati oscillanti orientamenti giurisprudenziali. Di qui la necessità di vagliare attentamente le singole voci di entrata al fine di stabilire con certezza la sussistenza dei presupposti per addivenire alla cancellazione dei numerosi e rilevanti crediti maturati nel corso degli anni.

Si osserva che per la cancellazione del residuo attivo oggetto del controllo, sono passati quasi cinque dall'entrata in vigore della citata legge regionale n. 14/2016. A parere della Sezione, non trova giustificazione il fatto che nei confronti del Consorzio siano state accertate notevoli violazioni per ogni mese delle campagne lattiero casearie dal 2007 al 2015 e che il Consorzio abbia presentato molteplici ricorsi avverso le contestazioni. La citata legge regionale definisce in maniera chiara le modalità di calcolo della sanzione da applicare. Va sottolineato, inoltre che, con riferimento al solo esercizio 2013, sono stati cancellati ben € 1.046.818,74 di residui attivi. Significa, pertanto, che i risultati di amministrazione a partire dal 2007 (esercizi in cui sono state fatte le prime contestazioni al Consorzio) non erano del tutto attendibili perché parte dei residui attivi erano costituiti da crediti inesigibili per erroneo accertamento dell'entrata. Va evidenziato che con l'entrata in vigore del d.lgs 118/2011 è previsto che per i crediti di dubbia e difficile esazione sia effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di

amministrazione.

In sede di contraddittorio finale la Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche ha trasmesso la nota del 9.6.2021 assunta al n. 2558 di protocollo con cui sono state fatte ulteriori precisazioni.

È stato fatto un richiamo alla giurisprudenza e alla dottrina prevalenti secondo cui il pagamento della sanzione in misura ridotta implicherebbe l'accettazione da parte del sanzionato della sanzione stessa e, quindi, il riconoscimento della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale. Pertanto, secondo la Direzione, il Servizio non avrebbe dovuto provvedere all'annullamento in autotutela del verbale sanzionatorio. In merito alla mancata emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, è stata richiamata la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che con sentenza del 27 aprile 2006, n. 9591, ha sancito il principio secondo cui il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 18 della legge n. 689/1981, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni previsto in via generale dall'articolo 2 della legge n. 241/1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento. Secondo questo orientamento, in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'articolo 28 della stessa legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Il Direttore centrale ha chiarito di aver operato in coerenza con i principi giurisprudenziali richiamati tenendo presente la situazione critica creatasi con il Consorzio e gli altri primi acquirenti latte precisando che in quegli anni si era acuita la polemica dei produttori di latte e dei relativi primi acquirenti nei confronti delle pubbliche autorità e la Regione ha emesso verbali sanzionatori per violazioni in materia di mancata trattenuta del prelievo supplementare latte. La Direzione ha affermato che la legge regionale n. 14/2016, articolo 2, comma 40 e 41, è stata approvata dal Consiglio regionale proprio per deflazionare il contenzioso con i primi acquirenti latte, e ridurre il peso gravante sugli stessi per il pagamento delle sole sanzioni amministrative il cui gettito è di competenza regionale. La Direzione ha aggiunto che solo nel 2018 a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione (24 ottobre 2018, n. 26979) è emerso con chiarezza che nel caso delle sanzioni di cui al decreto legge n. 49/2013 convertito nella legge n. 119/20, il trasgressore aveva la facoltà di estinguere la conseguente sanzione irrogata dalla Regione mediante il pagamento della somma di euro 2.000 per ciascuna violazione, quale doppio del minimo edittale stabilito per la sanzione medesima. In precedenza, i verbali sanzionatori emessi nei confronti dei primi acquirenti latte erano formulati anche sulla scorta di due pareri resi dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali, il 20 novembre 2006 e il 5 giugno 2012, prot. n. 3440, secondo cui la natura proporzionale della sanzione di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto-legge n. 49/2003, convertito in legge n. 119/2003, escludeva l'applicazione del doppio del minimo edittale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 689/1981 e che, pertanto, era da ritenersi ammissibile la sola possibilità di riduzione ad un terzo dell'ammontare della sanzione irrogabile, una volta che detto ammontare fosse stato calcolato in misura commisurata al prelievo dovuto. La Direzione ha chiarito un tanto per significare che l'accertamento delle entrate relativo ai verbali sanzionatori dal 2017 in poi è stato disposto sulla base del quadro normativo allora vigente e degli ulteriori elementi di valutazione disponibili tempo per tempo.

Con riferimento al tempo decorso tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2016 e la data

della cancellazione del residuo, la Direzione ha ribadito le motivazioni già rappresentate relativamente alla necessità di verificare complessivamente tutta la documentazione sanzionatoria emessa nel corso degli anni nei confronti del Consorzio al fine di stabilire con certezza la sussistenza dei presupposti per addivenire alla cancellazione dei numerosi e rilevanti crediti maturati nel corso degli anni. È stato detto che un tanto è stato fatto nel rispetto del principio della prudenza contabile che va contemperato con i principi di completezza e rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili nonché del principio secondo cui *“I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare”*. È stato altresì chiarito che il Servizio ha registrato al proprio interno degli avvicendamenti del personale incaricato sia della materia delle quote latte che degli adempimenti finanziari. E' stato ribadito che per il credito in esame si è resa necessaria una ponderata valutazione prima di procedere alla sua cancellazione, analogamente a quanto accade per i crediti di dubbia e difficile esazione non riscossi, per i quali, trascorsi tre anni dalla scadenza, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio dal conto del bilancio, secondo quanto previsto dal punto 9.1 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011. Il Direttore ha ricordato che per i crediti non riscossi la prudenza richiede sempre una ragionata valutazione in ordine al loro mantenimento o meno nel bilancio (è stata richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Lombardia n. 60/2021, in cui si sottolinea che sebbene il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un'evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente). Secondo la Direzione un tanto è accaduto anche nel caso di specie che ha richiesto una valutazione complessiva sulla situazione debitoria del Consorzio, sulla propensione del soggetto a risolvere spontaneamente le pendenze nei confronti dell'Amministrazione regionale, anche aderendo da ultimo alla rateizzazione delle somme dovute in forza della citata legge regionale n. 14/2016, e a definire i numerosi ricorsi pendenti.

Il 10 giugno presso l'Ufficio distaccato di Udine della Sezione del controllo per il Friuli Venezia Giulia, si è tenuto il contraddittorio finale nel quale il Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni, in merito al tempo decorso tra l'accertamento del credito e l'approvazione della legge regionale n. 14 del 11 agosto 2016, ha ribadito quanto già precedentemente chiarito, affermando che il pagamento in misura ridotta della sanzione da parte del Consorzio equivale a assunzione di responsabilità e che, pertanto, non era possibile annullare in autotutela il verbale sanzionatorio.

La Sezione osserva che dal dicembre 2013 (data in cui è stata notificato il verbale) al 13 agosto 2016 (data in cui è entrata in vigore la legge regionale n. 14/2016), nonostante il pagamento di soli € 2.000,00 a fronte di una sanzione di € 100.000,00, l'Amministrazione regionale è rimasta inerte e non ha impiegato tutti i mezzi amministrativi e giudiziari a sua disposizione a tutela del proprio credito.

Con riferimento al tempo trascorso tra l'entrata in vigore della citata legge regionale e la cancellazione del residuo, il funzionario regionale presente al contraddittorio, ha spiegato che nei confronti del Consorzio erano state fatte notevoli contestazioni per alcune delle quali si era addivenuti ad un accordo transattivo che prevedeva dei pagamenti rateizzati. È stato affermato che il Servizio ha dato la precedenza ai procedimenti conclusi con una transazione dedicandosi solo in un secondo momento alla cancellazione dei crediti per i quali non sussistevano più le ragioni del loro mantenimento.

La Sezione osserva che per quasi cinque anni è stato conservato un credito per il quale non sussistevano più le ragioni per il suo mantenimento in quanto era stata approvata una legge regionale che ha completamente riformato la materia in tema di sanzioni per mancato versamento del prelievo supplementare per il superamento delle quote latte.

Il Ragioniere generale, presente al contraddittorio, con riferimento ai residui attivi, ha chiarito che una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2013, pari a € 8.500.000,00 era stata accantonata in un fondo proprio perché trattavasi di crediti di dubbia e difficile esazione.

La Sezione prende atto delle ulteriori precisazioni e osserva che con riferimento al credito oggetto del presente controllo, l'Amministrazione regionale avrebbe potuto agire con maggior solerzia a tutela del proprio diritto di credito e, a seguito del venir meno delle ragioni della conservazione del residuo attivo, avrebbe dovuto procedere alla sua cancellazione con maggiore celerità.

Conclusioni:

La cancellazione del credito è fondata sull'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016 n. 14 che ha stabilito le modalità di determinazione della sanzione di cui al decreto legge 49/2003.

La Sezione rileva delle irregolarità in merito all'accertamento del credito; osserva che l'Amministrazione regionale avrebbe potuto agire con maggior solerzia a tutela del proprio diritto di credito e con maggiore celerità alla cancellazione del residuo attivo a seguito del venir meno delle ragioni del suo mantenimento.

Credito oggetto di controllo: n. 2013/15876

Titolo 3: "Entrate Extratributarie"

Tipologia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti"

Categoria 200: "Rimborsi in entrata"

Capitolo di entrata: 1318

Denominazione: DOCUP obiettivo 2 - programmazione 2000-2006 - recupero contributo erogato e relativi interessi a seguito di atti di rinuncia o revoca dei progetti finanziati con fondi strutturali di programma.

Codice IV livello Piano dei conti: E.3.05.02.03.000 entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso.

Norme di riferimento del capitolo: art. 1, comma 5, l.r. 27.11.2001 n. 26.

Accertamento: n. 15876

Data disposizione di eliminazione: 28.1.2020

Importo eliminato: € 1.630,32

Esercizio di accertamento: 2013

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale attività produttive - servizio industria e artigianato.

Tipologia di entrata e momento gestionale della cancellazione del credito rispetto all'intera procedura:

l'entrata fa riferimento alla restituzione in un'unica soluzione, da parte del beneficiario, del capitale residuo rideterminato in euro 18.647,54, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ammontanti ad euro 693,93, afferenti a un contributo di euro 32.466,52 precedentemente concesso.

Con decreto n. 1129 del 21.6.2004 era stato concesso a un'impresa artigiana, un contributo di € 32.466,52 a valere sull'Azione 2.1.1 "Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane" del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, e contestualmente Friulia S.p.A. è stata autorizzata a versare la suddetta somma su apposito conto corrente intestato al beneficiario presso la Friulcassa S.p.a. - Cassa di Risparmio Regionale (ora Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.a.).

Successivamente l'impresa beneficiaria da società in nome collettivo si è trasformata in società in accomandita semplice, con conseguente modifica della ragione sociale e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane. In questo modo veniva violato il vincolo quinquennale di destinazione artigianale previsto al punto 4.1 del bando della Azione 2.1.1 che al punto 4.4 prevede la revoca del contributo. Con il decreto n. 16 del 14.1.2009 è stata disposta la revoca del provvedimento di concessione, con conseguente insorgenza a carico della società dell'obbligo di restituzione del contributo di euro 32.466,52, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ammontanti ad euro 9.528,61.

Con il decreto n. 1628 del 8.7.2009, la società in argomento è stata autorizzata, alla restituzione rateale della somma rideterminata in euro 42.898,13, comprensiva di quota capitale e di interessi, mediante il pagamento di 60 rate mensili di importo pari a euro 770,05, comprensive degli interessi calcolati al tasso legale, scadenti il giorno 8 di ogni mese, a partire dall'8 agosto 2009 (rata n. 1) e fino all'8 luglio 2014 (rata n. 60), per un importo complessivo pari ad euro 46.203,11.

La società ha restituito l'importo dovuto fino alla rata n. 35, con scadenza 8 giugno 2012, interrompendo il pagamento delle rate successive e non rispettando gli obblighi previsti dal decreto n. 1628/2009. Con il decreto n. 46 del 21.1.2013 è stata annullata la rateazione ed è stata disposta la restituzione in un'unica soluzione del capitale residuo rideterminato in euro 18.647,54, maggiorato degli interessi ammontanti ad euro 693,93.

L'impresa ha restituito una parte dell'importo dovuto e l'Avvocatura della Regione con nota prot. 348 del 22.1.2016 ha sollecitato la ditta al pagamento dell'importo residuo pari a € 3.907,18, oltre gli interessi legali, informando che in difetto avrebbe dato corso all'azione giudiziale.

Con nota prot. 56853 del 4.11.2020 il Servizio industria e artigianato, non essendo a conoscenza di elementi utili al recupero del credito residuo di euro 4.040,62 (di cui euro 3.907,18 di capitale alla data del 4.11.2014 e € 133,44 di interessi calcolati alla data del 4.11.2020) vantato nei confronti della società, ha chiesto all'Avvocatura se vi fossero motivi ostativi all'annullamento dello stesso ai sensi dell'articolo 55, comma 1 della legge regionale 7/2000, in quanto rientrante tra i "crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili".

Con la nota di riscontro del 29.12.2020, prot. 6657, l'Avvocatura ha comunicato che dopo la notificazione del decreto ingiuntivo n. 812/2013 e del precetto del 7.2.2014 è stata recuperata una parte del debito residuando € 3.907,18 e ha precisato che la Ditta è inattiva da parecchi anni.

Con delibera della Giunta regionale n. 76 del 22.1.2021 è stato disposto l'annullamento del credito complessivo di € 4.040,62, di cui € 3.907,18 di quota capitale ed € 133,44 di interessi calcolati alla data del 4.11.2020. Pertanto, con il decreto n. 365 del 28.01.2021, è stato disposto l'annullamento del credito complessivo di euro 4.040,62, vantato dall'Amministrazione regionale nei confronti della società beneficiaria del contributo a valere sull'Azione 2.1.1 "Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane" del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006.

Norme di riferimento della procedura di cancellazione del residuo attivo:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

Il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 – obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) del 2811 del 23 novembre 2001.

Il bando obiettivo 2 2000-2006 Azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane approvato con la delibera di Giunta regionale n. 1735 del 23 maggio 2002.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'atto gestionale che costituisce l'accertamento dell'entrata viene individuato nel decreto n. 46 del 21 gennaio 2013 che ha annullato la rateazione e disposto la restituzione in un'unica soluzione da parte del beneficiario, del contributo di € 19.341,47.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- delibera n. 1735 del 23.5.2002 che ha approvato il bando obiettivo 2 2000-2006 Azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane;
- decreto n. 1129 del 21.6.2004 che ha concesso a un'impresa artigiana, un contributo di € 32.466,52 a valere sull'Azione 2.1.1 "Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane" del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, e contestualmente Friulia S.p.A. è stata autorizzata a versare la suddetta somma su apposito conto corrente intestato al beneficiario presso la Friulcassa S.p.a. - Cassa di Risparmio Regionale (ora Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.a.);
- decreto n. 16 del 14.1.2009 che ha disposta la revoca del provvedimento di concessione, con conseguente insorgenza a carico della società dell'obbligo di restituzione del contributo di euro 32.466,52, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ammontanti ad euro 9.528,61;
- decreto n. 1628 del 8.7.2009 che ha autorizzato la società alla restituzione rateale della somma rideterminata in euro 42.898,13, comprensiva di capitale ed interessi, mediante il pagamento di 60 rate mensili di importo pari a euro 770,05, comprensive degli interessi calcolati al tasso legale, scadenti il giorno 8 di ogni mese, a partire dall'8 agosto 2009 (rata n. 1) e fino all'8 luglio 2014 (rata n. 60), per un importo complessivo pari ad euro 46.203,11;
- decreto n. 46 del 21.1.2013 che ha annullata la rateazione ed ha disposto la restituzione in un'unica soluzione del capitale residuo rideterminato in euro 18.647,54, maggiorato degli interessi ammontanti ad euro 693,93;
- stampa aggiornata dell'accertamento n. 2013/15876 pari ad euro 17.711,15;
- pagine 10112 e 10113 del CAR 2013;
- pagine 918 e 919 del CAR 2014;
- nota prot. 348 del 22.1.2016 dell'Avvocatura della Regione che ha sollecitato la ditta al pagamento dell'importo residuo pari a € 3.907,18, oltre gli interessi legali, informando che in difetto avrebbe dato corso all'azione giudiziale;
- nota prot. 56853 del 4.11.2020 con cui il Servizio industria e artigianato, ha chiesto all'Avvocatura se vi fossero motivi ostativi all'annullamento del credito;

- nota di riscontro del 29.12.2020, prot. 6657, con cui l'Avvocatura ha comunicato che dopo la notificazione del decreto ingiuntivo n. 812/2013 e del precetto del 7.2.2014 è stata recuperata una parte del debito pari a € 42.898,13 residuando € 3.907,18 e ha precisato che la Ditta è inattiva da parecchi anni.
- delibera della Giunta regionale n. 76 del 22.1.2021 che ha disposto l'annullamento del credito complessivo di € 4.040,62, di cui € 3.907,18 di quota capitale ed € 133,44 di interessi calcolati alla data del 4.11.2020;
- decreto n. 365 del 28.01.2021 che ha disposto l'annullamento del credito complessivo di euro 4.040,62, vantato dall'Amministrazione regionale nei confronti della società beneficiaria del contributo a valere sull'Azione 2.1.1 "Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane" del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006;
- stampa cumulativa relativa alla cancellazione dei residui attivi in sede di riaccertamento ordinario;
- pagina 1289 del CAR 2020 (residui);
- nota della Direzione centrale attività produttive e turismo contenente precisazioni utili ai fini del controllo;
- nota del 14.6.2020 della Direzione centrale finanze relativa alla Dichiarazione di affidabilità sul rendiconto 2019.

Profili di criticità:

La Sezione ha chiesto dei chiarimenti circa la discordanza tra l'importo del credito eliminato (€ 1.630,32) e l'importo del credito (€ 4.040,62) che emerge dalla stampa cumulativa n. 851 del 10.3.2021 e dall'allegato n. 4 alla delibera n. 446 del 22.3.2021 di riaccertamento ordinario dei residui. È stato chiesto se è stato fatto l'accantonamento al fondo crediti e, se a seguito della cancellazione del residuo, il fondo sia stato ridotto. È stato chiesto il motivo per cui si sono attesi cinque anni per procedere alla cancellazione del residuo oggetto del presente controllo e infine è stata chiesta la trasmissione della stampa dell'accertamento dell'entrata.

La Direzione centrale finanze con nota del 31.5.2021 assunta al numero 7324 del protocollo, in merito all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, ha richiamato la propria nota del 14.6.2020 relativa alla Dichiarazione di affidabilità sul rendiconto 2019 in cui era stato precisato che *"In attuazione del «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», in occasione della redazione del rendiconto viene verificata la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.*

A tal fine si procede a:

- 1) *determinare l'importo dei residui attivi complessivo, come risulta alla fine dell'esercizio 2019 a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;*
- 2) *individuare i residui attivi che possono dar luogo a crediti di dubbia esigibilità, escludendo i crediti che non richiedono l'accantonamento al FCDE secondo il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria»;*
- 3) *calcolare la media dei rapporti annui tra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (2015-2019), a livello di tipologia (vista la struttura dell'allegato c) FCDE*

in sede di rendiconto);

4) applicare all'importo dei residui attivi, secondo le specifiche di cui al punto 1 e 2, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 3;

5) verificare la congruità delle somme già accantonate al FCDE.

A seguito del percorso sopra descritto, una quota del risultato di amministrazione è oggetto di accantonamento al FCDE, portando il suo importo complessivo ai valori determinati nel prospetto allegato al rendiconto «Allegato c) - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità».

La Direzione ha trasmesso le pagine 10112 e 10113 del CAR 2013 da cui si evince che l'accertamento n. 2013/15876 disposto a fronte del decreto 46/2013 ammontava ad euro 19.341,47. Le pagine 918 e 919 del CAR 2014 e la pagina 1289 del CAR 2020 (residui) che evidenzia la minore entrata disposta sull'accertamento in questione e la stampa aggiornata dell'accertamento n. 2013/15876 pari ad euro 17.711,15 corrispondente alla differenza tra l'importo accertato originariamente 19.341,47 e la minore entrata di euro 1.630,32.

In merito alla discordanza circa tra l'importo La Direzione centrale attività produttive e turismo con nota del 1.6.2021 ha precisato che: *"..l'importo di euro 4.040,62, comprensivo di interessi legali al 4.11.2020, corrispondente al credito residuo vantato nei confronti della società Elettrotecnica Ceodex di Ceodex Miryam & C S.a.s. è dato dalla somma di:*

- euro 1.630,32 credito 15876 (pagina 26 stampa cumulativa n. 851/2021 e pagina 23 DGR 446/2021 di riaccertamento ordinario dei residui)

- euro 2.050,59 credito 7254 (pagina 27 stampa cumulativa n. 851/2021 e pagina 30 DGR 446/2021 di riaccertamento ordinario dei residui);

- euro 226,27 credito 39746 (pagina 28 stampa cumulativa n. 851/2021 e pagina 86 DGR 446/2021 di riaccertamento ordinario dei residui)

- euro 133,44 (interessi maturati).

Con riferimento alla tempistica, la Direzione ha chiarito che: *"che la procedura di recupero dell'importo revocato alla società Elettrotecnica Ceodex di Ceodex Miryam & C S.a.s., con decreto n. 16 del 14.01.2009, era seguita dalla competente Avvocatura regionale. Non era possibile, pertanto, procedere prescindendo da un riscontro della stessa Avvocatura in merito all'impossibilità o meno di recuperare l'importo residuo, pur non essendo richiesto il formale parere conforme di cui al comma 2 dell'art. 55 della L.R. 7/2000 (trattandosi di importo inferiore ai 5.000,00 euro).*

A riscontro delle periodiche richieste di aggiornamento sulla pratica in oggetto avanzate all'Avvocatura regionale non emergeva alcuna novità e nel 2020, su precisa richiesta di quest'ultima, si effettuavano le opportune verifiche in merito all'esistenza di beni pignorabili o crediti da erogare ai fini di una compensazione.

Non essendo emersi elementi utili al recupero del credito residuo, il Servizio competente richiedeva all'Avvocatura regionale se c'erano «motivi ostativi all'annullamento dello stesso ai sensi dell'art. 55, comma 1 della legge regionale 7/2000, in quanto rientrante tra i crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego di mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili».

A seguito del riscontro dell'Avvocatura regionale prot. n. 6657 del 29.12.2020, veniva avviato l'iter per l'annullamento del credito conclusosi con il decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato n. 365 del 28.1.21, su conforme DGR n. 76 dd. 22.01.2021."

La Sezione prende atto di tutti i chiarimenti.

Conclusioni:

La cancellazione è fondata sulle precisazioni fornite dalla Direzione centrale attività produttive e turismo circa l'impossibilità di riscuotere il credito nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi

e giudiziari.

Credito oggetto di controllo: n. 2019/84802

Titolo 3: "Entrate extratributarie"

Tipologia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti"

Categoria 200: "Rimborsi e altre entrate correnti"

Capitolo di entrata: 309

Denominazione: recupero di somme erogate su capitoli di spesa di competenza e relativi interessi da riscuotere da privati.

Codice IV livello Piano dei conti: E.3.05.02.03.000 entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso.

Norme di riferimento del capitolo: Artt. 49, 50, l.r. 20.3.2000 n. 7.

Accertamento: n. 84802

Data disposizione di eliminazione: 12.3.2021

Importo eliminato: euro 15.444,50

Esercizio di accertamento: 2019

Struttura regionale di riferimento: Avvocatura della regione.

Tipologia di entrata e momento gestionale della cancellazione del credito rispetto all'intera procedura:

A seguito dell'ordinanza del Tribunale di Trieste R.G. n. 1607/2018 che ha accolto il ricorso proposto dalla Regione e ha condannato la parte al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 15.888,47, si è proceduto all'accertamento della relativa entrata imputando € 15.444,50 a carico del capitolo 309 (compenso e spese generali) e € 443,97 a carico del capitolo 313 (spese varie).

In secondo grado è stato accolto il ricorso della parte soccombente e la Regione è stata condannata al pagamento delle spese legali.

A seguito della sentenza di secondo grado, la Regione ha provveduto alla cancellazione del residuo attivo e all'impegno delle spese legali da rifondere alla controparte.

Norme di riferimento della procedura di cancellazione del residuo attivo:

D.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile); legge regionale n. 21/2007 (norme in materia di contabilità regionale).

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'accertamento dell'entrata è stato fatto sulla base della richiesta di iscrizione trasmessa dall'Avvocatura della Regione alla Direzione centrale finanze. A supporto della propria richiesta l'Avvocatura ha trasmesso l'ordinanza del Tribunale di Trieste R.G. n. 1607/2018 che ha accolto il ricorso proposto dalla Regione e ha condannato la parte al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 15.888,47 e la nota dell'Avvocatura della Regione del 30.10.2019 trasmessa alla parte soccombente con cui è stato chiesto il pagamento della somma di € 127.381,47, comprensiva delle spese legali pari a € 15.887,47.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- ordinanza del Tribunale di Trieste R.G. n. 1607/2018 che ha accolto il ricorso proposto dalla Regione e ha condannato la parte al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 15.888,47;
- nota dell'Avvocatura della Regione del 30.10.2019 prot. n. 6151 trasmessa alla parte soccombente con cui è stato chiesto il pagamento della somma di € 127.381,47, comprensiva delle spese legali pari a € 15.887,47
- nota del 19.11.2019 prot. n. 6582 dell'Avvocatura della Regione trasmessa alla Direzione centrale delle finanze con cui è stato chiesto di iscrivere il credito nelle scritture contabili;
- scheda di accertamento del credito complessivo di € 15.888,47, iscritto sul capitolo 309E per € 15.444,50 e sul capitolo 313E per 443,97;
- stampa dell'accertamento n. 84802;
- stampa della pagina n. 24456 del CAR competenza 2019 da cui emerge la contabilizzazione dell'entrata di € 15.444,50 a carico del capitolo 309;
- sentenza di secondo grado n. 524 del 25.11.2020 con cui la Corte d'Appello ha accolto il ricorso proposto dalla parte soccombente e ha condannato la Regione alla rifusione in favore dell'appellante delle spese legali dei due gradi del giudizio 11.227,45;
- decreto n. 224 del 28.12.2020 che ha disposto l'impegno di € 13.939,36 a carico del capitolo 635 per provvedere al pagamento delle spese di giudizio a seguito della citata sentenza n. 524/2020;
- decreto n. 44 del 12.3.2021 che ha disposto la cancellazione dei crediti n. 84802 di 15.444,50 sul capitolo 309 e n. 84803 di € 443,97 sul capitolo 313;
- nota dell'Avvocatura della Regione prot. n. 2672 del 29.4.2020 contenente precisazioni utili ai fini del controllo.

Profili di criticità:

Con mail del 26.5.2021 la Sezione ha chiesto quale fosse l'atto gestionale con cui è stato perfezionato l'accertamento dell'entrata.

L'Avvocatura con nota del 31.5.2021 assunta al numero 2502 del protocollo ha precisato che il credito è stato accertato sulla base della richiesta di iscrizione prot. 6582/2019 trasmessa alla Direzione centrale finanze unitamente alla documentazione giustificativa del credito.

La Sezione ritiene che la citata richiesta trasmessa unitamente alla documentazione, possa ritenersi idonea all'accertamento dell'entrata in quanto consente al soggetto cui è affidata la gestione di verificare e attestare: la ragione del credito; il titolo giuridico che supporta il credito; l'individuazione del soggetto debitore; l'ammontare del credito e la relativa scadenza.

Conclusioni:

La cancellazione è fondata sulle precisazioni fornite dall'Avvocatura regionale.

Verifica della regolarità del procedimento contabile connesso e conseguente all'avvenuta escussione di garanzie prestate dalla Regione.

L'escussione di una garanzia, specificamente disciplinata dai principi contabili, richiede l'attivazione di procedure atte a iscrivere a bilancio il nuovo credito della Regione conseguente all'avvenuto pagamento. Il programma di controllo DAS si riprometteva di verificare la regolarità contabile dei procedimenti regionali attivati a seguito di escussione di garanzie regionali, a integrazione della trattazione riservata alle garanzie nell'ambito della parifica, ove l'indagine è finalizzata a rilevare e a valutare l'evolversi del fenomeno nei suoi aspetti generali.

Dalla documentazione trasmessa dalla Regione è emerso che nel corso del 2020 sono state escusse garanzie per euro 573.231,31. Tuttavia, in considerazione delle criticità riscontrate nel 2019 in merito alla corretta rilevazione dei crediti e degli accantonamenti relativi, fermo restando che la verifica di regolarità che si svolge ai fini della DAS deve attenersi alla gestione 2020 o comunque ad atti o fatti che hanno prodotto effetti sulle risultanze del rendiconto 2020, l'attenzione istruttoria è stata rivolta all'analisi di due casi afferenti garanzie escusse in precedenti esercizi, relativamente ai quali sono stati accertati crediti che, secondo le scritture extracontabili regionali, hanno determinato incassi nel corso dell'esercizio 2020.

In particolare, la richiesta istruttoria della Sezione ha riguardato due crediti, sorti a seguito delle garanzie escusse da Fondo PMI e Confidi nel corso degli esercizi 2016 e 2017, e per i quali sono state rilevate delle parziali riscossioni nel corso del 2020. L'importo originario degli stessi era, rispettivamente, di 33.768,24 euro e di 94.249,70 euro, mentre le riscossioni complessivamente avutesi fino alla data del 31.12.2020 ammontano a euro 15.795,00 e a euro 1.794,08.

Il soggetto debitore è rappresentato dalle imprese, che sono state oggetto di fallimento o che non hanno rispettato il piano di rientro proposto dalla banca finanziatrice.

Le operazioni prese in considerazione dal controllo sono le seguenti:

Tabella 6 - Crediti esaminati ai fini del controllo sulla regolarità del procedimento contabile connesso e conseguente all'avvenuta escussione di garanzie prestate dalla Regione

Anno	N. Decreto	Oggetto decreto	Importo garantito	Importo escusso	Importo accertato	Importo recuperato
2016	3586/FIN	Impegno e liquidazione a favore del Fondo regionale di garanzia PMI e di Confidi Gorizia a titolo di escussione di controgaranzia (S.S.G. Srl)	144.000,00	33.768,24	33.768,24	15.795,00
2017	1596/FIN	Impegno e liquidazione a favore del Fondo regionale di garanzia PMI a titolo di escussione di controgaranzia (F.E. Srl)	120.000,00	94.249,70	94.249,70	1.794,08

Origine dei dati: Rendiconto regionale. Escussioni al 31/12/2020.

Con nota, la Regione ha precisato che il rilascio di controgaranzie da parte dell'amministrazione è avvenuto in tutti i casi selezionati, sulla base del disposto dell'art. 14 commi 1 e 2 della l.r. 11/2009, recante "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici". L'art. 14, al comma 1, stabiliva che al fine di ridurre il rischio sottostante alle operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI, l'amministrazione regionale poteva rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria a valere sulle proprie disponibilità di bilancio. Il secondo comma dell'art. 14, prevedeva che tali controgaranzie, rilasciate alle condizioni e secondo le modalità indicate con delibera della Giunta regionale, erano destinate a coprire tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell'art. 12 bis, comma 10, della l.r. 4/2005.

Le condizioni e le modalità di concessione delle garanzie da parte della regione sono state introdotte con delibera della giunta regionale n. 1757/2009. Tra le principali condizioni previste, figurano:

1. la prestazione della controgaranzia nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria e regionale, a fronte di specifica richiesta da parte del Fondo regionale di garanzia per le PMI, che doveva provvedere all'inoltro di tutta la documentazione necessaria anche da parte dei Confidi,

2. la concessione della controgaranzia nella misura del cento per cento dell'ammontare garantito dal Fondo regionale di Garanzia (fatta salva l'applicazione del comma 61 dell'art. 14 della l.r. 11/09) e nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare garantito dai Confidi convenzionati,
3. l'estinzione automatica delle controgaranzie ad avvenuto pagamento delle quote per capitale ed interessi delle ultime rate del finanziamento, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo o dai Confidi,
4. l'escussione della controgaranzia regionale in subordine rispetto all'escussione della garanzia prestata dal Fondo o da Confidi,
5. l'attivazione da parte del Comitato di gestione del Fondo e di Confidi delle procedure di recupero dei crediti sorti a seguito dell'escussione delle garanzie con obbligo di riversare alla Regione le somme da quest'ultima pagate,
6. l'obbligo da parte del Comitato di gestione del Fondo e di Confidi di fornire alla Regione, con cadenza trimestrale, un dettagliato resoconto delle garanzie in essere, con indicazione specifica del volume delle garanzie prestate, e dell'andamento dei rimborsi da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati.

In virtù di quanto stabilito nella delibera giunta n. 1757, si riscontra che la procedura relativa al rilascio delle controgaranzie regionali in tutti i casi considerati ha avuto come presupposto il rilascio della cogaranzia da parte di Confidi e/o da parte del Fondo di garanzia PMI, unici soggetti che hanno potuto valutare il merito dell'impresa e dell'intervento oggetto di finanziamento.

A seguito della loro richiesta di rilascio della controgaranzia, inoltrata alla Regione mediante il Fondo PMI (sia per le garanzie concesse dal Fondo stesso che per quelle concesse da Confidi), su proposta dell'assessore alle Finanze, con deliberazione di giunta regionale, è stato autorizzato il rilascio delle controgaranzie regionali, con la conseguente emissione delle lettere di controgaranzia a favore del Fondo PMI e di Confidi.

A fronte delle inadempienze delle imprese finanziate, Banca Mediocredito FVG ha escusso le cogaranzie di Fondo PMI e/o di Confidi che a loro volta, dopo aver onorato il pagamento nei confronti della banca, hanno escusso le controgaranzie regionali.

Chiamata al pagamento delle controgaranzie, la Regione ha impegnato e liquidato quanto dovuto ai cogaranti, accertando contestualmente il credito nei confronti delle imprese finanziate e surrogandosi, nei limiti di quanto pagato, nel credito nei confronti dell'impresa.

Come previsto dalla delibera giuntale n. 1757/2009 (e ribadito nelle lettere di controgaranzia), compete al Fondo e a Confidi l'attivazione e la cura delle procedure di recupero, direttamente o tramite terzi, dei crediti sorti a seguito di escussione della garanzia prestata nonché l'obbligo di riversare alla Regione le somme da questa pagate in ragione della controgaranzia escussa, salvo che non sia comprovata la non convenienza a proporre le citate istanze. Inoltre, con cadenza trimestrale il Fondo e Confidi, devono rendicontare dettagliatamente alla Regione la situazione delle garanzie in essere, con indicazione specifica del volume delle garanzie prestate e dell'andamento dei rimborsi da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati.

In merito, la Regione ha tenuto a precisare, che al fine di monitorare lo stato della procedura di recupero del credito, annualmente viene inviata ai cogaranti una richiesta di informazioni.

Considerando solo gli aspetti più propriamente contabili della procedura ora descritta, si osserva che, conformemente a quanto indicato dai principi contabili, la Regione per tutti i casi esaminati ha provveduto a:

- 1) prenotare la spesa inerente al pagamento del debito escusso al cap. 1595 dello stato di previsione del bilancio regionale di competenza. La spesa, come indicato dai principi contabili, è stata imputata alla voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario (voce del piano dei conti U.3.03.13.04.000 - Concessione crediti a altre imprese a seguito di escussione di garanzie) in deroga al principio generale che richiede l'imputazione della spesa all'effettivo destinatario della stessa. Il capitolo riguarda "Oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti ed obbligazioni concesse dalla regione per interventi nei settori economici - industria e artigianato" e si colloca al titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" - Macroaggregato 303 - "Concessione di crediti medio-lungo termine"),
- 2) impegnare e liquidare la spesa relativa al debito escusso a favore di Fondo Regionale di garanzia per le Pmi e di Confidi,
- 3) ad accertare il credito nei confronti del debitore originario, ovvero i soggetti finanziati (S.S.G e F.E). Il credito, di importo pari alla spesa di volta in volta impegnata e pagata, è stato imputato all'esercizio di competenza (esercizio 2016, per il primo credito, ed esercizio 2017,

per il secondo). L'entrata è stata accertata al capitolo 1345 (entrate derivanti dalla surroga dell'amministrazione regionale nei diritti del creditore garantito a seguito di escussione per garanzia prestata art. 1949 r.d. 16.3.1942 n. 262) del titolo 5 delle entrate (Entrate da riduzione di attività finanziarie - Categoria 5031300 relativa a Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese).

Credito oggetto di controllo: n. 47109/2016

Titolo 5: "Entrate da riduzione di attività finanziarie"

Tipologia 50300: "Riscossione crediti a medio-lungo termine"

Categoria 5031300: "Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie a favore di imprese"

Capitolo di entrata: 1345

Denominazione: Entrate derivanti dalla surroga dell'amministrazione regionale nei diritti del creditore garantito a seguito di escussione per garanzia prestata articolo 1949 R.D. 16.3.1942 n. 262

Ordine di riscossione: n. 31030

Data ordine di riscossione: 1.6.2020

Importo riscosso: € 7.605,00

Esercizio di provenienza fondi: 2016

Ordine di riscossione: n. 66662

Data ordine di riscossione: 17.11.2020

Importo riscosso: € 2.925,00

Esercizio di provenienza fondi: 2016

Ordine di riscossione: n. 69903

Data ordine di riscossione: 11.12.2020

Importo riscosso: € 2.340,00

Esercizio di provenienza fondi: 2016

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze- servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria.

Descrizione dell'entrata riscossa:

Gli ordini di riscossione si riferiscono all'incasso di una quota parte del credito vantato dalla regione nei confronti della ditta S.S.G. a seguito delle controgaranzie prestate e oggetto di escussione.

Atto costituente accertamento dell'entrata: l'accertamento dell'entrata è avvenuto con decr. 3586/FIN del 12.12.2016. Con tale atto la Regione ha provveduto ad impegnare la spesa relativa al credito

escusso (di euro 33.768,24) e a liquidare l'importo corrispondente a favore di Confidi Gorizia per euro 15.306,68 e del Fondo regionale di garanzia per le PMI per euro 18.461,56. Contestualmente ha accertato un'entrata di euro 33.768,24 relativa al credito vantato nei confronti del soggetto garantito.

Documentazione presente in atti:

- delibera della giunta regionale n. 1757 del 23.7.2009 recante "Condizioni e modalità di rilascio delle controgaranzie previste dai commi 1 e 2 dell'art 14 della l.r 11/2009",
- delibera della giunta regionale n. 1493 del 30.08.2012, con la quale la regione rilasciava le controgaranzie a favore di Confidi e del FRIE relative alla ditta S.S.G.,
- lettera di controgaranzia prot. n. 18842/P del 7.9.2012 con la quale la regione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, rilasciava la controgaranzia relativa alla ditta S.S.G. per l'importo di euro 64.000,00, pari all'80% della quota di rischio garantita da Confidi,
- lettera di controgaranzia prot. n. 18822/P del 7.9.2012 con la quale la regione rilasciava, tra le altre, la controgaranzia relative alla ditta S.S.G., per un ammontare di euro 80.000,00, pari al 100% della quota di rischio garantita dal Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche,
- estratto della sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Gorizia (Fall. 15/16),
- Istanza di insinuazione al passivo fallimentare di Banca Mediocredito FVG relativa al fall. 15/2016 (sent. 17/16) della società S.S.G., per l'importo di euro 47.833,36
- nota del 17.6.2016 con la quale Banca Mediocredito del FVG comunicava al Comitato di Gestione del Frie l'avvenuta insinuazione nel passivo fallimentare inerente alla società S.S.G. invitando a disporre il versamento di euro 18.461,56 a seguito della cogaranzia rilasciata nel 2012,
- nota del 17.6.2016 con la quale Banca Mediocredito FVG comunicando a Confidi Gorizia l'insinuazione nel passivo fallimentare della società S.S.G. invitava Confidi al versamento della quota garantita di euro 19.208,08,
- ordine di pagamento n. 8/2016 con il quale il Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche provvedeva al versamento di euro 18.461,56 a favore di Banca Mediocredito FVG,
- richiesta prot. n. 332/2016/VS/mm del F.R.I.E alla Regione di pagamento dell'importo di euro 18.461,56 pari al 100% dell'importo escusso da Banca Mediocredito e controgarantito dalla Regione,
- distinta relativa al versamento di euro 19.208,08 da parte di Confidi Gorizia a favore di Banca Mediocredito FVG spa relativamente alla garanzia escussa,
- richiesta prot. n. 2979 del 25.8.2016 di Confidi Gorizia per l'attivazione della controgaranzia regionale, ex art. 14 commi 1 e 2 della l.r. 11/2009, relativa alla società S.S.G. per l'importo di euro 15.366,47 pari all'80% dell'importo escusso di euro 19.208,08,
- decr. n. 3569/FIN del 12.12.2016 con il quale veniva prenotato l'importo di euro 33.768,24 al capitolo 1595 (di cui euro 18.461,56 destinati al FRIE ed euro 15.306,68 destinati a Confidi), a seguito delle escussioni delle controgaranzie rilasciate dalla Regione,

- decr. n. 3586/FIN del 12.12.2016, recante "L.r. 11/2009, art. 14, comma 1. Impegno e liquidazione a favore del Fondo regionale di garanzia per le PMI dell'importo di euro 18.461,56 ed a favore di Confidi Gorizia dell'importo di euro 15.306,68 a titolo di escussione di controgaranzia",
- nota prot. n. 27478/P del 19.12.2016 con la quale la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie trasmetteva a Confidi Gorizia il decr. 3586 del 12.12.2016 relativo alla liquidazione della somma richiesta,
- nota prot. n. 27479/P del 19.12.2016 con la quale la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie trasmetteva al FRIE il decr. 3586 del 12.12.2016 relativo alla liquidazione della somma richiesta.

A seguito di specifica richiesta istruttoria gli uffici regionali hanno provveduto alla trasmissione dei mandati di pagamento, del piano di ammortamento del debito, della stampa accertamenti e degli ordinativi di incasso connessi all'operazione selezionata.

Credito oggetto di controllo: n. 37186/2017

Titolo 5: "Entrate da riduzione di attività finanziarie"

Tipologia 50300: "Riscossione crediti a medio-lungo termine"

Categoria 5031300: "Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie a favore di imprese"

Capitolo di entrata: 1345

Denominazione: Entrate derivanti dalla surroga dell'amministrazione regionale nei diritti del creditore garantito a seguito di escussione per garanzia prestata articolo 1949 R.D. 16.3.1942 n. 262.

Ordine di riscossione: n. 31031

Data ordine di riscossione: 1.6.2020

Importo riscosso: € 1.794,08

Esercizio di provenienza fondi: 2017

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze- servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria.

Descrizione dell'entrata riscossa:

l'ordine di riscossione si riferisce all'incasso di una quota parte del credito vantato dalla regione nei confronti della ditta F.E. a seguito delle controgaranzie prestate e oggetto di escussione.

Atto costituente accertamento dell'entrata: l'accertamento dell'entrata è avvenuto con decr. 1596/FIN del 25.5.2017. Con tale atto la regione ha provveduto ad impegnare la spesa relativa al credito escusso (di euro 94.249,70) e a liquidare l'importo corrispondente a favore del FRIE. Contestualmente ha accertato un'entrata di euro 94.249,70 relativa al credito vantato nei confronti del soggetto garantito.

Documentazione presente in atti:

- delibera della giunta regionale n. 1757 del 23.7.2009 recante “Condizioni e modalità di rilascio delle controgaranzie previste dai commi 1 e 2 dell’art 14 della l.r. 11/2009”,
- delibera della giunta regionale n. 1180 del 5.7.2013, con la quale la regione rilasciava, su proposta dell’assessore alle Finanze, le controgaranzie richieste da Confidi e dal Comitato di gestione dl Frie, relative alla ditta F.E.,
- lettera di controgaranzia prot. n. 18088/P del 24.7.2013 con la quale la regione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, rilasciava la controgaranzia a favore della ditta F.E. per l’importo di euro 120.000,00, pari al 100% della quota di rischio garantita dal Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche,
- nota del 12.5.2016 con la quale Banca Mediocredito fvg, a seguito della persistente morosità, dichiarava F.E. decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 del cod. civ., e la invitava a disporre l’immediato rimborso dell’intero finanziamento entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta,
- nota del 14.9.2016 con la quale Banca Mediocredito FVG comunicava al Comitato di Gestione del FRIE l’avvenuto deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per l’importo di euro 247.716,15 e l’emissione da parte del Tribunale di Udine nei confronti di FE del Decreto Ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1551/2016 del 5.8.2016 di euro 247.716,15 e chiedeva il pagamento di euro 94.249,74, pari al 40% delle quote capitali,
- decreto ingiuntivo n. 1551/2016 del 5.8.2016 del Tribunale di Udine,
- ordine di pagamento n.3/2017 con il quale il Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche provvedeva al versamento di euro 94.249,70 a favore di Banca Mediocredito FVG,
- richiesta prot. n. 54/2017/AM/mm del F.R.I.E alla Regione di pagamento dell’importo di euro 94.249,70 pari al 100% dell’importo escusso da Banca Mediocredito e controgarantito dalla Regione,
- decr. n. 1574FIN del 24.5.2017 con il quale veniva prenotato l’importo di euro 94.249,70 al capitolo 1595, a seguito delle escussioni delle controgaranzie rilasciate dalla Regione,
- decr. n. 1596/FIN del 25.5.2017, recante “L.r. 11/2009, art. 14, comma 1. Impegno e liquidazione a favore del Fondo regionale di garanzia per le PMI dell’importo di euro 94.249,70 a titolo di escussione di controgaranzia”,
- nota prot. n. 13332/P del 9.6.2017 con la quale la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie trasmetteva al FRIE il decr. 1596 del 9.6.2017 relativo alla liquidazione della somma richiesta.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, gli uffici regionali hanno provveduto altresì alla trasmissione del piano di ammortamento del debito, del versamento effettuato dalla Regione, della stampa accertamenti e dell’ordine di riscossione n. 31031 relativo all’incasso di euro 1.794,08.

Conclusioni:

Sotto il profilo puramente contabile, relativamente al credito 47109/2016, l'esame della documentazione inoltrata ha evidenziato che l'importo accertato dalla Regione coincide con l'importo delle somme erogate a titolo di controgaranzia (ovvero euro 18.461,56 a favore del Frie ed euro 15.306,68 a favore di Confidi) ma risulta difforme dalla somma richiesta da Confidi Gorizia, che era pari a euro 15.366,47 (ovvero l'80% dell'importo garantito di euro 19.208,08).

Inoltre, si riscontra una tardiva regolarizzazione di un incasso relativo al credito: l'avviso d'incasso n. 18144 del 14.2.2020 è stato regolarizzato solo in data 1.6.2020 e quindi oltre il termine di sessanta giorni indicato dall'art. 54 c. 4 del d.lgs. 118/2011.

In via incidentale, seppure per importi non significativi, si osserva un disallineamento tra il valore del credito accertato nell'esercizio 2013 con decr. 2686/SPROG/6.3 nei confronti dell'impresa G. s.r.l. che secondo la tabella "Escussioni al 31.12.2020" ammonterebbe a euro 45.568,16 (ovvero valore iniziale 45.903,48 decurtato del valore incassato di euro 335,32) mentre, secondo quanto riportato nel CAR, ammonterebbe a 45.548,16 (credito n. 29441/2013).

In sede di contraddittorio, in merito alla tardiva regolarizzazione dell'entrata di cui all'avviso di incasso n. 18144/2020, la Regione ha comunicato l'impegno a individuare misure organizzative idonee ad assicurare il rispetto del termine indicato dall'art. 54 comma 4 del d.lgs. 118/2011, anche alla luce dell'introduzione di un nuovo sistema informativo di tenuto della contabilità.

Con riguardo al disallineamento osservato con riferimento al credito n. 29441/2013, la Regione ha comunicato di disporre la rettifica dell'importo di euro 335,32, erroneamente indicato nella colonna "importo recuperato" della tabella "Escussioni al 31.12.2020", che ha generato la differenza rilevata dalla Sezione.

Verifica della regolarità delle variazioni di bilancio.

Il decreto legislativo n. 118/2011 ha disciplinato in modo articolato le variazioni di bilancio. Particolarmente significativo appare, in questo senso, l'articolo 51 del citato decreto che regola espressamente la materia delle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale nel nuovo ordinamento contabile armonizzato delle regioni. Esso prevede, in primo luogo, che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione possa essere oggetto di variazioni autorizzate con legge e, inoltre, prevede una disciplina specifica relativa alle variazioni per le quali la competenza spetta alla giunta regionale o possa essere attribuita ai dirigenti responsabili o al ragioniere regionale. Sull'argomento è intervenuto, peraltro, anche l'articolo 8 della legge regionale n. 26/2015 che ha disciplinato gli atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario¹⁴.

Il piano di controllo finalizzato alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto regionale 2020 ha previsto, tra le altre, anche verifiche di coerenza sulla regolarità contabile del ciclo di bilancio in relazione alle variazioni intervenute sulle previsioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio.

Ai fini del controllo sono stati selezionati il titolo IV dell'entrata e la missione 50 della spesa, di cui la Sezione ha esaminato le attività contabili che collegano le previsionali iniziali con quelle di rendiconto, attraverso le variazioni del bilancio di competenza e di cassa, avvalendosi per i riscontri dei prospetti di variazione trasmessi al Tesoriere regionale.

¹⁴ L'art. 8 della l.r. n. 26/2015 prevede che: "1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale. 2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

- a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;
- b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
- c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
- d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reinscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;
- h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all' articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti".

Le verifiche hanno dato esito positivo, evidenziando, attraverso le variazioni, il regolare passaggio dallo stanziamento iniziale nel bilancio a quello finale risultante a rendiconto. Nel corso dell'istruttoria era peraltro emersa una discrasia nell'importo dello stanziamento finale di competenza e di cassa del titolo IV, che è stata risolta a seguito della trasmissione, da parte della Regione, di due variazioni precedentemente non documentate alla Sezione.

Nelle tabelle che seguono sono riportate le risultanze delle verifiche operate dalla Sezione con riferimento alla conformità contabile del ciclo di bilancio 2020 sia con riferimento alle entrate, in relazione al titolo IV, sia con riferimento alle spese, in relazione alla missione 50, in termini di competenza e di cassa.

Tabella 7 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2020 - Titolo IV delle entrate - competenza

Entrate	Bilancio di previsione	Variazioni di bilancio di competenza			Rendiconto	Rendiconto	Differenza
	stanziamento iniziale (A)	In aumento	in diminuzione	saldo (B)	stanziamento finale (A) + (B)		
TITOLO IV Entrate in conto capitale	135.407.589,02	135.058.284,43	-5.480.380,24	129.577.904,19	264.985.493,21	264.985.493,21	0,00

Tabella 8 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2020 - Missione 50 della spesa - competenza

Spese per missioni	Bilancio di previsione	Variazioni di bilancio di competenza			Rendiconto	Rendiconto	Differenza
	stanziamento iniziale (A)	in aumento	in diminuzione	Saldo (B)	stanziamento finale (A) + (B)		
Missione 50 Debito pubblico	95.742.938,70	0,00	-11.195.458,75	-11.195.458,75	84.547.479,95	84.547.479,95	0,00

Tabella 9 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2020 - Titolo IV delle entrate - cassa

Entrate	Bilancio di previsione	Variazioni di bilancio di cassa			Rendiconto	Rendiconto	Differenza
	stanziamento iniziale (A)	In aumento	in diminuzione	Saldo (B)	stanziamento finale (A) + (B)		
TITOLO IV Entrate in conto capitale	576.932.844,70	101.584.624,61	-2.352.893,90	99.231.730,71	676.164.575,41	676.164.575,41	0,00

Tabella 10 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2020 - Missione 50 della spesa - cassa

Spese per missioni	Bilancio di previsione	Variazioni di bilancio di cassa			Rendiconto	Rendiconto	Differenza
	stanziamento iniziale (A)	in aumento	in diminuzione	Saldo (B)	stanziamento finale (A) + (B)		
Missione 50 Debito pubblico	106.780.983,31	0,00	-14.599.194,61	-14.599.194,61	92.181.788,70	92.181.788,70	0,00

Verifica della regolarità delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il tema dei debiti fuori bilancio è stato considerato dal legislatore in particolare sotto il profilo del loro riconoscimento da parte dell'ente locale assegnando la competenza esclusiva a provvedere, anche con riferimento alla loro copertura finanziaria, all'organo consiliare.

La riconoscibilità dei debiti fuori bilancio trova la sua fonte nell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 che ha introdotto, nell'ambito della contabilità armonizzata, una specifica disciplina riferita alle Regioni individuando le fattispecie di debito riconoscibili, nonché richiedendo la necessità del loro previo riconoscimento con legge regionale e, quindi, tramite il coinvolgimento del Consiglio regionale.

Ai sensi del su citato art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 affinché il Consiglio regionale possa deliberare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, questi ultimi devono promanare da:

“a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.”

Trattasi di tipologie aventi natura tassativa che costituiscono il presupposto indefettibile per la riconoscibilità del debito e la consequenziale regolarizzazione contabile con l'individuazione delle risorse disponibili per farvi fronte, secondo una logica non di sanatoria delle gestioni contabili irregolari ma di individuazione di alcune figure sintomatiche di obbligazioni a carico dell'ente che possono insorgere al di fuori delle procedure ordinarie (Sez. Controllo Lombardia n. 326/2017/PAR).

La norma non reca una definizione di debito fuori bilancio, tuttavia, la stessa si rinviene nelle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia secondo le quali il debito fuori bilancio è un'obbligazione pecuniaria riferibile all'ente assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa e, in particolare, quelle che disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa (vedasi anche il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del 2008 da considerarsi ancora vigente non rinvenendosi indicazioni

diverse nei principi contabili armonizzati).

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro **che grava sull'ente pubblico**, perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio e che sussiste pur in assenza dell'impegno contabile.

La locuzione *"fuori bilancio"* riguarda fattispecie debitorie non considerate negli indirizzi programmatici né negli atti previsionali di bilancio che, come noto, hanno valenza autorizzatoria per l'effettuazione delle spese nel senso che i procedimenti di spesa attuano le scelte di programmazione e soggiacciono ai limiti dei corrispondenti stanziamenti.

L'intervento legislativo del Consiglio *"non ha natura costitutiva dell'obbligazione ma assolve alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio"* (cfr. Sez. Autonomie n. 27/2019/QMIG); attraverso il riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio l'aspetto giuridico e quello contabile tornano a coincidere.

La Sezione delle Autonomie n. 27/2019/QMIG osserva, inoltre, come *"le funzioni di indirizzo e responsabilità politica del Consiglio comunale – o del Consiglio regionale per quanto qui rileva – non siano circoscritte alle sole scelte di natura discrezionale, ma si estendano anche ad attività, o procedimenti di spesa, di natura vincolante ed obbligatoria (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 80/2015/PAR). Tale ricostruzione, elaborata nella vigenza del sistema di contabilità ante armonizzazione, risulta, a parere del Collegio, ancora attuale, trovando ulteriore conferma nelle disposizioni del d.lgs. 118/2011 che, unitamente alla fondamentale disposizione di cui all'art. 194 Tuel, regolano la materia e che devono considerarsi norme di stretta interpretazione."*

La disciplina dei debiti fuori bilancio, si rileva, rappresenta un'eccezione rispetto alle ordinarie procedure di spesa che, conseguentemente, va presidiata con rigore anche con riguardo all'effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei relativi saldi (cfr. Sez. Controllo Puglia n. 112/2019/PAR).

L'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 e l'art. 194 del TUEL costituiscono norme di carattere eccezionale per le quali l'ente locale non può effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalle norme contabili ma solo, nei casi previsti e tipizzati dalle suddette disposizioni, ricondurre particolari tipologie di spesa nel complessivo sistema di bilancio (Sez. Controllo Lombardia n.

326/2017/PAR).

Il carattere tipizzato e tassativo delle fattispecie debitorie riconoscibili e finanziabili risponde alle generali esigenze di tutela della finanza pubblica nella considerazione che le posizioni debitorie che gravano sull'ente possono insorgere sia per effetto di fatti esterni non prevedibili, sia per comportamenti difformi dalle procedure contabili ma, comunque, tutti potenzialmente costituenti fattori di rischio. Ogni tipologia di debito fuori bilancio è una sopravvenienza passiva, carente a monte di impegno contabile e talvolta sommersa, che può impattare sul bilancio comportando una diversa modulazione delle risorse rispetto ai documenti di programmazione o, nei casi più gravi, un aumento della pressione fiscale sulla collettività.

In particolare, si ricorda il disposto del comma 3 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 laddove prescrive, per i casi di insufficienza delle risorse disponibili al pagamento dei debiti fuori bilancio, che la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

A riprova dell'eccezionalità della procedura di riconoscimento giova qui richiamare l'attenzione anche su un aspetto che differenzia la disciplina prevista dal d.lgs. n. 118/2011 per le Regioni rispetto all'art. 194 del TUEL. Quest'ultimo, in senso più restrittivo, con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera e) dell'elenco sopra riportato aggiunge alle parole acquisizioni di beni e servizi *“nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*.

Relativamente ai debiti che originano da procedure di acquisto di beni e servizi, dunque, è richiesto da parte dell'organo consiliare di accertare la sussistenza dell'utilità della spesa e del correlato vantaggio per l'ente in termini economici e di tutela degli interessi pubblici. Come indicato nel principio contabile n. 2, punto 96, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il riconoscimento dei debiti fuori bilancio consiste a tutti gli effetti di un adempimento da realizzarsi previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

È opportuno, da ultimo, considerare, sempre in tema di rilevanza e delicatezza della materia, che *“in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve*

essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194 commi 2 e 3. Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente." (Sez. Autonomie n. 21/2018/QMIG).

Sebbene la Sezione Autonomie nella questione di massima n. 21/2018 si sia pronunciata con riferimento alla disciplina del TUEL, quanto espresso vale anche per le Regioni e in tal senso depone il paragrafo 9, punto 9.1, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, laddove, relativamente alla (corretta) gestione dei residui, evidenzia con riferimento all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta, la necessità "di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

I principi generali dell'ordinamento contabile richiedono che le passività insorte siano tempestivamente evidenziate nell'intento di riportare in equilibrio la gestione contabile modificando, ove necessario, le priorità delle spese già deliberate per assicurare la necessaria copertura dei debiti fuori bilancio (cfr. principio contabile n. 2, punto 94, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali cit.).

Di seguito si espongono le schede relative alle seguenti operazioni controllate ai fini della verifica della correttezza della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Tabella 11 - Operaz. selezionate ai fini della verifica della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2020
15/2020	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione n. 9784 dd. 23.02.2017-attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata	6.542,00
26/2020	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera e)	Compenso professionale	14.591,20

Origine dei dati: Elaborazione della Sezione.

Procedura di spesa oggetto di controllo: DFB decreto n. 3663/TERINF 8.10.2020

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare

Titolo: 1 Spese correnti

Capitolo di spesa: per la corresponsione dell'importo sono stati utilizzati due capitoli di spesa:

1) **n. 3306 - denominazione:** rimborso forfettario al Mediocredito FVG spa e agli altri istituti bancari con esso convenzionati per gli adempimenti e le funzioni affidate artt. 17, 18, l.r. 19.2.2016 n. 1

2) **n. 3289 - denominazione:** rimborso forfettario al Mediocredito FVG spa e agli altri istituti bancari con esso convenzionati per gli adempimenti e le funzioni affidate - **DFB** art. 7, comma 21, l.r. 21.7.2004 n. 19; art. 73, comma 1, lettera e), decreto legislativo 23.6.2011 n. 118; art. 9, comma 14, l.r. 26.7.2013 n. 6; art. 13, comma 1, l.r. 28.12.2017 n. 45; art. 13, comma 1, l.r. 6.8.2020 n. 15

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.03.02.99.000

Macroaggregato: 103 Acquisto di beni e servizi

Norme di riferimento del capitolo: l.r. n. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER)

Codice gestionale: 1030299999

Mandato: n. 60917 registrato in dd. 9.10.2020 pari a € 6.542,00 (di cui netto € 5.362,30 ed IVA € 1.179,70) su cap. 3289; mandato n. 60918 dd. 9.10.2020 per € 2.120,00 (IVA € 382,30) su cap. 3306.

Si rileva, anticipando quanto sarà illustrato infra, che l'importo complessivo del rimborso in relazione alle domande di edilizia agevolata acquisite nel corso dell'anno 2019 ammonta a complessivi € 8.662,00 di cui IVA per € 1.562,00 come da fattura dd. 22.9.2020. Tuttavia, dall'esame della documentazione risulta l'assegnazione di una prima quota nel 2018, pari a € 2.120,00 di cui IVA per € 382,30.

Data pagamento: 12.10.2020 mandato n. 60917 per € 6.542,00; 12.10.2020 mandato n. 60917 per € 2.120,00.

Importo pagato: € 5.362,30 (IVA per 1.179,70); € 2.120,00 (IVA per 382,30).

Esercizio di provenienza fondi: competenza 2020 per cap. 3289; esercizio 2019 per cap. 3306

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio edilizia.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura: debito fuori bilancio

Norme di riferimento della procedura di spesa:

normativa statale: Art. 73, lettera, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 118/2011.

leggi regionali:

L.r. n. 1 del 19.2.2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), artt. 18 e 15, c. 1, lett- c); l.r. n. 6 del 29.4.2019 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), art. 8 rubricato modifica dell'art. 18 della l.r. n. 1/2016); l.r. n. 7 del 20.3.2000 (T.U. delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), Capo II - Procedimenti contributivi - art. 34, c. 2, stipula convenzioni con società o Enti per svolgimento istruttoria procedimenti; l.r. n. 6 del 7.3.2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), art. 5; l.r. n. 15 del 6.8.2010 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022, ai sensi dell'art. 6 delle l.r. 26/2015), art. 13, comma 1.

regolamenti:

D.p.reg. n. 144 del 13.7.2016 (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata); d.p.reg. n. 104 dd. 24.6.2019 (Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1).

deliberazioni giuntali:

D.g.r. n. 2405 dd. 9.12.2016 (L.R. 1/2016, art. 18- Edilizia agevolata- Affidamento gestione rapporti contributivi a Banca Mediocredito FVG); d.g.r. n. 1952 dd. 13.10. 2017 (Adozione Programma regionale politiche abitative 2-17-2019); d.g.r. n. 85 dd. 19.01.2018 (L.R. 1/2016, art. 18 - Edilizia agevolata - Riformulazione art. 13 schema di convenzione Regione-Banche); d.g.r. n. 2259 dd. 30.11.2018 (L.R. 1/2016, art. 18- Edilizia agevolata - Proroga 2019 periodo riconoscimento Banche Convenzionate del rimborso domande contributo).

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di debiti fuori bilancio relativi all'attività di acquisizione delle domande di edilizia agevolata nel corso del 2019.

In particolare, premesso che:

- la Regione, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti contributivi di edilizia agevolata, autorizzava a stipulare convenzioni con società o enti in possesso dei requisiti di terzietà, tecnici ed organizzativi (ex art. 18, l.r. 1/2016) e, ritenendo opportuno delegare, attraverso apposite convenzioni, le domande di contribuzione alle Banche iscritte all'Albo (art. 13, d.lgs. 385/93), nonché, concedere, a tal fine, proroghe, dapprima sino al 31.1.2018, poi, estendendole a tutto il 31.12.2019.

Stipulava, quindi, apposita convenzione (v. art. 13) con la Federazione Banche di Credito Cooperativo del Fvg ed anche per conto della Banca di Udine Credito Cooperativo, per la copertura finanziaria a bilancio, per il riconoscimento dei rimborsi previsti per quanto posto in essere nel 2019, riconoscendo complessivi € **2.120,00**, ipotizzando in 35 il numero di domande che sarebbero state presentate alla Banca stessa fino al 31.12.2019 (**importo oggetto di concessione e impegno avvenuto con decreto n 6507 del 18.12.2018**).

Dal momento che, successivamente, con l. reg n. 6/2019 (Misure urgenti per la competitività regionale) veniva previsto all'art. 8, tra le attività finanziabili, anche, il solo "acquisto" e la "nuova costruzione" l'incremento del numero delle domande di contribuzione e correlato aumento della spesa per il rimborso alle banche comportava **il ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio**.

Conseguentemente, nel caso *de quo*, risultava a favore della Banca di Udine Credito Cooperativo, quale rimborso, un importo complessivo di € **8.662,00** (pari a € 7.100,00 + IVA per € 1.562,00), come

da fattura n. 08715 del 22.9.2020 di cui € **6.542,00 riconosciute quali debiti fuori bilancio**, quale differenza rispetto allo stanziamento, già, concesso (v. decr. 3663/TERINF del 8.10.2020).

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decreto n. 3663 del 8.10. 2020 (l.r. n. 1/2016, art. 18 – D.p.reg. 144/2016. Concessione e liquidazione alla Banca di Udine Credito Cooperativo del rimborso spettante per l'attività di ricevimento delle domande di edilizia agevolata svolta nel 2019). Con tale decreto si è provveduto a concedere e impegnare € 6.542,00 (di cui IVA per € 1.179,00) sul capitolo 3289 a valere sulla competenza 2020, quindi a liquidare la somma totale indicata in fattura provvedendo, in parte con i fondi già impegnati con il precedente decreto n. 6507/2018 su capitolo 3306, in parte con i fondi chiesti come DFB pari a € 6.542,00 su capitolo 3289, con emissione di due mandati di pagamento distinti.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decreto n. 6442/TERINF del 17.12.2018 (D.p.reg. 144/2016 Assegnazione fondi per il riconoscimento del corrispettivo spettante alle banche convenzionate per l'attività di ricevimento delle domande di edilizia agevolata che sarà svolta dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019);
- decreto n. 6507 del 18.12.2018 (Concessione ed impegno fondi Banca di Udine Credito Cooperativo per il riconoscimento del corrispettivo spettante per l'attività di ricevimento delle domande di edilizia agevolata che svolgerà dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019);
- nota prot. n. 31918 del 4.6.2020 alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie di trasmissione della relazione e modulo per riconoscimento DFB (trattasi in realtà di DFB n. 6 di 13 DFB tutti riguardanti analoghi rimborsi alle banche per attività di acquisizione delle domande per complessivi euro 106.540,00).
- fattura elettronica – priva di segnatura di protocollo in ingresso – della Banca di Udine Credito Cooperativo del 22.09.2020 per € 8.662,00

L'esame della documentazione ha evidenziato **la necessità di integrazione istruttoria** in particolare **con riferimento ai seguenti atti/documenti:**

- convenzione rep. n. 9784 dd. 23.2.2017 stipulata tra Regione e Banca di Credito Cooperativo di Udine a seguito della d.g.r n. 2405/2016; l'atto di integrazione/modifica seguente alla d.g.r. n. 85/2018; la modifica/integrazione della convenzione successiva e conseguente alla modifica dell'art. 18 della l.r. n. 1/2016 con l'introduzione di nuove tipologie di domande per l'edilizia agevolata; gli atti connessi alle modalità di pagamento del rimborso in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione, successivamente modificato con d.g.r. n. 85/2018 (inoltre tabulati recanti il numero di domande ecc.); il mandato di pagamento della quota di € 2.120,00 assegnato con decreto di impegno n. 6507 dd. 18.12.2018 su capitolo n. 3306; il decreto di riaccertamento dei residui n. 145/2020.

Profili di criticità:

Esaminata la documentazione istruttoria trasmessa, ivi compresa la relazione della Direzione centrale competente, si rileva che il presente DFB, oggetto del controllo DAS, è originato per effetto della maggior spesa necessaria a copertura del pagamento del corrispettivo per l'attività svolta nell'anno 2019 a favore della Banca di Udine - Credito Cooperativo rispetto alla somma precedentemente impegnata.

Tale scostamento si è prodotto, secondo quanto relazionato dalla Direzione competente, a seguito della modifica introdotta dall'art. 8 della l.r. n. 6/2019 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) che ha inserito, all'art. 18, comma 1, della l.r. n. 1/2016, tra le tipologie di interventi finanziabili con i contributi regionali per l'edilizia agevolata anche l'acquisto e la nuova costruzione oltre al recupero e acquisto con contestuale recupero.

Detta modifica legislativa divenuta operativa con l'adeguamento, a decorrere da luglio 2019, del d.p.reg. n. 144/2016 recante il regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini ha consentito di presentare domanda di contributo anche per le nuove tipologie di interventi così ampliando la platea dei potenziali beneficiari e conseguente incremento del numero di domande da acquisire da parte delle banche convenzionate.

L'incremento del numero di domande presentate ha, quindi, comportato una maggiore attività da parte delle banche, nella fattispecie, della Banca di Udine - Credito Cooperativo da remunerarsi in misura superiore rispetto all'importo preventivato e impegnato con conseguente creazione di un debito fuori bilancio corrispondente alla differenza tra somma effettiva da pagare e quella impegnata.

Per migliore chiarezza espositiva si ritiene opportuno ricostruire l'articolata fattispecie amministrativo-contabile che ha dato luogo al DFB nel suo sviluppo temporale e procedurale come di seguito rappresentato.

1. Con d.g.r. n. 2405 dd. 9.12.2016 la Regione ha deliberato di affidare, ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 7/2000 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo), l'attività di acquisizione delle domande di contributo per l'edilizia agevolata alle banche iscritte all'albo ex art. 13 del d.lgs n. 385/1993 approvando il relativo schema di convenzione per la disciplina delle attività affidate (o delegate secondo la terminologia a volte impiegata). Per quanto concerne le obbligazioni a carico della Regione l'art. 13 dello schema di convenzione prevede il riconoscimento a favore delle banche convenzionate di un rimborso forfetario di euro 50 oltre IVA per ogni domanda acquisita fino al 31.7.2017, termine prorogabile per ulteriori sei mesi. Quanto alle modalità del rimborso, esso è corrisposto entro il mese di novembre 2017 a fronte di regolare fattura emessa dalla banca e, in caso di proroga, il rimborso maturato in tale periodo è corrisposto entro i quattro mesi successivi alla scadenza della proroga stessa. A tal fine si dispone che la banca trasmetta all'Amministrazione regionale, entro 60 giorni dalle scadenze dei periodi e comunque almeno trenta giorni antecedenti l'emissione della fattura, un prospetto con l'indicazione del rimborso spettante e degli elementi di calcolo.

2. Successivamente alla d.g.r. n. 2405/2016 sono intervenute due delibere di proroga, la prima per l'anno 2018 con la **d.g.r. n. 85 dd. 19.1.2018**, la seconda per l'anno 2019 con la **d.g.r. n. 2259 dd. 30.11.2018**. La seconda deliberazione, nel prorogare anche per l'anno 2019 l'attività di acquisizione delle domande nella modalità previste negli atti convenzionali, dà mandato agli uffici di procedere affinché sia riconosciuto alle banche il rimborso spettante con riserva di ulteriore proroga.

3. A seguito della suddetta d.g.r. n. 2259/2018 sono stati adottati due decreti contabili e precisamente:

a) il decreto n. 6442/TERINF dd. 17.12.2018 del Vicedirettore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio con il quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 91.460,00 comprensiva di IVA, a gravare sullo stanziamento iscritto sul capitolo 3306 - competenza 2019, assegnando alle banche convenzionate gli importi calcolati sulla base di una previsione ipotetica

di stima con riferimento al trend delle domande dell'anno precedente. Il decreto dispone, quindi, che alla concessione di tali importi si farà fronte con successivi appositi provvedimenti.

b) il decreto n. 6507/TERINF dd. 18.12.2018 del Direttore del servizio edilizia di concessione e relativo impegno della somma di € 2.120,00, ripartita con il precedente decreto n. 6442/TERIF dd. 17.12.2018, a favore della Banca di Udine - Credito Cooperativo ai fini del riconoscimento del corrispettivo spettante per l'attività di ricevimento delle domande da svolgersi dall'1.1.2019 al 31.12.2019. Il medesimo decreto precisa che all'erogazione (liquidazione) della spesa si farà fronte con successivo apposito provvedimento. Tuttavia, l'assunzione dell'impegno per il suddetto importo si è poi rivelato inferiore a quella effettivamente dovuta per l'attività svolta nel corso dell'anno 2019 dando luogo al DFB. Va detto sin d'ora che ciò si è verificato anche per altre banche convenzionate per un totale di altri 12 DFB per complessivi € 106.540,00.

4. In sede di assestamento del bilancio 2020 è stato quindi chiesto il riconoscimento del DFB con **nota prot. n. 31918 dd. 4.6.2020**. Nella relazione allegata a tale nota la Direzione centrale competente spiega con riferimento alle ragioni dei diversi DFB che gli effetti dell'incremento nel numero delle domande non erano quantificabili in fase di approvazione della su citata legge regionale di modifica dell'art. 18, che non ha previsto specifici stanziamenti, e che, pertanto, quando le banche hanno iniziato ad acquisire le domande per le nuove iniziative non si era in grado di assicurare preventivamente una necessaria copertura finanziaria. Sul punto la medesima Direzione ha, inoltre, precisato, nella relazione inviata ai fini del controllo DAS, in particolare, che:

- *“la legge regionale che ha introdotto le nuove tipologie contributive nulla ha previsto relativamente alla copertura finanziaria del conseguente incremento che si sarebbe presentato nel numero delle domande di contributo e, parallelamente, dell'incremento di costo per il riconoscimento dei corrispettivi da riconoscere alle banche che le avrebbero accolte”;*
- tale previsione legislativa non era ipotizzabile in fase di assegnazione e impegno dello stanziamento sopra evidenziato, né in fase di predisposizione del bilancio 2019; parimenti non era possibile prevedere nuovi stanziamenti prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo in data antecedente alla legge di assestamento del bilancio 2019;
- *“nell'ultimo trimestre del 2019 si è proceduto ad un monitoraggio delle domande che venivano accolte al fine di predisporre con adeguata previsione di stima lo stanziamento in previsione della spesa a copertura dell'attività in argomento che le banche avrebbero svolto nel 2020 e nel mentre si è atteso la chiusura del 2019 per avere evidenza certa dell'importo da richiedere in unica soluzione al Consiglio regionale a riconoscimento del debito fuori bilancio per tutte le Banche convenzionate”.*

5. In esito al riconoscimento dei DFB con l'art. 13, comma 1, della l.r. n. 15/2020 con **decreto n. 3663 dd. 8.10.2020** si è proceduto all'erogazione del corrispettivo spettante alla Banca di Udine - Credito cooperativo per l'attività svolta nel 2019. In particolare, con detto provvedimento sono state svolte differenti operazioni e segnatamente:

- è stata concessa ed impegnata l'ulteriore somma di euro 6.542,00 (di cui IVA per 1.179,00) sul capitolo 3289 a valere sulla competenza 2020 - che costituisce il DFB;
- si è disposto di liquidare la somma complessiva dovuta alla banca ed indicata in fattura pari a euro 8.662,00 (di cui IVA per 1.562,00) provvedendo:
 - a)** in parte con le risorse già impegnate con il precedente decreto n. 6507/2018 a valere sul capitolo 3306 per euro 2.120,00 (IVA 382,30);
 - b)** in parte con la suddetta somma, pari a 6.542,00, impegnata a valere sul capitolo 3289 (di cui IVA per 1.179,00);
 - c)** alla richiesta di due diversi ordinativi di pagamento per il pagamento di a) e b).

In sede istruttoria con e-mail dd. 20.4.2021 sono state chieste le integrazioni documentali sopra indicate tra cui l'integrazione contrattuale intervenuta tra le parti a seguito della modifica normativa del 2019. Le richieste istruttorie integrative sono state riscontrate con nota prot. n. 28402 dd. 28/4/2021.

Conclusioni

Si è già detto che il presente DFB origina dallo scostamento tra gli importi impegnati e quelli da liquidare verificatosi nella fase tra l'assunzione dell'impegno e l'erogazione del corrispettivo. Al di là delle problematiche connesse alle modifiche legislative di cui si parlerà infra, si ritiene opportuno osservare, in via generale, che il corrispettivo in forma di rimborso a piè di lista, successivo alla scadenza della prestazione, può creare difficoltà nella predeterminazione della spesa al momento dell'impegno, avuto riguardo ai principi della contabilità finanziaria potenziata. Nel richiamare i principi applicati di cui al punto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs n. 118/2011 si legge che "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio (...)" e che l'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale che verifica e attesta gli elementi costitutivi dello stesso e la copertura finanziaria e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato nel bilancio di previsione.

La previsione del pagamento di un rimborso per il servizio reso dalle banche rende necessaria un'attenta attività di programmazione e di stima previsionale della spesa considerata sia la distanza temporale tra il momento della registrazione dell'impegno contabile e quello dell'esigibilità dell'obbligazione e correlato diritto di credito delle banche. Invero, la stessa caratteristica della prestazione oggetto dell'obbligazione della banca, correlata a meccanismi di presentazione delle domande da parte dei possibili beneficiari, è dipendente dalle autonome scelte di soggetti terzi con i relativi riflessi sulla determinazione finale del corrispettivo anche in assenza di eventi esterni come modifiche all'impianto legislativo.

L'accento alla programmazione apre un'altra questione. È stato, infatti, evidenziato che la causa dello scostamento rispetto all'importo impegnato e la relativa imprevedibilità dello stesso risiede nella modifica normativa introdotta nel corso dell'anno 2019 che ha ampliato la platea dei possibili richiedenti la contribuzione regionale per l'edilizia agevolata. Nondimeno, se può essere condivisibile quanto considerato dalla Direzione regionale sul fatto che la nuova previsione normativa non era ipotizzabile nel momento dell'adozione della deliberazione di proroga n. 2259/2018 e dei successivi decreti contabili, non altrettanto può dirsi circa l'impossibilità di provvedere all'adeguamento degli stanziamenti se non in sede di assestamento del bilancio per l'anno 2020 e, quindi, con la richiesta di riconoscimento dei DFB. Il progetto di legge regionale n. 26/2018, presentata in ottobre, ha concluso l'iter dei lavori nell'aprile 2019 (la modifica dell'art. 18 è intervenuta con emendamento in aula) per cui in un'ottica generale di programmazione si sarebbe potuto intervenire in fase di predisposizione del bilancio 2020, anche tenendo conto del monitoraggio nel frattempo effettuato dagli uffici regionali.

Sotto il profilo contrattuale, o meglio in fase di esecuzione del contratto, l'inserimento di due nuove tipologie di interventi ammissibili a contributo ha sostanzialmente inciso sul rapporto negoziale introducendo un elemento non contemplato nell'originaria convenzione, le cui premesse fanno espresamente riferimento alle domande per recupero e acquisto con contestuale recupero. La

stessa convenzione prevede, all'art. 1, comma 2, che *“Qualora dovessero intervenire modifiche di carattere sostanziale al regolamento relativamente a rapporti disciplinati dalla presente convenzione, le stesse vanno recepite dalle parti mediante sottoscrizione di apposito atto integrativo (...); qualora invece dovessero intervenire modifiche non sostanziali al regolamento (...), le stesse verranno recepite quale parte integrante della presente convenzione mediante accordo fra le parti espresso con comunicazione scritta”*. Ne consegue che, sebbene la modifica dell'art. 18 della l.r. n. 1/2016 non implichi effetti novativi, tuttavia interviene sull'oggetto dell'obbligazione ampliando il perimetro della prestazione dedotta nel contratto originario.

In altri termini, i nuovi - potenziali - effetti sul rapporto sinallagmatico sottostante alla convenzione necessitavano di essere recepiti in un atto negoziale integrativo in quanto dall'intervento legislativo non promanano effetti automatici e impliciti sulla prestazione contrattuale la quale, nel caso di specie, poteva ben richiedere una nuova valutazione dell'assetto negoziale con riferimento, ad esempio, alla misura del rimborso, all'affidamento o meno alle banche dell'ulteriore attività di ricezione, o ancora alla fattibilità per queste ultime di acquisire nuove domande. In presenza, quindi, di un atto integrativo della convenzione si sarebbe potuto predisporre stanziamenti aggiuntivi e assumere un nuovo impegno riferito alla prestazione modificata/integrata evitando la formazione di DFB che costituiscono un evento eccezionale e non ordinario nella vita dell'ente attesi i possibili riflessi sugli equilibri di bilancio.

Al riguardo la Direzione competente, mentre ha dato conto che in sede di proroga era intercorso tra le parti uno scambio di note, nel caso della modifica dell'art. 18 della l.r. n. 1/2016 ha rappresentato che non era intervenuta la stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione originaria.

Ciò in considerazione del fatto che con essa le parti:

- *“Si sono obbligate a riconoscere i contenuti della LR 1/2016, del regolamento di settore e le circolari operative quali fonti che disciplinano l'attività di presentazione delle domande”;*
- *“Hanno concordato, nell'economicità dell'azione amministrativa, di procedere alla sottoscrizione di atti integrativi alla convenzione solo nel caso in cui dovessero intervenire modifiche di carattere sostanziale al regolamento relativamente a rapporti disciplinati dalla convenzione nel mentre qualora dovessero intervenire modifiche di carattere non sostanziale al regolamento relativamente a rapporti disciplinati dalla presente convenzione, le stesse verranno recepite quale parte integrante della presente convenzione mediante accordo fra le parti espresso con apposita comunicazione scritta”;*
- *“Conseguentemente a quanto sopra, nel rilevare che le nuove iniziative finanziabili non modificavano gli obblighi e le attività attribuite alle Banche con la convenzione, la Regione (...) ha comunque segnalato a tutte le banche convenzionate, e quindi anche alla Banca di Udine con specifica nota 39429 del 27.06.2018, le modifiche intervenute (...) anche nelle parti non conseguenti alla modifica legislativa in argomento, al fine di fornire ogni chiarimento possibile utile al rapporto degli enti convenzionati con l'utenza”.*

Le suddette considerazioni non appaiono idonee a superare le perplessità innanzi evidenziate con riferimento agli effetti derivanti della sopravvenienza contrattuale, costituita dalla modifica legislativa, sul rapporto sinallagmatico e sulle modalità di esecuzione del contratto. L'ampliamento della platea dei beneficiari ha comportato, nella fattispecie, due effetti di spesa, da un lato, per l'aumento delle risorse da destinare all'erogazione dei nuovi contributi, dall'altro per i riflessi sul rapporto contrattuale in essere tra l'Amministrazione regionale e le banche affidatarie del servizio di acquisizione delle (nuove) domande. Proprio tale doppio effetto finanziario derivante dalla modifica legislativa richiedeva particolare attenzione nell'ottica della programmazione, strumentale a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Anche per tali ragioni l'interlocuzione tra le parti contrattuali non era surrogabile dalla nota circolare inviata alle banche prot. n. 39429 dd. 27.6.2019.

Si ricorda sul punto che nella deliberazione della Sezione n. 25 dd. 30.6.2020 di approvazione della

relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali nell'anno 2019 si legge, a pag. 39 e 40 dell'appendice, con riferimento alla modifica dell'art. 18 della l.r. introdotta dalla l.r. n. 6/2019: *“Dalla relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame si evince che la copertura dei maggiori oneri viene effettuata con le risorse stanziare in legge di stabilità 2019 (l.r. 29/2018) sul capitolo 3300. Tale specificazione, esposta nella parte di relazione riservata alle clausole di neutralità finanziaria, non risulta sufficiente a suffragare tout court l'ipotesi di invarianza degli effetti finanziari prodotti dalla norma, a causa della mancanza di esplicite valutazioni sui medesimi effetti. Detta interpretazione di invarianza parrebbe infatti non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso la modifica introdotta alla linea contributiva previgente, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare la richiesta di finanziamento. Si osserva che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati ad accedere al finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura (il tetto di spesa potrebbe infatti non essere più coerente con l'ampiezza dell'intervento). (...)”*. L'istruttoria in sede di controllo DAS pare quindi confermare le problematiche rilevate nella suddetta relazione nonché la non coerenza tra le valutazioni in sede legislativa e le risultanze gestionali.

Inoltre, si osserva che la tabella contenuta nel paragrafo 4 della relazione dedicato ai debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019 riporta, alla pag. 57 - 58, diversi debiti (numeri da 13 a 18) riferiti all'attività di gestione delle domande di edilizia agevolata con rimodulazioni di risorse del CAP 3306 e uno storno da CAP 3301 che fanno presumere che la formazione di DFB non sia un fenomeno sporadico e/o legato alla particolare novella legislativa.

Con nota acquisita al prot. n. 2565 dd. 10.6.2021 della Sezione, la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha ampiamente relazionato con riferimento alla documentazione inoltrata per il contraddittorio finale non discostandosi sostanzialmente dalle considerazioni già espresse.

Sotto il profilo finanziario, la Direzione in parola concorda con quanto osservato dalla Sezione sulla difficoltà di pervenire alla determinazione della spesa in presenza di diverse variabili e fattori esterni non facilmente quantificabili. Tale difficoltà oggettiva è alla base della complessità operativa, soprattutto in fase di programmazione del fabbisogno finanziario, ed è stato anche il motivo per cui si è ritenuto di attendere l'assestamento di bilancio quando si era in possesso di dati certi sull'ammontare effettivo della spesa.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato, tuttavia va osservato, sul piano contrattuale, che la novella legislativa ha modificato l'oggetto della convenzione originaria estendendo la prestazione originariamente convenuta tra le parti. Sotto tale profilo le modifiche riguardanti l'oggetto della convenzione tra le parti restano disciplinate dalle regole civilistiche anche laddove, come nel caso di specie, la modalità dell'attività richiesta in relazione alle nuove fattispecie contributive possa essere sostanzialmente analoga. Si ritiene, quindi, di confermare le considerazioni già svolte.

Si prende atto, comunque, della volontà espressa dalla Direzione di continuare a svolgere opportuni approfondimenti sui dati della gestione delle pratiche contributive al fine di valutare l'adeguatezza dell'attuale disciplina e gli impatti finanziari.

Procedura di spesa oggetto di controllo: DFB decreto n. 27/AVV 8.02.2021

Missione 1: Servizi istituzionali generali di gestione

Programma 11: Altri servizi generali

Titolo: 1 Spese correnti

Capitolo di spesa: per la corresponsione dell'importo è stato utilizzato il capitolo di spesa:

n. 665 - denominazione: parcelle avvocati esterni incaricati della difesa in giudizio della Regione_ dfb art. 73, comma 1, lettera e), d.lgs. 23.06.2011, n. 118, art. 30.03.2018 n. 14, art. 14, l.r. 12.05.2020, n. 6.

Codice IV livello Piano dei conti: U.1.03.02.99.000

Macroaggregato: 103 Acquisto di beni e servizi

Norme di riferimento del capitolo: l.r. n. 26/2020 (Legge di stabilità 2021, art. 14)

Codice gestionale: 1030299002

Mandato: n. 05884 del 15.2.2021 per complessivi euro 14.591,20 (di cui: compenso 10.000,00, spese forfetarie 15% pari ad euro 1.500,00, cassa forense 460,00 più IVA al 22% pari a euro 2.631,20); netto a pagare 12.291,20 (ritenuta d'acconto euro 2.300,00) a carico del capitolo 665 e a valere sulla competenza 2021.

Data pagamento: 15.2.2021

Importo pagato: totale complessivo pari a 14.591,20 di cui € 12.291,20 quota netta e ritenuta per 2.300,00) su cap. 665.

Esercizio di provenienza fondi: competenza 2021

Struttura regionale di riferimento: Presidenza della Regione - Avvocatura della Regione.

Tipologia di spesa e momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura: debito fuori bilancio.

Norme di riferimento della procedura di spesa:

normativa statale: art. 73, lettera, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 118/2011; art. 13, c. 6, l. n. 247/2012; D.M. n. 55/2014, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 247/2012".

deliberazioni giuntali:

D.g.r. n. 2658 dd. 29.12.2016 (Conferimento incarico difesa Regione Fvg giudizi avanti il Consiglio di Stato da Regione FVG, contro 27 Comuni avverso sentenze varie del TAR FVG, conclusi con estinzione per rinuncia.

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di un debito fuori bilancio relativo all'incarico di patrocinio legale nei giudizi davanti il CDS avverso sentenze TAR FVG.

In via di sintesi, con la deliberazione n. 2658 del 29.12.2016 la Giunta regionale autorizzava la

proposizione dei ricorsi in appello avanti al Consiglio di Stato contro 27 Comuni avverso sentenze del TAR FVG decidendo di avvalersi, per la rappresentanza e difesa della Regione FVG anche ad un legale esterno e, non risultando all'epoca del conferimento dell'incarico, l'assunzione dell'impegno contabile per il pagamento del corrispettivo a favore del legale incaricato, l'Avvocatura richiedeva alla Direzione centrale Finanze il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (art. 73, c. 1, lett. e), d.lgs. 118/2011) successivamente alla presentazione di nota spese al termine dell'incarico conclusosi a seguito della rinuncia al giudizio; posto che il legale esterno incaricato presentava una nota spese per l'importo di euro 14.591,20 e che, con decr. n. 625 del 29.01.2021, veniva prenotato sul capitolo di spesa n. 665 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023 e, per l'anno 2021, la somma complessiva di euro 14.591,20 al fine di provvedere al pagamento del compenso a favore del beneficiario cit., con decr. 27/AVV. del 8.02.2021 veniva disposto l'impegno, con contestuale liquidazione e richiesta di ordinazione del pagamento della somma sopra richiamata.

Atto costituente impegno/imputazione della spesa:

Decreto n. 27 del 8.02.2021, concessione e liquidazione del compenso per l'attività di difesa della Regione.

Con tale decreto si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva per euro 14.591,20 (12.291,20+ 2.300,00 ritenuta d'acconto). La spesa complessiva si compone di onorari euro 10.000,00; spese generali al 15% euro 1.500,00; cassa avvocati euro 460,00; Iva euro 2.631,00; ritenuta d'acconto pari ad euro 2.300,00.

Il decreto in parola dispone anche la contestuale liquidazione e richiesta di ordinazione del pagamento.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione, rispetto dei principi contabili ivi compreso il principio di competenza finanziaria potenziata:

Sono presenti in atti:

- decreto n. 19/AVV del 28.01.20 di prenotazione dei fondi (l.reg. n. 26/2020, art. 14);
- nota prot. n. 6147 del 4.12.2020 alla Direzione centrale finanze, Servizio centrale di ragioneria di trasmissione della documentazione utile per il riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nota prot. 625 del 29.01.2021 al legale incaricato - richiesta fattura elettronica;
- nota spese n. 105 del 6.10.2020 dell'avvocato per euro 12.291,20.

L'esame della documentazione ha evidenziato **la mancanza** in particolare **dei seguenti atti/documenti**:

- la citata D.g.r. n. 2658 del 29.12.2016 (autorizzazione alla proposizione dei ricorsi in appello avanti il Consiglio di Stato contro 27 Comuni avverso sentenze varie del TAR FVG di autorizzazione al patrocinio);
- il contratto e/o atto di conferimento dell'incarico in oggetto nonché eventuale preventivo con riferimento all'incarico medesimo;
- la fattura n. 1/8 pervenuta alla Direzione in data 1/02/2021, prot. 4/AVV. per l'importo di euro 14.591,20 (v. premesse decreto n. 27/AVV dd. 08.02.2021);
- gli atti relativi alla conclusione del giudizio (rinuncia).

Profili di criticità:

Con riferimento al caso *de quo*, si osserva come:

- non si sia proceduto con riferimento alla su citata DGR n. 2658/2016 ad alcun impegno contabile ai sensi di quanto previsto, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata, alla lettera g) dell'allegato 4/2 al d.lgs n. 118/2011 al fine di garantire la copertura della spesa e, quindi, evitare il formarsi di debiti fuori bilancio tenuto conto che l'esigibilità della spesa in tali fattispecie non è compiutamente determinabile; si richiamano sul punto anche gli altri adempimenti previsti dal su citato allegato 4/2 laddove si richiede la costante verifica dei residui e la re-imputazione dell'impegno nell'esercizio in cui sarà esigibile anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico. Al fine di evitare il formarsi di DFB i principi contabili dispongono, altresì, che l'ente chieda annualmente al legale la situazione e la conferma o meno del preventivo;
- non risultando quindi assunto alcun provvedimento amministrativo di impegno si è creato un debito fuori bilancio.

Nel caso di specie, il legale incaricato ha presentato (fatti salvi gli esiti dell'integrazione istruttoria) solamente una nota spese, in data 6 ottobre 2020, per l'importo complessivo di euro 14.591,20, quindi, ad incarico già concluso, senza presentazione di un preventivo di massima per poter predisporre di un'adeguata copertura finanziaria. In sede di primo esame istruttorio non è dato conoscere la situazione di fatto e le circostanze che hanno condotto al formarsi del DFB.

La richiesta istruttoria inoltrata con e-mail dd. 23.4.2021 è stata riscontrata dapprima con nota prot. n. 2919 dd. 11.5.2021 con le quale sono state trasmesse le integrazioni documentali, quindi con successiva nota integrativa prot. n. 2419 dd. 20.5.2021.

Con quest'ultima nota l'Avvocatura della Regione ha rappresentato che al conferimento dell'incarico legale esterno non ha fatto seguito alcuna formalizzazione di un accordo sul compenso, né è stata seguita la procedura di spesa prevista dalle disposizioni contabili. Sul punto l'Avvocatura ha specificato, in sintesi, che ciò si è verificato per il concorso di due circostanze, ovvero, la tempistica connessa al provvedimento di autorizzazione alla difesa dell'Amministrazione regionale e la anticipata costituzione in giudizio da parte del legale prima dell'avvio dell'iter amministrativo e contabile. Seguono poi ulteriori considerazioni relative, in particolare, alla complessità dei procedimenti di affidamento degli incarichi legali, attività caratterizzata da una molteplicità di adempimenti nonché da un panorama normativo e giurisprudenziale ancora incerto.

Premesse tali considerazioni l'Avvocatura aggiunge di aver comunque iniziato un "*percorso di normalizzazione*", non specificato, che ha consentito negli ultimi anni di assumere con tempestività gli atti di spesa e che quindi i casi in cui è mancato l'impegno sono da ricondurre a fattori esterni quali, ad esempio, l'anticipazione dell'attività da parte del legale.

Conclusioni:

La risposta istruttoria fornita dall'Avvocatura conferma che la fattispecie qui in esame si discosta dalla procedura descritta dai principi contabili applicati di cui al più volte citato all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.

Prendendo atto delle precisazioni fornite, anche in ordine alla complessità della materia e alle difficoltà incontrate nel caso di specie si osserva, tuttavia, che dall'istruttoria non emerge alcuna interlocuzione intervenuta tra l'Amministrazione e il professionista incaricato dalla deliberazione n. 2658 dd. 29.12.2016 (con la quale si è solo autorizzata la proposizione dei ricorsi in appello al C.d.S. con indicazione dei legali cui affidare la rappresentanza della Regione), fino alla presentazione della nota spese dd. 6.10.2020. In altri termini, l'obbligazione verso terzi

dell'Amministrazione, non perfezionatasi con formale conferimento di incarico, è rimasta sconosciuta fino a quando non è stata ricondotta, a sanatoria, nel sistema di bilancio dell'ente tramite procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pur essendo noto che l'affidamento degli incarichi a legali esterni è da tempo oggetto di dibattito in ordine a diversi profili che vanno, a titolo di esempio, dalla loro legittimità, alle modalità di scelta, all'applicazione delle tariffe professionali, giova richiamare l'attenzione sul costante orientamento della magistratura contabile, solitamente interpellata in caso di problematiche connesse non tanto all'assenza dell'impegno quanto allo scostamento di quest'ultimo rispetto alla spesa effettiva, che si è espressa nel senso di seguito esposto.

In generale, le Sezioni di controllo hanno evidenziato:

- *“la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre ad essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (art. 9, D.l. n. 1/2012 convertito con l. n. 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi, tra l'altro, degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs n. 118/2011) il quale al paragrafo 5.2, lett. g), proprio “al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio”, non solo prevede, in deroga al principio della competenza potenziata, l'imputabilità dell'impegno assunto con il conferimento dell'incarico all'esercizio in cui il contratto è firmato (...). Analogamente, prima della entrata in vigore della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili appena richiamata, era previsto che i compensi per prestazioni professionali dovessero trovare copertura in bilancio già dal momento del conferimento, in base ad una stima del relativo costo, in modo da evitare il più possibile la formazione di debiti fuori bilancio (Principio contabile n. 2 per gli enti locali formulato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali) (...)” (delib. Sez. Controllo Veneto n. 375/2016/PAR; cfr. anche delib. Sez. Controllo Campania n.110/2015/PAR).*
- *“(…) ferma restando la necessità del rispetto delle regole per il conferimento dell'incarico (determina a contrarre, stipula del contratto, ecc.), in osservanza dei principi di prudenza, buona amministrazione, sana gestione finanziaria l'Ente, nel caso di conferimento di incarico legale, ha il dovere di acquisire dall'avvocato un preventivo di massima che si avvicini il più possibile alla spesa che sarà definitivamente sostenuta, ciò al fine di quantificare correttamente l'impegno di spesa necessario e predisporre adeguata copertura finanziaria. Ciò pur in presenza di variabili, connaturali al tipo di incarico in esame, che possono determinare incertezza sulla quantificazione dell'impegno finanziario al momento dell'ordinazione della prestazione ai sensi dell'art. 191 TUEL (lunghezza del giudizio, esito dello stesso, ecc.). In tal modo si realizza una corretta imputazione di bilancio, se pur non precisa nel suo ammontare definitivo, e si salvaguarda la sana e prudente gestione finanziaria. Inoltre si consente all'Ente, ad all'organo Consiliare, di valutare correttamente l'utilità ed il vantaggio della prestazione professionale. Diversamente qualora la previsione iniziale ed il relativo impegno siano non veritieri in quanto la spesa preventivata si discosta in modo sensibile dalla spesa effettivamente sostenuta (senza che ricorrano magari situazioni eccezionali ed imprevedibili), si crea un vulnus alla sana e prudente gestione finanziaria in quanto, di fatto, la spesa per l'incarico legale si sottrae alle ordinarie procedure di spesa determinando (o potendo determinare) squilibri finanziari (...)” (Sezione Controllo Liguria deliberazione n. 55/2013);*
- *anche la Sezione Controllo del Friuli Venezia Giulia si è pronunciata nel senso che “La difficoltà di determinazione ex ante della parcella, infatti, giustificata dall'imprevedibilità dell'evoluzione del procedimento contenzioso, non significa impossibilità assoluta di pervenire ad un preventivo ancorato a parametri certi, in considerazione delle caratteristiche di difficoltà e di impegno professionali richiesti. A tal riguardo, è stato osservato che “ nella gestione dell'incarico professionale non si comprende perché, nella prassi, il committente (l'ente pubblico) non contratti la tariffa da applicare, nel rispetto dei minimi tariffari inderogabili per il professionista” (vd. par. cit. n. 2/2007 Sez. reg.le Sardegna) È appena il caso di sottolineare che il principio richiamato conserva a tutt'oggi validità pur nel mutato regime normativo*

di regolamentazione degli onorari conseguenti a patrocini legali (...)" (deliberazione FVG/99/2013/PAR).

Nel prendere atto di quanto comunicato dall'Avvocatura circa il già avviato percorso finalizzato ad evitare analoghi problematiche, con i potenziali riflessi sul bilancio, si ritiene comunque opportuno ricordare che corrisponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria procedere ad un'attenta pianificazione di bilancio che consenta la determinazione, almeno presunta, delle somme da corrispondere a terzi tenuto conto che l'ordinamento contabile è improntato ai principi di universalità e veridicità del bilancio che richiedono la completa rappresentazione di tutte le entrate e di tutte le spese in modo veritiero e attendibile.

INDICE

1	ESITI DEL CONTROLLO E CONCLUSIONI.....	1
2	PREMESSA METODOLOGICA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI OGGETTO DI CONTROLLO.....	8
3	MISURE CONSEQUENZIALI ASSUNTE DALLA REGIONE IN ESITO AI CONTROLLI DAS.....	14
3.1	Monitoraggio del grado di riscontro fornito in relazione ai rilievi espressi dalla Sezione nella dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2019.	14
3.2	Monitoraggio del grado di riscontro fornito in relazione ai rilievi espressi in esito ai controlli DAS precedenti il rendiconto 2019.	28
3.3	Conclusioni.....	32
4	VERIFICA SULLE OPERAZIONI SELEZIONATE	33
4.1	Controllo sulle entrate. Considerazioni generali in esito all'istruttoria svolta ed esiti del controllo.	33
4.2	Controllo sulle spese. Considerazioni generali in esito all'istruttoria svolta ed esiti del controllo.....	54
5	CONTROLLO SULLE PROCEDURE CONTABILI.....	120
5.1	Premesse	120
5.2	Verifica della regolare attivazione e gestione del fondo pluriennale vincolato	121
5.3	Verifica della regolare gestione dei residui.	137
5.3.1	Verifica della regolare conservazione a bilancio dei residui attivi e passivi.....	137
5.3.2	Verifica della regolare cancellazione dei residui attivi.	150
5.4	Verifica della regolarità del procedimento contabile connesso e conseguente all'avvenuta escussione di garanzie prestate dalla Regione.....	170
5.5	Verifica della regolarità delle variazioni di bilancio.	179
5.6	Verifica della regolarità delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.....	182

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Campionamento operazioni per il controllo delle entrate e delle spese.....	10
Tabella 2 - Misure adottate dall'Amministrazione regionale in esito alle osservazioni formulate nella Das 2019.....	19

Tabella 3 – Operazioni selezionate ai fini del controllo della regolare composizione e gestione del FPV.	122
Tabella 4 – Operaz. selezion. ai fini del controllo della regolare conservazione a bilancio di residui attivi e passivi.	137
Tabella 5 – Operazioni selezionate ai fini del controllo delle procedure di cancellazione dei residui attivi.....	151
Tabella 6 – Crediti esaminati ai fini del controllo sulla regolarità del procedimento contabile connesso e conseguente all’avvenuta escussione di garanzie prestate dalla Regione	171
Tabella 7 – Conformità contabile del ciclo di bilancio 2020 – Titolo IV delle entrate – competenza.....	180
Tabella 8 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2020 - Missione 50 della spesa – competenza.....	180
Tabella 9 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2020 – Titolo IV delle entrate - cassa ..	180
Tabella 10 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2020 - Missione 50 della spesa – cassa	181
Tabella 11 – Operaz. selezionate ai fini della verifica della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.	185

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

